

**ANTONIO GUARINO**

**PROFILO  
DEL  
DIRITTO ROMANO**

**OTTAVA EDIZIONE**

**JOVENE EDITORE**

© Jovene s.p.a., Napoli, 1994  
Stampato in Italia - Printed in Italy  
A.T.P. - 1ª trav. via V. Veneto 15-17, Miano (Napoli)  
Edizione: Dr. Eugenio Jovene s.p.a., via Mezzocannone 109, Napoli

# SOMMARIO

Premessa . . . . .	7
--------------------	---

## I. ROMA ANTICA E IL SUO ORDINAMENTO

1. Linee generali . . . . .	9
2. La comunità arcaica . . . . .	17
3. La repubblica nazionale . . . . .	23
4. La repubblica universale . . . . .	36
5. L'impero assolutistico . . . . .	42
6. Il diritto pubblico e il diritto privato . . . . .	50

## II. IL REGIME DELLA VITA PUBBLICA

7. Linee generali . . . . .	61
8. L'amministrazione civile . . . . .	74
9. L'amministrazione militare . . . . .	80
10. L'amministrazione finanziaria . . . . .	86
11. La repressione criminale . . . . .	91
12. La giurisdizione tra i privati . . . . .	96

## III. IL REGIME DELLA VITA PRIVATA

13. Linee generali . . . . .	115
14. I rapporti familiari e parafamiliari . . . . .	129
15. I rapporti assoluti reali . . . . .	145
16. I rapporti relativi . . . . .	165
17. Le singole obbligazioni . . . . .	173
18. La successione nel patrimonio privato . . . . .	195

I tempi della storia romana . . . . .	205
Gli argomenti del libro . . . . .	235

## PREMESSA

*Questo libro fu pubblicato nel 1952, col titolo di « profilo di diritto privato romano », nell'intento di subsidiare con una sintesi organica dei concetti generali di riferimento il manuale di « istituzioni di diritto romano » di Vincenzo Arangio-Ruiz: un manuale, penso, tuttora insuperato per l'avvincente scioltezza della sua esposizione storica, che costituiva il « caput et fundamentum » del mio insegnamento elementare del ius privatum Romanorum nella Facoltà giuridica napoletana. Alla prima fecero seguito quattro edizioni e rielaborazioni nel 1953, nel 1954, nel 1965, nel 1976. Dato che col procedere degli anni avevo scritti e riscritti, bene o male che sia stato, i miei due personali e completi manuali sia di storia sia di istituzioni, ripresi in mano il « profilo » nel 1984 (e in edizione successiva nel 1989) allo scopo di trasformarlo, con l'attuale titolo di « profilo del diritto romano », in una enunciazione succinta, a carattere sistematico-storico, di tutto il diritto di Roma, non solo privato ma anche pubblico. Dedicai il volumetto alla indimenticabile Gloria Galeno, purtroppo scomparsa poi nel 1992, che mi era stata per vari decenni collaboratrice fedele e di rara efficienza nella missione didattica.*

*L'ottava edizione del « profilo », che oggi presento, è il frutto di un'ulteriore rielaborazione, credo l'ultima, che si avvale di una stesura notevolmente abbreviata e fluidificata per tendere ad un risultato, lo riconosco, ambizioso. Non quello illusorio di sostituire più sostanziosi testi di insegnamento, e tanto meno quello disonesto di offrire agli indolenti ed ai frettolosi una sorta di diritto romano in pillole. Al contrario, quello di invogliare il let-*

*tore allo studio piú approfondito della storia giuridica romana, agevolandolo nella consultazione di opere piú ampie e piú articolate che trattino dei vari aspetti di quella storia.*

*Agevolare chi vorrà scorrere queste pagine nel ricorso a trattazioni piú estese dei singoli argomenti sarà fatto nella maniera piú semplice o, se si vuole, piú brada. Vi provvederò mediante l'apposizione di una « nota di rinvio », paragrafo per paragrafo, ai luoghi corrispondenti di due miei manuali (i quali, sia chiaro, offrono a loro volta, ampia possibilità, mediante opportuni ragguagli bibliografici, di far capo ad altri trattati): la SDR. (= Storia del diritto romano, decima edizione del 1994) e il DPR. (= Diritto privato romano, decima edizione del 1994).*

*Piú complicato sarà il compito primario del libro: quello di interessare il lettore ad una miglior conoscenza del diritto di Roma, della quale parecchi autorevoli storici della romanità in generale avrebbero davvero (se mi è permesso di esser franco) un certo quale bisogno. Mi sforzerò di parlar facile. Ma so bene che riuscire a parlar facile non è affatto facile. Se ancora qualche illusione nutritivo in proposito, essa mi è stata fugata dalla lettura del libro (peraltro gradevolissimo) dedicato recentemente da Jean-François Lyotard al « postmoderno spiegato ai bambini ». (D'altronde, che diceva, già ai suoi tempi, l'Argante molierano? « Ah! Il n'y a plus d'enfants »).*

Napoli, 16 maggio 1994.

a. g.

# I. ROMA ANTICA E IL SUO ORDINAMENTO

SOMMARIO: 1. Linee generali. — 2. La comunità arcaica. — 3. La repubblica nazionale. — 4. La repubblica universale. — 5. L'impero assolutistico. — 6. Il diritto pubblico e il diritto privato.

## I. LINEE GENERALI

1. « *Ubi societas ibi ius* », dove è una società ivi è il diritto. La frase è di largo consumo e non dice cosa inesatta, ma è troppo generica. Potrebbe alimentare l'equivoco che il « diritto » (o come altro lo si chiama nei vari linguaggi del mondo) sia una manifestazione immancabile del fenomeno sociale.

In realtà non è così. In realtà, nel concreto della storia, il diritto è soltanto uno (generalmente il più autorevole e dignitoso) tra i molteplici « ordinamenti » che presiedono alla vita delle svariate società umane, cioè tra i complessi di principi e di regole necessari alla loro organizzazione ed alla realizzazione, nel loro interno, di un certo « ordine » tra i consociati. Di società umane, di convivenze volontarie di uomini ve ne possono essere infatti, e ve ne sono, dei tipi i più diversi, intese ognuna all'attuazione delle più diverse finalità: finalità economiche, di svago, religiose, morali, militari e via di questo passo. Mentre è ovvio che ciascuna di esse sia dotata di un proprio ordinamento, che stabilisca le sue specifiche « regole del giuoco », non è invece detto che questo ordina-

---

\* A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (1990) *passim*.

mento sociale rivesta necessariamente i caratteri peculiari del diritto.

Per quel che l'esperienza storica insegna, il diritto, o piú propriamente l'« ordinamento giuridico » (detto giuridico per derivazione dal latino *ius*), inerisce solo alle « società politiche » (politiche dal greco *pólis*) o, come oggi comunemente si dice, agli « stati »: è proprio cioè di quelle organizzazioni sociali, non importa se grandi o piccole, che siano in grado di esercitare una piena autorità (anche coattiva, se occorre) sui propri componenti e che siano « sovrane », cioè formalmente (almeno formalmente) indipendenti da ogni potestà sovraordinata. Ma si noti bene. Ancora per ciò che l'esperienza storica insegna: primo, non sempre l'ordinamento statale è concepito altresí, in tutto o in parte, come giuridico (in altri termini, possono esservi talora stati privi del tutto di ordinamento giuridico e vi sono di frequente stati del cui ordinamento solo un settore ha i caratteri della giuridicità); secondo, la giuridicità di un ordinamento o di una parte di ordinamento statale non è rappresentata da connotati identici per tutti i luoghi e per tutti i tempi (in altri termini, il diritto, là dove esiste e viene riconosciuto come tale, può assumere aspetti e contenuti in tutto o in parte diversi da uno stato all'altro e da un momento storico precedente ad un momento storico successivo).

La definizione meno inesatta del diritto, insomma, a voler essere schietti, è una non-definizione. Il diritto è quell'ordinamento o quel settore dell'ordinamento statale (quindi di un ordinamento dotato dei mezzi per essere, se necessario, anche coattivo) che in un determinato tempo e in un determinato luogo sia ritenuto dai piú (dalla cosí detta *communis opinio*) essere appunto diritto. Il che è quanto dire che il diritto è un dato storico, cioè un concetto variabile: variabile perché intimamente collegato alla situazione storica di una certa società, alle forze (fisiche, economiche, spirituali) che vi dominano, ai muta-

menti che vi si svolgono, in definitiva alla « politica » contingente che vi si realizza. E siccome « la politica non è una scienza esatta » (questo lo ha affermato un uomo che se ne intendeva, il principe Ottone di Bismarck), scienza esatta non è nemmeno il diritto. Del quale diritto si deve ammettere (prendendo spunto stavolta da ciò che disse arditamente della guerra un altro buon intenditore prussiano, il generale Carlo von Clausewitz) che, tutto sommato, altro non è se non « una continuazione della politica con altri mezzi »: non già con le armi (*arma*), ma con le istituzioni giuridiche (*iura*).

La « continuazione della politica » è operata dal diritto: anzi tutto, apprestando strutture stabili (i ministeri, i giudici, i poliziotti, le carceri e via dicendo) per il suo funzionamento sino agli estremi dell'eventuale coazione dei sottoposti (i cd. « soggetti giuridici »); secondariamente, dettando ai soggetti giuridici regole di comportamento conformi alle istanze emergenti dalla politica, cioè (tanto per parlar chiaro) coerenti con le esigenze dei ceti vincenti nella lotta politica. Mentre le scelte di orientamento della vita sociale in un modo piuttosto che in un altro le fa la politica, i mezzi piú adatti per sostenere e per consolidare quelle scelte sono posti in essere, in un secondo momento e con opportuna ponderazione, dal diritto.

Questo è anche il motivo per cui la « velocità » del diritto è solitamente inferiore a quella della politica. I mutamenti di quest'ultima sono generalmente seguiti dal diritto con maggiore lentezza e con accentuata gradualità, cioè con quel tanto di ritardo (espressione, a volte, anche di una sorta di resistenza di inerzia) che è imposto dalla difficoltà obbiettiva di modificare le vecchie istituzioni, di crearne altre al posto loro e di imbastire nuovi regolamenti di vita sociale.

2. Tanto premesso, non si creda di poter padroneggiare il diritto mediante la disponibilità di una (impro-

tabilissima) informazione completa delle strutture e delle regole vigenti in un paese o anche in tutti i paesi del mondo. Non si creda di essere facilitati in questa disponibilità dalle ricche « banche-dati » a memoria computerizzata che già pullulano (e si ingombrano tra loro) un po' dovunque, quaggiù. Non si creda che queste specie di « silos » del diritto siano in grado di dare risposta a tutti i problemi che si pongono, nell'esercizio della sua professione, ad un giurista degno di questo nome (docente, avvocato, magistrato, notaio, operatore di buon livello).

Crederne a tutto ciò è doppiamente illusorio, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo. È illusorio sul piano quantitativo perché una raccolta completa dei « precedenti », cioè delle applicazioni giurisdizionali operate in precedenza nei casi analoghi via via presentatisi al giudizio di tutte le corti di giustizia del mondo, sarebbe insufficiente al bisogno di risolvere numerosissimi altri casi, con correlativi problemi, aventi carattere di novità, in quanto non previsti esplicitamente dalle norme vigenti e non riconducibili a precedenti vagamente somiglianti. È illusorio sul piano qualitativo perché i fatti della vita non si presentano al giurista già belli e confezionati ed etichettati come specifici « casi » (vecchi o nuovi) da risolvere secondo diritto, ma gli si presentano (tutti) come accadimenti amorfi, privi di volto giuridico, che egli dovrà esaminare, valutare, classificare e tradurre in problemi di diritto, andando poi (solo poi) alla ricerca della soluzione più acconcia. Posto che in quest'ultima operazione (la ricerca della soluzione più adatta) una raccolta o una banca-dati possano essergli di parziale aiuto, non vi è dubbio che per le delicate analisi che vengono prima l'aiuto può venirgli solo dal suo spirito di osservazione, dal suo buon senso e molto, moltissimo dalla sua esperienza. Non da altro, si creda.

L'« esperienza del diritto » (per limitare il discorso a questa qualità essenziale del giurista) non consiste nell'es-

sere anziano e, come suol dirsi, nell'averne personalmente viste tante: il che, oltre tutto, ridurrebbe l'efficienza del soggetto ai pochi anni che precedono la sua scomparsa. Essa sta piuttosto nell'aver studiato le materie giuridiche facendo proprie anche le esperienze altrui e selezionando accortamente le nozioni acquisite. Utilizzare le esperienze altrui, aggiungendole alle proprie, significa riflettere sulla storia del diritto, sulle sue motivazioni politiche e sociali, nonché procedere ad una comparazione del diritto nazionale con quello di altri paesi e di altre tradizioni. Selezionare le nozioni man mano acquisite significa privilegiare quelle poche nozioni che sono (o che sembrano) più importanti e trascurare risolutamente quelle molte o moltissime che sono di scarso rilievo e che si possono pertanto mettere in ripostiglio (vogliamo dire in « archivio »?) per non ingombrarsi troppo la mente. Esperto di diritto, insomma, non è colui che sa tutto (personaggio, il « tuttologo », che esiste solo nelle fiabe), ma è colui che, posto di fronte ad un enigma da sciogliere, sa a quale settore del diritto far capo, a quale scaffale della biblioteca rivolgersi, a quali principî generali riferirsi. Una ricerca particolareggiata di più specifiche fonti giuridiche, unita allo spirito di osservazione e al buon senso di cui già si è detto, farà, *fortuna adiuvante*, il resto.

Tra i principali coefficienti dell'esperienza giuridica figura dunque la storia del diritto. Beninteso, non nel senso banale che si suole da molti assegnare al famoso detto « *nihil sub sole novum* » (non vi è nulla di nuovo sotto il sole), che si legge nel libro biblico dell'Ecclesiaste. È estraneamente raro (per non dire impossibile), infatti, che gli avvenimenti del passato si riproducano in seguito tali e quali. È viceversa possibile, anzi molto frequente, che nel passato vi sia, a saperlo cercare, qualcosa di più o meno rimarchevolmente analogo (o anche di più o meno rimarchevolmente contrastante) rispetto alle situazioni dell'oggi: qualcosa che concorra con

tutto il resto a renderci, non diciamo infallibili, ma almeno cauti e diffidenti di fronte alle soluzioni che ci si prospettano a prima vista. Ha detto giustamente un pensatore anglo-spagnolo, Giorgio Santayana, che coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo.

3. Un contributo, o piú modestamente un invito, alla formazione dell'esperienza storica in campo giuridico è appunto lo scopo di queste pagine. Esse peraltro non concernono tutto lo sconfinato panorama delle storie del diritto, ma riguardano solo l'esperienza storico-giuridica di Roma antica. Esperienza che, contro le facili accuse che molti superficiali rivolgono al diritto romano come vieta anticaglia, si raccomanda al giurista moderno di qualsivoglia paese civile per almeno tre buoni motivi. Eccoli.

In primo luogo, la storia del diritto romano antico è forse l'unica di cui si abbia oggi la possibilità di ricostruire, pur se con molte inevitabili incertezze di particolari, tutto uno svolgimento completo, della durata di ben tredici secoli, che va dalle origini alla fioritura, poi alla decadenza, indi alla fine. Un patrimonio di dati e di suggestioni, positive e negative, davvero ineguagliabile.

In secondo luogo, le istituzioni pubbliche e private dell'antico diritto romano (sopra tutto quelle private) sono, per generale riconoscimento, espressione di una tra le piú valide e coerenti civiltà giuridiche della storia dell'umanità, o almeno di quanto è giunto a nostra conoscenza di quella storia. Un campionario di istituti e di regolamenti sociali singolarmente istruttivo.

In terzo luogo, il lascito del diritto romano non è andato perduto con la scomparsa della civiltà di Roma, ma si è trasfuso in una « tradizione romanistica » che, direttamente o indirettamente, ha influenzato in modo incisivo molti ordinamenti giuridici moderni e si offre anche per l'avvenire come il terreno di intesa piú e meglio praticabile nella creazione di un « diritto comunitario » euro-

peo ed extraeuropeo. Una utilità da non trascurare nei difficili momenti di vita internazionale che stiamo attraversando.

Non aggiungiamo, per carità, alle tre motivazioni dianzi indicate quelle « sciovinistiche », cioè fanaticamente patriottarde, della nostra pretesa discendenza dai Romani, del retaggio glorioso di Roma e via su questa direttrice di scadentissima retorica. Può darsi, e almeno per certi settori è molto verosimile, che vi siano state in passato esperienze giuridiche più rigogliose e apprezzabili di quella di Roma (ad esempio, quella mesopotamica, quella egiziana, quella cinese, e si potrebbe continuare). Può darsi. Tuttavia sta di fatto che il materiale di riflessione di gran lunga più ampio e meglio accessibile di cui disponiamo è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, quello, oltre tutto di sicuro eccellente, del diritto romano. È solo per questo che esso va preferito, almeno a tutt'oggi. Domani, chi sa.

Né al diritto romano dobbiamo guardare per imitarlo, per tradurlo sotto vesti aggiornate in diritto vigente: fenomeno di opaca sudditanza culturale ancora molto diffuso in certi ordinamenti giuridici, tra i quali non ultimo è quello italiano vigente. Nulla di tutto questo. Proprio perché convinti del fatto che il diritto romano è un diritto ormai quasi completamente superato, il nostro compito (ed il nostro utile) deve essere quello di riflettere sulle ragioni per cui esso, subordinatamente alle vicende sociali di Roma, ha funzionato bene od ha funzionato male, è stato pari o non è stato pari alla finalità di supporto della politica romana, ha meritato o non ha meritato un giudizio di sufficienza.

4. La storia del diritto romano, e dei sensibili processi di trasformazione che in esso si verificarono tra l'ottavo secolo avanti Cristo e il sesto secolo dopo Cristo, rappresenta un'importante conferma di quanto si è detto,

a proposito del diritto in generale, in apertura di queste pagine (n. 1): dalla sua inerenza ad una comunità politica alla non necessaria sua coincidenza con tutto quanto l'ordinamento di quella comunità, dalla sua tendenza ad adeguarsi alle esigenze della politica (e per essa dei ceti dominanti) alla sua lentezza (o addirittura alla sua resistenza) nel seguirne tutte le variazioni, dalla peculiare dignità dei suoi istituti alla memoria profonda lasciata dagli stessi nella vita sociale pur dopo il loro superamento in sede di effettiva utilizzazione.

Dato che il diritto è una continuazione della politica, noi non potremmo, a stretto rigore, discorrere del diritto romano senza discorrere nel contempo di tutta la storia romana (politica, sociale, economica, religiosa, culturale in senso stretto). Ma l'esigenza della brevità, non disgiunta dalla fiducia che l'essenziale di quella storia il lettore già lo conosca (e sia aiutato a rintracciarlo dalle tavole cronologiche stampate in coda al volume), ci indurrà, in questa sede, a minimi accenni di esplicito riferimento. Ecco perché, entrando senza altro indugio nel mezzo delle cose, avvertiamo che la nostra succinta esposizione sarà costantemente rapportata ai quattro « periodi » in cui, guardando particolarmente all'assetto strutturale (« costituzionale », come meglio si dice) dello stato, la storia politica di Roma antica può essere divisa: *a*) il periodo iniziale (e parecchio confuso) della comunità arcaica; *b*) il periodo della repubblica nazionale; *c*) il periodo della repubblica universale; *d*) il periodo dell'impero assolutistico.

Prima però ancora un'avvertenza. Gli storiografi specializzati della materia giuridica romana (i così detti « giusromanisti ») usano anche denominare i quattro periodi ora accennati come le età, via via, del diritto « arcaico », del diritto « preclassico », del diritto « classico » e del diritto « postclassico ». L'uso è ormai tanto radicato e diffuso, che è sconsigliabile prescindere. Va sola-

mente posto in rilievo che esso è correlato esclusivamente alla valutazione corrente (tra gli specialisti) del livello tecnico dell'ordinamento giuridico romano: livello che raggiunse i culmini dell'eccellente (del « classico ») giusto e solo in quella età della repubblica universale, in cui, per converso, non vi è dubbio che il regime di governo detto del « principato » soffocò progressivamente la democrazia in Roma, dando l'avvio al torbido sistema successivo dell'impero assolutistico o dominato.

Come mai, si chiederà, il diritto romano fiorì al massimo (estendendosi inoltre, come vedremo, fino a coincidere felicemente con la quasi totalità dell'ordinamento statale) proprio in quest'epoca poco apprezzabile, anche se esteriormente brillante? La migliore risposta sta, probabilmente, nell'accennata appropriabilità del diritto da parte dei più potenti, sopra tutto se la si ponga in relazione con la politica propagandistica di studiato e virtuoso rifiuto delle forme assolutistiche, quanto meno nei primi due secoli dell'era volgare, manifestato dai principi (n. 16). Il diritto, nella sua esteriore rispettabilità e nel suo apparente distacco dagli interessi di parte, fu, sin che la maschera non venne deposta, un prezioso, anzi il più prezioso mezzo di prevalenza sociale (il più efficace come si usa dire, *instrumentum regni*), di cui disposero i principi, signori di Roma.

## 2. LA COMUNITÀ ARCAICA

5. Il periodo arcaico dell'ordinamento statale romano corrisponde non solo ai secoli favolosi del *regnum* (754-510 a.C.), ma anche ai due secoli successivi (sec. V-IV a.C), nei quali la città originaria dei Quiriti (*civitas Quiritium*) fu squassata dalla « rivoluzione plebea »: la

---

\* SDR. n. 15-72; DPR. n. 8.

rivoluzione che contro i Quiriti (poi detti anche patrizi) mosse la plebe (*plebs*, cioè massa) dei non Quiriti, abitanti in città ma sopra tutto nel contado extracittadino, allo scopo di ottenere che fosse riconosciuta una più vasta consociazione politica, il *populus Romanus Quiritium*, di cui facessero parte come cittadini e non come sudditi, quindi a pari titolo dei patrizi, anche i plebei. Risultato, quest'ultimo, che fu sostanzialmente conseguito solo con il « compromesso » patrizio-plebeo noto come licinio-sestio (le cd. *leges Liciniae-Sextiae* del 367 a.C.).

La città dei Quiriti (è bene metterlo in chiaro) non era, d'altronde, sbocciata da un momento all'altro, e tanto meno essa era sorta per effetto dell'incredibile fondazione operata dal mitico Romolo. Tutto fa credere che essa sia stata il prodotto di processi federativi a sempre più vasto raggio intervenuti tra comunità politiche precittadine. Alle origini più lontane, che rimontano al sec. X a.C., si intravedono piccoli e sparsi raggruppamenti politici a fondamento parentale (ma aperti anche all'adesione di collaboratori estranei alla parentela di sangue), le *familiae*, venuti da tre principali matrici etniche (latine, sabine, etrusche) ad insediarsi sulle alture della riva sinistra del Tevere per praticarvi la pastorizia ed un minimo di agricoltura estensiva: la direzione disciplinare (e culturale) ne era tenuta dal progenitore maschio (o comunque da un anziano non contestato dagli altri membri), il *pater-familias*. Dalla successiva aggregazione di queste « famiglie potestative » in gruppi più potenti, solitamente (ma non sempre) facilitata da rapporti di parentela, vennero fuori le *gentes* (i « clan ») dirette ciascuna da un capo (*princeps gentis*), di generale gradimento dei padri di famiglia. Dalle genti si passò poi alla costituzione di almeno tre distinte tribù gentilizie (i *Ràmnes*, i *Tities* e i *Lúceres*). Infine dalla unione delle tribù gentilizie si giunse finalmente, nel sec. VIII a.C., alla *civitas Quiritium*.

La costituzione, su questi precedenti, della città quiritaria implicò la rapida decadenza delle tribù gentilizie, ma non implicò una decadenza altrettanto completa delle genti e particolarmente delle famiglie, che erano tenute insieme, si è detto, anche dal tessuto parentale. Le genti caratterizzarono, fin che durò al potere, il ceto patrizio, legato alla vecchia economia di sfruttamento estensivo della terra, la quale esigeva appunto l'intervento di aggregazioni piuttosto numerose. Le famiglie di tipo potestativo, provenienti dalle primissime origini precittadine e perdurate già nel seno delle genti patrizie, furono a loro volta moltiplicate e rivitalizzate dal ceto plebeo, che era organizzato esclusivamente per gruppi familiari, e non per clans gentilizi, ai fini dell'agricoltura intensiva e dell'artigianato. Mentre l'esito vittorioso della rivoluzione plebea comportò, a partire dal sec. IV a.C., l'esautoramento delle genti patrizie e delle modalità di produzione economica loro proprio, rimasero invece fiorenti anche in seguito (anzi, sia pur con progressive attenuazioni, per tutto il corso della storia romana) le famiglie potestative, sia patrizie che plebee, ormai profondamente radicate nella tradizione ed ancor più profondamente inserite, come unità consociative di base, nel sistema economico-sociale della città (n. 67).

6. Il governo della *civitas Quiritaria* ebbe per fulcro l'assemblea dei *patres* (*gentium e familiarum*), cioè la riunione dei capi delle genti e delle famiglie patrizie di base. Questa assemblea degli anziani (che solo molto più tardi sarebbe stata denominata « senato ») esprimeva, a sua volta, dal proprio seno un re vitalizio (*rex*), simbolo dell'unità cittadina e sommo sacerdote.

Oltre che esponente della *civitas* quiritaria nei confronti delle altre città e nei confronti della plebe urbana e contadina (che della comunità quiritaria era suddita), il *rex* era il portavoce solenne della volontà dei *patres*

nei riguardi dei *Quirites*, cioè dei maschi atti alle armi che la città chiamava dal seno delle genti e delle famiglie per costituire l'esercito. I Quiriti venivano perciò direttamente convocati dal re nei « comizi curiati » (*comitia curiata*: così detti perché divisi in 30 ripartizioni, o curie), al fine di prendere conoscenza delle sue comunicazioni (*leges*, dal greco *légein*, dire): appunto le *leges regiae*.

In considerazione di questo assetto politico, l'ordinamento statale quiritario risultò composto da tre ordini di principî, provenienti rispettivamente: a) dagli accordi federativi intervenuti tra i capi delle tribù o delle genti all'atto della creazione dell'unità cittadina (*foedera*); b) dalle deliberazioni prese dai *patres* nel loro consesso e proclamate ai comizi curiati dal re (*leges regiae*); c) dalle consuetudini formatesi saldamente *ab antiquo* nel seno delle tribù (anzi, prima ancora, nel seno delle genti) allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le famiglie (*mores maiorum*). Tuttavia non tutto l'accennato complesso di regole venne considerato come ordinamento giuridico, come diritto, come *ius*. Col termine di *ius* furono denominate originariamente solo le norme scaturenti dai *mores maiorum*, cioè dalle costumanze di vita interfamiliare venute in essere nei rapporti tra gli antenati (*maiores*). Ed i *mores*, se ed in quanto non fossero limitati a singole genti (di cui costituissero, pertanto, lo specifico *ius gentilicium*), se ed in quanto risultassero cioè comuni (come spesso succedeva) a tutte le genti quiritarie, materiarono, nel loro complesso, quel che fu il primissimo nucleo del diritto romano, il *ius Quiritium*.

Quanto ai motivi per cui il *ius Quiritium* si differenziò dal restante ordinamento quiritario, qualificandosi per l'appunto diritto (*ius*) della comunità quiritaria (*Quirites*), tutto dipese, pensiamo, dalla maggiore antichità dei *mores* rispetto ai *foedera* e alle *leges*, e in più dalla particolare autorevolezza e dignità attribuita agli stessi

*mores* dal fatto di provenire dagli antenati (*maiores*), i quali erano, per imperante credenza, addirittura venerati e deificati (*di parentes*). Non solamente, perciò, si ritenne *nefas*, vietato da numi, che i *cives* trasgredissero i dettami del *ius Quiritium* nei casi singoli, ma si ritenne, inoltre, che costituisse grave strappo alla religione comunitaria che gli stessi *reges* modificassero, senza evidenti e plausibili motivazioni, il diritto avito mediante le loro leggi regie.

7. Sul finire del sec. VI a.C. si procedette dai *Quirites* (secondo la tradizione, dal re etrusco Servio Tullio) alla creazione di un tipo di esercito più moderno e più numeroso, l'*exercitus centuriatus*, basato su un forte nerbo di fanteria (di *pedites*) sostenuto alle ali da reparti veloci di cavalleria (di *equites*). La chiamata dei sudditi plebei a contribuire alla difesa della città quiritaria nei reparti (*centuriae*) della fanteria pose obbiettivamente il problema di un trattamento della plebe che non fosse più di netto rifiuto (pari a quello che si praticava per gli stranieri) della sua comunione civile con i Quiriti e dell'estensione ad essa dell'ordinamento relativo a questi ultimi.

Le resistenze dei Quiriti furono comprensibilmente fortissime, ed appunto perciò la rivoluzione plebea ebbe bisogno, dopo la cacciata dei Tarquinî, di circa due secoli per giungere al compromesso licinio-sestio. Comunque, nel corso di questi due secoli di agitazioni e di lotte le trasformazioni essenziali, una dopo l'altra, si realizzarono quasi tutte. Mentre il *ius Quiritium* andò isterilendosi, nel senso che smise di arricchirsi di nuovi *mores* patrizi, la comunanza di vita tra patrizi e plebei determinò progressivamente il formarsi di usanze (*consuetudines*) comuni ai due ceti e indusse i *patres* quiritari, sotto la spinta della plebe, a far emanare dai re, o addirittura dal capo patrizio dell'esercito centuriato (il *praetor*), una serie di ordinanze (*leges*) confermatrice di quelle consuetudini

ed introduttive di nuovi istituti giuridici ad integrazione (con estendimento alla plebe) del *ius Quiritium*.

È con riferimento a questo nuovo o rinnovato corpo di principî giuridici che possiamo parlare, convenzionalmente, di *ius legitimum vetus*, di un « diritto legislativo antico » formatosi, nel corso dei sec. V-IV a.C., ad integrazione del *ius Quiritium* e parzialmente a sostituzione di esso. Il nucleo fondamentale ne fu costituito dalle leggi delle XII tavole (*leges Duódecim tabularum*: 451-450 a.C.), emesse unilateralmente da una commissione di rappresentanti del patriziato quiritario (i *decemviri legibus scribundis*) sotto forte pressione politica della plebe in rivolta.

Le Dodici tavole non furono ciò che gli stessi Romani dei secoli successivi mostrarono di credere, cioè un codice completo di tutti i possibili argomenti, e non si occuparono, in particolare, né della religione di stato, né dell'organizzazione costituzionale, né della repressione dei crimini lesivi degli interessi della collettività. Essi si limitarono (e fu già molto) al conseguimento di questo triplice risultato. Chiarirono e precisarono il senso di molti principî sinora oscuri o controversi del *ius Quiritium*, estendendoli anche ai plebei. Regolarono alcuni rapporti interfamiliari che il *ius Quiritium* non aveva preso in considerazione (e, in particolare, il fenomeno economico dell'*obligatio*: n. 88). Disciplinarono infine l'attività da svolgersi dai privati per ottenere l'accertamento o la realizzazione in regolare giudizio delle loro pretese giuridiche (cd. *legis actiones*: n. 53).

È chiaro che la pubblicità conferita dalle leggi decemvirali e da altre leggi minori alle regole tradotte nella loro formulazione sminuí notevolmente la concreta possibilità che i patrizi abusassero dell'ignoranza della plebe. Tuttavia non va taciuto che l'interpretazione dei principî del diritto (quiritario e legittimo) fu tuttora esercitato dal collegio sacerdotale patrizio dei pontefici (n. 35), i quali

già erano considerati *ab antiquo* i depositari del *ius Quiritium* e furono poi largamente richiesti non solo dai patrizi, ma anche dai plebei, di interpretarlo, unitamente al *ius legitimum vetus*, con riferimento alle proprie vicende concrete: i loro responsi avevano, quindi, vasta risonanza e grande peso. Dopo l'emanazione delle XII tavole, posti di fronte a sempre nuovi e più numerosi quesiti, i pontefici non esitarono, facendo pesare la loro autorità, a far passare sotto la veste di responsi interpretativi costruzioni del tutto originali ed innovative, sí che *ius Quiritium* e *ius legitimum vetus* vennero per opera loro progressivamente integrati, unificati e anche portati largamente in avanti. Certo, essendo di estrazione esclusivamente patrizia, i pontefici non davano alla plebe un assoluto affidamento di imparzialità, ma bisogna pur ammettere che nei fatti una qualche gratitudine, tutto sommato, la meritavano. Fu per opera loro che si posero le basi di quel che sarebbe stato chiamato, con l'istituzione della repubblica, il *ius civile Romanorum* (n. 11).

### 3. LA REPUBBLICA NAZIONALE

8. Il periodo della *respublica* nazionale romana corrisponde ai secoli che vanno dalla metà circa del IV sin verso la fine del I a.C. o, se si preferisce, agli anni tra il 367 a.C. (anno delle leggi Licinie-Sestie) e il 27 a.C., anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps* (n. 16).

La vecchia struttura dello stato come *polis* o *civitas* non fu abolita, ma fu piuttosto soverchiata e progressivamente svaloriata dalla struttura dello stato come *respublica*, di cui abbiamo visto il formarsi nei secoli V e IV a.C. Lo stato era sempre identificato in una comu-

---

\* SDR. n. 73-154; DPR. n. 9.

nità cittadina, la città di Roma, ma questa città era una *pólis* solo di nome. In realtà l'*urbs* Roma fu portata progressivamente a comprendere, in virtù di successivi estendimenti; un territorio vastissimo, diviso in 35 « tribù territoriali » (*regiones*), di cui 4 urbane e 31 rustiche: un territorio che occupava gran parte dell'Italia peninsulare e che annoverava come membri delle tribù (*tribules*) non solo coloro che effettivamente vi risiedessero, ma anche tutti i Romani delle colonie istituite via via nei piú lontani paesi (i quali quindi, trovandosi di passaggio a Roma, avevano pieno diritto di votare per le tribù cui erano iscritti).

Quel che rilevava ai fini della cittadinanza romana non era piú dunque la sede territoriale, e tanto meno era la stirpe patrizia o plebea, latina o non latina. Era l'appartenenza al *populus Romanus Quiritium*, e fu appunto per ciò che lo stato venne denominato *respublica*, che è quanto dire *res populi*, cosa del popolo romano. D'altra parte, la qualifica di cittadino romano (*civis Romanus*), se non fu piú subordinata a preclusioni di carattere etnico, nemmeno fu aperta sconsideratamente a chiunque. La prassi e la legislazione concorsero, quanto meno sino agli inizi del sec. I a.C., nell'attribuire la qualifica di *civis*, oltre che ai discendenti da cittadini romani, anche (e solo) a coloro che mostrassero per fatti concludenti di essere inseriti nella comunanza di esperienze, di aspirazioni, di interessi (e, se si vuole, di ideali) dei Romani: che fossero insomma sicuramente partecipi, nei riguardi di Roma, di quel valore che si usa denominare nazionalità. Ecco perché la repubblica dei sec. IV-I a.C. esige di essere caratterizzata come *respublica* romana « nazionale ».

9. Per quanto attiene al governo della repubblica nazionale è da dire che, sul piano strettamente formale, altrimenti non può parlarsi che di governo « de-

mocratico », aperto cioè alla partecipazione e al controllo di tutto il *populus Romanus Quiritium*. In linea di principio, infatti, tutte le funzioni essenziali di governo furono rese accessibili a tutti i cittadini di sesso maschile, sia che fossero e sia che non fossero *patres familiarum*, senza creazione di caste chiuse ed invalicabili.

In realtà, come tutti sanno, la democrazia romana funzionò molto diversamente dall'astrattamente previsto (e astrattamente possibile). Per complesse ragioni che qui non è il caso di ripetere, i centri del potere furono sin dall'inizio, e via via in modo sempre più largo ed esclusivo, concretamente monopolizzati da ristretti ceti di famiglie ricche (prima la *nobilitas* latifondista, poi anche l'*ordo equester* dei grandi commercianti e industriali), le quali impedirono alla maggioranza quantitativa dei cittadini sia di procurarsi o almeno di mantenere un limitato benessere, sia di esercitare in effettive condizioni di libertà una propria e coerente azione politica. Si ricostituì pertanto il fenomeno sociale della *plebs* (che chiameremo, per intenderci, la *nova plebs*), costretta dai fatti economici e dall'arroganza politica, anche se non più dalle preclusioni formali dell'ordinamento statale, a vivere in condizioni di insicurezza, di malcontento, oppure di clientelismo nei riguardi delle famiglie e delle personalità socialmente potenti.

Tutto ciò l'ordinamento statale repubblicano non ebbe la capacità pratica di impedirlo in modi adeguati, ma nemmeno può dirsi che lo permise. Al contrario, lo schema di funzionamento del governo prevedeva che le iniziative fossero prese e attuate da *magistratus* generalmente annuali e costituiti in collegi, che un'intensa attività di consulenza lungimirante e stabilizzatrice fosse esercitata dal *senatus* e che alla radice di tutto, come fonte dell'investitura magistratuale, vi fossero quattro assemblee popolari: gli antichi comizi curiati (cui ebbero accesso anche i plebei, ma le cui attribuzioni costituzio-

nali erano ormai praticamente nulle) e inoltre i comizi centuriati, i concili tributi della plebe e i comizi tributi.

10. Il meccanismo costituzionale ora accennato merita sin d'ora un cenno di illustrazione piú ampio.

Delle assemblee cittadine realmente operanti, la piú autorevole fu quella dei « comizi centuriati » (*comitia centuriata*), derivanti dall'antico esercito centuriato, che ebbero per attribuzioni principali (ma, segnaleremo, non uniche: n. 49) l'elezione dei magistrati maggiori (consoli, censori, pretori) e la votazione delle leggi proposte dagli stessi (leggi centuriate). I cittadini (dai 17 ai 60 anni) vi erano ripartiti in 193 centurie, ciascuna esprimente un voto: le prime 18 centurie (dette di *equites*) spettavano in esclusiva alle famiglie di discendenza autenticamente patrizia e, per estensione, alle famiglie plebee (ben poche) assimilate a quelle patrizie per la loro grande ricchezza; le altre centurie (dette dei *pedites*) erano raggruppate in cinque classi graduate l'una dopo l'altra a seconda dell'entità del patrimonio familiare dei cittadini cosí come rilevato dai censori (il cd. *census*). Dal loro canto, i « concili (tributi) della plebe » (i *concilia plebis tributa*) riunivano l'ingente massa dei non patrizi (ormai quasi la totalità della popolazione) in 35 unità di voto, una per ciascuna tribú territoriale in cui era ripartita la repubblica, e avevano per attribuzione l'elezione dei *tribuni plebis* e la votazione dei *plebiscita* proposti dagli stessi: rappresentavano dunque un residuo dell'antica organizzazione rivoluzionaria della plebe. Infine, i « comizi tributi » (i *comitia tributa*) aggregavano tutti i cittadini (patrizi e plebei) sulla falsariga dei *concilia plebis*, ma erano convocati dai magistrati maggiori per la votazione (che riusciva assai piú spedita) delle leggi (leggi tribute) e per l'elezione dei magistrati minori, cioè di rango inferiore a quello di pretore. Corre facilmente agli occhi che questo sistema favoriva nei co-

mizi centuriati i piú ricchi, malgrado il loro numero minore, e favoriva, nelle altre assemblee, i proprietari terrieri (cui spettavano 31 voti) rispetto all'ingentissima massa di popolazione proletaria (ricca solo di prole), addensata nelle 4 tribú urbane. Di piú: il sistema « maggioritario » delle votazioni (sistema per cui la volontà di ogni unità di voto spettava alla maggioranza dei componenti e la volontà dell'assemblea era data dalla maggioranza delle unità di voto) era in contrasto con le esigenze elementari di una rappresentatività proporzionale della popolazione.

Le principali magistrature (*magistratus*) scaturenti dalle elezioni assembleari furono, in ordine di rango: i censori, i pretori, gli edili curuli, gli edili plebei, i tribuni della plebe, i questori. I due *censores* erano magistrati « speciali » eletti dai comizi centuriati ogni 5 anni, e per un periodo massimo di 18 mesi, allo scopo specifico di fare la scelta dei senatori (*lectio senatus*) e di effettuare il censimento, assegnando i cittadini alle diverse ripartizioni dei comizi centuriati in relazione al patrimonio familiare di ciascuno. I due *consules* erano i magistrati supremi « ordinari », eletti dai comizi centuriati, che duravano in carica un anno ed avevano il sommo potere coercitivo sui cittadini insieme col comando dell'esercito (*imperium domi militiaeque*). I *praetores* erano un numero vario di magistrati ordinari eletti dai comizi centuriati e titolari di un *imperium minus* rispetto a quello dei consoli: le loro funzioni erano molteplici e tutte esercitate in ordine ad attribuzioni particolarmente delicate (piú importante fra tutte quella della *iurisdictio*): attribuzioni di cui i consoli non avevano il tempo e il modo di occuparsi personalmente. I due *aediles curules*, eletti annualmente dai comizi tributi, avevano poteri di amministrazione cittadina e di limitata giurisdizione nei mercati urbani (*cura urbis, annonae, ludorum*): nel che erano coadiuvati in parte dai due *aediles plebis*, eletti dai concilii

plebei. I *tribuni plebis*, eletti ogni anno dai concilî plebei, da capi della plebe oppressa (e spesso in rivolta) che erano in antico passarono ad esercitare la funzione di una « opposizione costituzionale » nell'ambito del sistema di governo repubblicano ed avevano pertanto il potere di opporre il « veto » (*intercessio*) contro qualsiasi atto di tutti gli altri magistrati (dittatore escluso), paralizzandone con ciò il compito. I *quaestores*, eletti di anno in anno dai comizi tributi, erano magistrati ausiliari dei *censores* e dei *consules*. Infine, per la necessità della condotta di guerre a lunga scadenza e della amministrazione delle *provinciae* via via assoggettate sorse l'uso della *prorogatio imperii*, cioè della concessione a titolo straordinario, da parte dei *comitia centuriata* (o, sostitutivamente, da parte del senato), di un anno o due di proroga ai magistrati maggiori ordinari e annuali al solo fine dell'esercizio dell'*imperium militiae* nelle province (dove le cariche di *proconsul* e *propraetor*, anche detti *praesides provinciarum*).

Nell'interno di ciascun collegio magistratuale l'iniziativa di uno dei membri poteva essere paralizzata dal veto (*intercessio*) del collega. Appunto per evitare ciò si ricorreva, in contingenze eccezionali, al *dictator* unico (n. 31), il cui potere (strettamente ridotto nella durata) era senza limiti in città e fuori. Purtroppo, vigendo la possibilità del veto anche all'interno del collegio dei *tribuni*, non era difficile (e divenne anzi frequente) corromperne qualcuno, affinché bloccasse l'opposizione esercitata nell'interesse della plebe (o più esattamente della democrazia) dai loro stessi colleghi rispetto alle iniziative degli altri magistrati.

L'organismo praticamente più importante della repubblica fu il « senato » (*senatus*), composto dagli ex-magistrati, i quali vi erano ammessi dai censori sino alla concorrenza di un certo numero massimo (300, poi 600, poi 900, poi 1000), con preferenza per chi avesse rico-

perto magistrature piú elevate. Le attribuzioni ufficiali del *senatus* erano quelle di consulenza sugli argomenti sottoposti al suo esame dai magistrati, consulenza che si esprimeva mediante i cd. *senatusconsulta*: solo sino al 287 a.C., infatti, il senato esercitò anche la *auctoritatis interpositio*, attività di convalida dei *plebiscita*, affinché questi acquistassero efficacia generale pari a quella delle *leges publicae*. Tuttavia, favorita dalla stabilità del collegio e dalla inamovibilità vitalizia dei suoi membri, la consulenza del senato si tramutò rapidamente in alta direzione politica, con poteri di decisione sopra tutto nelle materie-chiave degli affari militari, della politica estera e delle finanze statali. Ribellarsi alle decisioni senatoriali era astrattamente possibile sia ai magistrati che alle assemblee: salvo casi eccezionali, ciò non avvenne peraltro mai, almeno sin quando (e fu peggio) si affermarono in Roma, nel sec. I a.C., personaggi politicamente e militarmente strapotenti (si pensi a Mario, a Silla, a Pompeo, a Cesare, ad Ottaviano), i quali furono in grado di non tener conto né del volere del senato, né dell'autorità dei magistrati e delle assemblee popolari.

11. L'ordinamento statale dianzi tratteggiato, anche se si innestò su varie e solenni leggi assembleari (*leges publicae*), non si tradusse in « ordinamento giuridico », in *ius Romanorum*, se non in minima parte.

Come ordinamento giuridico romano, o *ius civile Romanorum*, fu riconosciuto, in senso proprio, esclusivamente il patrimonio di principî proveniente dal ceppo del *ius Quiritium*, del *ius legitimum vetus* e della relativa *interpretatio pontificum*: quindi solo il regolamento relativo ai rapporti tra i *patres familiarum* (cui furono aggiunte le donne esenti da *patria potestas* altrui) ed alle attività processuali connesse con l'esercizio delle *actiones* pertinenti per la difesa dei propri diritti.

Il *ius civile* fu peraltro sviluppato e arricchito, col

procedere dei tempi, in modo molto sensibile: in primo luogo, per l'intensa attività di *interpretatio* (molte volte sostanzialmente creativa di nuovi principî) esercitata, in sostituzione degli antichi pontefici, da una schiera sempre piú numerosa ed autorevole di giuristi laici (*iurisconsulti*: n. 35); in secondo luogo, per l'intervento nel sistema tradizionale dei suoi istituti di una serie di leggi (sopra tutto a carattere di *plebiscita*), che provvidero ad integrarlo con quelle ulteriori, ma socialmente essenziali, innovazioni a cui il ragionamento degli interpreti, per quanto arduo fosse, non era in grado di pervenire.

Solo in quanto attenessero a materie di *ius* le leggi assembleari, furono comunemente qualificate, per fenomeno di attrazione, come *ius publicum*: tale nel senso di *ius* promanante da *leges publicae populi Romani* (di *ius legibus publicis conditum*). Tuttavia questo concetto limitato del *ius publicum* passò, tra il periodo preclassico e quello classico, ad estendersi, nel senso di essere inteso come tutto ciò che fosse « normativamente », cioè a titolo di principî generali, stabilito con *leges publicae* anche fuori del settore civilistico tradizionale: per il che avvenne che la legge finisse per essere concepita, nel corso della successiva età classica, come la fonte « primaria » di tutto il diritto romano (n. 23).

12. Per quanto integrato e ammodernato dal *ius publicum*, il *ius civile* aveva tuttavia un limite: quello di essere relativo ai soli cittadini romani e di essere applicabile, in sede giudiziaria, ad essi soltanto. Nella Roma contadina e chiusa in se stessa dei tempi arcaici ciò andava bene, ma la situazione progressivamente cambiò quando, a partire dalla metà del sec. III a.C., la repubblica entrò in contatti sempre piú frequenti con gli altri popoli del bacino del Mediterraneo, intessendo con essi attivissime relazioni commerciali, e dando luogo a tipi di rapporti privati del tutto nuovi (spesso presi in prestito, al-

meno parzialmente, anche dagli altri paesi con cui gli imprenditori commerciali romani erano in contatto).

I nuovi rapporti commerciali con gli stranieri (*peregrini*) non poterono non provocare, di quando in quando, controversie tra le parti e le controversie tra queste non poterono essere sempre risolte alla buona, per via di transazioni o di arbitrati. Fu questo il motivo per cui venne creato in Roma (242 a.C.) la magistratura del *praetor peregrinus*, avente l'attribuzione di risolvere autorevolmente, alla stregua di vere e proprie liti giudiziarie (così come già faceva da tempo il *praetor urbanus* per le controversie tra cittadini romani), i contrasti insorgenti tra cittadini e stranieri (o tra stranieri) nell'urbe.

Fu l'analogia con la *iuris dictio inter cives* che indusse i Romani a parlare di una attribuzione del pretore peregrino di « *dicere ius inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma* ». La cd. *iuris dictio peregrina* fu peraltro, in realtà, profondamente diversa dalla vera e propria *iurisdictio* per due motivi: anzitutto, perché il magistrato la esercitava solo se ambedue le parti fossero d'accordo nel richiederla; secondariamente, perché il pretore peregrino non esplicava (non *dicebat*) un *ius* già esistente, ma esaminava di volta in volta le fattispecie verificatesi in concreto e creava *ex novo* per esse, sulla base di valutazioni equitative, una « regola di giudizio » (*iudicium*) che gli paresse la più adatta a risolverle. Dopo di che egli, astenendosi dal compito troppo gravoso di esaminare e valutare le prove, rimetteva le parti ad un collegio di arbitri (*recipitatores*) dalle stesse indicati e da lui approvati.

13. Le ripercussioni della giurisdizione peregrina e del riconoscimento da parte sua dei nuovi rapporti commerciali ignoti al vecchio *ius civile* furono molto importanti.

Dato che non vi era ragione per limitare il regola-

mento delle nuove materie alle relazioni tra Romani e stranieri, ben presto il *praetor urbanus* le riconobbe e tutelò a sua volta anche nelle liti tra cittadini e adottò a questo scopo una procedura che, non potendo essere quella delle cd. *legis actiones* (applicabile alle materie del *ius civile* tradizionale), ricalcò la procedura « aperta » venuta in essere davanti al *praetor peregrinus*. Accanto al *ius civile* tradizionale (che d'ora in poi chiameremo *ius civile vetus*) si formò, per questa via, un nuovo *ius civile*, un *ius civile novum*, non limitato (come il *vetus*) ai soli cittadini, ma applicabile sia ai cittadini che agli stranieri: un settore del diritto privato romano cui, nel periodo storico successivo, si dette anche il nome di *ius gentium*, volendosi con ciò sottolineare che i suoi istituti erano approssimativamente identici a quelli di tutte le nazioni (*gentes*) civili. Non solo. Il nuovo e più snello tipo di processo affermatosi in ordine alla giurisdizione peregrina e, quanto alla giurisdizione urbana, in ordine al *ius civile novum* fu in sèguito sempre più largamente utilizzato (sempre però su richiesta concorde delle parti in causa) anche per le controversie in materia di *ius civile vetus*, avviandosi con ciò a divenire, come divenne in effetti alla fine del periodo preclassico, la procedura ordinata di accertamento davanti alle giurisdizioni pretoric e alle altre giurisdizioni assimilate.

Né il processo evolutivo del *ius Romanorum* si arrestò a questi primi risultati. Nella fase di crisi della *respublica*, apertasi intorno alla metà del sec. II a.C., è ben comprensibile che mancasse alle assemblee popolari il tempo e il modo di provvedere, attraverso *leges publicae*, alle necessarie riforme ed integrazioni del sempre più decrepito *ius civile*. Fu quindi necessario che a quest'opera indifferibile di completamento e superamento si dedicassero, in via indiretta (e, a stretto rigore, ai limiti dell'arbitrio), gli stessi magistrati giudicanti, cioè principalmente il *praetor urbanus*, il *praetor peregrinus*, gli

*aediles curules* (in ordine alla loro limitata *iuris dictio* entro i mercati cittadini) e infine i *praesides provinciarum* (questi ultimi amministranti giustizia nelle varie province). Il magistrato, pur senza contestare la validità del *ius civile* (sia *vetus* che *novum*), non esitò, in ordine alle singole controversie sottoposte alla sua cognizione, ad avvalersi dei suoi vasti poteri discrezionali per dettare criteri risolutivi informati a principi del tutto diversi, essenzialmente a principi di *aequitas*, cioè di contemperamento delle opposte esigenze delle parti sulla base delle valutazioni e delle istanze sociali correnti: nel che il giudicante (in primo luogo, il pretore urbano) fu largamente favorito dalla elasticità del nuovo tipo di processo.

Attraverso la formazione di una serie autorevole di « precedenti » prese piede un nuovo sistema giuridico, cui fu dato il nome, più tardi, di *ius praetorium* o anche, di *ius honorarium* (detto così perché la carica magistratuale era un *honor*). Il diritto onorario non eliminò, sia chiaro, nessun principio civilistico, ma si limitò a fissare, di contro alle regole superate del *ius civile*, nuovi principi « alternativi », più moderni ed evoluti, che erano poi, in pratica, i soli cui i magistrati *ius dicentes* assentissero di dare piena applicazione in tribunale. Di esso la fonte di cognizione materialmente visibile fu l'*edictum* (pretorio, peregrino, edilizio, provinciale), che i magistrati pubblicavano all'inizio dell'anno di carica per preannunciare i criteri cui si sarebbero attenuti nell'amministrazione della giustizia e per indicare i formulari (*formulae*) dei *iudicia* relativi (da cui l'uso di denominante la nuova procedura come « procedura formulare » o *per formulas*). L'editto giurisdizionale divenne, a sua volta, ben presto *perpetuum*, nel senso che veniva generalmente ripubblicato tal quale, anno per anno, da ogni nuovo magistrato, salva l'aggiunta di qualche nuova clausola.

#### 14. Sullo sfondo del vivace processo di produzione

giuridica dianzi delineato operò sempre ed efficacemente, come forza motrice e propulsiva, la nuova giurisprudenza laica, continuatrice di quella pontificale e fiorita a partire dal III sec. a.C.

L'ambiente quasi esclusivo dei *iuris prudentes* fu, nella Roma repubblicana, quello stesso della classe dirigente (la *nobilitas*), non solo perché si trattava della classe piú largamente dotata di istruzione di base, ma anche perché il successo della carriera politica (in cui si inseriva anche la delicatissima carica di *praetor*) esigeva il supporto di « specialisti » dell'ordinamento statale, ed in particolare dell'ordinamento giuridico.

Forte di questa sua altissima autorità sociale, la giurisprudenza laica repubblicana, pur esercitando la sua attività a titolo del tutto privato (e gratuito), si impose ai magistrati giudicanti non meno che al pubblico dei *cives* (ed eventualmente degli stranieri che trafficassero in Roma). Ai magistrati giudicanti fu prodiga di consigli circa l'interpretazione aggiornata del *ius civile vetus*, circa le soluzioni equitative da adottare per far fronte all'evolversi della società, circa la tecnica dei *iudicia* da proporre alle parti nei processi. Ai privati, che ricorrevano ai suoi esponenti in sempre maggior numero, dette un triplice ordine di contributi, concretantesi in tre caratteristiche attività: l'attività del *respondere*, cioè del dare motivate risposte ai loro quesiti, per far sí che sapessero come regolarsi meglio e, se del caso, esibissero in processo, a conforto delle loro tesi, la documentazione dei *responsa* ricevuti; l'attività del *cavere*, cioè del consigliare il tipo e gli schemi degli atti giuridici che dovessero porre in essere (es.: *testamenta*, *stipulationes* ecc.); l'attività dell'*agere*, cioè del suggerire il tipo e gli schemi delle *actiones* processuali appropriate alla migliore difesa dei loro interessi.

Tra i nomi a noi pervenuti dei *iurisconsulti* laici di età preclassica ricorderemo qui di seguito le personalità piú importanti.

Appio Claudio Cieco, censore nel 312 a.C., autore di una non bene identificabile opera *De usurpationibus*, va segnalato particolarmente per il suo attivismo innovatore. Ad un suo liberto, Gneo Flavio, chiaramente da lui ispirato, la tradizione attribuisce il trafugamento e la pubblicazione dei formulari delle *actiones* e delle tabelle del *kalendarium* (n. 34), fino ad allora gelosamente custodito dai pontefici.

Sesto Elio Peto detto *Catus* (l'acuto) fu console nel 198 e divulgò la conoscenza delle XII tavole attraverso un'opera detta dei *Tripertita*. Non solo precisò il testo delle disposizioni decemvirali, di cui il ricordo era ormai piuttosto vago e contestato, ma corredò ciascuna di esse di una congrua *interpretatio* e del formulario delle *actiones* corrispondenti.

Marco Porcio Catone (« il Vecchio ») fu censore nel 184 e, assistito dal figlio Catone Liciniano, elargì molti *responsa*, raccolti poi (da lui, dal figlio o da altri) in un numero imprecisato di *libri* (cioè di rotoli di papiro).

Marco Giunio Bruto (pretore nella prima metà del sec. II), Manio Manilio (console nel 149) e Publio Mucio Scevola (console nel 133 e pontefice massimo) riempiono di sé il secondo secolo. Dettero tutti *responsa* celebratissimi. Manilio si distinse anche per l'esperta attività del *cavere*. Publio Mucio aggiunse ai *decem libelli* in cui riversò la sua attività di giurista la meritoria pubblicazione degli *Annales maximi* dei pontefici (n. 33). È importante segnalare che i tre giuristi ora indicati operarono in tempi nei quali si diffuse il nuovo processo *per formulas*, con tutte le implicazioni da esso comportate.

Quinto Mucio Scevola, figlio di Publio, fu console nel 95 e pontefice. Lasciò un'ammiratissima trattazione dei problemi del *ius civile* in 18 libri. Suo grande rivale fu Servio Sulpicio Rufo, console nel 43, e autore di vari

*libri di Reprehensa Scaevolae capita*. Maestro affascinante, Servio ebbe molti e bravi allievi (i cd. *auditores Servii*, tra cui P. Aufidio Namusa, P. Alfeno Varo, Aulo Oflio), che ne tramandarono gli insegnamenti.

L'ultimo secolo della *respublica* romano-nazionale, come vide rompersi l'equilibrio politico che aveva caratterizzato la vita di Roma nei secoli precedenti, così vide incrinarsi, nel campo della giurisprudenza, la solidità degli indirizzi e degli orientamenti di prima. Ne furono conseguenza frequenti divergenze interpretative tra i giuristi e anche un certo quale fenomeno di inflazione dell'ambiente dei giureconsulti, con l'effetto di una pericolosa abbondanza di giureconsulti piuttosto superficiali e scadenti.

#### 4. LA REPUBBLICA UNIVERSALE

15. Il periodo della repubblica universale romana corrisponde ai secoli che vanno dagli ultimi anni del I a.C. sin verso la fine del III d.C. o, se si preferisce, agli anni tra il 27 a.C. e il 284 d.C., quando ebbe fine la terza anarchia militare e ascese al potere Diocleziano.

Caratteristica fondamentale del periodo fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*, e la « romanizzazione » dei popoli soggetti. Ma è intuibile che la romanizzazione del mondo antico, appunto perché così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole, né può sorprendere che essa abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente era servito in pas-

---

\* SDR. n. 155-233; DPR. n. 10.

sato a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni.

La civiltà di Roma, insomma, si universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acquistò in diffusione, divenendo, in definitiva, una sorta di denominatore comune delle varie civiltà antiche, i cui rispettivi patrimoni culturali rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto formale della romanità. Quando Antonino Caracalla concesse la cittadinanza romana a gran parte degli abitanti dell'impero (il che avvenne, per la precisione, con la *constitutio Antoniniana* del 212 d.C.), non rese per ciò costoro autenticamente romani, ma sottoscrisse implicitamente la capitolazione della preminenza nazionale romana nel mondo conquistato da Roma.

16. Nei tre secoli del periodo classico la struttura dello stato romano fu ancora e sempre quella di una *respublica* e l'assetto del governo fu ancora e sempre formalmente democratico, anche se acquistò, nella realtà, il carattere di un « regime » accentrato ed autoritario. Tutto dipese dal fatto che sommo moderatore della cosa pubblica (ecco la novità degenerativa della democrazia) divenne un *princeps civitatis*, il più eminente tra i cittadini della *respublica*, cui si attribuì nel contempo la supervisione di quel complesso di province, ciascuna col relativo esercito di occupazione, che costituivano l'*imperium Romanum*. Ed è perciò che si parla anche, in ordine a questa stagione della storia costituzionale romana, di *principatus*: di un « principato », di una primazia personale che non è peraltro definibile come « impero », cioè come assolutismo, dal momento che gli organismi tradizionali della *respublica* si mantennero ancora validi, anche se sempre più umiliati dalla concorrenza del *princeps*, al quale faceva capo tutta una propria e particolare organizzazione amministrativa.

La sua posizione di preminenza costituzionale nel

sistema politico romano fu basata dal principe sull'espediente di farsi concedere dalle istituzioni repubblicane (assemblee e senato) due potestà del tutto speciali o (come si usò dire) *extra ordinem*, di fuori delle attribuzioni ordinarie dei magistrati: in primo luogo, la *tribunicia potestas*, consistente nel potere di veto (*intercessio*), analogo a quello dei *tribuni plebis* (n. 10), contro tutti gli atti dei magistrati repubblicani, senza tuttavia la possibilità di subire, per converso, l'*intercessio* dei tribuni; in secondo luogo, l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, consistente in una suprema potestà di comando militare su tutte le province (alcune amministrate da *proconsules* di nomina senatoria, altre amministrate da lui stesso e, in sua vece, da *legati Augusti pro praetore*), con in più il privilegio di esercitare l'*imperium militare* (quindi di introdurre corpi armati) anche entro i confini (*fines*) della città.

17. Per ciò che concerne l'ordinamento giuridico, i vecchi sistemi giuridici del periodo genuinamente repubblicano rimasero formalmente in vita, ma persero progressivamente, dal punto di vista della sostanza, ogni capacità evolutiva. Furono pertanto considerati, nel loro insieme, *ius vetus*, « diritto antico », cioè l'ordinamento giuridico fondamentale e sommo, ma vetusto ed ormai non più capace (o quasi) di produrre nuovo diritto, mentre di fronte ad essi, per integrarli e innovarli, si affermò, con pari progressione, un « nuovo diritto » indirettamente influenzato o direttamente creato dai principi.

Dopo una brevissima ripresa di attività voluta propagandisticamente sopra tutto da Augusto e Tiberio, la legislazione assembleare si arrestò. Il *ius honorarium*, a sua volta, decadde di pari passo con la decadenza delle magistrature giudicanti repubblicane, sicché l'*edictum* magistratuale finì per cristallizzarsi e per divenire *perpetuum*, ma nel senso nuovo di immutabile (anzi, secondo

una diffusa leggenda postclassica, esso sarebbe stato addirittura « codificato », per ordine di Adriano, dall'eminente giurista Salvio Giuliano). Solo il senato conservò per piú tempo, tra le istituzioni repubblicane, una rimarchevole vitalità, ed i suoi pareri ai magistrati (*senatusconsulta*) acquistarono addirittura valore sostitutivo di legge. Tuttavia anche i *senatusconsulta* a loro volta degenerarono, sopra tutto quando presero a chiederli gli stessi *principes* mediante apposite orazioni (*orationes in senatu habitae*): di fronte all'autorità pressante del principe, ai senatori non restava che dare *consulta* conformi alle sue proposte, di modo che si pervenne addirittura, in tali casi, a non parlare nemmeno piú di *senatusconsulta*, ma a parlare apertamente di *orationes principum*, quali fonti di diritto introdotto dai *principes* con l'assenso del senato.

A prescindere dal caso ambiguo delle *orationes principum in senatu habitae*, un complesso di nuovi regolamenti giuridici scaturí, specialmente a partire dal sec. II d.C., dall'iniziativa esplicita ed esclusiva del principe e dei funzionari dipendenti. Fu appunto esso che si disse il « diritto nuovo » (*ius novum*) o il « diritto straordinario » (*extraordinarium*): *extraordinarium* perch' attuantesi giudizialmente mediante procedure straordinarie, *extra ordinem*, facenti capo al principe e non alla giurisdizione ordinaria. Tra le fonti di questo diritto nuovo, dette in generale *constitutiones principum* o *principales* (cioè deliberazioni dei *principes*), si annoverarono: gli *edicta* (*ad magistratus*, oppure *ad populum*), sorta di autorevoli consigli impartiti dal principe ai magistrati cittadini o provinciali, o anche direttamente al popolo; i *rescripta*, soluzioni dei quesiti giuridici concreti posti dai privati al principe anziché agli ormai sempre meno autorevoli giureconsulti privati: le *epistulae*, risposte a quesiti posti da magistrati o da giudici; i *mandata*, istruzioni ai funzionari dipendenti; i *decreta*, decisioni di controversie

sottoposte alla *cognitio extra ordinem* del *princeps* e dei funzionari facenti capo alla sua organizzazione speciale.

Bisogna aggiungere che anche per altre vie, indipendenti dai *rescripta*, la libera attività giurisprudenziale fu dal principe gradualmente esautorata. Dapprima Augusto e i suoi immediati successori avevano incominciato col concedere una specie di « attestazione di fiducia » (cd. *ius respondendi ex auctoritate principis*) ai giuristi da loro piú stimati (ed a loro presumibilmente piú fidi), deviando accortamente il pubblico degli interroganti dagli altri giuristi. Di poi, a partire da Adriano, fermo restando il rispetto per i *responsa* emessi *iure respondendi* in passato, il *ius respondendi* fu sepre piú raramente elargito e i giuristi di maggior dottrina e fiducia furono chiamati dai principi a dar loro *consilia* a corte o a rivestire cariche dipendenti dal potere imperiale.

18. Esclusa dalla consulenza e dalla interpretazione « creativa » del diritto vigente, la giurisprudenza classica si dedicò pertanto, e sempre piú intensamente, all'interpretazione in senso stretto e ad una copiosa e attenta attività espositiva e sistematica di quella giungla di principî giuridici vecchi e nuovi (i secondi derogativi dei primi) che si era andata formando nei secoli. Essa si illustrò per questa via, almeno sino ai primi decenni del sec. III d.C., per una sagace opera di valorizzazione, in ogni sua piú minuta questione, del *ius Romanorum* e in particolare del *ius privatum*. Poi, con la terza anarchia militare succeduta alla morte di Alessandro Severo (235 d.C.), anche per essa, come per tutti i valori residui della civiltà romana piú genuina, fu il principio della fine.

Nella fase da Augusto a Traiano (cd. « fase augustea » del principato) spiccarono anzitutto due personalità di giuristi, che furono forse tra loro rivali: Caio Ateio Capitone, console del 5 d.C., e Marco Antistio Labeone. Capitone, allievo di Ofilio (n. 14), fu piú vicino ad Au-

gusto ed ebbe interessi anche per i temi pubblicistici; Labeone, allievo di un grande amico del principe, Caio Trebazio Testa, fu meno impegnato politicamente e più legato alle tematiche giuridiche tradizionali, che trattò con notevole approfondimento. A Capitone e Labeone si collegarono due « scuole » contrapposte, che rivaleggiarono tra loro vivacemente più per finalità di preminenza sociale, che per radicati motivi ideologici: la scuola dei Sabiniani e quella dei Proculiani. Si annoverarono tra i Sabiniani: Masurio Sabino (autore di 3 celebratissimi *libri iuris civilis*), Caio Cassio Longino, Giavoleno Prisco (fiorito sotto Traiano e autore di varie serie di *libri*, tra cui una dedicata al commento critico dei libri postumi, *libri posteriores*, di Labeone). Si annoverarono tra i Proculiani: Proculo (fiorito sotto Nerone e autore di *libri epistularum*), Nerva padre e figlio, Pegaso, Nerazio Prisco (fiorito sotto Traiano e Adriano, autore di svariati *libri regularum, responsorum, membranarum*), Publio Giuvenzio Celso figlio (autore di 39 celebratissimi *libri digestorum*: raccolta di *responsa* pratici e di *quaestiones* teoriche).

La rivalità tra le scuole sabiniana e proculiana fu superata del tutto, nell'età di Adriano (con cui ebbe inizio la « fase adrianea » del principato), dalla politica di questo principe e dei suoi successori e dal concorso della forte personalità di Salvio Giuliano, cui si deve una monumentale serie di 90 *libri digestorum*, nella quale fu trattato con padronanza ed acutezza, quasi a circoscrivere definitivamente il campo, ogni ramo del *ius privatum* romano, prendendo le mosse da ben 58 *libri* di dettagliato commento dell'editto perpetuo.

Fu sulla scia di Giuliano che lavorò la giurisprudenza successiva, nel seno della quale emersero: Sesto Pomponio (età degli Antonini), autore di copiosi commentari *ad edictum* e *ad Sabinum*; Ulpio Marcello e Q. Cervidio Scevola, autori di raccolte di *responsa*, di *quaestiones* teoriche e di *digesta* alla maniera giuliana; Gaio,

industre maestro di provincia, autore di un elegante e fortunato trattatello elementare di *institutiones* in 4 commentari, pervenuto sino a noi attraverso manoscritti indipendenti dalla compilazione giustiniana; Emilio Papiniano (età dei Severi), autore di *responsa* e di *quaestiones*; Giulio Paolo e Domizio Ulpiano, autori di estesissimi, ma non altrettanto originali commentari *ad edictum* e *ad Sabinum*; Erennio Modestino, autore piuttosto scolorito di scritti vari in latino ed in greco.

## 5. L'IMPERO ASSOLUTISTICO

19. Il periodo dell'impero assolutistico è quello che va da Diocleziano (285-305 d.C.) a Giustiniano I (527-565 d.C.) e durante il quale l'*imperium Romanum* (dapprima unito e poi, dopo la morte di Teodosio I nel 395 d.C., distinto in impero di Oriente e impero di Occidente) fu subordinato, in modi e forme che variarono spesso nei particolari, all'autocrazia di uno o due *imperatores*.

Minime, addirittura trascurabili furono in quest'epoca le vestigia superstiti del governo della *respublica*. Esse si limitarono alla sopravvivenza, come cariche meramente onorifiche, dei *consules* (la cui principale funzione era l'eponimía, cioè la designazione degli anni col loro nome), dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti ormai di nomina imperiale. Roma, persa ogni rimanenza del carattere antico di *civitas* e di *caput mundi*, si ridusse al rango di una qualunque *urbs*, distinta dalle altre solo perché capitale dell'impero. Anzi Costantino le contrappose come seconda capitale Costantinopoli (la cd. *Roma nova*), con la conseguenza che i *senatus* romani (destituiti peraltro di ogni vera influenza politica) divennero due.

L'*imperator* o gli *imperatores*, arbitri indiscussi e

---

\* SDR. n.234-280; DPR. n. 11.

indiscutibili delle sorti del mondo romano, esercitavano su di esso il cd. *dominatus*, di cui erano oggetto (in situazione di sudditi, e non piú di cittadini) gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero con i loro beni di propriet  privata. Il potere sui sudditi e sui loro beni era ristretto normalmente all'applicazione di alcuni limiti alla loro libert  o alla loro libera disposizione (imposte, *m nera* ecc.), e solo eccezionalmente si concretava in atti di pi  intensa disposizione (messa a morte, confisca ecc.). Ma l'assolutismo si rivelava in ci : che, per quante garanzie fossero ammesse e proclamate dalla cd. *leges* imperiali, la loro osservanza da parte dei funzionari e dei giudici non era subordinata al controllo dei sudditi, ma lo era esclusivamente alla volont  dell'imperatore, capo supremo ed incontrollabile di tutta l'organizzazione statale, secondo il principio che la sua volont  aveva forza di legge (« *quod principi placuit legis habet vigorem* »).

In realt , a quest'impostazione rigorosamente assolutistica del governo non corrisposero n  meccanismi adeguati per renderla operante, n  (salvi momenti del tutto eccezionali) energie sufficienti per ottenerne il rispetto. Tutto ci  fu causa di sempre crescente disordine, della divisione dell'impero in due parti sempre pi  estranee tra loro, della creazione di sempre pi  numerosi centri politici di autonomia o addirittura di ribellione, dello strapotere locale di potenti famiglie, di un grave decadimento economico e, pi  in generale, dell'indipendenza delle culture delle province pi  progredite dalla cultura ufficiale romana e di un'azione profondamente corrosiva dell'autorit  romana e dei princip  suoi basilari esercitata dal cristianesimo.

Le invasioni barbariche furono il naturale corollario di questa situazione disgregata. Ad essa l'ultimo che tent  di opporsi (ma con risultati che si rivelarono ben presto effimeri) fu Giustiniano I, imperatore di Oriente,

attraverso la riconquista parziale dell'Occidente dalle mani dei barbari, attraverso il tentativo di attuazione di una pace religiosa nel segno cristiano e sopra tutto, come diremo tra poco, attraverso la grande compilazione del diritto romano cui i posteri hanno dato il nome onorifico di *Corpus iuris civilis*.

20. Ufficialmente il vasto impero ebbe per suo ordinamento giuridico il diritto romano e il latino per lingua dello stesso. Molto fecero gli imperatori per salvaguardare questo patrimonio essenziale dalla diffusa inosservanza delle province orientali (che ad esso preferivano le proprie costumanze nazionali e la lingua greca) e dalla sempre crescente incomprendimento, alimentata dalle infiltrazioni barbariche, delle culturalmente decadute province occidentali. E, pur se a prezzo di molte deformazioni parziali, la loro difesa ebbe successo, ottenendo che le grandi opere sistematiche e casistiche dei giuristi da Adriano ai Severi fossero consultate e applicate in giudizio a guisa di altrettante espressioni del sempre basilare *ius vetus*, senza che poi ci si preoccupasse di rintracciarne una ad una le vere fonti di riferimento (*mores*, leggi, senatoconsulti, editti giurisdizionali e via dicendo). Si diffuse anzi addirittura l'usanza di denominare antonomasticamente quelle stesse opere come *ius vetus*, come *ius*, come *iura*.

Su questa linea avvenne qualcosa di piú. Siccome la cultura giuridica, particolarmente in Occidente, era fortemente in ribasso, l'imperatore occidentale Valentiniano III emise, nel 426, una singolare (ma estremamente significativa) « legge delle citazioni », stabilendo che, ai fini della decisione dei processi privati, i giudici (i quali erano tutti funzionari imperiali operanti *extra ordinem*) dovessero considerare vincolanti come espressioni del *ius vetus* solo le opinioni portate nei libri di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino (n. 18); che, in caso di opinioni di-

vergenti, il peso decisivo fosse quello della maggioranza tra questi giuristi; che, qualora non vi fosse una maggioranza, l'opinione da preferire fosse quella del sommo Papiniano. Solo quando nessun giurista si fosse espresso sulla questione e non vi fosse la possibilità di applicare i criteri ora detti, solo allora il giudice riacquistava la libertà di decidere a suo modo, o sulla base di indicazioni ripetute in altri autori classici. La legge delle citazioni fu estesa da Teodosio II anche all'Oriente, ma con una importante aggiunta: che si potessero produrre in giudizio anche le opinioni desunte da opere di altri giuristi, ove fossero citati dai cinque.

Dato che il *ius vetus* era cristallizzato nei *iura* giurisprudenziali classici, tutta l'evoluzione ulteriore del diritto fu affidata al *ius novum* delle costituzioni imperiali (n. 17), denominate ormai *leges* per antonomasia. Una legislazione, quella imperiale, tanto rigogliosa quanto disordinata, che metteva a durissima prova le scarse qualità di analisi dei giuristi, dei funzionari e dei giudici. Proprio per dare un ausilio a costoro, si procedette più volte alla compilazione di raccolte sistematiche di *leges*: raccolte che, lasciando da parte le costituzioni abrogate, cercarono di ordinare le costituzioni vigenti (anche a costo di scinderle in diversi brani) secondo schemi per argomenti.

Le prime compilazioni furono fatte da privati allo scopo di risolvere il problema più urgente, che era quello di fare una scelta nella selva dei rescritti e delle altre *leges speciales*, emesse in considerazione di casi singoli ma ritenute di valore esemplare. Si trattò del *Codex Gregorianus*, compilato in Oriente da un Gregorio o Gregoriano circa gli anni 292-293, e del *Codex Hermogenianus*, appendice completa del primo, compilata del pari in Oriente da un Ermogene o Ermogeniano non molti anni dopo. I due codici di *leges speciales*, redatti (a quanto pare) egregiamente, ebbero larghissima fortuna

e forse anche varie edizioni successive con relative aggiunte.

Rimanevano però da radunare in modo analogo le cd. *leges generales*, cioè le costituzioni emesse dai vari imperatori con formulazione generale e in riferimento ad ipotesi non specifiche. A quest'opera più importante attese l'imperatore d'Oriente Teodosio II, facendo pubblicare nel 439 il *Codex Theodosianus*. Il Teodosiano, che in buona parte ci è pervenuto, si divideva in 16 libri, ripartiti in *tituli*, ciascuno contenente un certo numero di *leges generales* inerenti ad una specifica materia, ed abbracciava svariati argomenti, sia di diritto pubblico sia di diritto privato.

Minori compilazioni (talune delle quali miste di *leges* e di *iura*) furono le cd. « leggi romano-barbariche » (*leges Romanae barbarorum*) pubblicate da alcuni tra i re barbarici stanziatisi in Europa tra il V e il VI secolo ad uso principalmente delle popolazioni romane assoggettate: la *lex Romana Wisigothorum* (o *Breviarium Alaricianum*), emanata nel 506 dal re dei Visigoti Alarico II per le popolazioni della Spagna e dell'Aquitania (Francia occidentale); la *lex Romana Burgundionum*, emanata negli stessi anni dal re Gundobado per i popoli della Borgogna; l'*Edictum Theodorici*, pubblicato intorno al 500 dal re degli Ostrogoti Teodorico II.

21. A prescindere da qualche cedimento di taluni imperatori a suggestioni provenienti dai diritti provinciali (ed a prescindere dai non pochi estri innovativi cui essi irriflessivamente si abbandonarono, secondo il compiacimento che è tipico di chi può fare e disfare ciò che vuole), le *leges* imperiali, come si è detto, seguirono l'evoluzione dei tempi lungo una direttrice di sostanziale coerenza ai valori fondamentali della romanità.

Quanto ai *iura* giurisprudenziali, la situazione era, almeno in astratto, diversa, perché l'identificazione loro

con gli scritti di giureconsulti non posteriori ai primi decenni del sec. III d.C. li rendeva: da un lato, garanti della romanità genuina dei principî in essi espressi; ma anche, dall'altro lato, sempre piú frusti col trascorrere dei tempi, col mutare delle situazioni e con l'incalzare delle *leges* innovative. In concreto queste difficoltà furono superate approfittando delle riedizioni successive dei manoscritti: le cancellature, le glosse, i riassunti, le interpretazioni di cui gli operatori del diritto (funzionari, giudici, maestri di diritto, avvocati: tutti per lo piú rimasti anonimi) avevano spesso costellato i manoscritti da loro usati per aggiornarli e chiarirli, non poterono non passare, almeno in parte, nelle susseguenti trascrizioni degli stessi.

Il risultato fu un inquinamento sempre crescente (e per di piú estremamente disordinato) di quelle opere, le quali sempre piú si allontanarono dagli archètipi classici e, quel che piú fu di danno, sempre meno corrisposero, per uno spiegabile cedimento degli annotatori alla recezione di tradizioni locali, alle linee essenziali del diritto romano classico. E qui sarà bene distinguere tra l'attività della giurisprudenza occidentale e quella della giurisprudenza orientale.

La giurisprudenza occidentale esercitò per tutto il sec. IV d.C. una notevole attività di aggiornamento, e quindi di modificazione delle opere giurisprudenziali classiche, ma poi degradò ad un'attività molto piú misera, di cretomazia e di sunterelli, sino ad inaridirsi quasi del tutto nel sec. V d.C. In sostanza, dunque, essa tradí in minor misura, anche se lo impoverí (lo « involgarí ») notevolmente, il quadro classico dei *iura*.

La giurisprudenza orientale, dopo una fase di non eccezionale influenza (sec. IV d.C.), trovò modo, di pari passo con la supremazia dell'impero di Oriente (sec. V e seguenti), di mostrarsi sempre piú attiva e vivace, sopra tutto nelle scuole di Costantinopoli e di Berito, in un'ope-

ra di adattamento dei principi giuridici romani alle esperienze ed alle esigenze delle popolazioni ellenistiche. Il che significa che ad essa si deve, con ogni probabilità, l'inquinamento maggiore, o meglio più profondo, del diritto romano classico.

22. Il compito che Giustiniano, imperatore di Oriente, si assegnò per il salvataggio della romanità fece perno sull'apprestamento di una grandiosa compilazione di *leges* e di *iura*, che sottraesse le une e gli altri alle manipolazioni private e fornisse un quadro ricco e aggiornato del patrimonio giuridico romano.

Il materiale di cui l'imperatore si valse fu costituito: per le *leges*, dal Gregoriano, dall'Ermogeniano, dal Teodosiano e, ovviamente, dalle costituzioni successive (cd. *Novellae*); per i *iura*, da alcune raccolte orientali largamente diffuse, per quanto è dato supporre, tra gli operatori giuridici di Costantinopoli, di Berito e degli altri principali centri della *pars Orientis*. Un primo esperimento fu costituito dalla pubblicazione, nel 529, di un *Codex legum*. Ma fu solo dopo, e precisamente tra il 530 e il 534, che il vero *Corpus iuris civilis*, sotto l'impulso del grande giurista e funzionario di corte Triboniano, venne alla luce. Triboniano ed i suoi collaboratori lavorarono, ad un tempo, non solo per ricostituire il quadro « classico » del diritto romano (depurando sopra tutto i *iura* dalle troppe mistificazioni in essi inseritesi coi secoli), ma anche per aggiornare radicalmente, ove necessario, sia *iura* sia *leges*. Tanto l'uno quanto l'altro programma furono realizzati attraverso un'azione decisa di abbreviazioni, di modifiche (alcune restauratrici ed altre innovatrici) e, in generale, come sul dirsi, di « interpolazioni » (cd. *emblémata Triboniani*).

Le compilazioni che uscirono da questo intenso lavoro furono tre. In primo luogo, i *Digesta* o *Pandectae* (da *digérerere*, ordinare; e da *pandécbomai*, mettere insie-

me): raccolta di *iura*, e piú precisamente di frammenti ritagliati dalle opere dei giuristi classici (ciascuno contraddistinto da una opportuna *inscriptio*), raggruppati in *tituli* per ragion di materia e costituenti un totale di 50 libri. In secondo luogo, le *Institutiones Iustiniani*: trattatello elementare in 4 libri, suddivisi in *tituli*, condotto sulle tracce delle *Institutiones* di Gaio e redatto appunto per sostituire queste ultime nell'insegnamento delle scuole giuridiche. Infine, il *Codex repetitae praelectionis*: raccolta di *leges*, di ritagli di costituzioni imperiali (sia *leges generales* che *leges speciales* di particolare rilevanza esemplare: ciascuna contraddistinta da un'opportuna *praescriptio* col nome dell'imperatore e da una *subscriptio* con la data), raggruppate in *tituli* per ragion di materia e costituenti un totale di 12 libri. Appendice del *Corpus iuris civilis* possono essere considerate le costituzioni posteriori al 534 d.C. di Giustiniano e dei suoi immediati successori, le cd. *Novellae Iustiniani*, di cui esistono alcune raccolte private.

Dove Giustiniano stranamente si illuse fu nel ritenere che le sue compilazioni potessero sottrarsi in avvenire ad ulteriori variazioni dettate dai tempi, sí che a lui ed ai successori bastasse emettere solo qualche costituzione limitatamente innovativa. Perciò egli, particolarmente orgoglioso del monumento costituito dai Digesti, vietò formalmente ogni attività giurisprudenziale di critica e di rielaborazione applicata al materiale di *iura* in essi raccolto, minacciando ai trasgressori nientemeno che la pena dei falsari, la morte. La giurisprudenza bizantina, peraltro, e in particolare quella scolastica, non tardò a riprendere il lavoro di sottili e fuorvianti interpretazioni attraverso opere di libera parafrasi o di commento marginale (mediante *scholia*) dei testi del *Corpus iuris civilis*: ciò anche per venire incontro alle esigenze crescenti dei lettori di lingua greca. Di questo materiale in lingua greca ci sono pervenute, tra l'altro: una libera

parafrasi delle *Institutiones*, attribuita al maestro Teófilo, e una gigantesca rielaborazione sistematica, denominata *Libri Basilicorum*, del sec. X d.C., in cui sono pubblicate le libere versioni greche dei passi dei *Digesta* e del *Codex* (con l'aggiunta di un ampio apparato di scoli).

La ricostruzione del diritto romano classico, mancando quasi del tutto manoscritti direttamente provenienti (sia pure a titolo di edizioni successive) da quell'epoca (solo cospicua eccezione le Istituzioni di Gaio: n. 18), si basa dunque sulla lettura « critica » (e sulla connessa individuazione delle interpretazioni giustinianee, pregiustinianee e postgiustinianee) dei testi del *Corpus iuris*, delle accennate opere posteriori e di alcune raccolte private postclassiche ma pregiustinianee, di *iura* o di *leges* (o di *iura* e *leges*) sulle quali sorvoliamo.

## 6. IL DIRITTO PUBBLICO E IL DIRITTO PRIVATO

23. La velocissima « carrellata » storica che precede ha posto in luce la gradualità (per non dire la difficoltà) con cui i Romani pervennero a far coincidere la sfera dell'ordinamento giuridico con quella di tutto quanto l'ordinamento statale. Partiti da un concetto assai angusto del *ius* come regolamento dei rapporti tra *patres familiarum* (e soggetti ad essi equiparati: i cd. *sui iuris*), essi giunsero al risultato della approssimativa collimanza solo nel corso del periodo classico, attraverso una assidua riflessione giurisprudenziale che fu accolta ed ulteriormente valorizzata nel periodo postclassico.

In estrema sintesi (sorvolando sui molteplici spunti giurisprudenziali preclassici e sugli ancora più numerosi particolari che si dovrebbero analizzare), possono essere fatti tre nomi: Gaio, Ulpiano e Giustiniano.

---

\* DPR. n. 12-13 (cfr. anche n. 1-6).

Il giurista Gaio, pubblicando le sue *institutiones* verso la metà del sec. II a.C., ancora limitava l'orizzonte del diritto, almeno nel suo manuale, al solo regolamento dei rapporti tra soggetti singoli (cd. *privati*), ma indicò come fonte primaria del *ius Romanorum* le *leges* (e i plebisciti ad esse equiparate): il che forse implicava che ciò che fosse regolato da leggi, anche al di fuori dei rapporti tra privati, costituisse diritto. Come fonti ausiliarie delle *leges* (come fonti che « *vicem legis optinent* ») egli elencò, nell'ordine, i senatoconsulti normativi, le costituzioni dei principi, gli editti giurisdizionali e i *responsa* dei giuristi dotati di *ius respondendi* (ai quali ultimi si poteva attingere anche per la conoscenza dei *mores*). Da notare è che la giustificazione del valore normativo delle *constitutiones principum* fu da lui basata sull'argomento che i *principes* esercitavano le loro funzioni in base ad una legge di investitura (« *cum ipse imperator per legem imperium accipiat* »): la cd. *lex curiata de imperio* (n. 30).

Il giurista Ulpiano, pubblicando le sue *institutiones* a cavallo tra il sec. II e il sec. III, fece un notevole passo in avanti, quanto meno sul piano della esplicitezza. Vi sono due punti di vista, egli affermò, dai quali si può studiare il diritto: come diritto pubblico e come diritto privato. E continuò dicendo che, dunque, il diritto è unico: là dove esso tocca l'organizzazione comunitaria romana (lo *status rei Romanae*) e riguarda gli interessi del *populus* nel suo insieme, il diritto è « pubblico »; là dove esso concerne le faccende dei singoli (la *singulorum utilitas*), il diritto è « privato », cioè dei singoli o *privi* (« *publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim* »). Non è difficile avvedersi che il quadro è soltanto un abbozzo approssimativo, nel quale il *privatum* e l'*utilitas singulorum* sono per Ulpiano (e per i suoi lettori) qualcosa di talmente ovvio che egli omette di passare ad indicazioni specifiche,

mentre il *publicum* e l'*utilitas publica* sono invece qualcosa di tanto meno organico e evidente che egli sente il bisogno di segnalarne i segmenti principali (culto pubblico, sacerdoti, magistrature: « *ius publicum in sacris, in sacerdotiis, in magistratibus consistit* »), tralasciando peraltro il senato e le assemblee popolari (per non parlare dell'istituto *extra ordinem* del *princeps*). Comunque, l'orizzonte è finalmente completo e l'ordinamento giuridico si identifica con quello statale.

L'imperatore Giustiniano, pubblicando nel sec. VI d.C. le sue *Institutiones* e i suoi *Digesta*, fece il passo finale. Accogliendo come concetto di base la bipartizione ulpiana del *ius* in *publicum* e *privatum*, egli specificò che le fonti del diritto stavano nelle vecchie *leges*, nei vecchi *senatusconsulta*, nei vecchi *edicta* giurisdizionali, nei *responsa* degli antichi *prudentes*, aggiungendo all'elenco, come fonti autonome, le consuetudini (« *nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur* »). Ma sopra tutto, come è ovvio, egli dette rilievo alle *constitutiones principum*, sottolineando che queste derivavano da una legge di investitura particolarmente solenne, l'antichissima *lex regia* denominata *lex curiata de imperio* (« *quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit* »).

A questo punto un'avvertenza è necessaria. Se persino Ulpiano, formulatore della divisione del *ius* in *publicum* e in *privatum* (accolta tal quale da Giustiniano) sembra non avere avuto una visione chiara e precisa del diritto pubblico romano, la ricostruzione di quest'ultimo da parte degli storici si presenta estremamente difficile. Non sempre, infatti, nel diritto pubblico il « politico » può essere distinto con sicurezza da ciò che prima o poi fu considerato dai Romani « giuridico ». Molte volte, almeno con riguardo a certi più o meno lunghi periodi temporali, lo storico si trova di fronte a manifestazioni

di ambiguità, oppure di trapasso dal contingente del politico al consolidato del giuridico, insomma di fronte a manifestazioni di « quasi diritto », che inducono a dubbi ed a differenze anche notevoli di interpretazione.

24. I « punti fermi » che possono essere fissati, dopo quanto si è detto e prima di andare avanti, sono, a nostro modo di vedere, i seguenti.

In primo luogo, i Romani, come già accennato, ebbero una concezione compiuta solo della materia del diritto privato, considerando perciò *publicum*, o per meglio dire *non privatum* (se non addirittura, per lungo tempo, *non ius*), ciò che ne fosse al di fuori.

In secondo luogo, del *ius privatum* i Romani ebbero l'idea che si trattasse di un complesso di « norme », di ben determinate regole a carattere generale, alcune esplicitate da *leges publicae* e provvedimenti equiparati, altre (le più) implicitamente promananti da « consuetudini » (*mores*) e da solide prassi giurisdizionali.

In terzo luogo, le vaste estensioni del *non privatum* (cioè, per usare il linguaggio ulpiano, i territori del *ius publicum*) furono ritenute « diritto » (e non mera politica o altro) quando attenessero strettamente alla costituzione dello stato ed alla sua amministrazione: non solo però se obbedissero a regole consuetudinarie o a provvedimenti legislativi (o assimilati) aventi carattere dichiaratamente (o almeno, inequivocabilmente) inteso al loro regolamento o alla loro riforma, bensì anche se soggiacessero alle esplicazioni di potestà discrezionali (ordinarie o straordinarie) attribuite per legge (o per provvedimenti equiparati) a determinate persone.

In quarto luogo, al di là dei confini (peraltro piuttosto incerti) ora indicati, integravano il *ius publicum* anche le « prassi politiche » di una certa consistenza (ma non di consolidata fermezza), rendendolo di gran lunga più incostante, più mutevole e più sfumato nei suoi con-

fini di quanto fosse il saldo tronco costituito dal *ius privatum*.

Il fatto che del *ius Romanorum* il *ius privatum* sia stato sempre considerato, come or ora si è detto, il « tronco » (senza il quale tutto l'albero del diritto sarebbe crollato) spiega come mai al diritto romano non sia in tutto e per tutto applicabile il principio, addirittura ovvio per una mentalità moderna, della prevalenza del pubblico sul privato: principio che Francesco Bacone tradusse nella famosa massima « *ius privatum sub tutela iuris publici latet* ». Nei confronti del *ius publicum* il *ius privatum* difese sempre e sino alla fine (anche se con efficacia man mano decrescente) l'autonomia dell'istituto antichissimo della *familia* potestativa, regolata internamente con modalità sottratte all'interferenza dei pubblici poteri e subordinata alla *potestas* del *pater* (*patria potestas*). Siccome il *patrimonium* familiare era di esclusiva pertinenza del *pater familias*, era conseguentemente dai comportamenti di costui, nell'amministrazione e nella disposizione (*inter vivos* e *mortis causa*) del patrimonio familiare, che dipendeva, tanto per fare un esempio, la rilevanza maggiore o minore nella vita giuridica pubblica del cittadino che fosse ancora suo *filius familias* (dunque, la iscrizione di costui alla sua stessa classe dei comizi centuriati, la appartenenza di lui alla sua stessa tribù territoriale ed ai relativi *concilia* o *comitia*, lo stesso mantenimento economico del figlio nel dispendioso esercizio di una carriera politica).

Tutte particolarità che saranno rese più evidenti dalle pagine dei capitoli successivi: l'uno relativo al « regime della vita pubblica », l'altro relativo al « regime della vita privata ».

25. Prima di chiudere questo capitolo iniziale torna peraltro opportuno dedicare qualche parola di chiarimento ai modi espressivi che adotteremo nella esposi-

zione della materia. Questi modi espressivi saranno solo in parte ricalcati pedissequamente sulle fonti giurisprudenziali romane, e ciò per il triplice motivo: che le fonti sono in molti punti lacunose; che, ad ogni modo, i giuristi romani rifletterono con molto maggiore impegno sui concetti basilari del diritto privato, che non su quelli del diritto pubblico; che anche in ordine al *ius privatum* i giuristi di Roma ben poco curarono l'identificazione e l'approfondimento di un organico « sistema » espositivo, prediligendo alle concettualizzazioni esplicite il riferimento implicito (ma appunto perciò non sempre di sicura ricostruzione da parte nostra) a schemi di carattere generale.

A nostro avviso, è evidente che il campo di riferimento del *ius Romanorum* (pubblico e privato) non può essere tutto concettualmente configurato in piena aderenza ad uno schema unitario e che, in particolare, a questa possibilità si sottraggono vaste estensioni del settore pubblicistico. Tuttavia resta lecito, guardando alla parte preponderante e meno « politica » della materia (guardando sopra tutto al settore privato), rapportare, quando possibile, l'esposizione a questo concetto fondamentale: il concetto del diritto inteso come il regolamento di un insieme di « rapporti giuridici », cioè di relazioni tra esseri umani, i « soggetti giuridici » (*iuri subiecti*, assoggettati al diritto); di relazioni volte, più precisamente, a regolare tra i soggetti l'utilizzazione di tutti i possibili « oggetti giuridici », vale a dire di tutte le entità offerte (*obiectae*) dalla natura o dal mondo sociale al loro interessamento economico. I soggetti potevano essere solo entità umane (nate e viventi), con esclusione, quindi, sia delle entità sovrumane (es.: gli dei) sia degli animali subumani (es.: il bestiame). Dal canto loro, gli oggetti potevano essere non soltanto « cose » extraumane (*res*), ma (si badi bene) anche esseri umani (es.: gli schiavi) e persino, entro certi limiti, uomini liberi e cittadini (es.: i discendenti sottoposti a *patria potestas*, i cittadini sot-

toposti a *imperium militare*, i debitori sottoposti a poteri coercitivi implicati da un credito insoddisfatto).

La disciplina del diritto serviva e serve a determinare, relativamente ad ogni specifico oggetto giuridico, una situazione di preminenza (cd. « situazione attiva ») di uno o piú « soggetti attivi » ed una correlativa situazione di subordinazione (cd. « situazione passiva ») di un altro o di altri « soggetti passivi ». La situazione passiva (oggi denominata « dovere giuridico », ma designata dai Romani con termini varî: *debitum*, *obligatio*, « *teneri alicui* » ecc.) consiste per il suo titolare (per il soggetto passivo): in primo luogo, nella necessità di ascoltare l'invito (rivoltogli dal soggetto attivo o da altri per lui) a dare, fare o a non fare (*dare*, *facere*, *non facere*) alcunché, cosí come disposto da una norma cd. direttiva (« obbligo »); in secondo luogo, e subordinatamente all'eventuale inosservanza dell'obbligo, nella necessità per lui di sottostare, anche contro la propria volontà, a quanto prescritto, con ricorso eventuale al costringimento fisico (cd. « coazione »; per i Romani, *coercitio*, *ductio* ecc.), da una norma cd. sanzionatoria (« soggezione »). La situazione attiva (oggi denominata « potere giuridico » o « diritto soggettivo »; presso i Romani, « *ius alicui esse potestas* » ecc.) consiste per il suo titolare (per il soggetto attivo): anzi tutto nel potere di pretendere l'osservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo (cd. « pretesa »; presso i Romani, *petitio*); secondariamente, e subordinatamente all'eventuale inosservanza dell'obbligo, nel potere di provocare, direttamene o indirettamente, la sotomissione del soggetto passivo alla sanzione (cd. « azione »; presso i Romani, *actio*, *persecutio* ecc.).

Occorre aggiungere che spesso il comportamento di acquiescenza alla pretesa da parte del soggetto passivo non basta: deve essere lo stesso soggetto attivo a sviluppare un comportamento diretto al proprio personale soddisfacimento. Ond'è che bisogna tener presenti almeno

questi altri due concetti. Primo: la figura delle « facoltà giuridiche » (spesso denominate dai Romani anch'esse *iura*), che sono i comportamenti riconosciuti e garantiti dal diritto al soggetto attivo per soddisfare direttamente il proprio interesse con i propri mezzi, senza turbative da parte di altro o di altri soggetti giuridici (es.: la facoltà di godere la cosa e di disporne a suo piacimento, che compete al titolare del diritto di proprietà). Secondo: la figura degli « oneri giuridici », che sono i comportamenti che talvolta si impongono al soggetto attivo affinché egli possa esercitare il proprio diritto (es.: manifestare la propria pretesa al soggetto passivo, oppure ottenere processualmente la soggezione di lui mediante un atto che oggi chiamiamo « azione in senso processuale », ma che i Romani denominavano semplicemente anch'esso *actio*).

26. Sulla base delle precisazioni ora fatte, possono utilmente operarsi, sempre ai fini di una più scorrevole esposizione della materia, alcune classificazioni essenziali sia dei rapporti giuridici, sia delle cause determinanti la loro costituzione, estinzione o modificazione.

Per ciò che attiene ai rapporti giuridici, è opportuno differenziare i rapporti assoluti dai rapporti relativi, i rapporti di debito da quelli di responsabilità, i rapporti ad esecuzione libera da quelli ad esecuzione coatta.

Se guardiamo al numero dei soggetti passivi, i rapporti vanno distinti in assoluti e relativi. Rapporti giuridici « assoluti » sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti attivi determinati e, indeterminatamente (cioè senza possibilità di fissarne il numero), tutti gli altri consociati, i quali sono tutti tenuti ad un comportamento di astensione (*non facere*, o addirittura *pati*, sopportare) nell'interesse del soggetto attivo: il soggetto attivo di un rapporto assoluto (si pensi al proprietario di un bene) viene ad avere, pertanto, una pretesa verso chiunque, *erga omnes* (un cd. diritto assoluto), di non essere tur-

bato da nessuno nell'esercizio delle sue facoltà giuridiche in ordine ad un determinato oggetto, e se qualcuno degli *omnes* violerà questo suo obbligo, si costituirà a suo carico (ed a vantaggio del soggetto attivo) un rapporto di responsabilità ad esecuzione libera (ad esempio, obbligo del risarcimento del danno) o addirittura ad esecuzione coatta (ad esempio, soggezione al pignoramento). Diversamente dai rapporti assoluti, i rapporti giuridici « relativi » sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti, tanto attivi quanto passivi, determinati (o ben determinabili): il soggetto passivo (si pensi al debitore di una somma avuta in prestito) è, in tal caso, tenuto, verso il soggetto attivo (e solo verso di lui), ad un comportamento soddisfacente positivo o negativo (*dare, facere, non facere*), mancando il quale si produrrà tra i due un rapporto di responsabilità.

Se guardiamo all'accadimento in forza del quale il rapporto si determina, bisogna far distinzione tra rapporti « di debito », che sono quelli determinati da un accadimento considerato lecito dal diritto, e rapporti « di responsabilità », che sono quelli determinati da un comportamento giuridicamente illecito (da un atto giuridico illecito, come meglio diremo tra poco) del soggetto passivo. Nei rapporti di responsabilità il vincolo del soggetto passivo non è evidentemente gradito a costui, ma è posto a suo carico dal diritto: o perché egli ha ingiustificabilmente leso la persona o il patrimonio del soggetto attivo (nel quale caso si dà luogo ad una responsabilità cd. « primaria »); o perché egli ha mancato di adempiere un obbligo assunto verso di lui (nel qual caso si parla di responsabilità « secondaria »).

Se infine guardiamo al momento di maturazione in cui si trova il rapporto, distinzione va fatta tra rapporti « ad esecuzione libera » e rapporti « ad esecuzione coatta », a seconda che la correlazione in essi considerata sia quella primaria tra pretesa ed obbligo oppure sia

quella subordinata (ed eventuale) tra azione e soggezione. Il rapporto giuridico è sempre quello, ma la sua struttura, per effetto del passaggio dalla prima alla seconda fase, innegabilmente si modifica.

27. Passiamo ora alle cause dell'ordine giuridico, cioè agli accadimenti esteriori (cd. « fatti giuridici ») cui l'ordinamento collega la costituzione, l'estinzione o la modificazione di un rapporto. In ordine ad esse è bene distinguere tra fatti involontari e volontari, suddividendo questi ultimi in leciti e illeciti e differenziando, entro la categoria dei fatti leciti, i meri atti giuridici degli atti giuridici di autonomia.

Fatti giuridici « involontari » sono quelli il cui verificarsi è indipendente dalla volontà dei futuri o attuali titolari di un rapporto, in ordine a cui sono chiamati ad esercitare la loro influenza, ma dipende dall'ordine naturale delle cose (cd. « fatti naturali »: ad esempio, la nascita o la morte di un soggetto, il perimento naturale di un oggetto giuridico) oppure dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo al rapporto (cd. « atti del terzo »: ad esempio, la requisizione di un oggetto di proprietà privata da parte dell'autorità di governo).

Fatti giuridici « volontari », anche detti « atti giuridici », sono quelli il cui verificarsi è invece determinato dalla volontà dei futuri o degli attuali titolari di un rapporto, in ordine a cui sono chiamati ad esercitare la loro influenza. Ma gli atti giuridici possono essere « leciti », se il comportamento in cui consistono è permesso esplicitamente o implicitamente (per il fatto che sia non vietato) dall'ordinamento giuridico, e possono essere viceversa « illeciti », se il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento giuridico, il quale, pertanto, collega al suo verificarsi l'insorgere di un rapporto di responsabilità, di cui è soggetto passivo l'agente o altri per lui (per esempio, il padre chiamato a rispondere delle malefatte del figlio).

Degli atti giuridici leciti il diritto romano pretese, inoltre, pur senza mai esplicitarla, una suddivisione che è ormai ben chiara negli ordinamenti giuridici moderni: quella tra atti giuridici ad effetto predeterminato (« meri atti giuridici ») e atti giuridici ad effetto rimesso all'autonoma decisione dei soggetti (« atti giuridici di autonomia »). In altri termini, i Romani si guardarono bene dall'impostare un catalogo (che sarebbe stato sterminato e, comunque, mai esauriente di fronte al continuo evolversi ed articolarsi della vita sociale) degli atti giuridici leciti, prefissando per ciascuno di essi l'effetto (costitutivo, estintivo, modificativo) suo proprio. L'elenco dei meri atti giuridici, degli atti giuridici ad effetto prestabilito, fu realisticamente ridotto ad un ristretto numero di fattispecie, mentre per il novanta per cento gli effetti degli atti posti in essere dai soggetti pubblici e privati vennero rimessi, entro una cornice di limiti fissati dall'ordinamento, alla loro libera iniziativa.

Gli atti giuridici di autonomia (anche detti, nel linguaggio dottrinario moderno, « provvedimenti », se relativi al diritto pubblico, e « negozi giuridici », se relativi al diritto privato) possono essere, più esattamente, definiti come atti lecitamente produttivi di effetti giuridici conformi alla volontà manifestata da chi li compie ed alla funzione pratica che essi sono oggettivamente in grado di realizzare. L'ordinamento giuridico ne determina soltanto i limiti più o meno lati di liceità, non solo precisando chi sia capace di compierli ed a quale tipo di oggetti giuridici possano riferirsi, ma precisando altresì (ecco la « cornice » posta alla libertà degli autori) quali requisiti di riconoscibilità esterna essi debbano avere, quali garanzie di attendibilità debbano soddisfare, quali tipi di scopi pratici possano essere obbiettivamente destinati a perseguire oppure non debbano a nessun costo realizzare. Ma di ciò ripareremo, occorrendo, più in là (n. 65).

## II. IL REGIME DELLA VITA PUBBLICA

SOMMARIO: 7. Linee generali. — 8. L'amministrazione civile. — 9. L'amministrazione militare. — 10. L'amministrazione finanziaria. — 11. La repressione criminale. — 12. La giurisdizione tra i privati.

### 7. LINEE GENERALI

28. Il regime della vita pubblica romana nel corso dei secoli da Romolo a Giustiniano è stato già parzialmente anticipato dai cenni che abbiamo dati nelle pagine precedenti in ordine all'assetto strutturale dello stato romano (in ordine al cd. « diritto costituzionale » di Roma) nei quattro periodi in cui abbiamo ripartito la sua storia. Per poter integrare il quadro sarà bene partire da qualche premessa di carattere generale relativa ai soggetti ed agli oggetti dei rapporti giuridici pubblici, agli aspetti concreti della sovranità statale e, finalmente all'importanza per la vita pubblica rivestita dal coefficiente religioso. Dopo di che passeremo a parlare dettagliatamente dell'amministrazione civile, dell'amministrazione militare, dell'amministrazione finanziaria, della repressione dei crimini lesivi dell'ordine pubblico e della giurisdizione tra i privati.

Anche a costo di ripeterci, riteniamo opportuno ricordare che, in materia di diritto pubblico romano, è sovente una forzatura far capo al concetto di « rapporto » o qualificare integralmente di « giuridico » l'assetto ed il funzionamento dello stato. A prescindere dai larghi

---

\* SDR. *passim* e n. 46, 116, 246.

marginì di ambiguità implicati dalla grande influenza della politica e delle sue imprevedibili variazioni nella vita pubblica, non fu infrequente il caso che quest'ultima si basasse su « istituzioni » indubbiamente consolidate (e pertanto da qualificare come giuridiche), ma non funzionanti secondo una tanto netta e puntuale contrapposizione di diritti ed obblighi da poterci indurre alla identificazione di veri e propri rapporti tra lo stato (o i suoi esponenti) ed i cittadini.

È del tutto fuori luogo, pertanto, applicare allo stato romano, anche nei suoi periodi di maggior fioritura sul piano della democrazia, lo schema moderno (del resto, non si sa bene presso quale popolo oggi pienamente realizzato) dello « stato di diritto », nel quale tutto sia garantito dall'ordinamento giuridico (o comunque dall'ordinamento statale). Altrettanto fuori luogo è parlare per lo stato romano di un'altra caratteristica fondamentale (anch'essa, del resto, mai dovunque pienamente realizzata) delle comunità politiche moderne: quella della « divisione dei poteri » (legislativo, giudiziario, amministrativo).

Il valore dell'esperienza romana in materia di vita pubblica sta proprio nella sua grande diversità dagli assetti e dai funzionamenti caratteristici di gran parte degli stati moderni. Ciò che vi è in essa di buono va ovviamente considerato ed utilizzato con favore. Ma ciò che vi è in essa di meno buono, o addirittura di cattivo dal punto di vista dei moderni stati democratici, va ancora più attentamente studiato: perché il pericolo che esso qua e là si riproduca non è una possibilità astratta, ma è una possibilità concreta che si traduce oggi in realtà molto più spesso di quanto non si voglia da taluni ammettere.

**29.** Soggetti del *ius publicum* erano gli esseri umani viventi (cioè dal momento della nascita a quello della morte) che fossero, altresì, liberi e cittadini.

La libertà (*libertas*) era un requisito assolutamente

inderogabile che consisteva nella esenzione dalla condizione, largamente riconosciuta nell'antichità, di schiavo (*servus*). Il novero degli schiavi di stato (*servi publici*) fu sempre piuttosto limitato, mentre diffusissima, sopra tutto nei periodi preclassico e classico, fu la *servitus* privata, cioè la condizione di oggetto di un potere giuridico privato denominato *dominium* (o anche, con riguardo al fatto che lo schiavo era un essere umano, *potestas dominica*). Schiavi si diventava per nascita da madre che fosse già schiava o per riduzione in schiavitù in caso di guerra (spesso, in realtà, anche a seguito di razzie tenute occulte dai mercanti del ramo). L'affrancazione dalla schiavitù (*manumissio*), se veniva operata in certi modi che indicheremo altrove (n. 61), aveva l'effetto singolarissimo, di cui non sono ben chiare le ragioni, di rendere l'individuo non solo libero, ma anche cittadino romano (*libertus, libertinus*): ciò anche quando la *manumissio* fosse operata da un *dominus* privato.

La *civitas* romana, che si acquistava per nascita o per naturalizzazione (*civitatis donatio*), oltre che per la *manumissio* di cui si è detto, era indispensabile alla capacità di governo, sia in qualità di elettore (o milite dell'esercito), sia in qualità di eleggibile. Limitate capacità pubbliche furono concesse ai *Latini* sinché ogni problema fu (salvo che per ristrette ipotesi) superato da Antonino Caracalla con la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero (*constitutio Antoniniana* del 212 d.C.: n. 15). Quando, in ordine al periodo dell'impero assoluto, abbiamo detto che gli abitanti dell'impero furono ridotti in condizioni di sudditi (n. 19), non abbiamo inteso negare che essi fossero formalmente ancora e sempre *cives Romani*: abbiamo inteso dire che la *civitas Romana* si ridusse; di fronte al potere imperiale, a poco più di una lustra.

Ai fini della soggettività giuridica pubblica non rilevava l'essere *patres* o *fili familias*: gli uni e gli altri

posti, almeno formalmente (n. 24), sullo stesso piano dal momento in cui avessero compiuto i 17 anni. Rilevava negativamente, invece, non solo l'essere *Latini*, ma anche l'essere donne (*mulieres*: totalmente escluse, salve minime eccezioni dalla partecipazione alla vita giuridica pubblica), l'essere *libertini* (usufruenti di capacità ridotte in prima e talvolta anche in seconda generazione) e l'essere marchiati di altre condizioni di inferiorità o di indignità (*ignominiosi, infames, damnati ad metalla*, cioè ai lavori forzati, ecc.) sulle quali sorvoliamo.

30. Oggetti del *ius publicum* erano tutte le entità umane o subumane, animate o inanimate (dai *servi publici* agli *animalia*, dall'*ager publicus* alle dotazioni di armi per l'esercito, dalle risorse monetarie alle miniere ecc.) che non costituissero oggetto di appartenenza giuridica privata o di devoluzione a finalità religiose. Argomento, questo, che sarà reso più chiaro da ciò che diremo a suo tempo (n. 63) in ordine alle *res extra commercium*, anche se un inquadramento esauriente è reso impossibile dal fatto che gli stessi Romani ne ebbero in ogni tempo una concezione molto approssimativa.

L'unico punto che va ulteriormente ricordato in proposito è il concetto postclassico del *dominatus*, come superpotere imperiale su uomini e cose (n. 19). Questo concetto indiscutibilmente iniquo favorì, entro limiti molto più ristretti e accettabili, il profilarsi della concezione moderna secondo cui i patrimoni che restano privi di titolari privati sono riservati al patrimonio dello stato.

31. La sovranità dello stato non venne mai concepita esclusivamente in astratto. Essa fu sempre rapportata ad organismi (individuali o collettivi) concreti e ad attribuzioni concrete (*potestates*) ad essi spettanti. Di questi organismi e di queste *potestates* abbiamo già spesso parlato e dovremo tornare altrettanto spesso a dare ulteriori

particolari. Non è il caso di spendere parole sulla notissima, ma retorica formula della repubblica come « *senatus populusque Romanus* ». Importa sopra tutto porre l'accento su quella potestà pubblica che fu, più propriamente, definita *imperium*, e che divenne sin dai tempi arcaici (a partire dal dominio etrusco) il perno della sovranità romana.

Sorto come potere di comando dell'esercito centuriato patrizio-plebeo, detto anche *populus Romanus Quiritium*, l'*imperium* rimase sempre legato all'organizzazione militare: non nel senso che si limitò ad essa, ma nel senso che il comando militare non poté essere esercitato se non da chi fosse titolare di *imperium*.

Nella repubblica nazionale romana l'*imperium* era conferito ai consoli ed ai pretori attraverso l'elezione dei comizi centuriati, ma doveva essere riconosciuto e solennemente confermato da una *lex curiata de imperio* emessa dagli ormai simbolici *comitia curiata* dell'epoca. Dato che i pretori erano stati istituiti, a partire dalle leggi Licinie Sestie del 367 a.C., come colleghi minori rispetto ai consoli (cioè rispetto ai soli e sommi *praetores* dei tempi arcaici), il loro *imperium* era *minus* rispetto a quello dei consoli, i quali avevano dunque la indiscussa prevalenza. La grossa difficoltà era che i consoli ed i pretori si potevano ostacolare tra loro, avendo pari *imperium*, mediante l'esercizio del veto (*intercessio*). Al che si avviava in parte con accordi politici di divisione dei poteri a periodi alterni o, in sede di guerra, su fronti e territori diversi (ma non sempre, malgrado l'attiva interposizione del senato, con buoni risultati), oppure anche con la creazione, nei limiti del possibile, di *provinciae*, intese come sfere di attribuzioni esclusive (esempio più noto quello delle province territoriali) che venivano spartite, generalmente per sorteggio, all'inizio dell'anno di carica.

Come comandanti di eserciti, i magistrati *cum imperio*, una volta ottenuta la specifica assegnazione dell'eser-

cito tutto o di un corpo di esercito, assumevano la direzione delle operazioni militari traendo essi stessi direttamente gli auspici divini (*suis auspiciis*), ed esercitavano sui *milites* un potere di disciplina coercitiva che poteva spingersi sino alla decretazione della morte. Nei riguardi dei cittadini non militari (ma in un secondo momento anche nei riguardi dei cittadini sotto le armi) il *ius vitae et necis* dei magistrati *cum imperio* trovava un limite, come vedremo (n. 49), nella *provocatio ad populum*. Appunto perciò si giunse progressivamente a distinguere tra *imperium domi* e *imperium militiae* dei magistrati: i *licttores* della loro scorta (12 per ciascun console, 2 in Roma e 6 fuori per ciascun pretore) toglievano in città la scure (segno di potere di decapitazione) dai fasci di verghe (segno di potere di verberazione) che portavano a spalla.

L'intensità dei poteri spettanti ai magistrati sopra detti era mitigata dal fatto che la carica durava un solo anno e non era immediatamente rinnovabile. Ancora più intenso era il potere del *dictator*. Il suo *imperium* era senza confini spaziali (*infinutum*) e la sua volontà prevaleva sull'*imperium* del *magister equitum* da lui stesso designato come proprio aiutante, nonché, a maggior ragione, sull'*imperium* dei consoli: dai quali (anzi, da uno solo dei quali) egli veniva nominato, di solito su richiesta del senato, per sostituirli in contingenze eccezionali. Una di tali contingenze (ma non l'unica) era quella del comando supremo e assoluto della cosa pubblica: nel qual caso si parlava di *dictator optima lege creatus*. In cambio, il *dictator* non poteva coprire la carica per più di sei mesi.

Nel periodo del principato, ferme restando sul piano formale le magistrature tipicamente repubblicane, il *princeps*, già lo si è accennato (n. 16), si appoggiava ai due poteri straordinari della *tribunicia potestas* e dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*. Fu particolarmente sulla esaltazione di questo *imperium* che i principi del

periodo postclassico (imperatori per antonomasia) fondarono il cd. *dominatus*.

32. Come e più della vita privata (della quale era sommo sacerdote il *pater familias*), la vita pubblica fu strettamente legata alla religione. Non soltanto dopo la vittoria del cristianesimo, sancita da una famosa serie di costituzioni di Teodosio I e di Teodosio II, ma anche e sopra tutto prima.

Sin troppo noti sono i tentativi compiuti più volte (e senza successo) dagli imperatori cristiani di atteggiarsi non tanto a protetti e favoriti dalla divinità cristiana, quanto a suoi rappresentanti in terra. Meritano piuttosto qualche cenno illustrativo le relazioni tra vita pubblica e religione pagana nella lunga stagione che va dalle origini di Roma sino al terzo secolo dell'era cristiana. In queste relazioni, infatti, la religione (con i culti ad essa relativi) non figurò esclusivamente come elemento coadiuvante delle fortune dello stato, ma figurò in molteplici ipotesi addirittura come elemento condizionante delle stesse attività statali, sia civili che militari. Elemento « condizionante » in questo senso: che senza il favore manifestato dagli dei nei modi minuziosamente fissati dal cd. *ius sacrum* (che era una sezione del *ius publicum*) non si potevano portare a buon fine, e in certi casi non si potevano addirittura espletare, iniziative pubbliche di fondamentale importanza.

Le divinità adorate dai Romani costituivano una lista di almeno 20 dèi « principali » (*dei praecipui*), ai quali vanno aggiunte varie divinità minori, il cui culto venne introdotto in tempi diversi, nonché la schiera vastissima dei *numina*, degli dei senza un nome ed un volto precisi (*dei incerti*). Oltre Giano, divinità esclusivamente romana, le deità più comunemente adorate furono dodici, così elencate in un famoso distico del poeta Ennio: *Iuno*,

*Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Iovis, Neptunus, Volcanus, Apollo.*

Il periodo di maggior lustro del culto pubblico si verificò, nella repubblica nazionale romana, sin verso la metà del sec. II a.C. Seguì un secolo e più di decadenza, alimentata dal diffondersi in Roma di dottrine filosofiche areligiose e di curiosità verso culti orientali. Augusto incluse nella sua vasta azione politica un'attenta opera di restaurazione religiosa, ma fu impresa rimasta alla superficie. Dopo di lui al culto tradizionale si aggiunse, spesso assumendo caratteri di prevalenza, il culto degli imperatori morti (*divi principes*), mentre tornarono con più vigore a farsi valere, con l'aperto favore di alcuni imperatori, le religioni e i culti mistici dell'Oriente. Fu anche a causa di questo venir meno del supporto religioso tradizionale, che Costantino ed i suoi successori si orientarono verso l'adozione del cristianesimo come religione imperiale e come religione di stato.

33. All'esigenza di procurare allo stato la « pace con gli dei » (*pax deorum*) provvedevano all'occorrenza gli stessi magistrati cittadini. Tuttavia il carico ordinario e più gravoso del culto pubblico era espletato, nella Roma precristiana, dai *sacerdotes publici populi Romani Quiritium*. Sacerdoti (lo si tenga presente) che non erano ritenuti « uomini di Dio », dotati di investiture ultraterrene, ma erano visti come uomini particolarmente versati nella complessa tecnica di informarsi circa il favore degli dei attraverso oculati *auspicia*, o addirittura di ottenere dagli dei il loro favore attraverso la prestazione di adeguate cerimonie sacrali (*sacra*). Salvo che per i *flamines*, non erano previsti a loro carico divieti, tabù, incompatibilità di sorta con altre attività pubbliche o private. D'altra parte, la loro importanza per la vita pubblica era visibilmente segnalata dalle manifestazioni di rispetto cui ave-

vano diritto e spesso dall'assegnazione di un littore di scorta alla loro persona.

La posizione di massimo rilievo nello stato era tenuta da quattro collegi (i *quattuor amplissima collegia*): quello dei pontefici, quello degli auguri, quello dei *decemviri* (diventati poi *quindecemviri*) addetti al compimento dei *sacra* (cioè *sacris faciundis*) e quello dei *septemviri epulones* addetti alla direzione dei banchetti sacri (*epulae*). Il collegio piú complesso era il primo, costituito da un certo numero (inizialmente cinque, ma alla fine sedici) di *pontifices* vitalizi incrementantisi per cooptazione e sottoposti per loro stessa scelta ad un *pontifex maximus*, il quale nominava e sovrastava anche al *rex sacrorum* (restituto dell'antichissimo *rex*: n. 6), ai quindici *flamines*, incaricati ciascuno del culto di singole divinità, e alle sei vergini *Vestales*, addette al culto di Vesta. I *pontifices*, originariamente subordinati al *rex*, avevano nella repubblica un gran numero di funzioni prevalentemente intese ad agevolare magistrati e privati (ma particolarmente questi ultimi) nell'adeguarsi alla volontà suprema degli dei: controllo dei riti da compiere, interpretazione dei prodigi, interpretazione dei *mores maiorum* costituenti il *ius Quiritium* prima e il *ius civile vetus* poi (n. 7, 11); redazione degli *Annales Maximi*, cioè degli elenchi di tutti gli avvenimenti di spicco realizzatisi durante ogni anno. Man mano che queste materie divennero di pubblica notorietà e furono attratte a sé anche da laici, l'importanza del collegio evidentemente diminuì. Ma il pontificato massimo rimase a lungo una dignità elevatissima, tanto vero che ad un certo punto fu monopolizzato dai *principes*.

Un'ausilio insostituibile ai pontefici, e piú in generale ai magistrati, era portato dagli *augures* e, a complemento degli stessi, dalla corporazione degli *haruspices*. Gli auguri, sacerdozio di origini latine, erano gli esperti della divinazione, gli interpreti dei segni divini e parti-

colarmente del volo degli uccelli (*auguria ex coelo*): ad essi spettava altresì l'*inauguratio* di sacerdoti, di tempi, di altri luoghi ed edifici. Gli aruspici, corporazione di sacerdoti di origine etrusca, erano versati nell'interpretazione dei prodigi straordinari, ma sopra tutto in quella dei visceri (*exta*: n. 34) degli animali sacrificati.

Vi erano, infine, vari sodalizi sacerdotali variamente specializzati, tra cui i salii, i luperci, i feziali (n. 40) e le *sodalitates* costituentisi, dopo l'apoteosi degli imperatori defunti, per il culto degli stessi.

34. Fra le attribuzioni piú importanti dei *pontifices* si mantenne a lungo quella della tenuta del calendario, cioè del programma annuale dei giorni di lavoro e dei giorni di riposo o di festa (*feriae*) della vita pubblica romana.

Il *kalendarium* (così denominato dal giorno iniziale dell'anno e dei mesi in cui il *rex* convocava, « *kalabat* », i comizi curiati per le sue solenni comunicazioni) rimase sempre, sino a Giulio Cesare, un prodotto di calcoli e ragionamenti dei pontefici: Cesare lo riformò, infatti, nella sua veste di pontefice massimo (46 a.C.). Il mistero, di cui sin dai tempi leggendari di Numa i pontefici lo circondavano, fu rotto una prima volta da Gneo Flavio (n. 14), che lo espose nel Foro, ed una seconda volta da Marco Fulvio Nobiliore, che lo espose nel tempio di Ercole (189 a.C.): ma né l'una né l'altra iniziativa valsero a rendere immutabili i calcoli dei pontefici, anche se contribuirono non poco a farne intendere i metodi. La riforma di Cesare si distinse, a questo proposito, per aver dato un fondamento « scientifico » al calendario: un fondamento che per molti secoli appresso fu ritenuto assolutamente incontrovertibile.

Il calendario piú antico (anteriore a Numa, o comunque anteriore al sec. V a.C.) assegnava ad ogni anno dieci mesi « lunari », calcolati cioè sulle fasi della luna e lunghi

pertanto poco più di ventinove giorni e mezzo: marzo, aprile, maggio, giugno, quintile, sestile, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Il cd. « calendario di Numa » portò l'anno a dodici mesi (premettendo a marzo il gennaio ed il febbraio), ma rimase fermo ai mesi lunari, con inizio alla luna nuova (giorno delle *kalendae*), primo quarto nel giorno delle *nonae* (5 o 7) e luna piena nel giorno delle *idus* (13 o 15). Siccome questo anno era sempre più breve dell'anno solare di 365 giorni, si stabilì che in ogni biennio dovesse esservi un mese intercalare (*mensis intercalaris* o *mercedonius*: di 22 o 23 giorni, inserito tra il 23 e il 24 febbraio), in modo che la completa equiparazione si verificasse ogni venti anni.

L'irregolarità (che molte volte era calcolato arbitrio) con cui si procedeva dai pontefici all'inserzione del mese mercedonio indusse Cesare ad adottare direttamente l'anno solare di dodici mesi (quattro di 30 giorni, uno di 28 e sette di 31 giorni), stabilendo altresì che ogni quattro anni tra il 23 e il 24 febbraio si dovesse inserire un giorno aggiuntivo (un giorno qualificato « *bis sexto Kalendas Martias* ») messo insieme con le sei ore avanzate in ciascun anno. Il quintile e il sestile passarono poi ad essere denominati, in onore rispettivamente di Cesare e di Augusto, *iulius* e *augustus*.

Sorvolando sul lungo elenco delle feste, delle cerimonie e delle celebrazioni inserite via via nel calendario, importa ricordare che era ad esso che bisognava far capo in ogni contingenza della vita pubblica. I giorni vi erano infatti contraddistinti da lettere maiuscole molto significative: F (*dies fasti*: in cui era permesso l'esercizio della *iurisdictio*), C (*dies comitiales*: una sottocategoria dei *dies fasti*, in cui era lecito far svolgere anche i comizi); N (*dies nefasti*: in cui avevano luogo riti o feste religiose, che impedivano l'attività giurisdizionale e quella comiziale); EN (*dies endotercisi*, o *intercisi*, cioè spezzati: in cui la giurisdizione era permessa solo dopo il sacrificio mattu-

tino delle vittime espiatorie (*hostiae*) e prima dell'offerta pomeridiana alla divinità delle loro parti interne (*exta*: principalmente fegato, cuore, polmoni) dopo che fossero state ritualmente ispezionate.

35. Qualche parola in più merita l'attività dedicata dai pontefici all'interpretazione del diritto.

L'*interpretatio iuris* dei tempi più antichi era una funzione di estremo interesse per i cittadini privati: non tanto perché il *ius* era molto vago nei suoi contorni e altrettanto difficile da essere inteso a fondo in una società (diciamocelo chiaro) in cui la cultura, anzi addirittura l'alfabetismo, erano molto scarsi; quanto perché una cattiva interpretazione del *ius* esponeva all'inconveniente di perdere una lite e spesso anche al pericolo di incorrere in una violazione del *fas*. Dato che ad orientare il *rex* e i magistrati nel compimento delle attività pubblicistiche, e nell'intuizione dei segni divini cui era subordinata la loro azione politica, erano principalmente gli *augures*, i pontefici si specializzarono nel duplice compito: di assistere il *rex* (ed i magistrati che gli succedettero in questa funzione) nell'esercizio della *iuris dictio* tra i privati (n. 52); e di porsi, anticipando la stessa *iuris dictio*, a disposizione dei privati per rispondere ai loro quesiti e per metterli in condizione di decidere autonomamente sui comportamenti giuridicamente corretti da assumere nelle contingenze del loro vivere sociale. A questo secondo scopo si affermò l'uso che ogni anno uno dei pontefici a turno desse udienza agli interroganti privati, sottoponesse i loro quesiti ai colleghi riuniti in seduta segreta (*in penetralibus*), e finalmente comunicasse pubblicamente il parere del collegio.

Fu appunto il metodo della discussione segreta ad agevolare i pontefici nell'opera ingente da essi svolta per l'evoluzione del diritto: il carattere quasi oracolare dei loro *responsa* tratteneva i privati, dato e non concesso

che ne avessero sufficiente capacità, dall'individuare le novità che essi cautamente introducevano. Tuttavia questo monopolio pontificale non poté resistere all'infinito. A parte la pubblicità di molte regole fondamentali ottenuta dalla plebe con l'emanazione delle XII Tavole e di altre leggi del cd. *ius legitimum vetus*, ridusse e corrose la posizione monopolistica del collegio il fatto che i *responsa*, pur se decisi in seduta segreta, erano resi di pubblica ragione dal pontefice addetto a questo scopo. Prenderne nota, da parte degli scribi, era facile, e non meno facile era che dei responsi si facessero poi raccolte ordinate, con attenta cura di registrare la loro conformità a quelli emessi in precedenza relativamente a casi più o meno simili, evitando il più delle volte agli interessati anche la necessità di recarsi alla sede del pontificato. Sostanzialmente credibile è, insomma, il racconto di quel Gneo Flavio, liberto del pontefice e uomo politico Apio Claudio Cieco (n. 14), che pubblicò la raccolta di formule giudiziarie (presumibilmente suggeritagli dal suo intraprendente patrono) divenuta celebre col nome di *Ius Flavianum*.

La fine del monopolio pontificale della giurisprudenza aprì il varco all'esercizio di questa difficile operazione (sempre preclusa alla maggioranza incolta) da parte dei giuristi « laici » (non pontefici o, comunque, non interrogati dal pubblico in quanto membri del sacro collegio): giuristi appartenenti in massima parte alle famiglie nobiliari e da queste utilizzati sia come ausiliari dei loro componenti investiti di cariche pubbliche (specie quelle dei magistrati esercenti la *iurisdictio*), sia come consiglieri influenti delle masse utilizzabili a fini clientelistici ed elettorali. Se questo lento trapasso pose fine all'originario carattere oracolare dei *iurisconsulti*, esso non fece sparire del tutto nei giurisprudenti le tracce « sacerdotali », quanto meno nel senso dell'alta dignità e della grande responsabilità morale del loro *munus*, della loro

funzione sociale: funzione troppo eletta per poter essere, almeno in linea di principio, remunerata con danaro od altri donativi. Ancora nell'età dei Severi lo proclamava, sia pure a titolo eminentemente retorico, il giurista Ulpiano (« *ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi: cuius merito quis nos sacerdotes appellet* »).

In realtà, come si è detto a suo tempo (n. 18), il carattere « sacerdotale » della giurisprudenza svanì ben prima di Ulpiano e dell'età dei Severi. Ma non è da sottovalutare l'azione che i giuristi del principato svolsero, nei confronti dei *principes* (ed anche quando fecero parte dei loro *consilia*), per preservare da innovazioni inconsulte quanto meno il settore del *ius privatum*. Accortamente utilizzando suggestioni provenienti dal pensiero filosofico precedente, essi crearono delle specie di « riserve » inviolabili, se non con troppo palese arbitrio, dalle facili novità cui i *principes* erano portati. Riserve che fecero capo, tra l'altro, al concetto di *bonum et aequum* e alle categorie del *ius gentium* e del *ius naturale* in cui rientravano istituti convalidati dalla comunanza a tutte le nazioni (*gentes*) civili o dall'influenza suprema di una evidente e incontestabile « ragion naturale » (*naturalis ratio*).

## 8. L'AMMINISTRAZIONE CIVILE

36. A differenza dal *regnum* antichissimo, la *respublica Romanorum* fu orientata, sin dai tempi della sua formazione (sec. V-IV a.C.), verso una certa quale separazione tra affari militari e affari non militari: per il che l'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo non era ammesso ad entrare in città, varcando la linea di delimitazione tracciata dal sacro *pomerium*, ma era censito e radunato nel campo Marzio.

---

\* SDR. *passim*.

Questo orientamento piú vetusto si sviluppò ulteriormente nel periodo della repubblica nazionale romana, in cui apparve la distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae* (n. 31), e lasciò la sua impronta, per forza di tradizione, anche nel periodo del principato e nel periodo della monarchia assoluta. In quest'ultimo periodo, tutti gli addetti al funzionamento della cosa pubblica furono considerati facenti parte di una grande *militia*, dipendente dal potere imperiale, facendosi però distinzione tra *militia civilis* (detta anche *palatina*) e *militia armata*.

37. L'amministrazione civile della repubblica nazionale romana funzionò, suol dirsi, in maniera soddisfacente, almeno sin verso la metà del sec. II a.C., epoca di apertura della fase di crisi. Ma l'affermazione va fortemente ridimensionata. In realtà, se complicazioni sociali per lungo tempo non vi furono, ciò dipese dall'incessante impiego della cittadinanza romana nel servizio militare (quindi, dal trasferimento dei maschi atti alle armi sotto la disciplina militare) non meno che dal buon esito (anche in termini di bottino) delle molte guerre di conquista condotte da Roma. Quando il processo delle straordinarie fortune belliche ed economiche della città accennò a volgere al termine, le cose notoriamente cambiarono e Roma si rese conto di disporre di una organizzazione politico-amministrativa molto mal connessa. Un'organizzazione che poteva favorire (come effettivamente favorì) le rivalità delle grandi famiglie, dei loro esponenti in senato, delle varie magistrature, con connesse possibilità di reciproci « veto » (*intercessiones*), e quindi con deflusso quasi obbligato verso l'immobilismo, oppure verso il temporaneo predominio di personalità piú spiccate e seguite, o infine verso gli effimeri accordi di potere tra queste personalità. Basta riandare col pensiero allo schema costituzionale che già conosciamo (n. 10), per essere indotti a concludere che, sin quando

la situazione favorevole si mantenne, ciò non fu per i meriti della « costituzione mista » elogiata da Polibio, ma fu piuttosto per effetto, all'incirca, di un miracolo (se si vuole, di un « miracolo economico »).

Anche dopo che il territorio cittadino si estese a quasi tutta la penisola, piú le colonie esterne, Roma rimase organizzata sullo schema antiquato della *civitas*, dividendosi in quattro tribú urbane e trentuno tribú rustiche, per un totale di 35 tribú territoriali. Ma l'attività politica non si svolgeva entro le tribú, molte delle quali lontanissime dal centro: si svolgeva nel territorio urbano o immediatamente extraurbano, con la conseguenza che la gran parte dei *rustici* non aveva la convenienza di parteciparvi (lasciando per piú giorni i propri campi abbandonati), spesso neanche quando vi era in coincidenza il richiamo esercitato da importanti giorni di mercato. I comizi e i concili, pur essendo democraticamente aperti a tutti i Romani (e persino, con congrue limitazioni, ai Latini), andavano in pratica semi deserti, mentre nelle *coloniae civium Romanorum* e in vari centri abitati italici (*municipia cum suffragio* e *municipia sine suffragio*) si svolgeva una vita pubblica autonoma, permessa (o addirittura favorita) da Roma, con assemblee, senato e magistrature locali: il che, se toglieva a Roma molti fastidi amministrativi, predisponeva anche, per i tempi difficili, lo scollamento del sistema.

La preoccupazione massima di Roma era, insomma, il buon funzionamento di ciò che dovesse aver sede nell'*urbs* e nel contado circostante: dalle riunioni delle assemblee allo svolgimento dei mercati periodici (*núndinae*), all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico, agli approvvigionamenti, ai giuochi. E a quest'uopo concorrevano, non senza conflitti di competenza tra loro, gli edili (sia curuli e sia plebei), cui era demandata la *cura urbis, annonae, ludorum*, e gli onnipresenti tribuni della plebe, nonché altri magistrati minori con incarichi

specifici: il *quaestor Ostiensis*, che presiedeva allo scarico nel porto di Ostia delle derrate destinate a Roma; i *trèsviri capitales*, o *nocturni*, con compiti di polizia cittadina, sopra tutto notturna; i *quattuòrviri* per la nettezza urbana (*viis in urbe purgandis*) e i *duòviri* per la pulizia delle strade immediatamente circonvicine (*extra urbem*).

Solo in materia di *iurisdictio* (n. 59) la repubblica fece qualcosa per andare verso le popolazioni extraurbane. Dato che i pretori giurisdizionali amministravano giustizia, almeno di regola, nel Foro e comunque non avevano poteri oltre il primo miliario (mille passi, circa 410 metri) delle strade che partivano da Roma, essi furono autorizzati a nominare dei *praefecti iure dicundo* che giravano tra i principali municipi per esercitarvi una *iurisdictio mandata*, cioè su suo incarico. Ma l'istituto, limitato ai municipi campani, ebbe vita anch'esso stentata.

38. Molto meglio del periodo precedente funzionò l'amministrazione civile nel periodo della repubblica universale. Se non alla libertà, certamente all'ordine formale il principato dette un rilevante contributo.

Anteriormente alla *constitutio Antoniniana de civitate* (n. 15), il principato adottò una politica che (sempre lasciando da parte l'amministrazione finanziaria e la repressione criminale) può così sintetizzarsi: riorganizzazione amministrativa di Roma, « *caput mundi* »; sviluppo delle autonomie locali sopra tutto in Italia; giurisdizione civile decentralizzata anche nelle province. Il tutto fu ottenuto sovrapponendo ai vecchi organismi repubblicani (che peraltro non vennero aboliti) i nuovi ed efficienti organismi che facevano capo direttamente al *princeps*.

L'*urbs Roma*, intesa come comprensiva delle quattro regioni urbane e di una fascia di territorio rustico circostante, fu divisa, anche per le esigenze del culto pubblico,

in 14 *regiones* (presieduta ciascuna da un edile, da un tribuno della plebe o da un pretore estratti a sorte) e 265 *vici* (presieduti da *vicomagistri* elettivi). Ma quel che piú rileva è che ai bisogni della grande città provvidero tre funzionari del principe: il *praefectus urbi*, che disponeva di 3 (poi 4) *cohortes urbanae* in armi e provvedeva all'ordine pubblico ed alla *cognitio extra ordinem* (sia civile che criminale) sino al centesimo miliario; il *praefectus annonae*, coadiuvato da *praefecti frumenti dandi*, che si occupava dell'approvvigionamento dei mercati cittadini, del loro ordinato funzionamento e delle distribuzioni (gratuite o sottocosto) di derrate alla cd. *plebs urbana* (le cd. *frumentationes*); il *praefectus vigilum*, che disponeva di 7 *cohortes vigilum* per la polizia cittadina e il servizio antincendi.

Il territorio italico al di fuori dell'*urbs Roma* fu, a sua volta, ripartito in 11 *regiones italicæ*, per lo svolgimento ordinato delle operazioni di censimento, per la manutenzione delle grandi strade e per altri importanti servizi. Attraverso varie e contrastanti riforme, si pervenne, con Marco Aurelio (169-180), alla costituzione di 4 circoscrizioni italiche, ciascuna sottoposta ad un *iuridicus per Italiam*, che vi amministrava anche la giustizia civile e penale; all'*urbs Roma* rimasero aggregate solo le regioni Lazio, Campania e Sannio. Nel corso del sec. III si istituirono anche uno o piú *correctores Italiae*, che sovrintendevano all'amministrazione anche dei *municipia*.

Molto importante fu il riordinamento dei *municipia*, tutti approssimativamente strutturati secondo uno stesso schema: i *comitia*, divisi in 10 *curiae* (o *tribus*); il *senatus* (o *ordo decurionum*) di 100 ex-magistrati; le magistrature dei *duoviri* (o *quattuorviri*) *iuri dicundo* (amministratori supremi, con competenze anche giudiziarie), dei *duoviri aediles* (corrispondenti agli edili repubblicani) e dei *quaestores* (addetti alla cassa comunale). In casi ec-

cezionali i magistrati supremi erano sostituiti da *praefecti* nominati dal senato, dagli stessi magistrati oppure anche dal *princeps*, quando questo fosse stato eletto *honoris causa* alla massima carica municipale (cd. *praefecti Caesaris*).

39. Nel periodo della monarchia assoluta si attuò il compimento di un processo di unificazione amministrativa dell'Italia e delle province che già aveva avuto inizio nel periodo precedente. Ferma restando la distinzione tra amministrazione civile e amministrazione militare, tutto il territorio dell'impero (con i relativi abitanti, ormai divenuti in gran parte *cives Romani*: n. 15) venne riordinato (ad esclusione delle due capitali a regime speciale, Roma e Costantinopoli) in prefetture, diocesi, province.

Le *praefecturae*, sottoposte ciascuna ad una *praefectus praetorio* privo di poteri militari, furono quattro: Italia e Gallia in Occidente, Oriente e Illirico nell'altra *pars Imperii*. Ogni prefettura era divisa in tre o quattro *dioecèses*, dirette ciascuna da un *vicarius* del *praefectus praetorio*. Ogni diocesi contava infine un certo numero di *provinciae* (le quali erano intorno al centinaio) ciascuna sotto un *praeses* (anche denominato altrimenti). Alla sommità l'*imperator* con i suoi ministri. Questa sistemazione piramidale dello stato (coincidente ormai con tutto il mondo romano) portò all'esaurimento delle autonomie municipali. Tuttavia, proprio per il suo anelastico formalismo, essa non seppe contrastare adeguatamente altri autonomismi: quello della chiesa cattolica (che giunse a pretendere una sua specifica giurisdizione, l'*episcopalis audientia*: n. 58), quello delle grandi famiglie proprietarie terriere e quello di molte corporazioni di arti e mestieri essenziali alla vita della comunità.

L'imperatore (uno o più) era assistito da un *consistorium principis* fatto di notabili e di funzionari di sua particolare fiducia. I suoi ministri erano: il *magister*

*officiorum*, capo della *militia palatina*, della polizia segreta (*agentes in rebus*) e di altri servizi accentrati; il *quaestor sacri palatii*, preposto all'organizzazione giudiziaria e all'attività legislativa; il *comes sacrarum largitionum*, preposto alle finanze e al tesoro; il *comes rerum privatarum*, amministratore del patrimonio della corona (cd. *res privata principis*); il *praepositus sacri cubiculi*, maestro del palazzo imperiale.

## 9. L'AMMINISTRAZIONE MILITARE

40. L'amministrazione militare dello stato romano non concerneva soltanto l'esercito e la flotta, con tutta la gamma dei problemi logistici, tattici e strategici relativi al loro impiego in guerra. Essa concerneva anche, per connessione, le trattative di pace con il nemico, la dichiarazione del *bellum iustum* e la desistenza dallo stesso, l'appropriazione e spartizione del bottino bellico, lo sfruttamento dei territori occupati.

Un insieme, come si vede, molto vasto. Non tanto vasto, peraltro, da ricomprendere anche i rapporti di pace stabile con gli altri popoli e le attività volte all'apprestamento delle compagini umane e del materiale di armi e di navi destinati alle cd. « forze armate »: attività che rientravano, almeno di regola, tra i compiti dell'amministrazione civile, oltre che di quella finanziaria. Esempio in proposito è il fatto che, almeno nel periodo della repubblica nazionale, si fece distinzione molto precisa tra *census* e *dilectus*: il primo era operazione intesa ad identificare i cittadini tenuti al servizio militare, il secondo era l'arruolamento effettivo nell'esercito di terra e nella flotta di quelli tra i cittadini (ed eventualmente tra i Latini e gli Italici) che fossero necessari ad una certa

---

\* SDR. *passim*.

campagna e avessero i requisiti fisici indispensabili al servizio loro richiesto. Solo ai *dilecti* (o *delecti*) si chiedeva di prestare il giuramento di fedeltà e di obbedienza (*sacramentum militiae*).

Per antica tradizione, osservata sino ai tempi della repubblica nazionale, uno specifico compito di cooperazione religiosa alle azioni militari era affidato al sacerdozio dei feziali (*fetiales*), creato da Anco Marcio e costituito da venti membri integrati per cooptazione. Una delegazione di feziali infatti prendeva contatto col popolo rivale di Roma per trattare la pace o eventualmente per dimostrare con solennità che la guerra non era stata voluta dalla repubblica e che tutti i torti erano della controparte. Capo-delegazione era il *pater patratus*, il quale giurava (*patrabat*) in nome del popolo romano e, forte di questa investitura, procedeva alla richiesta di soddisfazione e di restituzione del maltolto (*rerum repetitio*), in una sorta di dichiarazione ultimativa denominata *clarigatio*. Se i rappresentati dell'avversario, decorsi trentatré giorni, non avevano soddisfatto il popolo romano, il *pater patratus* tornava alla carica per la formale dichiarazione di guerra.

La guerra veniva dichiarata mediante il lancio in territorio nemico, dalla linea di confine del territorio romano, di un'asta bruciata e intrisa di sangue (o più semplicemente di tintura rossa) sulla punta. Qui si vede il valore del tutto simbolico assunto dalla cerimonia dopo i primi tempi. Dato che il territorio nemico era molto spesso assai lontano da Roma, quando addirittura non si trovava al di là di un territorio intermedio, il *pater patratus* e i suoi accoliti si recavano sul limitare di un terreno sito in adiacenza al tempio di Bellona (il cd. *campus hostilis*) e fingevano che si trattasse del paese nemico.

Anche la pace aveva bisogno di essere raccomandata agli dei per mezzo di feziali. Dopo che i *legati* di Roma l'avevano effettivamente pattuita, il *pater patratus* pas-

sava a sanzionarla davanti al tempio di Giove Feretrio con il rito detto del *foedus feriae*. Con un coltello di selce custodito nel tempio veniva sacrificata una scrofa (o un maiale), invitando Giove a colpire con i suoi fulmini (richiamati per analogia dalle scintille provocate della selce) il popolo romano, ove fosse venuto meno alla parola data.

41. Nel periodo della repubblica nazionale le forze armate conservarono le caratteristiche progressivamente acquisite durante il precedente periodo (in particolare, nei sec. V e IV a.C.). Esse furono cioè costituite essenzialmente da *cives Romani* scelti secondo criteri censitari ed arruolati secondo necessità.

Il carattere « cittadino » delle forze armate romane era il riflesso del fatto che l'esercito era identificato col *populus Romanus Quiritium*, nei suoi elementi di sesso maschile, sani di corpo (e di mente) e aventi età tra i 17 e i 60 anni. Ma le eccezioni a questo principio non mancarono. Roma non esitò, all'occorrenza, a chiamare alle armi i Latini, gli Italici (prima che divenissero anch'essi, per riconoscimento dei servizi prestati, cittadini), alleati di origine extra-italica e persino gli schiavi (*volones*). Di più: dei Latini e degli Italici eventualmente disponibili si teneva un elenco convenientemente aggiornato (la cd. *formula togatorum*) per facilitarne all'occorrenza il *dilectus*. Forse i non *togati* (di civiltà meno affine a quella romana) e gli schiavi non prestavano *sacramentum*, ma si impegnavano con quel meno nobile *auctoramentum* che si usava anche dai gladiatori.

La scelta dei cittadini tenuti alle armi coincideva con le operazioni di censimento affidato ai censori (n. 10). Dunque, i pochi patrizi di sangue erano assegnati alle centurie degli *equites* cd. *equo publico* (con cavalcatura fornita dallo stato) e ad essi erano aggregati (con cavalcatura però a proprie spese: cd. *equites equo privato*) i

cittadini di estrazione plebea notevolmente ricchi; gli altri cittadini erano ripartiti in cinque classi successive di *pedites* (con armatura a proprio carico), che erano costituite per metà da centurie di *iuniores* (sino ai 45 anni) e per metà da centurie di *seniores*; i proletari erano assegnati a cinque centurie ausiliarie, delle quali due destinate alla fanfara, due destinate a quello che oggi si dice il « genio » e l'ultima, la più affollata, era quella dei *capite censi*, dei proletari non specializzati.

Questi criteri di scelta avrebbero dovuto comportare il maggior carico del servizio militare sulle spalle dei più ricchi e dei più giovani, con esclusione pressoché totale dei *capite censi*. Ma provvedevano a comportare in concreto profondi rimaneggiamenti sia il *dilectus*, sia le esigenze di impiego tattico: con l'effetto di assegnare alle unità scelte il materiale umano migliore e di ricacciare nella ciurma della flotta, nelle unità di ricalzo, nei servizi logistici il materiale umano meno valido.

Nella realtà dei fatti l'esercito era, insomma, ben diversamente composto da come avrebbe dovuto esserlo un esercito di cittadini. Il ritmo quasi annuale delle campagne di guerra, le caratteristiche varie delle campagne stesse (alcune su territorio piano, altre su montagne, altre con frequenza di sbarchi, altre marittime e via di questo passo), il dissanguamento (in morti e in invalidi) connesso al destino di guerra (e, sia pure, di vittoria) della repubblica, concorsero a far sí che nell'esercito dei sec. III-I a.C. si ritrovassero molto alla lontana le tracce di quello che era stato il punto di partenza, l'*exercitus centuriatus*.

Non basta. Il bottino di guerra (*praeda bellica*), nella parte riservata ai *milites*, non ripagava costoro delle occupazioni civili abbandonate e li poneva di fronte a problemi angosciosi di sostentamento delle loro famiglie. Fu questo il motivo per cui la repubblica, non solo dovette caricarsi delle spese di armamento dei *milites*, ma dovette altresí, sul declino del sec. II a.C., assegnare ai suoi

militi un « soldo » periodico e tener testa al grosso e incresciosissimo problema di sistemare i *veterani* delle legioni il giorno in cui tornavano alle loro case per aver avuto il congedo con onore (*missio honesta*) dall'esercito.

42. Nel periodo della repubblica universale, le forze armate, che già erano state il sostegno dei protagonisti delle guerre civili del sec. I a.C., divennero ancora più indispensabili, al duplice scopo di dare un solido supporto di forza ai *principes* e di assicurare la cd. *pax Romana* nel sempre più vasto *imperium Romanum*.

La connessione tra censo ed esercito poté dirsi ormai svanita. Trionfò il *dilectus*, applicato non solo ai Romano-Italici, ma anche largamente a residenti delle province (divenuti poi in gran parte cittadini con la costituzione di Antonino Caracalla). Tenere in piedi un numero di circa 30 legioni, ciascuna di 5-6000 uomini, richiedeva non solo ingenti mezzi finanziari, ma anche larghezza nelle paghe e nella concessione di bottino, favore verso il volontarismo degli uomini validi, inclinazione verso la rafferma di *veterani* esperti.

Oltre alle legioni, che erano stanziare a difesa dei confini (principalmente, sul Reno, nei paesi danubiani, in Siria, in Numidia, in Spagna), ciascuna con forte dotazioni di *auxilia* di cavalleria (*alae*) e di coorti di fanteria specializzata, vi erano in Italia, almeno come sede ordinaria, una decina di *cohortes praetoriae* di truppa scelta (1000 uomini ciascuna) con relativi complementi di cavalleria, le quattro coorti urbane e le sette coorti di vigili a Roma. Dovunque il *princeps* si recasse, lo seguivano inoltre alcune squadre (*decuriae*) di provette guardie del corpo.

L'*imperium proconsulare maius et infinitum* (n. 16), non solo consentiva al principe di avere coorti armate nella città di Roma; gli consentiva altresì di esercitare un alto comando unitario su tutti i comandi militari delle

legioni stanziare nei vari territori occupati dell'impero. I territori militarmente occupati (*provinciae*: n. 16) erano infatti distinti in *provinciae Caesaris* e *provinciae senatus* (di regola, le meno turbolente o malfide, quindi le meno bisognose di truppe), ma i *proconsules* delle province senatorie dipendevano, per effetto dell'*imperium proconsulare maius*, piú dal principe che dal senato.

L'amministrazione delle singole *provinciae* aveva carattere militare e faceva capo al *praeses provinciae*, il quale organizzava (direttamente o per appalti) lo sfruttamento dei territori non assegnati a cittadini romani, mentre esigeva un tributo (*stipendium vel tributum*: n. 80) dagli assegnatari appunto dei *fundi provinciales*. Ma le province erano, a loro volta, piú o meno largamente costellate, oltre che di *coloniae Latinae* o *Romanae*, di *civitates peregrinae liberae*, che obbedivano piuttosto a fatica al preside e addirittura entravano in concorrenza con Roma, sopra tutto quando fossero il luogo di origine di imperatori e di alti funzionari.

43. Nel periodo della monarchia assoluta, l'amministrazione militare si staccò nettamente da quella civile, facendo capo, attraverso i suoi quadri, direttamente all'imperatore.

Non è il caso di fermarsi nella descrizione degli organici e dei presidi dell'esercito di quest'epoca, anche perché variarono assai spesso. Va solo detto che le forze armate si aggirarono solitamente su un totale di 700-800 mila uomini, che era peraltro assai difficile arruolare e che era ancora piú difficile tenere disciplinati: cosa, quest'ultima, comprovata anche dalla severità sempre maggiore delle sanzioni penali comminate a carico dei turbolenti e dei disertori.

In ciascuna delle due *partes Imperii* si contavano vari eserciti di campagna, comandati da un *dux*, ai quali sovrintendevano due cd. *praesentales*: un *magister pe-*

*ditum* e un *magister equitum*. Il soldo era dato solo in parte in danaro (poco ambito, perché soggetto a forti svalutazioni). In buona parte esso era elargito in generi di prima necessità ed era integrato da frequenti, quasi regolari, *donativa* supplementari.

Ma in pratica, prima in Occidente e poi in Oriente, l'organizzazione militare non tenne. Frequente fu pertanto il ricorso ai barbari, assunti a titolo mercenario in piccoli corpi di manovra, aggirantisi intorno ai 10-20.000 uomini, per contrastare le incursioni di altri barbari. L'esercito nazionale delle origini rimase soltanto un vago ricordo.

#### 10. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

44. Pur avendo lasciato in ogni tempo che molti oneri finanziari della vita pubblica gravassero direttamente sui privati, lo stato romano non poté ovviamente esimersi da ingenti esborsi cui provvedere direttamente. Si pose dunque per esso, sin dai secoli più antichi, il grosso problema di bilanciare le uscite con le entrate, per modo che i conti pubblici (*rationes publicae*) si mantenessero in pareggio.

L'elenco delle ragioni di « uscita » nei vari periodi è, dopo quanto si è detto sin qui, abbastanza intuitivo. Occorre solo segnalare che col passare dei secoli sempre più gravose divennero le spese militari: non tanto perché aumentarono le occasioni di guerra, quanto perché diminuirono le guerre vittoriose, o comunque redditizie, ed aumentarono le spese devolute al soldo delle truppe (che in origine non era, invece, previsto: n. 41), ai *donativa* richiesti dalla necessità di tenersi i soldati fedeli, alle fortificazioni che dovettero erigersi ai confini del vasto

---

\* SDR. *passim* e n. 90, 175, 250.

impero. Altre ragioni straordinarie di spesa furono le *frumentationes* (n. 38), le assegnazioni di terre ai veterani dell'esercito, le fondazioni di colonie e le « opere pubbliche », delle quali molte furono di sostanziale utilità (si pensi agli acquedotti) per il pubblico, ma non poche, e per di più costosissime, furono fatte essenzialmente a scopi di propaganda e di sfarzo.

L'amministrazione finanziaria fu, in tutti i periodi, concepita come fondamentalmente unitaria, nel senso che tutte le uscite, indipendentemente dalla loro ragion d'essere civile o militare, dovessero essere coperte in qualche modo da tutte le entrate, nonché eventualmente da alienazioni del patrimonio statale. L'unità non si realizzò peraltro nei fatti, dal momento che, come vedremo subito, l'amministrazione finanziaria fu ripartita tra funzionari ed organismi diversi, facendo capo a « tesori » diversi: sì che un pareggio contabile vero e proprio, tra entrate e uscite di un certo periodo (anno, quinquennio o altro), non fu mai realizzabile e più d'una volta Roma si trovò in procinto di quella situazione di insolvenza che avrebbe ineluttabilmente trascinato alla bancarotta un privato.

Qui tralascieremo, anche per scarsezza di dati sicuri, di fermarci sulle finanze del periodo arcaico, che comunque certamente prefigurarono in embrione quelle della repubblica nazionale romana, e ci fermeremo sulle partite di entrata cui attinse lo stato romano nei periodi successivi.

45. Nella repubblica nazionale romana le decisioni di fondo in materia finanziaria erano prese dal senato. Le operazioni specifiche erano però compiute dai magistrati e particolarmente dai due *quaestores aerarii* o *urbani*, addetti all'*aerarium populi Romani*, sito nel tempio di Saturno, ove si custodivano il danaro e i beni mobili preziosi dello stato. Altre casse (*arcae*) minori ed altri depositi completavano la rete.

Caratteristica della repubblica nazionale fu la inesistenza di una imposta reale (*tributum ex re*) sui beni immobili in *dominium ex iure Quiritium*: imposta inconciliabile con la concezione che i Romani avevano del dominio civilistico (n. 77). Altra felice caratteristica fu, a partire dal sec. II a.C., la mancata percezione del *tributum ex censu*, cioè dell'imposta personale sul reddito familiare dei cittadini: imposta che era prevista, ma di cui il gettito non era necessario alle casse dello stato.

Le casse statali furono alimentate piú che a sufficienza, per lungo tempo, sia dalle entrate straordinarie determinate dal bottino di guerra (in preziosi, in nemici resi schiavi, in riscatti ecc.), sia da alcune pingui imposte speciali: il *tributum* imposto dai censori ai membri dei *municipia sine suffragio*, agli *infames* e ad altre categorie di persone; gli *stipendia* versati dagli assegnatari di fondi nelle province; i prodotti delle miniere (*metalla*); il compendio delle penalità (*pecunia mulctalicia*) e delle requisizioni punitive di beni privati; l'importo dello sfruttamento delle province, generalmente concesso in appalto, su promessa di un gettito minimo, alle *societates publicanorum*. Si aggiungano ancora i numerosi tributi indiretti (anche questi dati solitamente in appalto a *publicani*), quali i pedaggi, le tasse per l'uso degli acquedotti e delle cloache pubbliche (*clocaria*) e le tasse di dogana per il trasporto di merci fuori dei luoghi di produzione (*portoria*).

Un gettito a parte, riversato in una sezione speciale dell'erario (*aerarium sanctius*) e da toccarsi solo in casi eccezionali, era fornito dall'imposta indiretta denominata *vicesima manumissionum*: tangente del 5% sul valore di mercato degli schiavi affrancati con *manumissio iusta ac legitima* (n. 61).

A prescindere dal territorio delle province, il territorio della repubblica non assegnato ai privati in *dominium ex iure Quiritium* costituiva l'*ager publicus* in senso

proprio e copriva nella penisola italica estensioni vastissime. Solo una minima parte era utilizzata direttamente dallo stato (si pensi alle *viae publicae*), o era dallo stesso direttamente coltivata (particolarmente il fertile *ager Campanus*), o era infine assegnata come *ager compascuus* all'uso collettivo di comunità locali. Il resto era in attesa di un passaggio più o meno imminente alla disponibilità privata, come l'*ager colonicus* (da destinare a colonie e da distribuire tra i coloni), o l'*ager quaestorius* (assegnato, a cura dei questori, a conduzione privata contro pagamento di un giusto canone), o l'*ager occupatorius* (occupabile dal primo venuto sinché non si fosse deciso dallo stato che farne).

Fu proprio nell'abuso degli impossessamenti senza termine di larghe estensioni di *ager occupatorius* da parte di famiglie nobiliari il germe del fenomeno, per più versi rovinoso, detto dei *latifundia*.

46. Nel periodo del principato le entrate statali furono convogliate non solo all'*aerarium* (che passò presto sotto la direzione di due prefetti imperiali), ma anche al nuovo *fiscus Caesaris*, amministrato da due *procuratores fisci*, e ad uno speciale *aerarium* militare istituito da Augusto. Il consolidamento del principato portò però seco, sugli inizi del sec. II d.C., una subordinazione dei vari tesori al *fiscus Caesaris*.

Tanto l'imposta reale sui *fundi in solo Italico*, quanto l'imposta personale sul reddito dei cittadini continuano ad essere non richieste. In cambio, dettero un gettito notevole sia l'imposta reale (*stipendium vel tributum*) sui fondi provinciali (n. 80), sia una nuova imposta personale accollata a chi avesse manomesso schiavi divenuti *dediticii Aeliani* (n. 61: l'imposta era da pagarsi in unica soluzione entro un certo numero di anni). Per il resto, rimasero in vita i tributi indiretti del periodo precedente, con due importanti aggiunte: la *vicesima hereditatum*,

un 5% sul valore dei cespiti ricevuti per successione, che era posto a carico degli eredi e dei legatari; la *centesima rerum venalium*, un 1% sul ricavato delle vendite all'asta.

Il totale di queste e di altre imposizioni non era, peraltro, sufficiente a far fronte alle accresciute spese dello stato. Bisognava gravare in modi nuovi sulla popolazione e questi modi furono trovati guardando a sistemi impositivi dei paesi ellenistici, ove erano diffuse le *cd. liturghiai*, e richiamandosi altresí al vecchio costume dei magistrati repubblicani di sobbarcarsi spontaneamente al finanziamento di opere, di cerimonie, di giochi per motivi di propaganda.

Il nuovo sistema, diffusosi ben presto a macchia d'olio, fu detto dei *munera publica*, cioè degli oneri posti a carico di singoli funzionari o di collettività e a favore dello stato, come implicazione necessaria dei poteri loro riconosciuti. Vi furono, pertanto: *munera personalia*, comportanti prestazioni intellettuali o fisiche (es.: la manutenzione di un'opera pubblica); *munera patrimonialia*, comportanti prestazioni patrimoniali di vario genere; *munera mixta*, comportanti prestazioni miste (es.: fornire di vitto e alloggio gli addetti alle poste imperiali, al *cursus publicus*, che fossero di passaggio nella circoscrizione). Tra i *munera* piú gravosi, quello dell'anticipazione allo stato dell'importo dei tributi da pagarsi nella circoscrizione dei *municipia*: onere gravante sui *decuriones* e reso ancora piú pesante dagli impedimenti di vario tipo che ai decurioni venivano opposti affinché non rinunciassero alla loro dispendiosa dignità.

47. L'ordinamento finanziario profilatosi nel periodo del principato fu portato ad ulteriori sviluppi nel periodo della monarchia assoluta.

L'unica cassa dello stato fu, in quest'epoca, il *fiscus Caesaris* (n. 46), al quale il *comes sacrarum largitionum*

attingeva per le spese civili e militari. La *res privata principis*, il patrimonio della corona, aveva una contabilità a parte, commessa al *comes rerum privatarum* (n. 39), mentre del tutto separato era il *patrimonium principis*, cioè il patrimonio privato dell'imperatore e della sua famiglia.

L'imponente aumento delle spese generali portò, nel periodo del dominato, ad una moltiplicazione ulteriore delle imposte e dei *munera* del periodo precedente, con vincoli tanto stretti e tanto severi che il fenomeno dell'evasione, come sempre in questi casi, dilagò al punto da dar luogo ad una sorta di guerra fredda tra cittadini ed esattori. Quanto alle imposte, ne emersero tre, in certo senso, nuove: la *capitatio plebeia*, gravante sui fondi urbani e sui patrimoni mobiliari, il cui tasso veniva fissato ogni anno; la *collatio lustralis* o *crysargyron*, a carico dei commercianti e degli artigiani, sul loro reddito; la *capitatio terrena* (e in più *humana et animalium*) gravante sulla classe più numerosa e più ricca, che era quella dei proprietari di fondi rustici. Quest'ultima imposta era basata sull'accertamento periodico (*indictio*) delle « unità di reddito » (*capita*) fornite dai fondi, e in più dai coloni e dagli animali che vi lavoravano, secondo sistemi di valutazione comunque contestatissimi.

Per sfuggire alla *capitatio terrena* non pochi proprietari furono tentati di abbandonare i loro campi. Ma gli imperatori corsero ai ripari, adottando l'istituto ellenistico dell'*epibolé*, cioè della coltivazione imposta a chi fosse proprietario di fondo.

## 11. LA REPRESSIONE CRIMINALE

48. Non vi è dubbio che sin dai più antichi tempi

\* SDR. n. 42, 44, 134-137, 202, 210, 211, 257.

coloro che avessero portato offesa agli interessi della comunità fossero considerati nemici della comunità stessa e, come tali, fossero uccisi o perseguitati a furor di popolo, previa esecrazione religiosa (*execratio, consecratio, sacertas*), che rendeva immuni da vendetta divina, anzi benemeriti di fronte alle divinità, i loro improvvisati carnefici. Ma la prefigurazione di una attività statale volta alla repressione dei più gravi atti antisociali si ebbe solo quando, in età arcaica avanzata, i *reges* prima, poi i *prateores* comandanti l'esercito centuriato furono titolari di quel potere altamente efficiente cui si dette il nome di *imperium* (n. 31).

Tutto porta a credere, peraltro, che alla possibilità astratta di un processo di accertamento del crimine e di condanna del reo la realtà concreta di una specifica procedura criminale abbia fatto séguito con molto ritardo. Non perché di *crimina* (si intenda: di atti antisociali) non ve ne fossero, tanto meno perché le autorità statali non se ne accorgessero o li lasciassero facilmente passare, ma per due ordini di ragioni abbastanza evidenti. In primo luogo, perché si ritenne che tutte le volte in cui l'interesse prevalentemente leso fosse quello di un privato (si pensi al caso di *membrum ruptum* o di *os fractum*), bastasse alla punizione del reo la prevedibile reazione dell'offeso nelle vie del processo privato. In secondo luogo, perché nelle ipotesi in cui l'interesse leso fosse essenzialmente quello della comunità nel suo insieme non si ebbero difficoltà a rimettere la punizione del reo, dopo una inchiesta in via breve, direttamente al magistrato *cum imperio* (o in certi casi ai tribuni della plebe), senza bisogno di ritardanti pastoie processuali. Insomma, il principio moderno « *nullum crimen sine lege* », per cui non è data possibilità alcuna di reprimere un reato se una legge espressamente non lo prevede (e se un processo sanzionatorio non lo accerta come realmente commesso dall'imputato), fu tendenzialmente ignoto all'ordinamento romano, così

come, del resto, è stato estraneo per molti e molti secoli agli ordinamenti statali successivi: prima però di asserire che Roma, almeno quanto ai crimini di media entità, fu una sorta di « stato di polizia », ci si guardi attorno nel mondo contemporaneo, nel quale troppo spesso (e non sempre spiegabilmente) i poteri discrezionali della polizia (e degli stessi organi magistratuali « inquirenti ») sono di latitudine tale da indurre a chiedersi quanto sia valida, nella verità sociale, la regola solenne del « *nullum crimen sine lege* ».

Le considerazioni ora accennate sono essenzialmente quelle per cui abbiamo detto delle XII Tavole (n. 7) che è ben vero che esse disciplinarono alcune ipotesi di *delicta* a reazione privata (n. 103), ma è molto poco verosimile che esse si siano occupate anche di *crimina* ed abbiano istituito o regolato una procedura giudiziale nei confronti degli stessi.

Fatta eccezione per due istituti assai incerti, quello dei *quaestores parricidii* e quello dei *duoviri perduellionis*, l'età arcaica non conobbe una autentica « procedura criminale ». Gli stessi funzionari ora citati non avevano forse il compito di « giudicare » gli assassini di un *pater familias* e i traditori della patria (*perduelliones*). La loro funzione era, molto più probabilmente, di mettere a morte, secondo certi riti tradizionali, coloro che la pubblica opinione (e in particolare il senato) avesse già bollati, posta di fronte all'evidenza dei fatti, come cittadini indegni di vivere nella comunità e quindi da togliere brutalmente di mezzo.

49. Nel corso del sec. IV a.C., agli albori della repubblica nazionale romana, l'orientamento era dunque nel senso che i veri e propri *crimina* fossero da punire, solo se gravi ed evidenti, mediante la reazione immediata di messa a morte da parte dei magistrati *cum imperio* (e forse anche dei *tribuni plebis*). A reprimere, magari con

carcerazione temporanea e rigorose bastonature, i delinquenti di medio calibro era sufficiente (e, a quanto pare, molto efficiente), ove mancasse la reazione giudiziaria privata, l'attivismo dei *tresviri capitales* (n. 37): i quali avevano ampie facoltà di intervento a carattere poliziesco e di accertamento dei casi piú gravi che fossero da rimettere al giudizio dei magistrati *cum imperio*.

Ma era giusto che un *civis Romanus*, pur se colto sul fatto di qualche gravissima azione, fosse tanto facilmente avviato al patibolo o anche solo battuto con verghe? Era ammissibile che le sue scuse non fossero valutate e che il giudizio di chi lo avesse condannato *ex imperio suo* non fosse sottoposto a piú accurato esame? Dopo lungo tergiversare, una *lex Valeria de provocatione* proclamò nel 300 a.C., che questo modo sommario di procedere fosse fortemente scorretto (« *improbe factum* ») e che al cittadino dovesse riconoscersi il diritto di chiedere la convocazione dei comizi centuriati (*provocatio ad populum*) per un riesame in contraddittorio di tutta la questione.

Fu da questo spunto che derivò la prassi del cd. « processo criminale comiziale ». Di fronte alla comminatoria della morte (e forse anche della *verberatio*) il cittadino diceva: « *provoco ad populum* » (o anche soltanto « *civis Romanus sum* »). Pertanto i consoli o i pretori si sentivano impegnati a convocare i comizi affinché, al seguito (solitamente) di tre giornate di *contio* (di discorsi pro e contro), votassero ufficialmente una vera e propria *lex* di conferma oppure no della condanna. Se il condannato, in previsione della conferma, si allontanava da Roma, scattava a suo carico l'*interdictio aqua et igni*, cioè la messa al bando dalla comunità cittadina.

Estesa da una *lex Porcia* (inizi del sec. II a.C.) anche ai cittadini subordinati all'*imperium militiae* (n. 31), la *provocatio ad populum* fu, comunque, sempre relativa ad un numero minimo di casi estremamente gravi, tra cui primeggiava la *perduellio* (n. 48). Al di fuori di questi

casi, o la repressione magistratuale era piú blanda, oppure si dava luogo a processi privati per responsabilità *ex delicto*.

50. Qualcosa di nuovo si verificò nel corso del sec. II a.C., allorché dalle sfruttatissime province romane cominciarono a levarsi, sempre piú alti e insistenti, i lamenti delle popolazioni locali contro le malversazioni dei magistrati provinciali. Cittadini romani di prestigio, piú o meno interessati a farsi in tal modo propaganda, si eressero a *patroni* dei provinciali oppressi e cominciarono a chiedere, dopo aver raccolto i primi elementi di prova, che il senato operasse una approfondita « inchiesta » (*quaestio*) sul danaro e quant'altro fosse eventualmente da rimborsare (*pecuniae repetundae*).

Da questi primi esempi di *quaestiones extraordinariae* derivò la istituzione, mediante successive leggi, di commissioni di inchiesta stabili (*quaestiones perpetuae*), ciascuna con competenza per un determinato tipo di *crimen* che l'opinione pubblica andasse intanto reclamando come perseguibile. Finalmente un processo criminale si venne con ciò a costituire: un processo relativo solo ad ipotesi speciali, ma comunque parallelo a quello privato e, come quello privato, fondato su norme di *ius* (piú precisamente, su norme di *ius publicum* nel senso di *ius legibus publicis conditum*: n. 11) e quindi affidato alla *iurisdictio* di un magistrato (che inizialmente fu il *praetor peregrinus*).

La prima *quaestio perpetua* fu istituita da una *lex Calpurnia* del 149 a.C. e fu relativa al crimine (come si disse ellitticamente) di *pecuniae repetundae*. Seguirono altre leggi, che introdussero *quaestiones* (e fissarono pene e procedure) in materia di abuso di poteri pubblici (*crimen maiestatis*), di uso della forza per impedire il libero svolgimento di funzioni statali (*crimen vis*), di corruzione a fini elettorali (*crimen ambitus*), di costituzione o

uso di consorterie intese a prenotare i voti elettorali (*crimen sodaliciozum*), di appropriazione di danaro pubblico o sacro (*crimen peculatus*), di omicidio (*crimen homicidii*), di falso materiale (*crimen falsi*), di asservimento di fatto di un cittadino romano (*crimen plagii*), di accusa criminale dolosamente infondata (*crimen calumniae*). Né mancarono, nel corso di quegli anni agitati, molte altre leggi di ritocco o di modifica delle leggi istitutive dei vari *crimina* e delle procedure relative.

Le procedure ebbero tutte carattere « accusatorio », furono cioè basate su un atto di accusa presentato al magistrato incaricato della *quaestio* da un cittadino romano di buona volontà (da un *quivis de populo*) contro il presunto reo (*delatio nominis*). Venuto *in iure* l'accusato, si procedeva alla scelta del collegio giudicante (*consilium*): dopo di che, sotto la guida del magistrato, aveva luogo il contraddittorio orale sul merito (*altercatio*). Al termine del dibattimento, i giudicanti erano invitati a dare il loro parere sul fondamento delle accuse e il presidente, raccolti i voti di ciascuno, pronunciava la condanna o l'assoluzione. Nell'ipotesi che un certo numero di giudicanti si dichiarasse incerto, si procedeva ad una ripetizione del dibattimento (*ampliatio*). La severa persecuzione del *crimen calumniae* serviva, dal suo canto, a dissuadere i cittadini troppo solerti (ed anche spesso troppo avidi, visto che parte dei beni confiscati all'imputato era assegnata, in caso di condanna, a loro) dall'esercizio di *actiones populares* temerarie.

Il punto delicato, trattandosi il più delle volte di processi con implicazioni politiche, era costituito dalla formazione del *consilium* giudicante. All'accusato ed all'accusatore veniva sottoposta una lista di base, entro cui scegliere in contraddittorio il collegio, ma la difficoltà stava nella composizione di questa lista di base: che inizialmente fu di soli senatori e poi passò ad essere, a seconda delle vicende politiche, di soli cavalieri, o mista,

in un'alternanza che fu il riflesso delle alterne vicende della ben nota rivalità tra gli *optimates* e i *populares* nell'agitata fase di crisi della repubblica nazionale.

51. Le procedure delle *quaestiones perpetuae* furono favorite e riordinate da Augusto, che fece votare varie leggi istitutive di nuove *quaestiones* (per esempio, la *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C.) e che, sopra tutto, fece emanare, in parallelo con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* (n. 54), una fondamentale *lex Iulia iudiciorum publicorum*. La lista-base per la formazione del collegio giudicante fu costituita da quattro sezioni: una di senatori, una di cavalieri, una mista ed una di cittadini aventi la metà del censo equestre.

Il grave difetto, sempre più avvertito del pubblico, del sistema delle *quaestiones perpetuae* stava nel fatto che la pena fissata dalle leggi istitutive era fissa: o la si applicava integralmente o si assolveva l'accusato, senza possibilità di commisurare la pena al grado della colpevolezza e alle circostanze aggravanti o attenuanti. Inoltre la lista delle ipotesi criminose, di cui si potesse accusare qualcuno, era troppo ridotta e troppo rigida, lasciando che non poche azioni reputate riprovevoli dalla generalità fossero imperseguibili. Furono questi i motivi che indussero anche in materia criminale alla adozione, del pari che in materia privata (n. 58), della cd. *cognitio extra ordinem*, quindi al progressivo abbandono dei *iudicia publica*.

Vi furono inizialmente una *cognitio* del senato ed una del *princeps*, alla quale si riconnettevano, a guisa di gradi inferiori, le *cognitiones* dei *praefecti* (*praetorio*, *urbi*, *annonae* e *vigilum*). Poi avvenne anche in questo campo che la *cognitio* si restringesse al *princeps* ed alla sua burocrazia, organizzandosi nei modi che vedremo per la *cognitio* delle liti private. È importante aggiungere che il dilagare della *cognitio extra ordinem* non ebbe in-

fluenza solo sulla varietà delle pene, ma influì sulla stessa varietà delle figure criminose, le quali aumentarono sensibilmente di numero (*crimina extraordinaria*).

Finì che, nel periodo della monarchia assoluta, la *cognitio extraordinaria* dei *crimina* trionfò pienamente. Il processo criminale divenne pertanto sempre inquisitorio, fondato cioè sull'iniziativa di funzionari « inquirenti » (oggi si direbbe di « pubblici ministeri »). Fu ammessa come rimedio ordinario l'*appellatio*. Di *publica iudicia*, con richiamo alle antiche leggi sulle *quaestiones*, si parlò in termini convenzionali. Il sistema repressivo dei *crimina* divenne, insomma, molto ricco ed articolato: il che sarebbe stato altamente apprezzabile, se tutto non fosse stato crudamente subordinato all'arbitrio imperiale, alle sue imprevedibili variazioni di criteri generali ed ai suoi frequenti interventi (di favore o di sfavore per gli imputati) nei casi singoli.

## 12. LA GIURISDIZIONE TRA I PRIVATI

52. La funzione più delicata svolta dagli organi statali a beneficio della comunità fu quella della giurisdizione (*iuris dictio*), cioè dell'intervento nelle controversie tra i privati allo scopo di proclamare e, se necessario, di far concretamente valere i principi dell'ordinamento giuridico, del *ius*. Già abbiamo debitamente posto in rilievo, nei luoghi opportuni, il perché ed il come dall'esercizio della giurisdizione siano derivate, attraverso la formazione ed il consolidamento dei « precedenti » giurisdizionali, quelle branche del diritto romano che presero il nome di *ius civile novum* o *ius gentium* (n. 12), di *ius praetorium* o *honorarium* (n. 13) e, almeno per una sua

---

\* DPR. n. 15-21.

parte, di *ius extraordinarium* o *novum* (n. 17). Il discorso che qui svolgeremo sarà volto a indicare le procedure, cioè le modalità attraverso cui la giurisdizione tra i privati nei vari periodi storici si realizzò.

L'attività giurisdizionale non era svolta su iniziativa degli organi dello stato, ma era provocata (e in molti casi era ulteriormente alimentata e spinta in avanti) dall'iniziativa dei privati: era insomma un servizio sociale che si realizzava su richiesta (*actio* in senso processuale), dei privati aventi interesse a tutelare i propri diritti subbiettivi con l'aiuto dello stato, piuttosto che ricorrere (come fu in astratto lungamente concesso) all'autotutela, cioè all'esercizio personale dell'*actio* in senso proprio, nel senso di potere di soggezione dell'avversario con le proprie forze. Fu dalla giurisdizione tra privati che prese esempio, come abbiamo anticipato poco fa (n. 50), la procedura in materia criminale delle *quaestiones perpetuae*.

Il processo sanzionatorio privato, è bene precisarlo, poteva essere di tre specie: quella del « processo di accertamento », se l'azione di chi lo promuoveva (e che appunto per ciò si chiamava l'« attore ») era rivolta ad ottenere dall'autorità giurisdizionale l'accertamento, nei confronti di un « convenuto », della esistenza (o inesistenza) di un rapporto giuridico controverso; quella del « processo di esecuzione », se l'azione di chi lo promuoveva era rivolta ad ottenere la materiale esecuzione di un diritto già certo extraprocessualmente o già accertato processualmente; quella del « processo cautelare », se l'azione di chi lo promuoveva era rivolta ad ottenere misure di garanzia in vista della successiva ed indipendente decisione di un processo di accertamento o di esecuzione.

Il processo di accertamento (di gran lunga il più delicato e complesso) poteva, a sua volta, essere diretto: all'accertamento puro e semplice, o « mero accertamento » (es.: accertamento che Tizio fosse schiavo di Caio, o che il convenuto Sempronio non fosse responsabile

di quanto asserisse nei suoi confronti l'attore Mevio); ad un accertamento con séguito di « condanna » del soccombente a fare ciò che dovesse fare (es.: che Tizio fosse debitore di Caio della somma di sesterzi tot, e pertanto gli venisse ingiunto di pagare tale somma a Caio); ad un accertamento con effetti cd. « costitutivi », cioè determinante una modificazione dell'ordine giuridico per il solo fatto di essere pronunciato (es.: accertamento che Tizio si fosse indotto ad un negozio per effetto del dolo posto in essere da Caio e conseguente provvedimento di *restitutio in integrum*, di reintegra dello stato di diritto precedente alla conclusione del negozio, vale a dire di annullamento del negozio stesso).

Quanto ai sistemi procedurali adottati nei secoli, essi furono tre. I primi due furono quello cd. *per legis actiones* e quello cd. *per formulas*, i quali, essendo incardinati sulla giurisdizione del pretore e degli altri magistrati giudicanti di stampo repubblicano, costituirono l'« *ordo iudiciorum privatorum* », cioè il catalogo delle procedure ordinarie. Il terzo fu quello *extra ordinem*, incardinato (con conseguenti caratteristiche del tutto peculiari) sopra tutto sull'istituto del *princeps* e sulla burocrazia da lui direttamente dipendente, quindi formalmente considerato come eccezionale ed anomalo rispetto alle procedure dell'*ordo*.

53. Le procedure più antiche furono quelle *per legis actiones*.

Il processo (alla cui regolamentazione si dedicarono essenzialmente le XII tavole: n. 7) si attuava in due fasi. Una prima fase si svolgeva *in iure*, cioè davanti al magistrato giudicante, al fine di impostare la questione controversa e di ottenere i provvedimenti che il magistrato, basandosi su un'indagine sommaria, fosse in grado di prendere sul momento (per esempio: il provvedimento di *addictio* del *manu iniectus* al suo creditore). Una se-

conda fase (peraltro eventuale, e prevista solo per le procedure di accertamento) aveva luogo *apud iudicem*, cioè davanti ai collegi giudicanti dei *centumviri* o dei *decemviri*, oppure, nella maggior parte dei casi, davanti ad un giudice privato unico. Essa serviva ad un approfondito esame di merito (documenti, testimonianze e via dicendo) delle controversie ed alla emissione di una *sententia* (cioè di un ragionato parere) cui si riconosceva, in forza dell'investitura data al giudice privato dal magistrato, il valore di un provvedimento decisorio di autorità. Quando si avvertiva la necessità del passaggio dalla fase *in iure* a quella *apud iudicem*, venivano convocati davanti al magistrato alcuni terzi estranei alla lite, affinché assistessero alle opposte dichiarazioni dei contendenti (*litis contestatio*) e potessero renderne poi testimonianza attendibile al giudice.

La procedura dichiarativa fondamentale era la *legis actio sacramenti*, denominata così perché ciascuna delle parti prestava solennemente *in iure* il giuramento sacro (*sacramentum*) di pagare una certa somma all'*aerarium* nel caso risultasse *apud iudicem* che avesse torto. Pertanto il giudice privato era chiamato a decidere, in base alle prove, non quale dei contendenti avesse ragione, ma quale dei due *sacramenta* fosse *iniustum*, con la duplice conseguenza: che il soccombente era condannato a pagare la *summa sacramenti* (50 assi per le questioni di valore non superiore ai 1000 assi, 500 assi per le questioni di valore superiore ai 1000 assi) ed era inoltre tenuto (implicitamente) a non più contestare la pretesa, ormai accertata, dell'avversario ed a non più opporsi alle sue iniziative di autotutela. Ai tempi delle XII tavole si distingueva tra *legis actio sacramenti in rem*, relativa all'accertamento della titolarità di un diritto assoluto (preteso da ambedue le parti in lite in ordine allo stesso oggetto giuridico) e *legis actio sacramenti in personam*, relativa all'accertamento di un'*obligatio* che l'attore asseriva gravare a pro-

prio favore sul convenuto e che il convenuto negava esistesse o che fosse fondata.

Lo spreco e le complicazioni della procedura sacramentale erano eccessivi. Ad ovviarli in parte le leggi decemvirali introdussero la *legis actio per iudicis postulationem*, inizialmente intesa all'accertamento dei soli crediti derivanti da *sponsio* (n. 94) e posteriormente estesa anche ai giudizi divisorsi (tra cui l'azione *communi dividundo*: n. 79). L'attore, dopo aver dichiarato la sua pretesa ed aver udito il diniego del convenuto, anziché sfidare quest'ultimo al *sacramentum*, si rivolgeva al magistrato per chiedergli di nominare un *iudex* che decidesse circa il suo buon diritto.

Una terza azione dichiarativa ancora piú semplice, ma anch'essa valevole solo per argomenti limitati, fu la *legis actio per condictioem*, introdotta nel sec. III a.C. prima per l'accertamento dei crediti di danaro e poi anche per crediti di altre cose fungibili (n. 96). L'attore, dopo aver dichiarato davanti al magistrato la sua pretesa ed aver preso atto del diniego del convenuto, dava a quest'ultimo un appuntamento (*condictio*) *in iure* di lí a trenta giorni allo scopo di farsi assegnare un *iudex* che decidesse circa il suo buon diritto (e nell'ovvia speranza che l'avvertimento ultimativo inducesse il convenuto ad un pagamento spontaneo).

Quanto alle procedure esecutive, tralasciando ogni cenno in ordine a quella della *pignoris capio* (che si adattava a pochissimi casi), basta una descrizione di quella fondamentale e generale per metterne in evidenza il carattere arcaicamente duro, addirittura spietato, non meno che le facili implicazioni di arbitrio cui essa dava luogo. L'azione esecutiva era, piú precisamente, la *legis actio per manus iniectioem* e si applicava a tutte le ipotesi di diritti extraprocessualmente certi o processualmente accertati. L'attore conduceva (o trascinava) l'*obligatus* davanti al magistrato per ottenere da quest'ultimo l'assegnazione

(*addictio*) dell'*obligatus* stesso: l'*addictio* gli dava il diritto di tenere l'avversario per 60 giorni in catene, con l'onere di portarlo a tre mercati consecutivi in cerca di chi lo riscattasse, dopo di che, mancando il riscatto, egli poteva metterlo a morte o alienarlo come schiavo *trans Tiberim*, che è quanto dire all'estero (non essendo concepibile, ovviamente, che un cittadino romano fosse reso schiavo in patria).

Rigori, questi, anche più intollerabili di quelli della *legis actio sacramenti* e che vennero difatti notevolmente allentati, ma non aboliti, da una famosa legge Petelia Papiria del 326 a.C. L'uccisione dell'*obligatus* fu vietata, ne fu vietato il trattamento inumano, ma non fu eliminata la possibilità, per il creditore insoddisfatto, di ottenerne l'*addictio*, quindi di apprenderlo fisicamente e di farlo in qualche modo sparire dalla circolazione, usandolo in linea di fatto, per più o meno tempo, a guisa di schiavo.

54. Lo sfavore dei Romani verso le *legis actiones* procedette di pari passo, nel corso dei sec. III-I a.C., col diffondersi sempre più vasto della procedura formulare, sorta nel tribunale del *praetor peregrinus* e quindi passata, come sappiamo (n. 13), anche al tribunale del *praetor urbanus* e degli altri giurisdicenti *inter cives* (gli edili curuli ed i governatori provinciali).

Il grande pregio della cd. procedura *per formulas* era di permettere alle parti, in un processo di accertamento, di evitare le rigide espressioni predeterminate delle vecchie procedure e di « *agere per concepta verba* », cioè di creare (*concipere*) di volta in volta, con l'ausilio autorevole del magistrato, una « regola di giudizio » (i *verba*, riversati in una formulazione denominata usualmente « *iudicium* »), alla quale il giudice privato, nella fase *apud iudicem*, avrebbe dovuto adeguarsi. Il successo di questo sistema fu agevolato, intorno al 120 a.C., da una legge Ebuizia, che autorizzò esplicitamente le parti a

ricorrervi, se fossero d'accordo nel volerlo, in alternativa alle *legis actiones*. D'altra parte i pretori e gli altri magistrati giurisdicenti non si limitarono a favorire in tutti i modi, attraverso le previsioni inserite nell'*edictum* annuale, la procedura formulare. Lungo gli stessi canali e facendo largo uso dei loro poteri autoritari, essi crearono, come vedremo (n. 57), anche mezzi cautelari sconosciuti al diritto antico e sopra tutto introdussero, in alternativa alla *manus iniectio*, un mezzo esecutivo (la *missio in bona* con conseguente *venditio bonorum*) che operava sul patrimonio, non sulla persona dell'obbligato.

Verso la fine del sec. I. a.C., traendo le opportune conseguenze da questo processo storico, Augusto fece votare ai comizi (17 a.C.) una organica *lex Iulia iudiciorum privatorum*, che riordinò il processo formulare e ritocò anche, in alcuni punti, i mezzi esecutivi dell'editto pretorio. L'arcaica *manus iniectio* (per quello cui si era ridotta) non venne abolita, ma il ricorso alle *legis actiones* dichiarative fu esplicitamente vietato, salvo che per qualche caso, tra cui primeggiò per importanza il mantenimento della *legis actio sacramenti in rem* in materia di eredità e nelle questioni di libertà, cioè in ordine a certi delicati argomenti di cui il giudizio spettava ai collegi specializzati (e ormai corredati da un'autonoma, ricchissima prassi) dei *centumviri* e dei *decemviri* (n. 53, 113).

Il processo dichiarativo *per formulas* si divideva anch'esso, come quello *per legis actiones*, nelle due fasi *in iure* (davanti al magistrato giurisdicente) e *apud iudicem* (davanti al giudice privato o ad un collegio di giudici privati). Tuttavia, dato che la regola di giudizio (*iudicium*) non era prestabilita dalla legge, ma era rimessa all'accordo tra le parti sotto la guida del magistrato, l'accordo tra attore e convenuto (ai quali si potrebbe aggiungere come assenziante appunto il magistrato) divenne il fulcro di tutto il processo dichiarativo e fu denominato, in nuovo senso, col vecchio termine di *litiscontestatio*: era sui ter-

mini di quell'accordo e soltanto sui termini di quell'accordo, indipendentemente cioè da ogni controllo della sua rispondenza ai principi del diritto, che il giudicante, dopo aver assunto le prove ed ogni altro elemento utile alla valutazione dei fatti, doveva impostare la sua *sententia*. Nell'ipotesi che il convenuto si rendesse assente (non obbedendo alla *vocatio in ius* dell'attore) o si rifiutasse inescusabilmente di aderire alla *litis contestatio*, il magistrato poteva superarne la resistenza decretando a favore dell'attore una *missio in bona* di lui (cioè l'assegnazione del suo patrimonio all'attore, sin quando si decidesse all'ottemperanza), oppure, se possibile, una *restitutio in integrum* (n. 57). Nell'ipotesi che, viceversa, la pretesa dell'attore fosse palesemente infondata, il magistrato decretava la *denegatio actionis*, cioè il rifiuto di darvi corso (restando salva la possibilità per l'attore di intentare la causa davanti ad un successivo magistrato).

Tra le parti il procedimento poteva anche concludersi *in iure* senza *litiscontestatio*, cioè senza necessità di passare *apud iudicem*, in due ipotesi: quando il convenuto, messo alle strette dall'attore e dall'annuncio dell'azione che questo voleva intentare nei suoi confronti (cd. *editio actionis*), « confessava » spontaneamente (magari anche col solo silenzio) il suo torto (*confessio in iure*); e quando, trattandosi di accertamento di un rapporto relativo (cioè, come si diceva, di *actio in personam*), l'attore rimetteva la reiezione della propria pretesa ad un giuramento solenne (*iusiurandum in iure*) del convenuto di non essere obbligato nei suoi confronti.

55. Un'analisi più attenta indica a ravvisare nell'*iudicium* del processo formulare quattro parti distinte: la *iudicis nominatio*, clausola nella quale si designava la persona incaricata dal pretore, su accordo o con assenso delle parti, di emettere la *sententia* (per esempio: « *Titius iudex esto* »); la *pars pro actore*, nella quale si for-

mulava l'ipotesi che risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore ed infondati quelli addotti dal convenuto e si invitava conseguentemente il giudice ad emettere il provvedimento richiesto dall'attore (per esempio: « *si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium decem milia condemnato* »); la *pars pro reo*, nella quale si formulava sinteticamente l'ipotesi che non risultassero fondati gli argomenti addotti dell'attore o risultassero fondati quelli addotti dal convenuto e si invitava perciò il giudice ad assolvere il convenuto (« *si non paret, absòlvito* »); il *iussum iudicandi*, con la quale si conferiva al giudice il potere di emettere un provvedimento sulla base dei termini formulati (*iussum* implicato, il piú delle volte, dal tono imperativo della formulazione: « *condemnato* », « *absòlvito* », *adiudicato*).

La *pars pro actore* (come pure, nella sua ellitticità, la *pars pro reo*) si componeva di due elementi essenziali: l'*intentio* e la *condemnatio*. L'*intentio* era la formulazione della pretesa dell'attore (quindi anche, correlativamente, la puntuale negazione del convenuto) e poteva essere *in ius* e *in factum*: era *in ius concepta*, se consisteva nell'affermazione di un diritto o di un dovere di cui il giudice dovesse accertare l'esistenza o meno (per esempio: « *si paret fundum Capenatem A.i A.i esse ex iure Quiritium* »); era *in factum concepta*, se consisteva nell'invito al giudice ad accertare l'esistenza, o meno, di un preciso fatto che secondo il pretore giustificasse, sul piano del diritto vigente o anche sul piano dell'equità, il provvedimento di condanna. La *condemnatio* era l'invito rivolto al giudice a condannare il convenuto al pagamento di una somma di danaro, se ed in quanto risultasse fondata l'*intentio* (o ad assolverlo in caso contrario); era *certa*, se prefissava l'ammontare della condanna (eventualmente a séguito di una *intentio* già essa stessa *certa*), era *incerta* in caso diverso.

La regola di giudizio, entro cui il giudice doveva inquadrare la sua decisione della controversia, poteva però essere integrata, su richiesta dell'attore o su richiesta del convenuto, da ulteriori elementi cd. « accidentali ». Le principali tra queste clausole aggiuntive erano la *demonstratio*, l'*adiudicatio*, la *taxatio*, la *praescriptio*, l'*exceptio* e le clausole ad essa affini.

La *demonstratio* era una clausola mediante cui si chiarivano e precisavano all'occorrenza i termini di fatto della questione.

L'*adiudicatio*, propria dei giudizi divisorî, era una clausola con cui si dava al giudice anche, in primo luogo, il potere di assegnare in *dominium ex iure Quiritium* ai singoli dividenti le parti di una cosa comune, col séguito della condanna di ciascuno a pagare agli altri le opportune (ed eventuali) somme di conguaglio.

La *taxatio* era una clausola con cui, nei casi di *condemnatio incerta* (non predeterminata nel suo ammontare dal magistrato), si limitava entro un certo massimo (« *dumtaxat milium tot* ») l'importo della condanna.

La *praescriptio* era una clausola con cui si ponevano in via preliminare delle riserve *pro actore* o *pro reo*, in modo da limitare il campo di estensione dell'azione (per esempio: « *era res agatur cuius rei dies fuit* », *praescriptio pro actore* con cui si limitava l'azione contro il debitore rateale alle rate per cui fosse già venuto il giorno della scadenza).

L'*exceptio*, posta subito dopo l'*intentio*, era una clausola che subordinava la condanna, a parte l'esigenza del buon fondamento della pretesa dell'attore, anche al mancato fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto e tale da rendere inefficace la pretesa dell'attore (per esempio: « *si in ea re nihil dolo malo factum sit* »). Clausole affini all'*exceptio* erano la *replicatio* dell'attore, la *duplicatio* del convenuto, la *triplicatio* dell'attore, mediante le quali contro una circostanza dedotta dalla con-

troparte si faceva presente un'altra circostanza atta a togliere efficacia alla prima.

*Actiones utiles* furono infine usualmente dette le azioni « utilizzate » dal magistrato per uno scopo diverso da quello originario e tipico, al fine di tutelare ipotesi originariamente non previste. Ciò si otteneva in concreto mediante adattamenti vari delle strutture formulari: per esempio, la « trasposizione di soggetti », consistente nell'indicare un soggetto giuridico come debitore nell'*intentio* e nel designare invece un altro come condannabile nella *condemnatio*; oppure la *factio iuris civilis*, consistente nell'invitare il giudice a condannare o ad assolvere fingendo la esistenza di un requisito del *ius civile* in realtà inesistente.

Non è il caso di diffondersi sulla caratteristica (peraltro, di dubbia esplicazione) per cui la condanna del convenuto, fatto salvo il caso limitato dell'*adiudicatio*, era sempre e solo prevista in termini pecuniari, anziché *in ipsam rem*. Va tenuto comunque presente: anzi tutto, che il convenuto, in vista di una prevedibile condanna, poteva sottrarsi alla stessa offrendo all'attore la prestazione che gli aveva incautamente negata; secondariamente, che molti *iudicia* (es.: la *reivindicatio*: n. 79) contenevano di regola una cd. *formula arbitraria*, cioè una clausola con la quale si invitava il giudice ad offrire espressamente al convenuto, prima di condannarlo, la possibilità di essere assolto purché reintegrasse il diritto della cui violazione l'attore lo avesse incolpato (cd. « *arbitrium de restituendo* »).

56. Il procedimento *apud iudicem* era, dal canto suo, molto semplice e libero.

Le parti, eventualmente assistite da *defensores*, ribadivano le affermazioni fatte *in iure* e cristallizzate nel *iudicium*, adducendone le prove, di cui il giudice operava l'assunzione e la valutazione. L'onere della prova

spettava, di regola, a chi affermasse una circostanza, non a chi la negasse (« *ei incumbit probatio qui dicit non qui negat* »): pertanto, essenzialmente l'attore era gravato dal compito di provare gli elementi giustificativi della condanna del convenuto, mentre il convenuto era tenuto a provare solo le circostanze su cui si basasse una *exceptio* o una *duplicatio* (e in questo senso si diceva che « *reus in excipiendo fit actor* »). Quanto ai mezzi di prova, era lasciata alle parti la massima libertà nel produrli in tutta la loro varietà (documenti, testimonianze ecc.), ma era altresì lasciata al giudice la massima libertà nel valutarne l'efficacia. Libero non era invece il giudice di basare la *sententia* su *inquisitiones*, su indagini svolte da lui stesso o per sua iniziativa, perché doveva giudicare esclusivamente sulla base delle allegazioni e delle prove fornitegli dalle parti (« *iuxta alligata et probata* »).

La *sententia* finale era, a dir così, un atto complesso, costituito dal « parere » sulla controversia, che il giudicante esprimeva come privato (*sententia* in senso stretto), e dal conseguente provvedimento di *condemnatio* o *absolutio* (ed eventualmente di *adiudicatio*), che egli emanava in forza dei poteri conferitegli dal magistrato sulla base del *iudicium* e mediante il *iussum iudicandi*.

La pronuncia del giudice (o la *confessio in iure* ad essa equiparata) determinava comunque la chiusura definitiva della controversia, la cd. « *res iudicata* »: il che stava a significare che in avvenire sarebbe stata rigettata per improponibilità (con conseguente assoluzione del convenuto) ogni altra azione tra le stesse parti (o i loro eredi o rappresentanti) in ordine allo stesso merito (« *bis de eadem re ne sit actio* »).

Quanto all'esecuzione della sentenza di condanna, essa, si avverta, non era ottenibile direttamente, ma lo era solo in via indiretta, attraverso il previo esperimento dell'*actio iudicati*: una sorta di azione di conferma del primo

giudizio esercitata dall'attore vittorioso contro il convenuto che si rifiutasse di eseguire la condanna. Se il primo giudizio era confermato, il convenuto era condannato al doppio della prima condanna; altrimenti era assolto. Se il convenuto condannato la seconda volta si sottraeva anche alla seconda condanna, l'attore era autorizzato a chiedere e ad ottenere nei suoi confronti la *manus iniectio*.

In alternativa alla *manus iniectio* (che era stata notevolmente indebolita dalla *lex Poetelia Papiria*: n. 53), il pretore introdusse il sistema della *venditio bonorum*. Egli pronunciava contro il soccombente (come, del resto, contro ogni altro debitore palesemente insolvente) il grave provvedimento della *missio in bona*, aperta a tutti i creditori che ne facessero richiesta, facendolo seguire entro brevissimo termine dalla vendita in blocco dell'intero patrimonio al migliore offerente (*emptor bonorum*). Il *bonorum emptor* era considerato successore universale del fallito: per conseguenza uno speciale interdetto tutelava il suo possesso del patrimonio di lui, ed inoltre egli era ammesso ad esigere i crediti del fallito con l'*actio Serviana* (azione *fictionis* che lo parificava all'erede, nel caso che il fallito fosse defunto), o con l'*actio Rutiliana* (azione con trasposizione di soggetti, usata nel caso che il fallito fosse tuttora vivente).

57. La limitazione della procedura formulare al processo di accertamento e la subordinazione del processo formulare all'accordo delle parti circa la *litiscontestatio* indussero i magistrati giudicanti romani, ed in particolare il pretore, a porre in essere svariati mezzi complementari, sopra tutto intesi ad assicurare l'adesione delle parti al processo e l'esecuzione delle pretese giudizialmente accertate. Tali mezzi complementari (detti « *magis imperii quam iurisdictionis* ») furono: gli *interdicta*, le *in integrum restitutiones*, le *stipulationes praetoriae*, le *missiones in possessionem*, la *bonorum possessio*.

Gli *interdicta* erano ordinanze di urgenza mediante le quali il magistrato, basandosi su un esame sommario della situazione, ingiungeva, su richiesta di una parte, di restituire una cosa di cui l'altra parte si fosse impossessata (*interdicta restitutoria*), di esibire un oggetto (per esempio, un documento) che l'altra parte tenesse riservato (*interdicta exhibitoria*) o, infine, di astenersi ambedue le parti da un certo comportamento (*interdicta prohibitoria*). Il destinatario che non intendesse obbedire all'ordine poteva però fare una dichiarazione di rifiuto e indurre con ciò la controparte istante ad iniziare, se ritenesse opportuno insistere, una regolare procedura di accertamento nei suoi confronti.

Le *in integrum restitutiones* erano provvedimenti di invalidazione *iure honorario* di atti pienamente validi *iure civili*, e quindi di ripristino pieno (*restitutio in integrum*) di una situazione che un atto giuridico avesse modificato. Tali provvedimenti erano emessi su richiesta dell'interessato, ma previo congruo accertamento dei fatti (*causa cognita*).

Le *stipulationes praetoriae* (anche dette *cautiones*) erano *stipulationes* (n. 94) che il pretore, su richiesta dell'interessato, imponeva al suo avversario di compiere (sotto minaccia di una *denegatio actionis*, di una *missio in possessionem* o di altro provvedimento sfavorevole ai suoi interessi) a fini cautelari. Il destinatario dell'ordine doveva, in altri termini, promettere il pagamento di una somma di danaro alla controparte nell'ipotesi che si verificasse un fatto temuto.

Le *missiones in possessionem* erano provvedimenti mediante i quali si autorizzava taluno ad immettersi nella detenzione o anche talvolta nel possesso (n. 87) di beni singoli (*missio in rem*) o di tutti i beni (*missio in bona*) di un altro (il convenuto assente ingiustificato in giudizio, il debitore in stato di insolvenza e via dicendo), con la conseguenza che a costui il magistrato denegava l'azione

se volesse riacquistare la materiale disponibilità dei suoi beni.

La *bonorum possessio* (n. 111) era l'autorizzazione elargita dal pretore ad una o piú persone di immettersi nella detenzione del patrimonio ereditario di una persona defunta, prescindendo dai diritti che su tale patrimonio potessero vantare i successori *iure civili*.

58. Il sistema processuale *extra ordinem*, cioè non conforme alle regole del cd. *ordo iudiciorum privatorum* (n. 52), fu in realtà rappresentato da procedure tra loro sensibilmente diverse: diverse sia a causa delle diverse materie di riferimento, sia a causa dei diversi aspetti ad esse impressi, nei sei e piú secoli dei periodi classico e postclassico, dal potere di governo. Una descrizione unitaria ne sarebbe impossibile. Al piú è possibile ed opportuna una identificazione delle caratteristiche generali delle varie procedure: caratteristiche che si ritrovavano in parte anche nel campo della repressione criminale straordinaria (n. 51).

In linea generale, le procedure straordinarie facenti capo al *princeps* (che furono quelle di gran lunga piú diffuse) ebbero le seguenti connotazioni: unità del procedimento, in nessun caso piú distinto nelle fasi *in iure* e *apud iudicem*, ma tutto concentrato, sino alla *sententia*, davanti ad un funzionario imperiale, che era nel contempo anche giudice; impostazione inquisitoria del giudizio, non piú limitato dalle allegazioni e dalle richieste delle parti, ma esercitato dal funzionario-giudice, una volta che fosse stato investito della causa, con ampi poteri di *inquisitio* su tutti gli aspetti che gli paressero rilevanti; procedibilità anche in assenza del convenuto, purché congruamente preavvertito della causa intentata contro di lui e dichiarato dal funzionario-giudice *cóntumax*, cioè colpevolmente recalcitrante; impugnabilità della sentenza da parte del soccombente, con ricorso (*appellatio*) al funzionario ge-

rarchicamente superiore e, in ultima istanza, al *princeps*; specificità della condanna, pronunciata eventualmente *in ipsam rem* (cioè nella stessa prestazione dovuta, se ancora eseguibile) e non più soltanto in una somma di danaro; esecutività della sentenza, se del caso, con l'intervento di appositi funzionari (*apparitores*).

La trattazione della causa davanti al giudice aveva un nome antico, quello di *litis contestatio* (*cognitoria*), ma consisteva in tutto lo scambio degli atti di attacco ed eventualmente (salva *contumacia*) di difesa, integrato dall'esame di tutte le prove, documentali o non documentali, che il giudicante ritenesse opportuno sottoporre alla sua *inquisitio*. Se il giudicante non era né l'imperatore, né un prefetto del pretorio giudicante *vice sacra* (in vece del sacro principe), l'analisi del materiale probatorio era però limitata dal dovere di osservare certe regole fisse che man mano presero piede: sopra tutto le regole sul diverso valore delle testimonianze a seconda del rilievo sociale del teste e del congruo numero dei testimoni (« *unus testis nullus testis* »), nonché quelle sulle deduzioni da trarre da certi fatti (*praesumptiones iuris*). L'*appellatio* al grado superiore ed all'imperatore (non ammessa contro le sentenze pronunciate *vice sacra* dai *praefecti praetorio*) si svolgeva secondo regole varie, che qui non è il caso di riferire, e aveva effetto sospensivo della *sententia*. La sentenza confermata (o non impugnata), se non eseguita spontaneamente dal soccombente, poteva dar luogo, su richiesta del vincitore, a provvedimenti di apprensione di beni determinati (*missio in rem*), di opignorazione di beni sino al pagamento (*pignus in causa iudicati captum*), o anche di *missio in bona* (nella totalità del patrimonio) ma con vendita dei singoli cespiti (sino alla concorrenza del dovuto) alla spicciolata (cd. *distractio bonorum*).

Tra le molteplici procedure speciali *extra ordinem*, alcune di età classica e altre di età postclassica, citeremo

infine le seguenti. In primo luogo, la *summaria cognitio*, che era la rimessione direttamente all'imperatore di una cognizione abbreviata (anche detta *cognitio de plano*) di varie questioni affinché fossero risolte dal principe, previa adeguata istruttoria, mediante *rescriptum*; al quale il giudice era poi tenuto ad adeguarsi. In secondo luogo, l'*aeppiscopalis audientia*, giurisdizione riservata ai vescovi che si affermò nei secoli dell'impero cristiano e cui erano sottoposti, anche se nolenti, i sacerdoti dipendenti dai vescovi (mentre potevano forse fruitne anche i laici, se ne facessero richiesta, pur di sottrarsi alla giurisdizione statale).

### III. IL REGIME DELLA VITA PRIVATA

SOMMARIO: 13. Linee generali. — 14. I rapporti familiari e parafamiliari. — 15. I rapporti assoluti reali. — 16. I rapporti relativi. — 17. Le singole obbligazioni. — 18. La successione nel patrimonio privato.

#### 13. LINEE GENERALI

59. Il regime della vita privata romana nel corso dei secoli da Romolo a Giustiniano esige, prima di essere sistematicamente descritto, qualche premessa di carattere generale relativamente ai soggetti ed agli oggetti dei rapporti giuridici privati, nonché alle cause dell'ordine giuridico privato con speciale riguardo ai negozi giuridici (n. 27). Dopo di che passeremo a parlare dettagliatamente: dei rapporti familiari e parafamiliari, dei rapporti assoluti reali, dei rapporti relativi, delle singole obbligazioni e infine di quell'importante vicenda giuridica che fu costituita dalla successione nel patrimonio familiare.

Premessa ad ogni altra premessa è il ricordo di quanto abbiamo già detto, ma che non è inutile ancora una volta sottolineare. Il *ius privatum Romanorum* non fu relativo alla vita interna delle *familiae* (vita che, in linea di principio, rimase sempre sottratta all'ingerenza dell'ordinamento giuridico), ma fu relativo ai rapporti esterni tra le *familiae* e, per esse, tra i loro esponenti, cioè principalmente (ma, vedremo subito, non esclusiva-

---

\* DPR. n. 22-27, 28-34.

mente) tra i loro *patres*. Questo sistema, rigidissimo in periodo arcaico, subì col trascorrere dei tempi varie e considerevoli attenuazioni, ma resistette ancora, nei suoi tratti essenziali, sino all'età giustiniana.

60. Soggetti del diritto privato (cd. *privi*) erano, a pieno titolo, gli esseri umani viventi, che fossero liberi cittadini e dotati di « autonomia familiare ». Quest'ultima era il requisito in più che differenziava la « capacità giuridica privata » da quella pubblica e consisteva nella situazione di essere uomini o donne esenti da assoggettamento a *patria potestas*, a *manus* o a *mancipium*, cioè dall'assoggettamento al potere assoluto (e, almeno in linea di principio, non sindacabile dall'esterno) di un *pater familias* (n. 67).

In ordine al requisito dell'appartenenza alla specie umana due precisazioni sono qui necessarie. La prima è che il diritto privato riguardava gli esseri viventi (dalla nascita alla morte), ma, a differenza del diritto pubblico, dette un certo rilievo anche agli esseri concepiti e non ancora nati (cioè a coloro « *qui in utero sunt* »): pur non trattandoli come soggetti giuridici, tese infatti in modo sempre più accentuato, sopra tutto in periodo classico e in periodo postclassico, a riservare loro una quota dell'eredità paterna ed altri diritti patrimoniali sino al momento della prevista nascita e subordinatamente all'effettivo verificarsi della stessa. La seconda precisazione è che il diritto privato fu estremamente restio a trattare come soggetti autonomi di rapporti giuridici anche gli enti immateriali, e ciò non tanto per mancanza di fantasia, quanto perché la struttura socio-economica romana era essenzialmente basata sugli organismi familiari (e sui relativi patrimoni affidati al *pater familias*), sí che un agire economico attraverso altri e diversi organismi era difficilmente realizzabile. Solo a partire dal periodo classico, ma sempre con notevole ritegno, la soggettività giuridica fu ricono-

sciuta a taluni enti associativi, considerati ciascuno come un tutto unitario a se stante, diverso quindi dalle persone dei membri: ai *municipia*, comunità cittadine (romane o non romane) inquadrare secondo un'organizzazione simile a quella della *respublica* e strettamente subordinate a questa; alle *coloniae* (romane o non romane) sparse nel territorio italico o delle province; ai *collegia* ed alle *sodalitates* di cittadini romani, i primi formati prevalentemente a scopo di culto in comune (e perciò spesso allo scopo di garantire una sepoltura ai membri: *collegia funeraticia*), i secondo costituiti prevalentemente per motivi di ricreazione e di mutua assistenza dei soci.

61. Soggetti giuridici « limitati », cioè provvisti di una capacità giuridica variamente più ristretta di quella dei soggetti normali del diritto privato, furono: le donne, gli stranieri, i semi-liberi, i liberi e numerosi altri « minorati » sociali (gli *infames*, gli *humiliores*, gli appartenenti a religioni disprezzate, gli eretici ecc.) su cui sorvoleremo.

La limitazione di capacità giuridica delle donne (*mulieres*) non fu così intesa come in materia di diritto pubblico, ma nemmeno fu lieve. Esso si concretò principalmente nella esclusione dalla *potestas* sui discendenti, nella sottoposizione vitalizia a *tutela mulierum* (n. 74), nell'incapacità di adottare figli e di essere titolari degli uffici di tutore o di curatore, più altre incapacità di minor rilievo. Tutte minorazioni derivanti dal fatto che in età arcaica le donne erano addirittura considerate oggetti a vita di *patria potestas* e che la condizione femminile fu usualmente (anche se sempre meno convintamente) considerata in antico una imperfezione umana (cd. *infirmas sexus*).

Sin che non sopravvenne la *constitutio Antoniniana* (n. 15) ad eliminare quasi integralmente la limitazione, gli stranieri (*peregrini*) furono progressivamente ammessi

a vantare diritti di credito in sede di *iurisdictio peregrina* (n. 12), ma non furono mai riconosciuti titolari di *potestates* familiari e parafamiliari, né di diritti assoluti reali.

In condizione di semi-liberi (a tempo oppure a vita) furono, in modi diversi, varie categorie di individui: dagli antichi *nexi* (che davano se stessi in temporanea sottomissione ad un creditore proprio od altrui per estinguere il debito col loro lavoro: n. 88), agli *addicti* (cioè ai debitori insolventi che il pretore assegnava, più o meno come i *nexi*, al creditore insoddisfatto che li avesse reclamati con la *manus iniectio*: n. 53) e, via via, sino ai « servi della gleba » (cd. *coloni*) ed a consimili categorie postclassiche di uomini liberi, ma tenuti permanentemente alla coltivazione di un determinato fondo o all'esercizio di un determinato mestiere di utilità sociale.

Quanto ai *liberti*, cioè agli schiavi affrancati, già ne abbiamo parlato in sede di diritto pubblico (n. 29). Qui giova fermarsi sul tema delle *manumissiones* dei loro *servi* operate dai privati, per precisare che l'acquisto della *civitas*, oltre che della libertà, derivava solo da tre modalità di *manumissio* (cd. « *iusta ac legitima* ») previste dal *ius civile*. Vi era la *manumissio vindicta*, che si operava mediante un finto processo di libertà (*vindicatio libertatis*) e con la procedura della *legis actio sacramenti in rem* (n. 53); davanti al magistrato giusdicente un amico del *dominus* assumeva le vesti dell'*adsertor libertatis* e proclamava che lo schiavo non era tale, ma era invece libero; dopo di che il magistrato, preso atto della silenziosa *confessio* (n. 54) del *dominus*, pronunciava l'*addictio in libertatem* del *servus*. Vi era la *manumissio censu*, che si operava dal *dominus* iscrivendo il *servus*, all'atto del censimento (n. 10), nelle liste censuali degli uomini liberi. Vi era infine la *manumissio testamento*, che conseguiva ad un'apposita disposizione testamentaria del *dominus* (« *Stichum servum meum liberum esse volo* ») al-

lorché si verificava la successione *mortis causa* (n. 112). Ove il liberto si fosse macchiato di gravi *crimina* in schiavitù, una *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. gravò il manumissore di una imposta speciale (n. 46) e prescrisse che egli avesse la condizione fittizia (e deteriore) di straniero arretrati « a discrezione » (di *dediticius Aelianus*).

Gli schiavi resi liberi per testamento (i cd. *liberti orcini*, cioè col padrone nell'aldilà, all'Orco) godevano di piena capacità giuridica. Gli schiavi affrancati *vindicta* o *censu* erano invece limitati nella loro capacità dall'insorgere, tra essi e l'ex-padrone (*patronus*), dal cd. vincolo di patronato (*patronatus*), in virtù del quale il patrono era moralmente e socialmente tenuto a proteggerli e a sostenerli in caso di bisogno, ma aveva diritto, in cambio, di esigere da loro varie prestazioni fissate dagli usi (*obsequium, operae, bona*) e, sopra tutto, aveva titolo a raccogliere la loro successione ereditaria ove essi morissero senza aver fatto testamento e senza lasciare *heredes sui* (n. 113).

Le manomissioni civilistiche, così macchinose come erano, non riscossero molto favore in età repubblicana avanzata, nella quale si preferì sovente affrancare gli schiavi alla spiccia, dichiarandoli liberi davanti a testimoni (*manumissio inter amicos*) o dando loro un documento scritto da esibire a conferma della liberazione (*manumissio per epistulam*). A questo punto divampò il problema se anche alle manomissioni non solenni conseguissero per i liberti la cittadinanza romana e per i patroni il carico della *vicesima manumissionum* (n. 45). Il complesso quesito fu risolto, nel quadro di tutta una fitta legislazione limitativa dei diritti privati e pubblici dei *libertini*, da una *lex Iunia Norbana* (19 d.C.?), la quale stabilì che le *manumissiones inter amicos* e *per epistulam* facessero acquistare solo la condizione fittizia di *Latini* (cd. *Latini Iuniani*): condizione che (come pure quella dei *dediticii Aeliani*) non venne abolita dalla *constitutio Antoniniana*, ma solo da Giustiniano.

In periodo postclassico, mentre le manomissioni non solenni si diffondevano sempre piú (accrescendosi ad esempio della *manumissio per mensam* o *convivii adhibitione*, cioè operata per spocchia di lusso in un banchetto), si affermò anche la *manumissio in ecclesia*, che consisteva in una dichiarazione pubblica di affrancazione fatta in chiesa davanti al capitolo sacerdotale.

62. Oggetti del diritto privato furono tutte le entità (anche umane) che avessero i seguenti cinque requisiti: la « concretezza », intesa come appartenenza al mondo della realtà, così come questa storicamente si presentava ai Romani (con esclusione, dunque, delle energie, tipo quella elettrica, e delle idee, tipo quelle che oggi danno luogo ai brevetti e alla cd. proprietà letteraria); l'« utilità », intesa come attitudine a soddisfare un bisogno umano, e piú precisamente un bisogno del soggetto attivo del rapporto; la « limitatezza », intesa come attitudine a determinare nel soggetto attivo l'interesse economico a compiere un sacrificio per trarre utilità dal bene, con esclusione dunque delle cose a disposizione di tutti, cioè delle *res communes omnium*, quali l'aria, l'*aqua profluens* (piovana), il mare; la « disponibilità privata », intesa come utilizzabilità da parte dei soggetti giuridici privati, per il fatto di non essere gli oggetti specificamente destinati a soddisfare interessi pubblici o religiosi; la « esteriorità rispetto al soggetto attivo », non solo come riferimento alle *res* (cose inanimate, animali sub-umani e schiavi), ma anche con riguardo, in casi ben determinati ed entro ben determinati limiti, ad individui liberi e cittadini (i *filii familiarum* e gli altri sottoposti al *pater familias*, i *nexi*, gli *addicti*, gli stessi *obligati*, cioè i debitori esposti all'eventualità di diventare *addicti* in caso di inadempienza: n. 53).

In materia di *res*, molto importante fu, sino a tutto il periodo classico, la distinzione tra *res m̀ncipi* e *res nec (non) m̀ncipi*. *Res m̀ncipi* erano alcuni tra gli og-

getti che in età arcaica avevano formato (unitamente ai figli *in potestate*, alle donne *in manu* e ad altri individui liberi denominati appunto *mancipia*) oggetto del cd. *mancipium* del *pater familias*, per essere funzionalmente collegate alle necessità di vita della *familia* primitiva: tali gli immobili in territorio cittadino, gli schiavi (*servi*), gli animali da basto o da soma (*animalia quae collo dorsove domantur*: più precisamente, cavalli, buoi, asini e muli) e, per motivi che risulteranno a suo tempo, le antichissime servitù rustiche di passaggio (*iter, via, actus*) e di *aquaeductus*. Per questa essenziale funzione ricoperta in antico dalle *res mancipi*, il *dominium* sulle stesse poteva essere trasferito solo mediante una solenne *mancipatio* o mediante un'altrettanto solenne *in iure cessio* (due negozi di cui avremo modo di parlare in luogo più opportuno: n. 79), mentre per la costituzione delle quattro servitù rustiche anzi dette bisognava ricorrere alla *mancipatio* (n. 82). La pura e semplice consegna dall'avente diritto all'acquirente (*traditio*) non era sufficiente allo scopo, mentre era pienamente sufficiente al trasferimento del *dominium* sulle *res nec mancipi*.

Fu in periodo classico che la posizione eminente assegnata alla *res mancipi* incominciò a decadere. La necessità di atti solenni per il passaggio di proprietà degli animali da basto e da soma (divenuti ormai comunissimi, e perciò di scarso valore) fu ritenuta grottesca, né molto diversamente si pensò per gli schiavi, i quali non avevano certo una valutazione superiore a molti mobili (monili, mobilia, opere d'arte) che, essendo *nec mancipi*, richiedevano soltanto la *traditio*. Quanto agli immobili, li si considerò tuttora cose di peculiare importanza, ma non si vide perché dovessero essere trattati diversamente i fondi in territorio cittadino da quelli (spesso anche più ricchi) siti nelle province. La distinzione finì, dunque, per scomparire in età postclassica e fu ufficialmente abolita da Giustiniano, il quale ridusse tutte le *res* alla con-

dizione che era stato in antico delle *res nec m̀ncipi*. In cambio, e parallelamente, acquistò una considerevole rilevanza la distinzione tra *res immobiles* (ovunque site) e *res mobiles*: per il trasferimento di proprietà e per ogni operazione giuridica relativa alle prime furono imposte formalità scritte, non necessarie per le seconde, ed anche ai fini dell'acquisto per usucapione i termini richiesti per le *res immobiles* furono notevolmente piú lunghi di quelli richiesti per le *res mobiles* (n. 78).

63. Le cose sottratte alla disponibilità privata erano dette *res extra commercium* (fuori del nòvero dei rapporti privati) o anche *res extra patrimonium* (escluse dalla possibilità di far parte di un patrimonio privato). Per conseguenza, le cose che potevano costituire oggetto di rapporti giuridici privati erano dette *res in commercio* o *in patrimonio*.

Ma la categoria delle cose *extra commercium* era tutt'altro che una categoria omogenea e di chiara nozione per i giuristi: l'unico dato fisionomico sicuro di essa era quello negativo, della non disponibilità privata delle cose stesse, sicché avvenne a qualche giurista di qualificare, senza mezzi termini, come *extra commercium* anche le cd. *res communes omnium* (che, mancando del requisito della limitatezza, mancavano della possibilità di formare oggetto anche di rapporti non privati: n. 62) oppure i sepolcri (che rientravano invece nei patrimoni privati, ma erano esclusi solo da certi atti di disposizione da parte dei loro proprietari). La classificazione corrente era quella basata sulla distinzione in due grandi categorie: le cose « di diritto divino » e quelle « di diritto umano ».

*Res extra commercium divini iuris* erano quelle vincolate al culto degli dèi (*res sacrae*: templi, arredi sacri e via dicendo), quelle vincolate al culto dei defunti (*res religiosae* o *diis Manibus relictæ*, tra cui, come si è detto, i sepolcri) e infine quelle (solitamente di pertinenza del-

lo stato) che erano destinate a porre tutta la comunità sotto la protezione diretta degli dèi (*res sanctae*, tra cui principalmente le mura e le porte della città).

*Rex extra commercium humani iuris* erano quelle appartenenti alla *respublica* o alle minori comunità cittadine (municipi e colonie romane) e si distinguevano in *res publicae* e *res universitatis*. Vi rientravano, ad esempio, i territori dell'*ager publicus*, compresi quelli non ancora divisi e assegnati in proprietà privata (n. 45), le vie pubbliche, i pubblici edifici, le miniere, le fabbriche d'armi, le navi da guerra, gli schiavi di stato (*servi publici*). Si badi però che erano qualificate *res publicae* anche altre cose da cui la repubblica non curava l'amministrazione, né vantava l'appartenenza (per esempio, i fiumi pubblici), ma che per loro natura erano destinate al servizio della comunità tutta (*res quae publico usui destinate sunt*, anche dette talvolta, impropriamente, *res nullius*, cose di nessuno).

64. L'essere soggetto giuridico, capace della titolarità di poteri e di doveri giuridici, non comportava automaticamente la capacità di esercitare concretamente quei poteri o di assumere concretamente quei doveri. Occorreva, in più, che il soggetto fosse « capace di agire », fosse cioè fisicamente e mentalmente idoneo a compiere l'attività giuridica relativa ed a rendersi conto della sua portata. Era chiaro, ad esempio, che un infante o un pazzo non erano in grado di comportarsi ragionevolmente, che un sordomuto non era atto a partecipare efficientemente a un negozio implicante uno scambio di dichiarazioni orali come la *stipulatio* (n. 94) e così via dicendo.

In età arcaica queste preoccupazioni rilevavano poco e si tendeva a superarle, nei casi più evidenti di incapacità di agire, addirittura escludendo l'incapace, almeno durante lo stato di incapacità, dal nòvero stesso dei soggetti giuridici. Ma già sullo scorcio del periodo delle ori-

gini, e sempre piú approfonditamente in séguito, l'orientamento, sopra tutto a causa della riflessione giurisprudenziale preclassica e classica, si fece piú sottile e piú equilibrato. La titolarità giuridica, per chi avesse i requisiti chiesti a ciò dall'ordinamento, fu studiosamente salvaguardata, e proprio per salvaguardarla al meglio furono poste alcune limitazioni alla capacità di agire: limitazioni che, se implicavano la invalidità totale o parziale degli atti posti in essere dall'incapace, non impedivano affatto che quegli atti fossero compiuti, per conto dell'incapace stesso o a sostegno delle sue iniziative, quindi per lui o con lui, da persone capaci, oculatamente scelte ed adeguatamente responsabilizzate (*tutores* o *curatores*).

Quanto agli individui privi totalmente di soggettività giuridica privata (*fili familiarum, mulieres in manu, liberi in mancipio, servi*), essi furono trattati nei tempi piú antichi esclusivamente come oggetti giuridici, ma fruirono, con l'avanzare dei secoli, di un regime giuridico sempre piú favorevole, sia in considerazione del fatto che si trattava di esseri pensanti, sia in considerazione delle attese, e comunque delle possibilità, che avevano di divenire in futuro soggetti giuridici. Questa tendenza, il cui culmine si realizzò nel periodo classico ed in quello postclassico, trovò sbocco in due sensi: anzi tutto, nel senso del riconoscimento a taluni di una « capacità giuridica prodromica », cioè nell'attribuzione ad essi di « aspettative » di diritto o di doveri che si sarebbero perfezionati nell'evento della conseguita piena capacità, oppure del riconoscimento a talaltri, per limitati settori, di una vera e propria « capacità giuridica anomala »; secondariamente, nel senso del riconoscimento ad essi, se sicuramente dotati di capacità di intendere e di volere, della possibilità di compiere validamente atti giuridici per i loro aventi potestà o addirittura, talvolta, per se stessi (cd. « mera capacità di agire »).

Per ciò che attiene alle ipotesi di capacità giuridica

(prodromica o anomala) dei non soggetti, ci limiteremo a ricordare che non solo tra i figli, ma anche tra gli schiavi vi erano quelli perfettamente in grado di sostituire efficientemente il *pater* o il *dominus* nelle sue attività economiche (nel cd. *commercium*) e che gli uni e gli altri erano spesso ricompensati con danaro ed oggetti considerati, sul piano dei costumi, a loro strettamente riservati, sí da costituire un patrimonio speciale denominato *peculium*. Il *peculium servile* era sovente utilizzato dagli schiavi per riscattarsi a pagamento dalla schiavitú. Il *peculium* dei *filií familiarum* (cd. *peculium profecticium*) era ritenuto liberamente spendibile *inter vivos*, salvo dissenso (peraltro vivamente deplorato sul piano del costume) del padre; anzi i *principes* si spinsero a sancire che i *filií familias* militari potessero non tenere alcun conto della volontà del padre nel disporre per testamento (nonostante mancassero della capacità di testare) del proprio *peculium castrense*, cioè dei beni acquistati nella milizia, oltre che nel disporre anche con alcuni atti di alienazione *inter vivos*. Dopo di che, in periodo postclassico, ebbero riconoscimento due altri tipi di patrimonio separato del *filius familias*: il *peculium quasi castrense*, costituito dai beni acquistati nel servizio civile dello stato (cd. *militia civilis*); e il *peculium adventicium* (o *adventicium*, o *bona adventicia*), costituito dai beni ereditati dalla madre (*bona materna*), dai beni ereditati dagli ascendenti materni (*bona materni generis*) e da altri cespiti minori, di cui il *pater* fu considerato di regola soltanto usufruttuario.

Per ciò che attiene alla « mera capacità di agire », cioè al riconoscimento ai sottoposti della possibilità di compiere validamente atti giuridici pur mancando del presupposto della soggettività, già il *ius civile vetus* ammise che gli *alieno iuri subiecti* compissero validamente ogni sorta di atti giuridici leciti, se ed in quanto fossero vantaggiosi al *paterfamilias*, su cui ne ricadevano gli effetti (ad esempio: acquisti di diritti reali, assunzione di cre-

diti). In piú la giurisprudenza classica non trovò difficoltà a che i *fili familias* maschi si obbligassero personalmente e per sé, mediante *stipulatio* (n. 94), con terze persone coscienti del loro stato, restando peraltro inteso che l'adempimento si verificasse solo se ed in quanto essi fossero liberati dalla *patria potestas*. Viceversa, gli atti svantaggiosi per il *paterfamilias* (alienazioni, assunzione di obbligazioni e via dicendo) erano civilmente nulli, ma il *ius honorarium* provvede a concedere in taluni casi delle azioni (cd. « *actiones adiecticiae qualitatis* ») contro il *paterfamilias* in ordine alle obbligazioni che fossero state assunte dai sottoposti con il suo beneplacito o, comunque, nel suo chiaro interesse: l'*actio quod iussu*, basata sul fatto che il creditore avesse avuto dal *paterfamilias* una specifica autorizzazione (*iussus*) a negoziare col suo sottoposto; l'*actio exercitoria*, relativa alle obbligazioni assunte dal sottoposto nell'esercizio di un'impresa marittima cui fosse stato preposto (per esempio, come capitano di nave) dal *pater*; l'*actio institoria*, corrispondente alla precedente in relazione alle imprese commerciali terrestri; l'*actio de peculio*, intesa a trarre soddisfazione dei debiti assunti dal sottoposto nei limiti del *peculium* concesso a lui dal *pater* (« *dumtaxat de peculio* »); l'*actio de in rem verso*, intesa a trarre soddisfazione dei crediti verso il sottoposto dai guadagni che il sottoposto avesse riversato nel patrimonio del *pater*; l'*actio tributoria*, intesa ad ottenere dal *pater* la giusta parte del *peculium* del sottoposto allorché questo lo avesse impiegato col suo consenso in speculazioni commerciali.

65. Le linee generali relativa al *ius privatum* non sarebbero esaurienti, se mancasse un cenno, sia pur molto fugace, sulla particolare attenzione che la giurisprudenza romana dedicò in ogni tempo, ma soprattutto in periodo classico e postclassico, ai fatti giuridici e, tra questi, principalmente ai negozi giuridici (n. 27). Entro il vastissimo

materiale di cui disponiamo meritano di essere sommariamente tratteggiati i seguenti punti.

Punto primo. La « forma » del negozio, era, in età classica, solitamente libera, cioè rimessa alla libera determinazione del suo autore o dei suoi coautori. Non mancavano le ipotesi in cui la forma era « vincolata » dall'ordinamento, in cui cioè l'ordinamento esigeva inderogabilmente una certa forma (orale, scritta, gestuale). Talvolta il vincolo era posto come requisito di validità dell'atto (*ad substantiam negotii*: l'atto era dunque invalido se quella forma non era adottata); altre volte (e più spesso) il vincolo era inteso come requisito di individuazione dell'atto stesso per l'ipotesi che dovessero insorgere dubbi o controversie circa la sua esistenza (*ad probationem negotii*: l'atto non poteva quindi dirsi sufficientemente provato se mancava la forma richiesta).

Punto secondo. Di pari passo con la decadenza del formalismo assorbente arcaico acquistò peculiare rilievo, agli occhi della giurisprudenza e della giurisdizione, la « causa negoziale », cioè l'attitudine obbiettiva del negozio a svolgere una certa funzione: non bastava infatti, che l'autore o gli autori del negozio volessero e dichiarassero di volere un certo effetto giuridico, ma occorreva che il negozio fosse strutturato in modo da poter veramente realizzare quell'effetto.

Punto terzo. La « volontà negoziale », che in antico era sovraffatta dalla forma, in prosieguo di tempo, attraverso il *ius civile novum* e il *ius honorarium*, e sopra tutto attraverso l'*interpretatio prudentium* del periodo classico ulteriormente sviluppata dalla riflessione post-classica (sopra tutto da quello orientale), acquistò via via un valore preponderante (e, in certi risvolti, persino eccessivo), sia in ordine alle ipotesi di discordanza tra volontà e manifestazione esteriore, sia in ordine alle ipotesi di sua formazione viziosa. Per quanto riguarda le prime ipotesi, si giunse a sostenere che, ove venisse

provato che un certo negozio bi- o plurilaterale fosse stato il frutto di un « accordo simulatorio », cioè del fatto che le parti si fossero accordate riservatamente per non volere in realtà nessun negozio (cd. simulazione « assoluta ») o per mettere in opera nascostamente un altro negozio (cd. simulazione « relativa » o dissimulazione), il negozio affetto da simulazione assoluta fosse invalido, mentre il negozio affetto da simulazione relativa fosse sostituito dal negozio dissimulato. Per quanto riguarda le seconde ipotesi (quelle cd. dei « vizi della volontà »), particolarmente prese di mira furono quella del « dolo » (o, più precisamente, del dolo « malevolo », del *dolus malus*), consistente nel fatto che una delle parti di un negozio bi- o plurilaterale avesse raggirato l'altra o le altre parti al di là dei limiti del tollerabile (al di là dei limiti del cd. *dolus bonus*, cui è umano che si ricorra nella difesa dei propri interessi), quella della « violenza morale » (o, più precisamente del timore, del *metus*, da essa cagionato) consistente nel fatto che l'autore di un negozio (unilaterale o plurilaterale) fosse stato indotto alla determinazione relativa da gravi minacce provenienti dalla controparte o da un terzo; quella dell'« errore di fatto » (*error facti*), consistente nel fatto che l'autore si fosse indotto a volere un negozio, che altrimenti non avrebbe voluto, per effetto di un rilevante sbaglio commesso scusabilmente (non per eccesso di ingenuità o di disattenzione) nella valutazione della situazione oggettiva. La reazione fu, in questi tre casi, quella di ritenere nullo il negozio inficiato da errore, di invalidare mediante *restitutio in integrum* il negozio determinato da dolo o da violenza morale e, in ultima istanza, di concedere un'azione penale contro l'autore del dolo o della violenza (n. 108).

Punto quarto. Tra le clausole accidentali influenti sull'efficacia del negozio emersero, fra periodo classico e periodo postclassico: la « clausola terminale », la quale stabiliva che l'efficacia totale o parziale del negozio fosse

« sospesa » sino al momento in cui si verificasse, oppure fosse « risolta » dal momento in cui si verificasse un *dies*, cioè una circostanza futura ma certa (anche se non certa nel momento in cui si sarebbe verificata; es.: « il 15 gennaio », oppure « quando Tizio morrà »); e la « clausola condizionale » la quale stabiliva che l'efficacia totale o parziale del negozio fosse « sospesa », oppure « risolta », in dipendenza di una circostanza futura ed incerta, detta *condicio* (es.: « se ploverà », oppure « se non vi sarà un tumulto »). Nell'ipotesi della « pendenza » della circostanza sul negozio, si aveva la inefficacia provvisoria dello stesso se si trattava di circostanze sospensive, oppure la sua efficacia provvisoria se si trattava di circostanze risolutive. Nell'ipotesi della verifica della circostanza, trattandosi di circostanze sospensive il negozio acquistava efficacia, trattandosi di circostanze risolutive il negozio perdeva efficacia.

#### 14. I RAPPORTI FAMILIARI E PARAFAMILIARI

66. I rapporti familiari e i rapporti parafamiliari del diritto privato erano rapporti giuridici assoluti: intercorrevano cioè tra un soggetto attivo e tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, tenuti i secondi a non turbare l'esercizio dei poteri del primo. La loro emersione come rapporti specifici ebbe inizio nell'età a cavallo tra il periodo arcaico ed il periodo preclassico e fu originata dalla scissione del *mancipium* unico e indifferenziato che era in antico riconosciuto al *paterfamilias* su uomini e cose facenti parte della sua *familia*.

I rapporti familiari, più strettamente collegati all'istituzione primordiale, ebbero a soggetto attivo il solo *paterfamilias* (dunque un individuo di sesso maschile)

---

\* DPR. n. 42, 47-51, 52-56.

ed ebbero ad oggetto gli individui liberi che fossero suoi discendenti nel senso di *adgnati*, nonché tutto il complesso del patrimonio familiare. I rapporti parafamiliari ebbero soggetti attivi (sempre, di regola, maschili) diversi (*tutore e curatores*) con riferimento ad oggetti giuridici costituiti da individui (uomini o donne) liberi e familiarmente autonomi (cd. *sui iuris*), ma incapaci o non pienamente capaci di gestire il complesso familiare: individui, pertanto, da aiutare o, in casi estremi, da sostituire nella gestione dei loro poteri giuridici.

67. Per rendersi meglio conto della materia, va ripetuto che sino a tutto il periodo classico, ma residualmente anche più in là e ancora in età giustiniana, la *familia* romana mantenne quella fisionomia di organismo chiuso in se stesso, fondamentalmente autarchico, incentrato sulla potestà del *pater*, che abbiamo segnalato più volte e che abbiamo attribuito, come si ricorderà, ad una sua lontanissima origine « politica » ed al persistere, per ragioni essenzialmente economiche, della sua autonomia nel seno delle *gentes* e delle *tribus* preciviche e poi, venute in essere la *civitas* prima e la *respublica* poi, anche nell'ambito di queste ultime (n. 5).

Molti elementi, che in parte conosciamo (si pensi, ad esempio, alle caratteristiche ed all'elenco delle *res mancipi*: n. 62) e che in parte vedremo tra poco, sono indizi evidenti, almeno allo stato delle nostre conoscenze, di una struttura originaria della *familia* (struttura perdurata sino a tutta l'età arcaica o quasi) come unità organica di uomini e cose avente a sua sede la *domus*, con il piccolo orto circostante (*heredium*), ed accogliente non solo i discendenti del *pater*, ma tutti i collaboratori e schiavi (i *famuli*) sottoposti al suo potere (denominato questo in modi vari: come *manus*, come *mancipium*, come *vis*, come *potestas*). Ciò spiega una cosa altrimenti inspiegabile, e cioè che, sul piano giuridico, non rilevava tanto la parentela

di sangue (*cognatio*), ma rilevava in linea prevalente qualcosa di ben diverso, la « parentela per sudditanza », denominata *adgnatio*.

Letteralmente, *adgnatio* indicava la nascita entro il gruppo posteriormente al *paterfamilias* suo capostipite (*ad-nasci*), ma per traslato significò, a sensi del *ius civile Romanorum*, il sopravvenire in una *familia* di altri membri liberi per una qualunque ragione, anche non di procreazione da membri del gruppo, che fosse considerata valida a renderli sottoposti alla *potestas* del *pater*, a divenirne sudditi. La *cognatio* aveva il suo peso solo nel senso che, quando il *paterfamilias* moriva o era *capite minutus*, la *familia*, di regola, si scindeva in tante *familiae* nuove per quanti fossero gli immediati discendenti del *pater* (cioè i figli o le persone assimilate artificialmente ai figli), che divenivano tutti *patres familiarum* a loro volta (o divenivano comunque, se donne, familiarmente autonome). Tra costoro, peraltro, le tracce dell'*adgnatio* non si perdevano, ma avevano ripercussioni giuridiche in tema di *successio ab intestato*, di *tutela* e di *cura*, e fu perciò che alla *familia* in senso proprio (*familia proprio iure*) i giuristi contrapposero quella in senso lato e improprio (*familia communi iure*), costituita da tutti coloro che si sarebbero tuttora trovati sotto la *potestas* di un certo capostipite se questo non fosse morto o non fosse stato privato in vita della soggettività (non fosse stato cioè, come si diceva, *capite minutus*).

A prescindere da questo collegamento con la parentela da sudditanza, la parentela di sangue, la *cognatio*, durò fatica ad essere anch'essa riconosciuta nel seno dell'ordinamento giuridico, pur se aveva il suo giusto peso nel quadro della religione e sul piano sociale: per esempio, le unioni tra parenti di sangue erano anticamente considerate *incestae* (non *castae*) e *nefariae* (non rispondenti al *fas*) solo dalla religione, non dal diritto, e ci volle tempo a che si formasse il divieto matrimoniale

relativo; e, ancora, sempre a titolo di esempio, solo nel sec. I a.C. della *cognatio* tenne conto il *praetor* in materia di *bonorum possessio ab intestato* (n. 113). Si distingueva, relativamente alla *cognatio*, una *cognatio recta*, costituita da ascendenti e discendenti, da una *cognatio transversa* (collaterale), costituita da due linee rette facenti capo ad uno stesso capostipite. I gradi della parentela di sangue (*gradus cognationis*) tra persona e persona si calcolavano computando il numero delle generazioni che le separavano: trattandosi di parentela diretta, tante erano le generazioni (e quindi i gradi) per quante erano le persone della linea, eccettuando il capostipite (« *tot gradus quot personae dempto stipite* »); trattandosi di parentela collaterale, si sommarono i numeri delle generazioni che distanziavano i due *cognati* dal capostipite comune.

63. Per tornare alla *familia* in senso proprio, come complesso di *adgnati* dipendenti da un *pater familias* di sesso maschile, non vi è dubbio che gli *adgnati* potessero anche non essere i procreati dal padre o dai discendenti di lui, ma non vi è nemmeno dubbio che il « modello » dell'*adgnatus* fosse costituito appunto dai figli, nipoti e pronipoti derivati al *pater* per effetto di procreazione, cioè dai *nati* (o *gnati*).

Causa prima e fondamentale dell'*adgnatio* era, dunque, la nascita del *liber* al padre da una sua unione « matrimoniale » con una donna libera, che fosse entrata in famiglia allo scopo di unirsi con lui e di dargli attendibilmente una discendenza o di unirsi con un suo figlio maschio e assicurargli una discendenza attendibile. Mancando il requisito dell'attendibilità, che solitamente si concretava nella venuta della donna ad abitare stabilmente in casa dell'uomo (cd. *deductio in domum mariti*) e nel parto a tempo debito presso di lui, una ragionevole sicurezza della paternità evidentemente non vi era e il figlio della

donna era da considerarsi bastardo (*vulgo conceptus*), il che significa che nasceva già familiarmente autonomo. Dicevano a questo proposito i Romani che « *mater semper certa est, pater is est quem iustae nuptiae demonstrant* ».

Ma vediamo quali altri mezzi, al di fuori del matrimonio, utilizzava il *pater familias* per procurarsi altri sottoposti liberi, in aggiunta ai figli che aveva o in sostituzione dei figli che non aveva. Un primo sistema era di acquistare il figlio di un altro padre, che di figli ne avesse in esuberanza o che avesse comunque bisogno di far ricorso a questo triste espediente per far danaro: bastava una *mancipatio* tra i due e il figlio alienato diveniva *liber in mancipio* dell'acquirente. Sin che la schiavitù non prese piede, quindi sin verso il sec. IV a.C., il sistema prevalente per procurarsi forze aggiuntive di lavoro per il buon andamento di una famiglia consistette appunto nel far ricorso ai *liberi in mancipio*, i quali peraltro non sembra che fossero in gran numero: dopo un certo periodo di sfruttamento (generalmente pattuito *ab initio* tra alienante e acquirente), li si affrancava mediante *manumissio* (proprio come si fece poi con gli schiavi) ed essi, essendo rimasti sempre *filii* del *pater* originario, tornavano sotto la sua *potestas*.

Data la frequenza scandalosa con cui in età arcaica molti padri vendevano e rivendevano a tempo determinato i loro figli, le XII tavole intervennero a fissare un limite, stabilendo che un figlio mancipato per tre volte fosse liberato dalla *potestas* originaria (« *si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto* »). Fu lavorando di interpretazione su questa norma che la giurisprudenza romana (a cominciare da quella pontificale) escogitò due procedure che ebbero in séguito larghissima fortuna: l'una (*l'emancipatio*) intesa a rendere familiarmente autonomi i propri figli esuberanti, quanto meno allo scopo di escluderli dalla successione *mortis causa*; l'altra (*l'adoptio*) intesa a procurarsi un figlio (ed erede) « artificiale » in

mancanza di figli naturali. Nel primo caso il *pater* mancipava per tre volte di séguito il figlio ad un amico che per tre volte lo manometteva, rendendolo con ciò familiarmente autonomo sia da sé che dal padre; nel secondo caso, il *pater* e l'amico seguivano la stessa via, salvo che prima della terza *manumissio* si presentava l'adottante a rivendicare fittiziamente in giudizio il figlio come suo e, nella calcolata mancanza di contestazione da parte del vero padre, se lo vedeva assegnare come suo figlio dal pretore.

A completamento del quadro va detto che un altro modo (pur esso studiato dai pontefici) praticato sopra tutto in antico per procurarsi un figlio ed erede era l'*adrogatio* di un altro *paterfamilias* (con tutta la sua discendenza e con tutto il relativo patrimonio economico). Arrogante e arrogando si presentavano ai comizi curiati, presieduti per l'occasione proprio da un pontefice, e qui, dopo che l'arrogando aveva proceduto a rinunciare alla sua qualità di *pater* ed ai culti familiari (*detestatio sacrorum*), l'arrogante lo assumeva pubblicamente sotto la sua *potestas*.

69. L'unione intesa alla procreazione dei *fili familias* richiede, per la sua importanza, un discorso più particolareggiato.

Sul piano sociale e religioso i Romani parlarono, in proposito, sempre di *matrimonium* (o di *nuptiae*), correlando la celebrazione iniziale di riti vari e ben noti (per esempio, l'atto di sottomissione della moglie al marito pronunciato con le parole: « *ubi tu Gaius et ego Gaia* »); ma ai fini del diritto ebbero rilevanza altri e meno festosi requisiti.

In età arcaica l'impostazione della famiglia potestativa era resa possibile solo dalla *conventio in manum*, cioè dalla sottomissione della donna alla *potestas* (che in questo caso si diceva *manus*) del marito o del *paterfamili-*

*lias* di lui. La donna (che originariamente era oggetto, non soggetto giuridico) veniva insomma comprata al suo avente potestà mediante *mancipatio* (cd. *coemptio matrimonii causa*) oppure veniva acquistata mediante un anno di usucapione (*usus*: n. 78), con l'effetto di diventar figlia (o, come meglio si specificava, *filiae loco*) dell'acquirente (lo stesso effetto era raggiunto però, per antichissima usanza valida tra i patrizi, dal rito religioso detto della *confarreatio*). Ma il sistema era troppo rigido ed aveva il difetto, almeno dopo che le donne furono riconosciute come possibili soggetti giuridici, di far perdere alla *mulier* i diritti successorî nei confronti del *pater* originario, oppure di costringerla, se familiarmente autonoma, a sacrificare il suo patrimonio alla famiglia maritale.

Per evitare gli inconvenienti della *conventio in manum*, in età preclassica si diffuse, acquistando rilievo giuridico, il cd. *matrimonium sine manu*, che divenne il modo praticamente prevalente di matrimonio in Roma. Facendosi ricorso all'*usus*, si adottò l'accorgimento di interrompere ogni anno la convivenza per la durata di tre notti: l'interruzione (*trinocitii usurpatio*), impedendo il compimento dell'anno continuativo di usucapione, impediva l'acquisto della *manus* sulla moglie. Ma da che si desumeva, ciò posto, che l'unione tra uomo e donna aveva carattere matrimoniale, e non carattere di unione libera? A prescindere dagli indizi forniti dalle cerimonie di celebrazione, che furono per vero sempre sottovalutati, lo si desumeva dall'esistenza continuativa (non iniziale soltanto) di quattro requisiti: la manifesta e normale convivenza dei soggetti come coniugi in casa del marito, cioè nella sede della famiglia; la seria e costante intenzione dei coniugi di essere tali (cd. *affectio maritalis*), dimostrava particolarmente dalla persistenza di quel reciproco riguardo che i coniugi si dovevano secondo la coscienza sociale (cd. *honor matrimonii*); la reciproca capacità matrimoniale (*connubium*), che mancava, di regola, tra *cives* e *pere-*

*grini*; l'assenza di certi impedimenti quali l'età impubere, una malattia mentale, un altro matrimonio tuttora esistente e praticato, la *cognatio* sino al sesto grado (salvo eccezioni) tra i due, l'essere i due tra di loro *adfines* in quanto parenti stretti di un precedente coniuge.

Augusto promosse un'imponente legislazione matrimoniale per disciplinare e potenziare questo istituto di tanto rilievo sociale: la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a.C.) e la *lex Papia Poppaea nuptialis* (9 d.C.). Tra l'altro, allo scopo di favorire i matrimoni e la figliolanza, furono posti notevoli svantaggi di carattere personale e successorio a carico dei cd. *caelibes* (gli uomini tra i 25 ed i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50 anni che non fossero sposati) e dei cd. *orbi* (i coniugi privi di un numero minimo di figliuoli: 3 per le madri *ingenuae*, cioè nate in stato di libertà, 4 per le *libertinae*, cioè rese libere dopo la nascita). Tuttavia il senato o il *princeps* potevano concedere a celibi ed orbi, in casi speciali, il privilegio di essere esentati da tali svantaggi (cd. *ius liberorum*).

Solo in periodo postclassico, per l'influenza del cristianesimo, la concezione « fattuale » del *matrimonium* sopra descritto andò sensibilmente alterandosi. Fu valorizzato sempre di più l'atto iniziale della convivenza coniugale ed il significato volontaristico di esso, di modo che solo o essenzialmente dal suo compimento venne a dipendere la validità del rapporto giuridico matrimoniale, indipendentemente da ogni indagine sulla persistenza dell'*affectio maritalis*. La massima tradizionale « *consensus facit nuptias* », che in antico aveva voluto soltanto sottolineare la durezza della mutua *affectio* per il matrimonio, acquistò quindi, progressivamente, il valore di un principio secondo cui il *matrimonium* aveva, come al giorno d'oggi, radice da una convenzione iniziale.

70. Il matrimonio si scioglieva, come è ovvio, per la morte di uno dei coniugi, ma poteva sciogliersi anche per

il venir meno di quelli che abbiamo visto essere i requisiti del *matrimonium iustum* o per l'insorgere di uno degli impedimenti alla sua esistenza. Così, ad esempio, il matrimonio cessava se un coniuge perdeva la libertà per cattura da parte dei nemici, oppure se un coniuge era adottato dal suocero e veniva a trovarsi perciò fratello dell'altro coniuge (caso che si disse dell'*incestum super-veniens*).

Altra causa di estinzione del matrimonio era il divorzio (*divortium*), cioè la volontaria desistenza anche di un solo coniuge dalla relazione matrimoniale. Ma a questo proposito occorre fare differenza tra matrimonio *cum manu* e matrimonio *sine manu*. Nel matrimonio *cum manu* occorre che la volontà di divorziare fosse confortata dal compimento di un *actus contrarius* a quello che aveva determinato la costituzione del rapporto: *diffareatio* solenne, nel caso di nozze confarreate; *remancipatio* dal marito al *paterfamilias* originario, nel caso di nozze derivanti da *coemptio*; *emancipatio* della *mulier* sia nel caso precedente che in quello di nozze basate sull'*usus*. Nel matrimonio *sine manu* il *divortium* era dato invece dal puro e semplice venir meno dell'*affectio maritalis*, o in ambedue i coniugi (*divortium* propriamente detto) o anche in uno soltanto (*repudium*), ed occorre naturalmente che questa cessazione della volontà matrimoniale fosse resa nota in modo inequivoco alla controparte e venisse accompagnata dalla fine della coabitazione.

Il diritto postclassico, per influenza del cristianesimo, fu tendenzialmente contrario al *divortium*, che cercò di rendere difficile attraverso l'introduzione di varie pastoie (fra cui quella della formulazione di un solenne *libellus repudii*). Per conseguenza, esso considerò con favore solo il cd. *divortium bona gratia*, cioè quello reso opportuno dalla sopravvenuta impossibilità di raggiungere i fini del matrimonio (ad esempio, l'impotenza di un coniuge o il sopravvenuto voto di castità), e il cd. *di-*

*vortium ex iusta causa*, cioè quello giustificato da gravi colpe di uno dei coniugi o di ambedue. Comunque, neanche in età postclassica il divorzio fu mai espressamente vietato.

71. Bisogna aggiungere che principio fondamentale del *matrimonium sine manu* (e a maggior ragione del matrimonio *cum manu*) fu che gli oneri patrimoniali da esso derivanti dovessero essere sopportati dal marito o dal suo *paterfamilias*. I beni presenti o futuri della *uxor sine manu* erano dunque considerati in regime di separazione e sottratti alla destinazione familiare.

Per agevolare il marito nella sopportazione degli oneri derivanti dal matrimonio (cd. *onera matrimonii*) si affermò tuttavia l'uso sociale di attribuirgli a questo scopo un piccolo capitale (la *dos*), che entrasse a far parte del patrimonio suo o del *paterfamilias*, rafforzandolo. La *dos* poteva essere costituita dal *paterfamilias* della donna *alieni iuris* (cd. *dos profecticia*), dalla stessa moglie *sui iuris*, o anche da un terzo interessato alla buona riuscita del matrimonio (cd. *dos adventicia*) in uno di questi tre modi: la *dotis dictio*, che era una dichiarazione solenne con la quale il costituente si obbligava unilateralmente a trasferire il patrimonio dotale al marito (« *dotem tibi dico sestertium milia tot* »); la *dotis promissio*, che era una *stipulatio* (n. 94) costitutiva di un credito del marito verso il costituente relativamente alle cose dotali; la *dotis datio*, che era un atto o un complesso di atti con cui si trasferivano effettivamente e subito al marito i diritti sui cespiti dotali (*mancipatio* o in *iure cessio* delle *res mancipi*, *traditio* delle *res nec mancipi*, cessione di crediti a suo favore e così via).

I modi di costituzione ora indicati facevano sí che la dote divenisse cespite patrimoniale del marito o del suo *paterfamilias*, il quale non era dunque tenuto a restituirla in caso di scioglimento del matrimonio, a meno

che vi si fosse esplicitamente impegnato mediante *stipulatio* (cd. *dos recepticia*). Tuttavia il pretore introdusse in via generale un'*actio rei uxoriae* tendente a far ottenere alla moglie o al suo *paterfamilias* un controvalore delle *res dotales* in caso di scioglimento del matrimonio. Se lo scioglimento era dipeso da morte del marito o da divorzio, l'azione era esercitata dalla moglie *sui iuris* o dal *paterfamilias* di lei ma col suo specifico assenso (« *adiuncta filiae persona* »); se esso era dipeso da morte della moglie, l'azione spettava al *paterfamilias* di lei nei limiti della *dos profecticia*. Il marito (o il suo *paterfamilias*) era comunque tenuto a rendere non tutto l'importo corrispondente alle *res dotales*, bensì solo quanto fosse meglio e più giusto (« *quod melius aequius erit* »): in particolare, se lo scioglimento del matrimonio era stato causato da divorzio, la giurisprudenza gli riconobbe il diritto ad alcune trattenute, ad esempio per l'alimentazione dei figli (*retentio propter liberos*) o per ripagarsi delle colpe e dissipazioni della moglie (*retentio propter mores*).

In diritto postclassico anche il regime della *dos* subì progressivamente una radicale evoluzione, sopra tutto per l'affermarsi del principio che la dote dovesse essere sempre restituita alla moglie in caso di scioglimento del matrimonio. Per conseguenza, il marito finì per essere considerato semplice amministratore ed usufruttuario dei beni dotali, di cui la titolarità fu riconosciuta alla *uxor* (« *quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est* »).

Sempre in diritto postclassico andò diffondendosi la usanza, di provenienza orientale, che il fidanzato donasse alla fidanzata, prima del matrimonio, un *quid*, affinché poi essa non rimanesse sprovvista in caso di vedovanza o di divorzio per colpa del marito (*donatio ante nuptias*). Giustiniano favorì l'istituto e lo trasformò in una sorta di controdote costituita dal marito alla moglie anche in costanza di matrimonio (*donatio propter nuptias*).

72. L'importanza privata (e, di riflesso, anche pubblica) del ruolo del *paterfamilias* implicò sin dai tempi piú antichi il problema di provvedere adeguatamente alle ipotesi in cui egli fosse chiaramente incapace di agire, cioè incapace di intendere e di volere. Il problema si estese alle donne (*mulieres*) quando ad esse fu riconosciuta, venendo meno il *paterfamilias*, la qualifica di *sui iuris*, con poteri di disposizione su un *patrimonium* economico, anche se non di *potestas* su individui liberi.

Questi problemi furono inizialmente risolti attribuendo ad altri una *potestas* (o *vis*) sugli incapaci di agire, quindi creando dei rapporti assoluti di cui questi erano gli oggetti. Ma le caratteristiche originarie andarono fortemente attenuandosi col tempo, di modo che in periodo classico e postclassico gli istituti divennero, da *potestates* che erano, essenzialmente istituti parafamiliari di « assistenza » delle persone *sui iuris*.

73. L'istituto piú complesso, e per certi versi anche piú contraddittorio, fu quello della *tutela impuberum*, posta a protezione dei soggetti giuridici incapaci di agire per ragioni di età, e piú precisamente per non aver ancora conseguito la maturità sessuale, cioè (secondo l'opinione prevalente) i 14 anni per i maschi e i 12 anni per le femmine (*impuberes*).

A tal'uopo, limitandoci qui all'illustrazione dell'assetto classico dell'istituto, erano demandati ad un soggetto capace di agire (*tutor*) poteri di sorveglianza, di sostituzione o di integrazione dell'attività giuridica dell'assistito (*pupillus*, *pupilla*).

La scelta del tutore dipendeva: anzi tutto dalla *datio tutoris testamentaria*, cioè dalla nomina del cd. *tutor testamentarius* fatta dal *paterfamilias* nel testamento (n. 112) per il tempo successivo alla sua morte; subordinatamente alla mancata nomina o accettazione del tutore testamentario, dalla *successio ab intestato* (n. 113), in

forza della quale, alla morte del *paterfamilias*, erano chiamati a coprire l'ufficio di *tutor* cd. *legitimus* gli *adgnati* o, in mancanza, i *gentiles*; subordinatamente alla mancanza di tutori legittimi, da designazione magistratuale (*datio magistratus*), cioè dalla nomina di un tutore (cd. *tutor Atilianus* o *dativus*) fatta, in forza della *lex Atilia de tutore dando* (sec. II a.C.), dal pretore.

A seconda del tipo di tutela, variarono sensibilmente anche le funzioni del tutore. Mentre, infatti, la tutela testamentaria e quella legittima ebbero a lungo il carattere di *potestates* familiari affievolite sull'impubere (di cui è probabile che in origine si disconoscesse la soggettività giuridica), la tutela attiliana ebbe sin dall'inizio mero carattere di *munus publicum*, di onere assistenziale imposto dal pubblico interesse al servizio dell'assistito. Comunque il tutore, a prescindere da una generica sorveglianza sulla condotta personale del pupillo, aveva essenzialmente due compiti: di integrare con il suo assenso (cd. *auctoritatis interpositio*) gli atti giuridici leciti posti in essere direttamente dal pupillo (il quale doveva essere, in questo caso, uscito dalla prima infanzia: *infantia maior*); e di gestire il patrimonio pupillare in nome proprio ma per conto del *pupillus*, sopra tutto se *infans*, con facoltà di entrare all'uopo in rapporti giuridici con terzi (cd. *negotiorum gestio tutelaris*).

L'amministrazione del patrimonio, che implicava gravissime responsabilità per il tutore inetto e per quello disonesto, era irrinunciabile dal *tutor Atilianus*, mentre non spettava, di regola, agli altri due *tutores*, i quali potevano volontariamente assumerla solo se preventivamente prestavano al pupillo una promessa solenne di ripagarlo in caso di dilapidazione del suo patrimonio (*satisfatio rem pupilli salvam fore*). Settimio Severo la ridusse fortemente, vietando in linea di massima l'alienazione dei fondi rustici del pupillo. Successivamente, attraverso ulteriori limitazioni, si giunse, in diritto giustiniano, ad

affermare il principio che il *tutor* dovesse chiedere un'autorizzazione della pubblica autorità in ordine a qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione, cioè in ordine a qualsiasi alienazione che non avesse per oggetto i frutti e le cose deperibili.

Fatti estintivi della *tutela impuberum* furono: il raggiungimento della *pubertas* da parte del *pupillus* o della *pupilla* (la quale ultima passava però alla *tutela mulierum*: n. 74), la morte o *capitis deminutio* del *tutor*; la solenne dismissione dei poteri (*abdicatio tutelae*) da parte del *tutor testamentarius* (con conseguente instaurazione della *tutela legitima*), la cessione della carica fatta davanti ad un magistrato (*in iure cessio tutelae*) dal *tutor legitimus* ad un *tutor cessicius* (la quale, peraltro, implicava il trasferimento del solo esercizio della tutela, e non della titolarità della stessa), la destituzione (*remotio*) del *tutor Atilianus* (e dei tutori equiparati) fatta dal magistrato in considerazione della sua inettitudine. Nel sec. II d.C. fu abolita la *abdicatio* del tutore testamentario, fu vietata la *in iure cessio* della tutela legittima, la *remotio* fu estesa al *tutor legitimus* condannato nell'*accusatio suspecti tutoris* promossa contro di lui dal pupillo, infine il tutore Atiliano e il tutore testamentario furono ammessi a far valere tutta una serie di *excusationes*, di motivi di giustificazione (ad esempio, l'assenza *rei publicae causa*, certe professioni o cariche molto impegnative, il numero dei figli) per essere dispensati dall'onere della tutela.

Finita la tutela, il tutore doveva procedere alla resa dei conti nei riguardi del pupillo. A parte altri mezzi processuali di limitata applicazione, il pupillo poteva chiamarlo responsabile della sua cattiva amministrazione mediante l'*actio tutelae*, un'azione inizialmente introdotta per il tutore Atiliano, ma estesa poi, tra età classica ed età postclassica, contro tutti i tutori.

74. Le tracce di un antichissimo carattere meramente potestativo, che si intravedevano nel regolamento preclassico e classico della *tutela impuberum*, erano ancora più evidenti nella *tutela mulierum*, di cui costituivano oggetto le donne *sui iuris* dopo l'uscita dalla *tutela impuberum* e sino alla morte.

I Romani del periodo preclassico e classico non rendendosi conto essi per primi di questi intzi dell'istituto, cercarono di giustificare la tutela delle donne con la leggerezza, la *levitas animi*, che attribuivano generalmente alle stesse (e che effettivamente li indussero ad escludere le donne dalla vita pubblica, a limitarne la capacità di stare in giudizio, a vietar loro l'assunzione di garanzie per altri e via dicendo). Ma da ciò ad ammettere che le donne *viripotentes* dovessero stabilmente sottostare ad un tutore il passo era troppo lungo, e fu perciò che già sul finire del periodo preclassico la *tutela mulierum* era un istituto praticamente esautorato, pur se rimaneva formalmente in vita, dalla generale disattenzione sociale.

In età classica le conseguenze furono queste. Le funzioni del *tutor mulieris* erano limitate alla *auctoritatis interpositio* rispetto a pochi e determinati atti (alienazione di *res mancipi*, assunzione di obbligazioni ed altri). Il *tutor mulieris* poteva essere anche un impubere o un *furiosus*. Oltre al *tutor testamentarius*, al *tutor legitimus* ed al *tutor Atilianus*, era ammessa e largamente praticata la figura del *tutor optivus*, cioè del tutore scelto dalla stessa donna in base ad una concessione avutane dal testamento paterno.

Se tutto ciò non era possibile o non era sufficiente a renderle praticamente libere da ogni noiosa pastoià, le donne romane ricorrevano ad un espediente di sicuro effetto. Richiamando in azione la vecchia *conventio in manum* (n. 69), esse effettuavano la *coemptio* di se stesse ad una persona amica (cd. *coemptio fiduciae causa*) di cui diventavano *mulier* (non *uxor*, si badi) *in manu*. Il

fiduciario (che era spesso un vecchietto bisognoso di sbarcare il lunario: cd. *senex coëmptionàlis*) o esercitava la *manus* sulla donna con tutte le larghezze del caso, oppure la liberava dalla *manus* mancipandola alla persona da lei desiderata come accomodante *tutor fiduciarius*.

Comunque, nel corso del diritto postclassico la *tutela mulierum*, pur senza essere ufficialmente abolita, scomparve del tutto.

75. I soggetti giuridici privi di normalità psichica o non sufficientemente forniti di essa furono dal *ius privatum* affidati all'assistenza di appositi *curatores*, i quali tutti ebbero, in età storica, la comune caratteristica di limitare le loro funzioni al campo patrimoniale e di sostituire in tali attività l'assistito. La *cura*, dunque, non implicò la *auctoritatis interpositio*, ma solo l'amministrazione patrimoniale, la *negotiorum gestio*.

Tra i casi di cura, i più notevoli ebbero riguardo alla pazzia, alla prodigalità, all'impubertà, alle minorazioni fisiche ed alla minore età.

La *cura furiosi*, di antichissima data, si esercitava in età storica sulle persone affette da qualunque tipo di manifesta pazzia, anche non furiosa (*furor vel dementia*). In forza delle XII tavole essa spettava anzitutto agli *agnati*, subordinatamente ai *gentiles*. Mancando il *curator legitimus*, si suppliva con un *curator honorarius* nominato dal pretore.

La *cura prodigi*, anch'essa molto antica, fu regolata alla stessa guisa della *cura furiosi* ed aveva ad oggetto dapprima il solo *prodigus heres ab intestato*, cioè colui che dilapidasse il patrimonio familiare ricevuto per successione *ab intestato*, più tardi tutti gli affetti da inconsulta prodigalità. L'accertamento della prodigalità del soggetto e la proclamazione della sua incapacità di agire erano operati dal pretore mediante la solenne cerimonia dell'*interdictio prodigi*.

La *cura impuberis* fu introdotta in età classica come istituto complementare della *tutela impuberum*. Il *curator adiunctus*, nominato dal pretore, esercitava la *negotiorum gestio* in luogo del *tutor* ed a suo rischio nel caso di suo impedimento transitorio ad amministrare.

I curatori dei minorati fisici (*curatores debilium personarum*) erano nominati dal pretore per assistenza a soggetti giuridici minorati (sordi, muti e via dicendo).

Il curatore dei minorenni (*curator minoris viginti-quinque annorum*) assisteva le persone *sui iuris* uscite dalla pubertà, ma di età inferiore a quella di un'adeguata maturità (prima venticinque, poi venti anni), e si affermò nel corso del periodo classico. Una vecchia legge Pletoria (*de circumscriptione adolescentium*: 191 a.C.?) aveva comminato pene pecuniarie a carico di chi, negoziando con soggetti *puberes* di età inferiore ai 25 anni, li avesse raggirati, approfittando della loro inesperienza, e di conseguenza il pretore aveva concesso ai minori anche un'*exceptio* nell'ipotesi che vi fossero convenuti in tribunale per l'adempimento delle obbligazioni assunte. Dato che tutto ciò scoraggiava la gente dal correre rischi facendo affari con i minorenni, furono proprio i minorenni a prendere l'uso di chiedere al magistrato la nomina di un *curator* che li assistesse e li coprisse nel compimento degli affari con un suo esplicito *consensus*.

## 15. I RAPPORTI ASSOLUTI REALI

76. Rapporti assoluti « reali » furono quelli aventi ad oggetto *res*, (ivi compresi anche i *servi*). Bisogna, tuttavia, distinguere tra rapporti assoluti in senso proprio (o « dominicali ») e rapporti assoluti in senso improprio (o « sull'altrui ») ed occorrerà altresì completare il di-

\* DPR. n. 42-46, 57-62, 63-70.

scorso con un cenno sull'importante fenomeno sociale del possesso reale e dei suoi riflessi giuridici.

Il pilastro portante (o, se si preferisce, il cardine) di tutto il *ius privatum* romano, dopo la dissoluzione del *mancipium*, fu costituito (così come è tuttora costituito per molti ordinamenti giuridici moderni) dai rapporti assoluti dominicali, cioè dal *dominium ex iure Quiritium* e dai rapporti esemplati su di esso.

Se a ciò si aggiunge che il novero delle *res extra commercium* era molto limitato e che, in particolare, la *res publicae* (spettanti allo stato) e le *res universitatis* (spettanti ai *municipia*) erano in minima parte organizzate o amministrate dalla pubblica autorità per la produzione di beni e servizi di utilità generale, mentre per il resto erano lasciate all'uso diretto e indiscriminato dei cittadini o, peggio, all'utilizzazione più o meno abusiva di poche famiglie privilegiate (caso, questo, della *possessio dell'ager publicus*), è davvero azzardato negare al diritto romano privato la caratteristica dell'individualismo: un individualismo (soltanto questo è ancora una volta da precisare) che non è da intendersi come individualismo dei singoli, ma come individualismo dei nuclei familiari, a loro volta pilastro e cardine di tutta la struttura economica della società romana.

77. Il *dominium ex iure Quiritium* fu denominato esplicitamente così solo sul finire del sec. II a.C., quando sorse il bisogno di differenziarlo dagli altri istituti dominicali frattanto venuti alla luce. Comunque sin dalle origini dell'istituto le formule ad esso relative portarono l'indicazione della « derivazione » (*ex*) dal *ius Quiritium*.

Il *dominium ex iure Quiritium* era un rapporto assoluto in senso proprio, che aveva ad oggetto la *res*, sia *mancipi* che *nec mancipi*, sia animate che inanimate, sia mobili che immobili, ivi compresi (pur se con qualche ca-

ratterizzazione particolare, come la possibilità di *manumissio*: n. 61) gli schiavi (*i servi*).

Dato l'inquadramento del *dominium* nel sistema del *ius civile*, soggetti attivi di esso (*dòmini ex iure Quiritium*) poterono essere, di regola, i soli *cives Romani*. Quanto all'oggetto, ove si trattasse di immobili, è chiaro che poterono essere a loro volta oggetto di *dominium* soltanto i fondi situati in territorio cittadino (*fundi in agro Romano*, compresi i territori assegnati ai *cives* appartenenti alle *coloniae Romanae*). Queste limitazioni, peraltro, persero sostanzialmente importanza, come diremo tra poco, in età classica ed in età postclassica.

Quella che perse assai meno importanza, per tutto il corso del diritto romano, fu l'estensione delle facoltà del *dominus*. Delle proprie cose il *dominus* poteva fare ciò che volesse sino a distruggerle per capriccio (« *ius utendi fruendi et abutendi* »). Distruggere un fondo evidentemente non poteva, ma lasciarlo incoltivato o renderlo incoltivabile sí: sul fondo (definito significativamente « *optimus maximus* », come Giove) il suo diritto si estendeva illimitatamente verso l'alto e verso il basso (« *usque ad sidera et usque ad Inferos* »), né lo stato poteva imporgli tributi fondiari o sottoporlo alla cd. espropriazione per pubblica utilità. Nell'ipotesi (peraltro non vista con favore) della *communio*, della compartecipazione di piú soggetti alla titolarità attiva di un rapporto dominicale, l'amministrazione poteva essere ed era spesso convenzionalmente organizzata, ma il diritto di ciascun condomino gravava su tutto l'oggetto, con la conseguenza che egli poteva opporsi, paralizzandoli, agli atti compiuti anche su accordo di tutti gli altri (cd. *ius prohibendi*).

In età classica avanzata e sopra tutto in periodo postclassico le attenuazioni parziali di questo regime non mancarono: principalmente attraverso l'istituzione delle imposte fondiarie e l'imposizione ai proprietari di un certo numero di oneri nell'interesse pubblico, di cd.

« servitù pubbliche » (alle quali va aggiunta l'*epibolé*, di cui abbiamo parlato altrove: n. 47). Ma la concezione di base, con tutte le sue molte implicazioni, restò formalmente e anche sostanzialmente ferma (n. 80).

78. A prescindere dalle modificazioni che nella titolarità attiva del rapporto potevano prodursi per effetto di successione universale *inter vivos* e *mortis causa* (n. 110 ss.), la costituzione e l'estinzione del *dominium ex iure Quiritium* erano collegate ad un certo numero di fatti, di atti, di negozi giuridici, dei quali indicheremo i principali.

Fatti giuridici (involontari) costitutivi o estintivi (o costitutivi ed estintivi) del *dominium* furono considerati tra gli altri: il perimento della *res*; lo smarrimento della stessa, che ne faceva una cosa di nessuno (*res nullius*); l'incremento naturale del *fundus* per *adluvio* (lento accrescimento dell'*humus* nei fondi a valle di un fiume, determinato, a spese di quelli a monte, dal corso delle acque), o per *avulsio* (distacco, operato dal corso d'acqua, di zolle dai fondi a monte e incorporazione delle stesse nei fondi a valle), o per *insula in flumine nata* (escrescenza di terreno formatasi in mezzo ad un fiume non pubblico, sul fronte di uno o più fondi rivieraschi), o per *alveus derelictus* (abbandono, violento o graduale, del suo alveo originario da parte del fiume); l'adesione o incorporazione di una cosa economicamente accessoria rispetto ad una *res* principale (« *accessorium sequitur principale* »: si pensi all'inchiostro nei confronti del papiro o della pergamena, oppure alle materie coloranti nei confronti della *tabula picta*); la fruttificazione della *res*, che determinava l'acquisto dei *fructus* al *dominus*, purché non esistessero situazioni riconosciute poziori dal diritto (usufruttuario, possessore di buona fede del fondo ed altre).

Tra gli atti giuridici costitutivi o estintivi del *dominium* hanno particolare rilievo nelle fonti: l'occupa-

zione (*occupatio*), cioè l'apprensione materiale della *res nullius* (per esempio, a causa di caccia o di pesca); il ritrovamento di un tesoro (« *vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat* »): possibilità, questa, assai frequente in terre devastate dalla guerra e dalle lotte civili); il volontario abbandono (*derelictio*) della *res*; la *usucapio*, cioè la disposizione di fatto (*usus*) della *res* (*mancipi* o *nec mancipi*) altrui, portata avanti in incontestabile buona fede (quanto meno iniziale) per un certo periodo di tempo (due anni per i *fundi*, un anno per le altre *res*) senza opposizione del *dominus*, la quale faceva ragionevolmente e definitivamente ritenere che il proprietario avesse tacitamente riconosciuto l'acquisto (*capio*) del *dominium* da parte del possessore.

Negozi giuridici costitutivi *mortis causa* di *dominium* furono i legati *per vindicationem* e *per praeceptionem*, purché non rifiutati dal legatario, dei quali parleremo più in là (n. 114). Per il trasferimento *inter vivos* del *dominium* dall'uno all'altro soggetto attivo i tre negozi tipici, larghissimamente usati sino a tutto il periodo classico, furono la *mancipatio*, l'*in iure cessio* e la *traditio ex iusta causa*.

La *mancipatio*, necessaria per le *res mancipi*, si compiva davanti a cinque testimoni cittadini romani e puberi, ma non necessariamente *patres familiarum*: l'acquirente (*mancipio accipiens*) rivendicava solennemente come proprio il *dominium* e aggiungeva ad ogni buon conto di volerlo acquistare con una quantità (ormai del tutto simbolica) di *aes rude* (« *aito hanc rem meam esse ex iure Quiritium eaque mihi emptia esto hoc aere aeneaque libra* »), dopo di che, mentre l'alienante (*mancipio dans*) annuiva tacendo, un portatore di bilancia (*libripens*) procedeva alla pesatura simbolica del bronzo e il trasferimento si considerava avvenuto.

La *in iure cessio*, valevole per ogni sorta di *res*, era

a sua volta un'utilizzazione della *legis actio sacramenti in rem* (n. 53). Alienante e acquirente si recavano con la cosa davanti al tribunale del *praetor*: l'acquirente rivendicava il *dominium* come proprio (usando la formula «  *aio banc rem meam esse ex iure Quiritium* ») e l'alienante, anziché *contravindicare*, taceva, sicché « *in iure cedebat* ».

La *traditio*, valida per le sole *res nec mancipi*, consisteva nel trasferimento del possesso della cosa dell'alienante all'acquirente: essa comportava trasferimento del *dominium* sulla stessa solo se il tradente ne fosse *dominus* e la *traditio* fosse palesemente operata a scopo di trasferimento del *dominium*, anziché del solo possesso (cd. *iusta causa traditionis*).

A chi si chiedesse come mai i tre negozi ora descritti (ivi compresa la vendita puramente fittizia comportata dalla *mancipatio*) fossero tutti « a titolo gratuito », cioè senza implicazione di un corrispettivo per l'alienante, sarebbe facile rispondere che, fatti salvi i casi non certo frequenti degli atti di donazione (n. 100), al soddisfacimento dell'alienante in termini di controvalore si provvedeva, di solito, con negozi separati di alienazione del corrispettivo da parte dell'acquirente (a cominciare dalla *traditio* del danaro a pagamento).

79. Azioni processuali fondamentali a tutela della situazione giuridica del *dominus* contro le turbative dei terzi furono, nella procedura formulare, la *rei vindicatio*, l'*actio negatoria* e l'*exceptio iusti domini*.

Con la *rei vindicatio* il *dominus* agiva contro colui che si fosse impossessato ingiustamente della cosa, allo scopo di ottenere che il giudice invitasse anzitutto il convenuto a restituirla e lo condannasse in caso di diniego a pagare il valore della stessa (« *Si paret fundum Capenatem, quo de agitur, Auli Agerii esse ex iure Quiritium, neque is fundus Aulo Agerio arbitrio tuo e Numerio Negidio restituetur, quanti is fundus erit, tantam*

*pecuniam, iudex, N.m N.m A.o A.o condemnato; si non paret, absòlvito »).*

Con l'*actio negatoria* il *dominus* agiva contro chi si comportasse verso la *res* come titolare di un *ius praedii* o di un *usufructus* (« *Si paret N.o N.o ius non esse fundo Capenate utendi fruendi ecc* », o « ... *per fundum Capenatem eundi agendi ecc.* »).

L'*exceptio iusti dominii* era opposta dal *dominus* a chi, ritenendo di essere *dominus* in vece sua, gli contestasse giudiziariamente la disposizione della *res*.

Per la divisione della *communio*, ove mancasse l'accordo tra le parti, queste esercitavano l'*actio communi dividundo* (« *Quod L. Titius et C. Seius de fundo Capenate communi dividundo iudicem sibi dari postulaverunt, quidquid adiudicari oportet, iudex, L. Titio C. Seio adjudicato; quantum condemnari oportet alterum alteri certa pecunia condemnato* »). L'aggiudicazione (*adiudicatio*) operata dal giudice costituiva titolo per l'acquisto immediato del *dominium* da parte degli assegnatari sulle singole cose o parti di cosa a ciascuno attribuite (n. 55).

80. Ma il *dominium ex iure Quiritium* non fu il solo rapporto assoluto reale in senso proprio. Due altri se ne crearono accanto ad esso, tra il sec. II e il sec. I a.C., per ovviare alle restrizioni poste dall'ordinamento civilistico alla sua applicazione: la proprietà provinciale e la proprietà pretoria.

La cd. « proprietà provinciale » (denominata spesso come *possessio vel usufructus dei fundi stipendiarii vel tributarii*) si costituì nelle province, ove non era ammesso il *dominium* fondiario *ex iure Quiritium*, sui fondi assegnati dalla repubblica in utilizzazione perpetua ai privati contro il pagamento da parte loro di uno *stipendium* per le province senatorie e, col sopravvenire del principato, di un *tributum* per le province imperiali. Se un terzo si impossessava del *fundus*, il *possessor vel usufructuarius*

dello stesso poteva esercitare contro di lui una *rei vindictio utilis*.

La cd. « proprietà pretoria » (usualmente indicata con la perifrasi « *in bonis habere* ») fu indirettamente creata dal pretore romano per ovviare ad alcune complicazioni del *ius civile vetus* ritenute inique. In particolare, essendo stabilito *iure civili* che una *res màncipi* potesse essere trasferita nel *dominium* altrui soltanto mediante i negozi di *mancipatio* o di *in iure cessio* oppure per effetto di *usucapio*, il pretore ritenne equo trattare come già proprietario colui che la cosa l'avesse onestamente ricevuta per semplice *traditio* e ancora fosse in attesa del compimento dell'*usucapio*. Contro il tradente che, essendo tuttora ufficialmente il *dominus*, perversamente rivendicasse la cosa per sé egli concesse un'*exceptio rei venditae et tràditae* (« *Si paret fundum Capenatem... A.i A.i. esse ex iure Quiritium, nisi eum fundum A.s. A.s. N.o N.o vendidit et tradidit, ecc.* »). Contro il terzo che si fosse impossessato della cosa egli accordò una *rei vindictio ficticia* (l'*actio Publiciana*), il cui *iudicium* autorizzava il giudice a fingere che l'*usucapio* si fosse già verificata e ad accertare, ciò posto, se esistessero le altre condizioni per tutelare l'attore come *dominus* contro l'invasione (« *Si quem fundum A.s A.s emit et is ei traditus est biennio possedisset, tum si eum fundum, de quo agitur, eius ex iure Quiritium esse oporteret, neque is fundus arbitrio tuo restituetur, iudex, ecc.* »).

I due tipi di pseudoproprietà ora accennati si fusero comunque, in età postclassica, col *dominium ex iure Quiritium* in una sorta di *dominium* unificato. La nuova proprietà fu concepita (se immobiliare) come soggetta ai tributi fondiari e persino come espropriabile. La distinzione tra *res màncipi* e *nec màncipi* fu formalmente abolita. La *traditio* divenne il mezzo usuale di trasferimento del diritto. L'*usucapio* si fuse con un istituto analogo vigente nelle province in ordine ai *fundi stipendiarii vel tributarii*,

la *longi temporis praescriptio*: ai fini dell'acquisto della proprietà furono richiesti un possesso della durata minima di 3 anni per i mobili e di 10 o 20 anni per gli immobili (10 anni tra persone ambo residenti nel luogo in cui era sito l'immobile, 20 anni in caso diverso).

81. La centralità dei rapporti assoluti dominicali nel *ius privatum* e in tutto il costume sociale romano è confermata dall'esistenza di tutta una serie di istituti, sorti e fioriti in epoche diverse, che ebbero in comune questo tratto fondamentale: di essere intesi, quanto più possibile, ad evitare il trauma dell'alienazione della proprietà ad estranei (quindi la perdita definitiva, irreversibile del *dominium* per la *familia*) e di essere perciò variamente diretti a far sí che, in ordine alle *res*, si costituissero rapporti assoluti, i quali limitassero, ma non eliminassero del tutto e irreparabilmente il diritto del *dominus*.

In virtù di questi istituti venivano a gravare sulla medesima *res* due rapporti di diverso contenuto. Da un lato, il rapporto dominicale, di cui era titolare attivo il *dominus*. Dall'altro lato, un rapporto tra *dominus* e un altro soggetto, che dava diritto a quest'ultimo di avere a sua disposizione la cosa del *dominus*, la *res* per lui *aliena*, a fini peraltro limitati e mai in maniera irreversibile.

La caratteristica degli accennati rapporti *in re aliena* era che il concessionario poteva vantare il suo diritto non soltanto verso il *dominus*, ma *erga omnes*. Malgrado la struttura sua naturale di rapporto relativo (tra *dominus* e concessionario), il rapporto sull'altrui era, dunque, trattato dall'ordinamento giuridico come rapporto assoluto, era, in altri termini, quel che si dice un rapporto assoluto in senso improprio. Il che dipese: per i rapporti di più antica origine, dal fatto che essi si formarono in tempi anteriori al riconoscimento dei rapporti relativi da parte dell'ordinamento giuridico romano; per i rapporti di origine più tarda, dalla diffidenza che i Romani sem-

pre ebbero verso la troppo tenue garanzia assicurata ai creditori dalle obbligazioni, e quindi dalla preferenza che essi sempre mostrarono per la garanzia comportata dalla possibilità di disporre direttamente, con tutela analoga a quella di un proprietario, dei beni reali dei loro debitori.

82. I più antichi rapporti assoluti sull'altrui furono quelli (o, per meglio dire, alcuni fra quelli) che, a partire dall'età preclassica, vennero usualmente denominati diritti prediali (*iura praediorum*) o anche, con audace traslado, servitù prediali (*servitutes praediorum*).

La denominazione come « *servitus praedii* » stava ad indicare la situazione di subordinazione in cui veniva a trovarsi un immobile (cd. fondo servente) rispetto ad un immobile vicino (cd. fondo dominante) quando esso fosse destinato non solo a soddisfare il proprietario, ma anche a determinare una certa *utilitas* obbiettiva per l'altro fondo. Tuttavia è ovvio che il rapporto giuridico di *servitus* non correva tra i fondi, ma tra le persone dei loro proprietari, nel senso che il proprietario del fondo dominante aveva diritto verso il proprietario del fondo servente a che questo subisse un determinato sacrificio in vista dell'*utilitas* da assicurare al fondo dominante.

L'obbligo del proprietario del fondo servente poteva consistere nella sopportazione di un'attività esplicata sul suo fondo dall'altro proprietario (cd. servitù positiva) oppure nell'astensione da una attività che egli avrebbe potuto esplicare (cd. servitù negativa). Non consisteva mai, di regola, nella esplicazione di un'attività a favore dell'altro fondo, cioè in un *facere* (« *servitus in faciendo consistere nequit* »). Data la inerenza del rapporto all'*utilitas* del fondo dominante, l'obbligo comunque sopravviveva al mutamento dei soggetti, cioè dei rispettivi proprietari, e fu questa la ragione per cui le servitù erano « perpetue », cioè senza un termine finale prestabilito.

Quanto ai tipi delle *servitutes praediorum* (le cui singole specie furono via via fissate dall'uso e ad un certo punto, in età classica, costituirono un *numerus clausus*, che non venne più ulteriormente accresciuto), è utile distinguere, sulla traccia delle fonti, due categorie. Una prima categoria fu quella delle servitù rustiche (*servitutes rusticae*), relative ad *utilitates* proprie dei fondi rustici (anche se situati eccezionalmente nel mezzo di un centro urbano): tra le quali la servitù di passaggio (*ius eundi agendi* del proprietario del fondo dominante attraverso il fondo servente), la servitù di acquedotto (*ius aquae ducendae*), la servitù di abbeverata (*ius pecoris ad aquam adpellendi*) ed altre. Una seconda categoria fu quella delle servitù urbane (*servitutes urbanae*), relative ad *utilitates* proprie degli agglomerati urbani (ma applicabili anche ad immobili siti eccezionalmente in campagna): tra le quali la servitù di non sopraelevare l'immobile servente (*ius altius non tollendi*), la servitù di sostegno dell'immobile dominante da parte di quello servente (*servitus oneris ferendi*), le varie servitù di veduta (*servitus ne prospectui officiat*, *servitus ne luminibus officiat*) ed altre ancora.

Mezzo giudiziario fondamentale a disposizione del proprietario del fondo dominante contro chiunque (a cominciare dal proprietario del fondo servente) compisse una lesione del suo diritto (impedisce cioè il passaggio, sopraelevasse l'edificio servente e così via) era (a prescindere dai rimedi di urgenza costituiti da alcuni *interdicta* pretori), la *vindicatio servitutis* (per esempio: « *Si paret A.o A.o ius esse per fundum Capenatem eundi agendi*, ecc. »): dunque un'*actio in rem* analoga (entro i limiti del *ius praedii*) alla *rei vindicatio* di un *dominus ex iure Quiritium*.

L'impostazione analoga alla *vindicatio rei* dipese probabilmente anche dal modo in cui furono concepite le servitù più antiche, anteriori alle XII tavole ed al rico-

noscimento giuridico delle *obligationes*, cioè le servitù (rustiche) di *aquae ductus*, di *iter* (passaggio a piedi attraverso il fondo servente), di *actus* (passaggio attraverso il fondo servente portando animali e carri agricoli) e di *via* (passaggio attraverso il fondo servente lungo un sentiero battuto e adeguatamente largo). Nel semplicismo dei tempi arcaici, il *mancipium* del titolare del fondo dominante si estendeva, limitatamente alle zone interessate, sul fondo servente, coesistendo in qualche modo col *mancipium* del titolare di quest'ultimo. Questa struttura originaria del rapporto lasciò una traccia mai eliminata nei secoli appresso e spiega perché modo caratteristico di costituzione delle servitù rustiche piú antiche (cd. *servitutes mancipi*) fu la *mancipatio servitutis*, mentre ogni altra servitù rustica o urbana si costituiva (a garanzia della pubblicità necessaria ad una limitazione così importante per il diritto del *dominus*) mediante *in iure cessio servitutis*.

83. In ordine alle servitù prediali si ravvisa agevolmente, e va segnalata, una sensibile diversità di orientamenti tra diritto (preclassico e) classico e diritto postclassico.

Il diritto piú antico considerava le servitù un male necessario ad evitare l'alienazione del fondo servente, dunque non le vietava ma nemmeno le agevolava. Il che risulta: dall'accennata esigenza quanto meno della *in iure cessio* come modo di costituzione del rapporto; dal connesso divieto di pura e semplice *traditio servitutis*; dal divieto (introdotto questo da una *lex Scribonia* di età preclassica) di acquistare i *iura praediorum* mediante *usucapio*; e finalmente dal favore verso la estinzione delle servitù per *confusio* (riunione, sia pur di un solo momento, delle situazioni di proprietario del fondo dominante e di proprietario del fondo servente in un unico titolare), per *non usus* (di due anni) delle servitù posi-

tive e per cd. *usucapio libertatis* delle servitù negative (due anni dall'atto di opposizione, non contrastato dal proprietario del fondo dominante, alla continuazione della servitù).

Ben diverso dall'orientamento classico fu l'orientamento del diritto postclassico: di esso sappiamo infatti che ammetteva un certo numero di cd. « servitù pubbliche », cioè di limitazioni del diritto di proprietà fondiaria nell'interesse collettivo assai più estese delle servitù prediali. In età postclassica fu mantenuta l'estinzione delle servitù per *confusio* (che era imposta dal principio « *nemini res sua servit* ») e non fu revocato il divieto di usucapione delle servitù. In cambio: il termine del *non usus* e dell'*usucapio libertatis* fu portato a venti anni; fu inclusa tra i modi di acquisto delle servitù rustiche la cd. *quasi traditio*, rappresentata dall'accettazione non formale (ma palese) del peso della servitù da parte del proprietario del fondo servente (*patientia*); e fu infine legittimata, come contraltare della *confusio*, la costituzione « implicita » di servitù per cd. destinazione del *pater familias* (nel senso che, quando il fondo di un unico proprietario era sistemato in modo che una parte di esso prestasse una certa *utilitas* all'altra parte, l'alienazione di una delle due parti ad altro soggetto o l'alienazione separata di ambo le parti a due soggetti diversi comportavano *ipso iure* la costituzione di una servitù tra i due fondi).

84. Altro rapporto assoluto sull'altrui, venuto in essere peraltro solo nel corso dell'età preclassica, fu l'usufrutto.

L'usufrutto (*usufructus*) era un rapporto intercorrente tra proprietario di una cosa (inconsumabile) fruttifera (cd. nudo proprietario) e usufruttuario, in forza del quale quest'ultimo aveva facoltà di usare la cosa e di percepirne i frutti, senza tuttavia poterne alterare o mutare

la struttura o la destinazione economica (« *ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia* »). I frutti entravano nel *dominium* dell'*usufructuarius* al momento della raccolta (*perceptio*). A differenza delle *servitutes praedii*, l'*usufructus* non era concepito come un rapporto giuridico perpetuo, cioè senza termine finale, ma come rapporto temporaneo strettamente connesso con la persona e le capacità dell'usufruttuario: rapporto che, dunque, non poteva avere durata superiore alla vita dell'usufruttuario, che si estingueva comunque (se costituito per una diversa durata) con la morte o la *capitis deminutio* di quest'ultimo e che non ammetteva la possibilità che l'usufruttuario trasferisse ad altri la titolarità del proprio diritto.

Modo probabilmente originario di costituzione del rapporto fu il *legatum per vindicationem* (n. 114). Mediante esso il testatore, volendo far godere certi suoi beni fruttiferi proprio al legatario e volendo nel contempo porre il legatario al riparo da ogni possibile riluttanza dell'erede, gli conferiva direttamente quei beni in usufrutto, con diritto di apprenderli e difenderli *erga omnes*. Affermatosi per tal modo come rapporto assoluto improprio, l'usufrutto si incanalò lungo la via della servitù prediale. Se ne ammise la costituzione *inter vivos* mediante *in iure cessio usufructus* (forse però anche mediante *usucapio*) e in età postclassica mediante *quasi traditio*. Se ne riconobbero come modi di estinzione (a parte la morte dell'usufruttuario e la scadenza del termine) la *consolidatio*, cioè la riunione in una sola persona delle qualità di nudo proprietario e di usufruttuario, e il *non usus*, cioè il mancato esercizio del diritto per un anno. Se ne forgiò come principale mezzo processuale di tutela la *vindicatio usufructus* (« *Si paret A.o A.o ius esse fundo Capenate utendi fruendi, ecc.* »).

Rapporti affini all'usufrutto furono l'uso, l'abitazio-

ne, lo sfruttamento degli schiavi altrui e il quasi usufrutto.

L'uso (*usus sine fructu*) differì dall'usufrutto per il fatto di avere ad oggetto una cosa non fruttifera (ad esempio, un abito), oppure anche una cosa fruttifera, ma senza diritto di percepirne i frutti (nella quale ipotesi è chiaro che l'usuario poteva goderne nei limiti dell'uso della stessa). L'abitazione (*habitatio*) fu una variante postclassica dell'uso, caratterizzata dal fatto che l'oggetto (infruttifero) concesso in godimento era una casa di abitazione. Lo sfruttamento degli schiavi altrui (*operae servorum*) fu un'altra costruzione postclassica di valore più astratto che pratico, anche per la decadenza della schiavitù.

Quanto al quasi usufrutto (*quasi usufructus*), esso differì dall'usufrutto per avere ad oggetto cose consumabili. Quest'istituto potrebbe sembrare, a tutta prima, il prodotto di un'escogitazione scolastica, mentre, al contrario, ebbe radici nella prassi preclassica quasi contemporaneamente al sorgere dell'usufrutto. Vero è che l'usufrutto di una cosa consumabile (per esempio, di una derrata o di una somma di danaro) è un nonsenso, perché l'uso implica di necessità la consumazione della cosa e perciò l'esercizio dei diritti del proprietario, ma il fenomeno divenne prassi diffusa in tutti i casi in cui un testatore legava all'usufruttuario non singoli beni fruttiferi, ma il proprio patrimonio o una parte di esso: era allora praticamente inevitabile che tra gli oggetti rientranti nel patrimonio vi fosse qualche cosa consumabile (per esempio, danaro). In questi e in altri casi analoghi, si pervenne, dopo molte dispute, alla conclusione che l'usufrutto non fosse nullo, ma fosse appunto un « quasi » usufrutto, un usufrutto anomalo, e si convenne che l'usufruttuario non fosse tenuto alla restituzione della cosa ormai consumata, ma dovesse restituire al nudo proprietario, come nel mutuo (n. 96), il *tantundem eiusdem generis* (o, in diritto giustiniano, il controvalore della cosa ricevuta).

85. Limitazioni ancora maggiori e assai meno facilmente reversibili di quelle fin qui viste furono comporate per il diritto di proprietà da due rapporti assoluti in senso improprio affermatasi tra l'età tardo-classica e quella postclassica: l'enfiteusi e la superficie.

L'enfiteusi (*emphytéusis*), sulla cui travagliatissima storia non è il caso di fermarsi, ebbe il suo spunto classico nel cd. *ius in agro vectigali*, il quale fu riconosciuto e tutelato dal pretore *erga omnes* a vantaggio di coloro che avessero ottenuto in godimento perpetuo, a titolo analogo ad una *locatio-conductio* (n. 98), terreni da comunità cittadine inquadrati nella *civitas* romana (*municipia, coloniae*), impegnandosi in cambio a pagare un modesto canone annuo (*vectigal*). Lo spunto fu utile agli imperatori postclassici, ed in particolare a Giustiniano, per dare vernice di romanità ad un istituto, di derivazione dalle province orientali, consistente in un rapporto assoluto improprio in forza del quale un soggetto (enfiteuta) poteva godere e disporre nel modo più pieno, in perpetuo o per lungo periodo di anni, del fondo di un altro soggetto (concedente), con l'unico obbligo di pagarli un minimo canone annuo e col pericolo di perdere il fondo nel solo caso di inadempimento per due anni (devoluzione). All'enfiteuta era anche concesso, entro certi limiti, di ottenere l'affrancazione, cioè di diventare proprietario del fondo, pagando al concedente il canone capitalizzato. E ciò faceva di lui, al novantanove per cento, il proprietario potenziale del fondo.

La superficie (*superficies*) era a sua volta, in diritto giustiniano, un rapporto assoluto improprio in forza del quale un soggetto (superficiario) poteva costruire e mantenere su un suolo altrui, in perpetuo o per un lungo periodo di anni, un fabbricato, con l'obbligo di pagare al concedente (proprietario del suolo) un piccolo canone (*solarium*). Questo istituto, non meno limitativo della proprietà che l'enfiteusi, era stato in età classica poco più che un'applicazione della *locatio-conductio*.

Enfiteusi e superficie, diffusissime nel mondo post-classico, costituirono il massimo di erosione del diritto di proprietà, ma stanno anche a provare che sino all'ultimo il *ius privatum* si sforzò di difendere, contro ogni logica dell'economia, il pilastro rappresentato, nella sua impostazione tradizionale, dal *dominium* come completamento della soggettività giuridica.

86. La scarsa fiducia che, come si è detto, i Romani sempre ebbero nelle possibilità di soddisfacimento date ai creditori dalle *obligationes* si tradusse in altri rapporti assoluti sull'altrui creati appunto a garanzia dei creditori. Nell'ipotesi di mancato pagamento i creditori erano, in altri termini, autorizzati da quei rapporti a rivalersi *erga omnes* su beni (dell'obbligato o anche di un terzo) espressamente vincolati a questo fine.

L'istituto piú antico fu quello della cd. *fiducia cum creditore* (n. 96). Esso consisteva nel trasferimento del *dominium* di una *res màncipi* dall'*obligatus* o da altri per lui (fiduciante) al *creditor* (fiduciario), accompagnato dal patto (*pactum fiduciae*) che la *res* sarebbe stata peraltro restituita dal creditore al fiduciante allorché fosse stata estinta l'*obligatio*. Il fiduciante poteva riacquistare il *dominium* sulla cosa (anche se immobile) per il solo fatto che la possedesse, senza reazione del fiduciario, per un anno (*usureceptio*). In ogni caso, ad evitare che il fiduciario non gli restituisse la cosa fiduciata, il pretore gli concesse contro il fiduciario un'*actio fiduciae*, la cui condanna comportava l'infamia.

Ma il trasferimento del *dominium*, e per di piú di una *res màncipi*, era davvero un po' troppo ai fini della garanzia di un'*obligatio*. Non vi è dubbio che i creditori lo preferissero, ma non vi è nemmeno dubbio che di fiducianti volenterosi (sopra tutto se terzi rispetto all'*obligatus*) se ne trovassero ben pochi. Ecco allora che, con larga utilizzazione di modelli greci, vennero introdotti e

sviluppati in Roma, a partire dagli ultimi decenni del periodo preclassico, due istituti pretorî, che assicuravano al creditore solo il possesso, anziché la proprietà, di beni reali dell'*obligatus* o di un terzo garante: il pegno (*pignus*) e l'ipoteca (*hypotheca*).

Sorvolando sulle molteplici (e non tutte chiare) traversie dei due istituti nel corso dei secoli, diremo che, in diritto giustiniano, *pignus* e *hypotheca* erano due rapporti assoluti impropri, costituiti a garanzia di un'*obligatio*, i quali si differenziavano per ciò. Il *pignus* gravava su *res mobiles*, di cui al creditore pignoratizio era stato concesso dal debitore (o da chi per lui) sin dall'inizio il possesso (mediante una *datio pignoris*). L'*hypotheca* era relativa prevalentemente a *res immobiles*, di cui il possesso rimaneva al debitore (o a chi garantisse per lui) sino alla scadenza: dunque, la cosa ipotecata era tenuta a garanzia del creditore solo in virtù di una *conventio pignoris*.

Nel caso che, alla scadenza, il creditore pignoratizio o ipotecario non fosse stato soddisfatto, egli non poteva far propria la cosa. Aveva però diritto *erga omnes* di impossessarsene (se già non l'aveva in possesso), di alienarla a terzi (*ius distrabendi*) e di soddisfarsi sul ricavato, restituendo ovviamente il súpero (o, come si disse, la *hypé-rocha*) al garante.

87. Il discorso sui rapporti economici assoluti del *ius privatum* va completato con l'illustrazione per sommi capi dell'istituto del possesso (*possessio*).

Della *possessio* la nozione propria, del resto semplicissima, era (ed è tuttora, negli ordinamenti giuridici moderni) quella della disponibilità materiale di un oggetto concreto. È evidente che chi dispone materialmente di un oggetto (uno schiavo, un animale, un fondo, un attrezzo, qualunque altra cosa inanimata) si trova in una situazione sociale ed economica diversa, e piú precisamente prefe-

renziale, anche se sull'oggetto non ha diritto alcuno, rispetto a chi di quell'oggetto, pur se vi abbia diritto, non dispone o non è in grado materialmente di disporre. Non si pone in discussione che l'avente diritto debba prevalere; ma è chiaro che, se l'avente diritto non c'è, o tarda a difendere il suo diritto contro il possessore, o addirittura rinuncia a farsi avanti nei confronti del medesimo, ebbene la pace sociale esige che il possessore, sin che si conserva tale (sin che mantiene la effettiva disponibilità dell'oggetto), non debba essere spogliato, aggredito, o comunque disturbato, da chi possessore non è.

Di questa esigenza elementare del vivere sociale i Romani tennero conto nel campo dell'ordinamento politico e, a certi fini limitati, nello stesso campo del *ius*. Nel primo settore, riconoscendo liberi i *patres familiarum* di difendere col beneplacito della comunità (e, all'occorrenza, con l'ausilio di quel minimo di forza organizzata di cui la comunità disponeva) le terre comuni materialmente occupate per i pascoli o le colture, nonché le ricchezze mobiliari non rientranti tra gli oggetti tipici della *familia* (dunque, le cd. *res nec mancipi*). Nel secondo settore, ammettendo la possibilità dell'acquisto del *dominium* sulle *res nec mancipi* per impossessamento (e in particolare per *traditio*) e l'acquisto del *dominium* sulle *res mancipi* per *usus* o *usucapio*, cioè in forza di un particolare tipo di possesso (la cd. *possessio civilis*) quando durasse per un certo tempo massimo e fosse accompagnato da altri requisiti di cui si è detto a suo tempo (n. 78).

Per tutte le *res in commercio* il problema di tutelarne efficacemente (e sin che non si facesse valere l'avente diritto) il possessore contro il non possessore, cioè di dare tutela efficace alla *possessio* pura e semplice (cd. *possessio naturalis*) fu risolto, almeno per certe ipotesi, dal pretore, in sede di *ius honorarium*, attraverso la concessione a certi possessori (non a tutti, si badi) di alcuni *interdicta* di favore (n. 57): i cd. *interdicta possessoria*.

In forza degli interdetti possessori fu fortemente limitata la corsa alla turbativa del possesso altrui e furono adeguatamente dissuasi i non possessori (o, piú in generale, i soggetti non ritenuti degni di tutela possessoria) dal sottrarsi al comando interdittale e dal tentare l'avventura di un procedimento di accertamento interdittale. Fu cosí che i giuristi passarono usualmente a distinguere, al di fuori della *possessio civilis* o *ad usucapionem*, tra *possessio ad interdicta* (detta anche, con l'andar del tempo, *possessio per antonomasia*) e *possessio naturalis* in senso pieno (detta anche *detentio*).

Il quadro degli interdetti possessori è assai ricco, ma gli *interdicta* fondamentali furono quattro. Due furono posti a difesa della cd. « manutenzione » del possesso, quanto dire che furono orientati verso la conservazione del possesso da parte di chi già lo avesse o a colpo d'occhio maggiormente meritasse di mantenerlo per sé (cd. *interdicta retinendae possessionis*): l'interdetto « *uti possidetis* » per le cose immobili e l'interdetto « *útrubi* » per le cose mobili. Due altri furono posti a difesa dal cd. « spoglio » del possesso, quanto dire che furono orientati verso il riottenimento del possesso da parte di chi ne fosse stato violentemente privato (cd. *interdicta recuperandae possessionis*): l'interdetto *de vi* e l'interdetto *de vi armata*, ambedue relativi ai soli beni immobili.

Ulteriori precisazioni non sono indispensabili, salvo questa. La tutela interdittale favorí tutti i cd. *possessores pro suo*, cioè tutti coloro che di una cosa si fossero impossessati senza sottrarla all'avente diritto e senza averla avuta da lui in mera detenzione, ma in modo indipendente, e quindi allo scopo di tenerla pubblicamente (senza far misteri) per sé: salvo che, beninteso, l'ignoto avente diritto si facesse vivo. Tra i cd. *possessores pro alieno*, cioè i possessori di una cosa che riconoscevano pubblicamente essere di spettanza altrui, la tutela interdittale fu accordata solo al precarista (colui che avesse

ricevuto da altri una cosa in possesso, ma con l'esplicito impegno di restituirla a sua richiesta); al vettigalista (e all'enfiteuta: n. 85), al creditore pignoratizio (n. 86) ed al sequestratario (cioè al depositario di una cosa controversa che si fosse impegnato a restituire la stessa a quello tra i deponenti che risultasse successivamente essere il vero avente diritto: n. 96).

## 16. I RAPPORTI RELATIVI

88. Una società come quella romana, orientata verso l'autarchia economica delle *familiae* e verso il culto della proprietà come istituto di fondo di tutto l'ordinamento giuridico, non poteva essere eccessivamente favorevole alla dinamica dei rapporti di credito. E infatti non lo fu.

In periodo arcaico, nel quale l'ordinamento giuridico si limitava al *ius Quiritium* (n. 6), il fenomeno del credito, dei rapporti relativi tra i *patres familiarum*, non ebbe cittadinanza giuridica: gli impegni all'adempimento di una prestazione si basavano sulla *fides*, cioè sulla fiducia reciproca delle parti, oppure si inquadravano, ove fossero stati assunti attraverso il rito religioso antichissimo della *sponsio*, nel sistema extragiuridico del *fas*. Quando si faceva ricorso (e lo si faceva solo per necessità) al credito, l'unico modo per coinvolgere il *ius Quiritium* nel fenomeno consisteva nel tradurre il rapporto relativo in un rapporto potestativo quiritario: o con l'espediente della *fiducia cum creditore* (n. 86), che già conosciamo (ma che, bisogna avvertire, non dette mai molto affidamento finché il pretore, in età preclassica piuttosto avanzata, non concesse tutela giurisdizionale al *pactum fiduciae*); oppure e più spesso, quando il debitore (o altri

---

\* DPR. n. 71-77.

per lui) mancasse della possibilità di trasferire una *res mancipi* a garanzia del creditore, mediante l'avvilente pratica del *nexus*. In questo caso il debitore (o per lui un suo amico) consegnava se stesso al creditore, divenendo oggetto del suo *mancipium* (e appunto per ciò *nexus*, *adstrictus*, *obligatus*, nel senso letterale di « materialmente vincolato ») sino al giorno in cui altri lo riscattasse o egli giungesse a liberarsi, a sciogliersi dal vincolo col suo lavoro (attuandosi in tal caso la *nexi liberatio* o *solutio obligati*).

L'impostazione si avviò a cambiare con le XII tavole (n. 7), le quali dettero rilevanza giuridica alla *sponsio* e, più in generale, disciplinarono accuratamente l'*actio sacramenti in personam*, nettamente distinguendola dall'*actio in rem*. La concezione dell'*obligatio* pertanto si modificò. Il debitore (*obligatus*) fu ancora e sempre ridotto ad oggetto del rapporto che concerneva il suo impegno ad una prestazione (di *dare*, di *facere* o di *non facere*), ma la sua condizione (salvo che non si stabilisse esplicitamente tra le parti, a fini di maggior garanzia del rapporto, la costituzione di un *nexus*) non fu più quella di un individuo *in mancipio* del creditore, di una persona materialmente vincolata da quest'ultimo.

Nel sistema del *ius civile vetus* (n. 11), sopra tutto dopo che la *lex Poetelia Papiria* (n. 53) ebbe praticamente vanificata la subordinazione materiale dell'*obligatus*, e quindi del *nexus*, l'*obligatio* del debitore nei confronti del creditore si profilò ormai chiaramente come « *iuris vinculum* », come vincolamento puramente ideale del debitore, e le fattispecie obbligatorie furono distinte, in considerazione della relativa fonte, in: *obligationes contractae*; derivanti da atto lecito, e *obligationes ex delicto*, derivanti da atto illecito.

Il *ius civile novum* (n. 12) arricchì la categoria delle obbligazioni *contractae* con una specie particolare di *obligationes ex contractu*, scaturenti da certi negozi bilaterali

denominati *contractus*. Il *ius honorarium* (n. 13) e la giurisprudenza preclassica e classica procedettero ad ulteriori incrementi e specificazioni, tra cui l'individuazione delle obbligazioni secondarie di responsabilità (derivanti cioè da un illecito consistente nell'inadempimento di un'obbligazione primaria). Infine la giurisprudenza classica dell'età adrianea (n. 18), lavorando con grande finezza, generalizzò la nozione del *contractus* e portò questo a coincidere con la nozione di negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, accogliendo nella categoria, così concepita, ogni tipo di negozio convenzionale (civilistico o pretorio che fosse) e aprendo la strada ad una visione dei rapporti relativi che tuttora è accolta dagli ordinamenti giuridici moderni.

89. Il riconoscimento dei rapporti relativi (*obligationes*) da parte del *ius privatum* romano fu limitato, come era nella logica di quell'ordinamento, ai rapporti aventi contenuto economico e intercorrenti tra soggetti giuridici privati (cioè, in particolare, tra persone familiarmente autonome, tra *sui iuris*).

Rimasero quindi fuori dal novero delle obbligazioni giuridicamente rilevanti (cd. *obligationes civiles*, riconosciute dal *ius civile Romanorum*) sia gli obblighi di carattere puramente sociale o morale, privi di un apprezzabile risalto economico, sia gli obblighi a contenuto economico intercorrenti tra soggetti giuridici e non-soggetti o addirittura tra non-soggetti giuridici. Questi obblighi potevano avere, e spesso avevano, rilevanza anche notevole sul piano del costume sociale, sul piano dei valori morali, sul piano del *fas* e della religione in genere, ma giuridicamente erano un nulla. Non davano luogo, nell'ipotesi dell'inadempimento da parte del debitore, ad un'*actio in personam*.

L'evolversi sociale non mancò, peraltro, di influire sensibilmente anche sul trattamento delle obbligazioni non giuridiche. Alcune di esse (si pensi a quelle da *pollicitatio*,

n. 102, o da *fideicommissum*, n. 114) vennero col tempo anch'esse giuridicamente tutelate, quanto meno con mezzi processuali *extra ordinem*. Altre (si pensi alle obbligazioni assunte dal *filius familias* per il tempo e l'eventualità che il *pater familias* morisse) dettero luogo, se non proprio a diritti di credito, quanto meno ad aspettative giuridiche. Altre infine, e in sempre maggior numero con l'andare dei tempi, misero, a così dire, un piede nel diritto in questo senso, che il soggetto giuridico debitore, il quale le avesse spontaneamente e coscientemente adempiute, non poteva poi esigere la restituzione del *solutum*.

La giurisprudenza classica si occupò intensamente di quest'ultima ipotesi, partendo dai casi assai diffusi dei debiti dei soggetti giuridici verso i figli e gli schiavi in ordine al *peculium* degli stessi e anche al di fuori del *peculium*. Qualificando tali debiti come *obligationes naturales* (ma ciò solo per distinguerle terminologicamente dalle *obligationes civiles*), i giuristi classici furono tutti pressoché concordi nell'affermare che non fosse lecito esercitare la *condictio indebiti* (n. 102), per riottenere il versato, ove si fosse spontaneamente e coscientemente adempiuto un debito di contenuto economico a vantaggio del *filius familias* o del *servus* che di quel rapporto fosse, sia pur dal punto di vista del « *naturaliter debere* », il titolare attivo. Ciò equivale a dire che i creditori naturali un diritto, in senso proprio, l'avevano: il diritto alla *soluti retentio*, a tenere per sé i pagamenti ricevuti.

Fu lo spunto, questo, di una lunga serie di ulteriori estensioni, sopra tutto verificatesi in età postclassica. In diritto giustiniano, collegandosi il concetto di *obligatio naturalis* con quello di *ius naturale*, si giunse a ritenere, anche se alquanto nebulosamente, che il diritto alla *soluti retentio* (con altri diritti di contorno) spettasse ai creditori in ordine a tutta una vasta gamma di obbligazioni naturali, ivi compresi gli obblighi di carattere sociale e morale, per essere tali obbligazioni tutelate dal *ius naturale* (n. 35).

90. Come in materia di rapporti assoluti si poteva verificare l'ipotesi (sgradita, si è detto, al *ius privatum*) della *communio* (n. 77), così in materia di obbligazioni (civili o naturali che fossero) poteva avvenire, per cause varie (prima fra tutte la volontà delle parti), che vi fossero più creditori, o più obbligati, o più creditori e più obbligati.

In linea di principio, il *ius privatum* fu sfavorevole a quest'ipotesi non meno che a quella della *communio*. Pertanto stabilì la regola che, se altrimenti non fosse stato voluto dai soggetti, l'obbligazione con pluralità di soggetti fosse da considerare « parziaria »: cioè che essa si ripartisse in tante obbligazioni per quanti fossero i soggetti attivi o passivi, sicché l'adempimento, o comunque la *solutio*, spettasse a ciascuno in relazione alla sua parte. Furono tuttavia riconosciute le seguenti tre eccezioni: che la prestazione, per sua natura o per determinazione delle parti, fosse indivisibile (cd. « obbligazioni indivisibili »); che la prestazione dovesse essere, particolarmente in ordine alle ipotesi di responsabilità primaria da illecito, interamente compiuta da ciascun debitore o a favore di ciascun creditore (cd. « obbligazioni cumulative »: n. 104); che, infine, la prestazione potesse essere fatta, principalmente per volontà delle parti, in una sola volta da uno qualunque dei debitori o a favore di uno qualunque dei creditori (cd. « obbligazioni solidali », attive o passive).

È appena il caso di aggiungere che le difficoltà e le dispute in ordine al trattamento delle obbligazioni indivisibili non furono poche (si pensi, per fare il caso più semplice, all'obbligazione di dare a più creditori un cavallo), essendo ovvio che il riparto della prestazione, in termini di conguaglio tra i soggetti, desse facilmente esca a dubbi fra i contitolari. Ed è appena il caso di aggiungere che ancora più numerose furono le difficoltà e le dispute relative al trattamento delle obbligazioni solidali, particolarmente in ordine alla questione del « regresso », cioè del

*quantum* da prestarsi dagli altri singoli condebitori al debitore che avesse pagato per tutti o del *quantum* da prestarsi agli altri singoli concreditori dal creditore che avesse ricevuto il pagamento per tutti. Difficoltà e dispute, quelle ora appena accennate, che furono sensibilmente accresciute dall'incertezza dogmatica degli imperatori e della giurisprudenza dell'età postclassica.

91. Prima di indicare partitamente le fonti (alcune lecite, altre illecite) delle varie *obligationes*, cioè i modi di costituzione delle stesse, è opportuno parlare in una sola volta delle principali cause di estinzione (o di modificazione) dei rapporti relativi secondo il *ius privatum* romano.

Le obbligazioni, quale che ne fosse la fonte, sorgevano tutte allo scopo di essere prima o poi adempiute, perché la loro funzione tipica non era quella dello scambio contestuale di beni, ma era quella di dare un più o meno lungo respiro economico ai soggetti (creditori o debitori), senza costringerli ad operazioni immediate di scambio che non sempre sarebbero state loro possibili o comunque convenienti. Ciò posto, il soggetto passivo dell'*obligatio* aveva il dovere di darsi da fare per liberarsi a tempo debito da questa sua condizione, effettuando quella che si usa denominare la « prestazione ».

La *liberatio* poteva avvenire in tre modi. In primo luogo, mediante l'adempimento (*solutio*), cioè mediante l'esecuzione puntuale della prestazione dovuta: esecuzione che poteva consistere in un *dare* (trasferimento al creditore della proprietà o del possesso o della detenzione di una *res*), in un *facere* (compimento di un'attività positiva vantaggiosa per il creditore), in un *non facere* (astensione, a vantaggio del creditore, da una certa attività positiva). In secondo luogo, mediante soddisfacimento in altro modo equivalente (*satisfactio*) del creditore. In terzo luogo, mediante estinzione del vincolo per altre cause diverse dal-

l'adempimento (a cominciare dalla remissione del debito fatta dal creditore all'*obligatus*).

Non va tralasciato di dire che l'obbligazione poteva anche essere adempiuta o soddisfatta da altri (salvo che il debitore non vi si opponesse o che l'attività personale del debitore fosse insostituibile: si pensi al pittore di vaglia impegnato a fare il ritratto al creditore) e che essa poteva essere modificata, dopo la costituzione, per effetto di molteplici cause volontarie e non volontarie.

Sarebbe tuttavia eccessivo indugiare qui nell'analisi di tutta la vastissima gamma. Bastino pochi altri cenni sui principali modi di estinzione (per adempimento o per altro) o di modificazione dei rapporti obbligatori.

92. L'estinzione dell'*obligatio* poteva prodursi in due maniere: *ipso iure* (nel senso che l'obbligazione spariva dal mondo del diritto per il solo fatto che si fosse verificata la causa di estinzione: sicché, ove il creditore agisse ciò non ostante per l'adempimento, il debitore poteva opporgli in qualunque momento, anche *apud iudicem*, l'avvenuta estinzione); oppure *ope exceptionis* (nel senso che la causa di estinzione poteva essere presa in considerazione dal giudice, dopo essersi verificata, solo quando e se il debitore avesse avuto la cura di opporla *in iure*, appunto mediante un'*exceptio*, al creditore che agisse contro di lui per l'adempimento).

Causa di estinzione *ipso iure* fu, in primo luogo, la *solutio per aes et libram*: atto solenne derivante dai tempi antichi del *nexum* (n. 88) e costruito come lo svincolamento del *nexus* (davanti ai cinque testimoni ed al *libripens* il debitore pronunciava, rivolto al creditore, la formula « *Quod ego tibi tot milibus obligatus sum, me eo nomine a te solvo liberoque hoc aere aeneaque libra* »). Con essa, sino a tutta l'età classica, l'*obligatus* era liberato, anche se in effetti non adempiva la prestazione, da quasi ogni tipo di rapporto relativo.

Causa estintiva *ipso iure* fu pure l'*acceptilatio*, valevole per l'estinzione delle *obligationes verbis contractae* (n. 94). Essa consisteva in una solenne domanda del debitore (« *habesne acceptum?* ») ed in una contestuale risposta affermativa del debitore (« *habeo* »). Per le *obligationes litteris contractae* (n. 95) si ricorreva alla forma solenne della *expensilatio*.

Altri modi di estinzione *ipso iure* furono: l'adempimento vero e proprio delle obbligazioni non formali; il *contrarius consensus* delle parti di un'*obligatio ex contractu* (n. 96); la novazione (*novatio*), cioè la trasfusione (attuata mediante *stipulatio*) della precedente obbligazione in una obbligazione nuova, fornita del medesimo contenuto economico (« *idem debitum* »); la impossibilità sopravvenuta della prestazione per *vis maior* o *casus fortuitus*; la confusione obbligatoria (*confusio*), cioè la riunione delle qualità di debitore e di creditore in un'unica persona; la *litis contestatio* del processo formulare, per effetto della quale l'obbligazione tra le parti era trasfusa in ciò che le parti avessero convenuto di sottoporre al giudice mediante il *iudicium*.

Tra i modi di estinzione del rapporto obbligatorio *ope exceptionis* possono ricordarsi alcune ipotesi di compensazione (*compensatio*), consistenti nella deduzione dell'ammontare del credito dall'ammontare dei debiti verso la stessa persona, e il patto di non esigere (*pactum de non petendo*) intervenuto tra creditore e obbligato.

93. Le *obligationes* via via riconosciute dal *ius privatum* furono classificate da Giustiniano in quattro categorie: quella delle *obligationes ex contractu*, derivanti da negozio giuridico bilaterale o plurilaterale (*contractus, conventio*); quella delle *obligationes quasi ex contractu*, derivanti da negozi unilaterali e da ogni altra causa lecita; quella delle *obligationes ex delicto*, derivanti da quattro figure di atto illecito configurate dal *ius vetus*; quella del-

le *obligationes quasi ex delicto*, derivanti da varie altre figure di illecito disordinatamente accozzate.

La classificazione giustiniana, che ha avuto molta fortuna anche nel mondo moderno, può soddisfare nella configurazione del contratto e del delitto privato, ma è visibilmente abborracciata nelle altre categorie, che sono una sorta di collettame di cause varie. Né molto preferibile è la classificazione proposta da Gaio (n. 18), il quale parla di *obligationes ex contractu* e di *obligationes ex delicto*, riversando tutto quel che rimane (di cause lecite e di cause illecite di *obligatio*) nel recipiente delle « varie », delle *cd. variae causarum figurae*.

La classificazione che a noi sembra piú adeguata, e sopra tutto piú aderente alla storia delle obbligazioni romane, è un'altra. Per le cause lecite, distingueremo tra: *obligationes contractae* (nel senso di « assunte » o « costituite » lecitamente), le quali furono proprie (almeno nelle figure piú importanti) del *ius civile vetus*, derivarono da negozi leciti anche unilaterali e si suddivisero in *verbis, litteris, re contractae*; *obligationes ex contractu*, proprie del *ius civile novum* (n. 12), le quali derivarono da certi negozi bilaterali (convenzionali) che erano chiamati essi soltanto, almeno agli inizi, *contractus*; *obligationes* da cause convenzionali diverse da quelle *ex contractu* (cioè da *pactum* o *conventio*); *obligationes* da cause non convenzionali. Per le cause illecite, distingueremo tra le quattro *obligationes ex delicto* della tradizione consolidata e le *obligationes non ex delicto*, comunque piú o meno parificate nei vari tempi alle prime.

## 17. LE SINGOLE OBBLIGAZIONI

94. *Obligationes verbis contractae* furono quelle sca-

---

\* DPR. n. 78-83, 84-89, 90-94, 95-100.

turenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di uno o di ambedue i futuri soggetti del rapporto. L'esistenza e la ritualità della forma verbale erano ritenute originariamente sufficienti a conferire loro validità, ma in età preclassica e classica si affermò il concetto che il negozio potesse essere invalidato ove mancasse o fosse imperfetto il concorso di una causa lecita e, sopra tutto, della volontà delle parti.

Rientrano nella categoria figure tutte di origine antichissima, e più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnava a prestare certi servizi al *patronus*, confermando un giuramento che aveva fatto allo scopo di essere manomesso sin da quando era *servus*; la *vadiatura* e la *praediatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato (« *vas, praes es?* »), si assumevano anticamente certe determinate garanzie nel processo per *legis actiones* (« *vas sum; praes sum* »); la *dotis dictio*, promessa unilaterale rivolta al marito di costituire la dote della moglie (negozio di cui abbiamo già detto: n. 71); ma, sopra tutto importante, la *sponsio* o *stipulatio*, rimasta in pieno vigore per tutta l'epoca classica.

La *stipulatio* (questo fu il termine prevalente in età storica) consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*) al futuro debitore (*promissor*) ed in una congrua e immediata risposta del secondo al primo (« *spondes dari centum [o aliquid fieri]?* »; « *spondeo* »). In origine l'*obligatio* sorgeva solo se fosse stato adoperato il verbo *spondere*, ma più tardi furono ritenute valide anche forme verbali equivalenti (*promittere, fideiubere* ed altre) e si ammise che di esse (ma non del verbo *spondere*) potessero far uso anche gli stranieri impegnandosi verso i Romani: fu per ciò che questo tipo derivato di *sponsio* (che fu un importante prodotto del *ius civile novum*: n. 12) si disse *stipulatio iuris gentium*.

Attraverso ritocchi della formula o l'indicazione della

causa dell'atto la *stipulatio* fu adattata alle piú diverse necessità: a costituire obbligazioni di *dare* (cd. *stipulatio in dando*) o di *facere* (cd. *s. in faciendo*); a promettere la *dos* al marito (cd. *promissio dotis*: « *promittis dari centum dotis causa?*; *promitto* »); ad impegnarsi al pagamento di una somma di danaro o di una certa quantità di cose fungibili (n. 96; cd. *stipulatio certi*) o a promettere altro (cd. *stipulatio incerti*); infine a garantire sussidiariamente che l'obbligazione di un terzo sarebbe stata adempiuta (cd. *sponsio* di garanzia o *fidepromissio* o *fideiussio*: « *idem dari spondes* [o *fidepromittis* o *fideiubes*]?; *spondeo* [o *fidepromitto*, o *fideiubeo*] »).

Contro il *promissor* inadempiente lo *stipulans* poteva esercitare l'*actio ex stipulatu certi* o, rispettivamente, *incerti*. L'*iudicium* di quest'ultima invitava il *iudex privatus* a condannare il *promissor*, se davvero inadempiente, a « *quidquid dare facere oportet* », a tutto quanto fosse necessario per rivalere il creditore (lo *stipulans*) non soddisfatto.

95. *Obligationes litteris contractae* furono quelle scaturenti da determinate scritturazioni (*litterae*) operate dalle parti.

In età preclassica e classica era nota, sebbene non diffusa, la *expensilatio* (o *nomen transcripticium*), consistente in una registrazione del nome del debitore (e della somma dovuta) fatta dal creditore nella colonna delle uscite di quel libro di cassa (*codex accepti et expensi*) che ogni *paterfamilias* romano aveva ed era impegnato a redigere scrupolosamente. Anche se l'erogazione della somma non aveva in realtà avuto luogo, l'*obligatio* veniva egualmente in vita: ma appunto perciò, in una società romana diventata con gli anni sempre meno austera; l'istituto finí, in periodo classico, per non dare sufficiente affidamento e quindi praticamente per scomparire.

In età tardo-classica e postclassica, per influenza dei

diritti ellenistici, si diffusero le singrafi (*singraphae*) e i chirografi (*chirógrapha*): documenti aventi non soltanto funzione probatoria, ma addirittura funzione rappresentativa del credito (cd. titoli di credito). La decadenza della *stipulatio* in età postclassica fece, inoltre, sparire l'uso di compiere realmente la solennità verbale e fece subentrare in suo luogo la prassi di inserire nei documenti probatori del credito la cd. « clausola stipulatoria » (« *et interrogatus spondit* ecc. »), la quale asseriva l'avvenuto compimento di una *stipulatio* (anche se in realtà non avvenuta) e valeva sino a prova contraria (es.: prova dell'assenza dalla città di uno dei contraenti alla data della pretesa *stipulatio*).

96. *Obligationes re contractae* furono quelle che, precedute o meno da un accordo non formale tra le parti, scaturivano in effetti da una *datio rei*, che poteva consistere nel trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione di una cosa. Contenuto di tali obbligazioni fu la restituzione della cosa ricevuta o di un suo equivalente.

Le figure originarie furono quelle derivanti da *mancipatio fiduciae causa* (cd. *fiducia*) e da *mutuum*, negozi in cui la *datio rei* consisteva in un trasferimento della proprietà.

*Fiducia* fu denominata la fattispecie costituita dal trasferimento della proprietà di una *res mancipi* dal fiduciante al fiduciario con il patto (*pactum fiduciae*) di ritrasferirla al fiduciante, se ed in quanto si verificassero certe condizioni. Oltre alla *fiducia cum creditore*, specificamente utilizzata a scopo di garanzia delle obbligazioni (n. 86), si ebbe la *fiducia cum amico*, cui si ricorreva in svariati altri casi (per esempio, a scopo di deposito). Ma solo verso la fine dell'età preclassica fu riconosciuta dal pretore al fiduciante un'*actio fiduciae*, intesa ad ottenere la condanna del fiduciario, se non avesse agito in buona fede nella conservazione e restituzione della cosa.

*Mutuum* (cd. prestito di consumo) fu denominata la fattispecie consistente nel trasferimento dal mutuante al mutuatario della proprietà di danaro o di altre cose cd. « fungibili » (cioè rientranti in una categoria praticamente illimitata e quindi non identificabili se non a peso, a numero o a misura) con l'obbligo di ritrasferire al mutuante un altrettanto dello stesso tipo (*tantundem eiusdem generis*). Al mutuante spettava, per la tutela del suo diritto alla restituzione, l'*actio certae creditae pecuniae* nel caso di mutuo di danaro, la *condictio certae rei* (o *condictio triticaria*) negli altri casi (per esempio, di prestito di *triticum*, frumento).

Obbligazioni *re contractae*, sia pure in senso improprio furono qualificate anche quelle derivanti dalle fattispecie anomale di *datio rei* denominate come comodato, deposito e pegno: fattispecie rispetto alle quali l'accordo tra le parti non era una semplice premessa, ma qualcosa di necessariamente incorporato nel negozio.

Il *commodatum* (cd. prestito ad uso) consisteva nel trasferimento della semplice detenzione (cd. *possessio naturalis*) di una cosa (inconsumabile) dal comodante al comodatario, affinché questo la usasse per utilità propria e la restituisse poi intatta al comodante (si pensi al prestito di un vestito o di un monile).

Il *depositum* era inteso a raggiungere una delle finalità della *fiducia cum amico* (evitando però il gravoso trasferimento della proprietà della cosa) e consisteva nel trasferimento della detenzione di una cosa mobile dal deponente al depositario, affinché questo, avendola diligentemente custodita nell'interesse del deponente, la restituisse intatta a richiesta. Figura affine era la *depositio in sequestrum*, di cui già si è detto (n. 87).

Il *pignus* (e più precisamente la *datio pignoris*) era inteso a raggiungere la finalità propria della *fiducia cum creditore*, evitando il trasferimento della proprietà della cosa al creditore, e consisteva, come già sappiamo (n. 86),

nel trasferimento del possesso di una cosa (generalmente mobile) dall'oppignorante (o debitore pignoratizio) al pignoratario (o creditore pignoratizio) affinché il pignoratario la conservasse a garanzia di un credito proprio o altrui e la restituisse in caso di adempimento, oppure se ne appropriasse e la vendesse a terzi (salva la restituzione dell'*hypérocha*) in caso di inadempimento.

Deponente, comodante e oppignorante furono tutelati inizialmente dal pretore, ai fini della restituzione, mediante *actiones in factum*. Successivamente, nel corso del periodo classico, fu riconosciuta ad essi anche un'*actio in ius concepta*, cd. *bonae fidei*, mediante cui il giudice veniva invitato a stabilire « *quidquid dare facere oportet ex fide bona* ». Alla controparte fu riconosciuta correlativamente un'*actio contraria (in ius)* per ottenere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese (mai però un compenso) incontrati nell'esercizio della detenzione o del possesso della cosa.

97. Le *obligationes ex contractu* del *ius civile novum* furono anche dette *obligationes consensu contractae*, perché derivavano dal puro e semplice accordo (« *nudus consensus in idem placitum* ») delle parti, comunque manifestato. I quattro contratti che il *ius civile novum* riconobbe e schematizzò furono: la compravendita, la locazione, la società e il mandato.

La compravendita (*emptio-venditio*), è bene avvertirlo, non aveva nulla a che vedere con la *mancipatio* (n. 78) perché il suo scopo non era quello di trasferire la proprietà di una cosa o di attuare una qualunque altra *datio rei*, ma era quello di creare le condizioni favorevoli affinché l'acquisto della proprietà successivamente (al limite, per effetto di usucapione) si operasse in testa al compratore. Dal *contractus* nascevano, dunque, le seguenti *obligationes*: l'obbligo del *venditor* di procurare all'*emptor*, subito o dopo un certo tempo, quanto meno il possesso

(cd. *vacua possessio*) di una certa cosa (*merx*); l'obbligo del *venditor* di garantire all'*emptor* il pacifico godimento della cosa stessa sino a quando non ne avesse acquistato il *dominium ex iure Quiritium* (cd. garanzia per evizione: obbligo che, peraltro, inizialmente non ineriva al negozio ed era assunto mediante separate *stipulationes* di garanzia con la controparte); l'obbligo dell'*emptor* di trasferire in corrispettivo alla controparte la proprietà di una proporzionata somma di danaro (*iustum pretium*). Dato che il venditore era tenuto a procurare al compratore solo la *vacua possessio* della *merx*, questa poteva essere, al momento del contratto, già propria del venditore oppure altrui (*res aliena*), già esistente oppure futura (*res sperata*: da non confondere con la pura *spes rei*, nel qual caso era il compratore ad assumersi il rischio che la cosa non venisse in essere). Nell'ipotesi che il compratore non fosse *civis Romanus*, è chiaro che oltre al garantirgli la *vacua possessio* della *merx* non si sarebbe potuto andare.

A tutela del suo diritto al *pretium* il *venditor* aveva l'*actio (bonae fidei) venditi*. A tutela dei suoi diritti verso il venditore l'*emptor* aveva l'*actio empti* (anche essa *bonae fidei*) e inoltre, per l'evizione, l'*actio ex stipulatu*. Stava dunque al giudice determinare, con ampio margine di libertà, se e quanto il convenuto dovesse, a termini di buona fede, versare all'attore.

L'acquisto del *dominium* sulla *merx* era comunque, si ripete, del tutto indipendente dal contratto di compravendita e si verificava nei modi *ad hoc* del *ius civile* (generalmente, per le *res mancipi*, mediante *usucapio*). Sin dal momento del contratto, indipendentemente dalla presa di possesso della *merx*, l'*emptor* assumeva peraltro su di sé il rischio del perimento della cosa per forza maggiore (« *periculum est emptoris* »), sicché era tenuto in ogni caso al pagamento del *pretium*.

98. Per *locatio-conductio* si intese il contratto tra *locator* e *conductor*, in forza del quale nascevano le seguenti obbligazioni: l'obbligo del *locator* di tenere per un certo periodo di tempo a disposizione del *conductor* un determinato oggetto giuridico; l'obbligo del *conductor* di restituire l'oggetto al *locator* dopo averlo usato, per utile proprio o del *locator*, nel modo e per il tempo convenuto; l'obbligo della parte che avesse tratto un utile dal contratto di versare in corrispettivo all'altra (*locator* o *conductor*) una proporzionata somma di danaro (*merces*).

A tutela dei rispettivi diritti, spettavano al *conductor* l'*actio conducti* ed al *locator* l'*actio locati*: entrambe *bonae fidei*. Tuttavia all'interno dell'unico *genus* ora descritto di *locatio-conductio*, andarono differenziandosi progressivamente, nel corso del periodo classico, tre specie, che in diritto giustiniano furono considerate addirittura come figure contrattuali diverse.

Le specie (non sempre, peraltro, tra loro ben distinte) della *locatio-conductio* furono le seguenti. La *locatio rei* (corrispondente alla locazione per antonomasia dei diritti moderni), in forza della quale il *locator* era obbligato a mettere a disposizione del *conductor* (detto, nel caso di fondi rustici, *colonus* e, nel caso di immobili di abitazione, *inquilinus*) una *res* mobile o immobile affinché il *conductor* ne godesse e gli pagasse in corrispettivo una *merces*. La *locatio operis* (o, meglio si direbbe, *locatio rei ad opus perficiendum*), in forza della quale il *locator*, possessore di certi materiali, li metteva a disposizione di un artefice (*conductor*) affinché questo li lavorasse e trasformasse per utilità di lui *locator*, che appunto perciò si obbligava a pagargli, ad opera terminata (e collaudata), una *merces*. La *locatio operarum* (corrispondente al contratto di lavoro subordinato dei diritti moderni), in forza della quale il *locator* (cd. *mercennarius*), avendo specifiche capacità di lavoro, si obbligava a mettere se stesso, con riferimento a quelle sue capacità (*operae*), a disposizione

del *conductor* (cd. *dominus*, proprio come il proprietario di uno schiavo), che appunto per ciò era tenuto a pagargli una mercede. È ovvio, purtroppo, che il *mercennarius* della *locatio operarum*, mettendo spesso a disposizione del « padrone » (sia pure a tempo determinato) « *se operasque suas* » per bisogno impellente di vivere, fosse, nei riguardi di costui, in condizioni spesso non meno avvilenti di quelle di un qualunque *servus*.

99. Gli altri due *contractus* del *ius gentium* possono esser descritti, almeno nelle linee generali, ancora più in breve.

Per *societas* si intese il contratto tra due (o più) *socii*, in forza del quale ciascun *socius* era obbligato a tenere a disposizione una certa entità, anche disuguale, di proprie *res* o di proprie *operae* (cioè di proprie prestazioni personali) allo scopo comune di compiere una singola attività (*societas unius negotiationis*) o varie attività, dividendosi tra tutti, secondo criteri prestabiliti, i guadagni, nonché eventualmente anche le perdite: il tutto senza necessariamente creare una *communio* (n. 77) o un ente immateriale (n. 60). A tutela dei suoi diritti di credito ciascun socio aveva verso l'altro l'*actio pro socio* di buona fede.

Per *mandatum* s'intese il contratto tra *mandator* e *mandatarius*, in forza del quale quest'ultimo si obbligava a titolo gratuito a compiere uno o più atti commessigli dal *mandator* per l'utile di questo o per l'utile di terzi o anche per un utile parzialmente proprio (*mandatum mea gratia, aliena gratia, mea et tua gratia, tua et aliena gratia*). A tutela dei suoi diritti il mandante aveva l'*actio mandati directa*, di buona fede. Contro di lui, per costringerlo al pagamento di eventuali rimborsi e indennizzi, il mandatario aveva l'*actio mandati contraria*.

La normale estraneità della *societas* alla figura della *communio* si spiega non solo perché *socius* poteva essere

anche uno straniero (escluso, come sappiamo, dall'accesso al *dominium ex iure Quiritium*) e nemmeno perché l'impegno societario era spesso relativo anche ad *operae* (non a *res*), ma anche e sopra tutto perché, almeno in periodo preclassico e classico, ai soci conveniva, anche quando la società fosse « universale » (*totorum bonorum*), non di dismettere la titolarità (e in particolare la proprietà) dei loro cespiti. Quanto al fatto che il *mandatum* era a titolo gratuito, non comportava cioè un compenso per il mandatario, si rifletta che per le ipotesi di incarichi retribuiti già esisteva il contratto di *locatio operis* e si tenga inoltre presente che il *mandatum*, oltre ad essere molto spesso impostato anche nell'interesse del mandatario (*mea et tua gratia*, o addirittura *tua gratia*), si inseriva solitamente in una ben più complessa relazione di affari tra le parti (le quali non di rado i mandati, specie nelle operazioni a distanza, se li davano reciprocamente).

100. In ordine ai rapporti relativi non derivanti dalle cause sinora menzionate, i giureconsulti preclassici e classici, cui spetta il merito di aver progressivamente individuato le singole fattispecie e di aver indotto il pretore e gli organi di giurisdizione (anche *extra ordinem*) a tutelarli con apposite azioni, non amarono usare il termine impegnativo di « *obligatio* », ma fecero preferibilmente ricorso a perifrasi: per esempio, alla locuzione « *teneri honoraria actione* ». Lo scrupolo fu pienamente superato solo dalla giurisprudenza postclassica.

A prescindere dalla terminologia, il panorama giuridico dell'età classica fu notevolmente ricco di negozi giuridici bilaterali (o plurilaterali) determinativi di azione giudiziaria per l'ipotesi dell'inadempimento da parte del debitore. Li chiameremo, pur se con qualche pizzico di forzatura, i *nova negotia*.

Un primo nucleo fu costituito dagli accordi non formali, o patti, tutelati con specifiche azioni pretorie (cd.

*pacta praetoria*). A prescindere dalle fattispecie già indicate altrove (per esempio, il *pactum fiduciae*), ricorderemo qui le seguenti: il *constitutum debiti*, che era la promessa di pagare ad una certa scadenza un debito proprio o altrui, generalmente fatta e accettata a scopo di dilazione del pagamento nel primo caso, di garanzia nel secondo caso; il *receptum argentarii*, patto per cui un banchiere assumeva su di sé (« *in me recipio* ») il debito di un cliente verso un terzo, riservandosi ovviamente di fare i conti e le opportune compensazioni col cliente in un secondo momento; il *receptum nautarum, cauponum, stabulariorum*, patto (ritenuto addirittura tacito, o meglio implicito) di assunzione di responsabilità da parte dei capitani di navi, degli osti o degli stallieri per l'eventuale distruzione o perdita dei bagagli del cliente; il *receptum arbitrii*, assunzione dell'obbligo di decidere extragiudizialmente una lite tra terze persone, operata da un privato designata come arbitro dai due litiganti mediante previa convenzione di compromesso (*compromissum*).

Un discorso a parte merita il *pactum donationis* del periodo postclassico: convenzione (per la quale fu generalmente richiesta la forma scritta) intesa alla realizzazione di una fattispecie di « liberalità ». Sino a tutta l'età classica di esso non si era sentito il bisogno perché alla realizzazione della *causa donandi*, cioè della funzione obbiettiva della liberalità, poteva essere destinata quasi ogni specie di negozio, anche se a titolo oneroso: negozi traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali (nel quale caso si parlava di « donazione reale »), negozi costitutivi di *obligationes* (nel qual caso si parlava di « donazione obbligatoria »), negozi estintivi di diritti del donante (nel qual caso si parlava di « donazione liberatoria »). L'essenziale a che si verificasse una *donatio* era, insomma, in età classica: che il negozio fosse *inter vivos* (essendo le liberalità *mortis causa* tipizzate nei negozi unilaterali denominati *legata*: n. 114); che il negozio fosse utilizzato in concreto allo

scopo di depauperare definitivamente il donante a favore del donatario; che il destinatario della liberalità (il cd. donatario) accettasse la generosa offerta del *donator*. Così, ad esempio, la *mancipatio* di una cosa contro il pagamento di un corrispettivo irrisorio (la cd. *mancipatio nummo uno*, cioè per il corrispettivo di un soldo) era un atto formalmente oneroso, col quale peraltro si realizzava in concreto la donazione della cosa dal mancipante all'acquirente (n. 79).

Quanto ai motivi per cui, ben prima che si formasse un negozio tipico chiamato *pactum donationis* si era profilata l'esigenza di accertare per ogni fattispecie negoziale se servisse in tutto o in parte a realizzare una *causa donationis*, la spiegazione è da connettere a due divieti: il divieto antichissimo delle donazioni tra coniugi (*donationes inter virum et uxorem*), del quale non è facile individuare la ragione d'essere; e il divieto, posto dalla *lex Cincia (de donis et muneribus)* del 204 a.C., delle « donazioni smodate » (superiori cioè ad un certo modico valore) a favore di chichessia, ad eccezione degli stretti parenti di sangue (*cognati*). Le donazioni tra coniugi erano invalide *iure civili*. Le donazioni che superassero i limiti posti dalla legge Cincia (*ultra modum legis Cinciae*) erano invece *iure civili* valide, perché la legge si era limitata a formulare il suo divieto senza sancire né la nullità dell'atto vietato né una pena per i trasgressori (era cioè una cd. *lex imperfecta*); ma il pretore, almeno nel caso di donazioni obbligatorie non ancora eseguite, prese l'iniziativa di concedere al donante, vita natural durante, una *exceptio* volta a paralizzare l'azione del donatario che gli richiedesse l'adempimento *ultra modum*.

101. Ancora più importante è il quadro classico dei cd. « contratti innominati » (*conventiones sine nomine*).

Si trattò di una serie, aperta a ogni possibile incremento, di convenzioni atipiche, modellate in certo qual

modo sui negozi determinativi di *obligationes re contractae*, almeno nel senso che l'obbligazione del debitore sorgeva come conseguenza di una prestazione a lui fatta dal creditore (*do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias*).

Secondo la giurisprudenza classica, la parte che avesse dato vita al contratto eseguendo la prestazione aveva diritto, in analogia con i contratti reali, a pretendere la restituzione della sua prestazione nell'ipotesi che la controparte non avesse eseguito la correlativa controprestazione. Se la prestazione del creditore era consistita in un *dare* (« *do ut des, do ut facias* »), le si riconosceva quindi la *condictio* per la restituzione (*condictio ob causam datorum*). Se invece la prestazione iniziale era consistita in un *facere*, non essendo concepibile la restituzione di un *facere*, al creditore si accordava l'*actio de dolo*. A tutela del creditore insoddisfatto, che insistesse nel pretendere la controprestazione, si riconosceva inoltre un'*actio in factum* pretoria, che in età postclassica fu detta *actio praescriptis verbis*.

Tra i contratti innominati piú frequenti e diffusi (i quali appunto perciò divennero via via « nominati » con un *nomen iuris* loro proprio) citeremo: la permuta (*permutatio*), consistente nel trasferimento della proprietà di una cosa per ottenerne, subito o a termine, un'altra in cambio; il contratto estimatorio (*aestimatum*), consistente nel trasferimento alla controparte della detenzione di una *res*, di valore concordemente fissato con una stima, con l'incarico di venderla e con l'obbligo della controparte o di pagare il prezzo ricavato o di restituire la cosa invenduta; la transazione (*transactio*), consistente nell'accordo di porre fine ad una controversia, o di evitarla, facendosi reciproche concessioni (« *aliquo dato aliquo retento* »).

102. Tra le cause non convenzionali di rapporti giu-

ridici obbligatori possono essere infine particolarmente ricordate le seguenti figure.

Il *legatum per damnationem* e quello *sinendi modo* rendevano l'erede, come vedremo (n. 114), obbligato verso il legatario.

La *pollicitatio* e il *votum*, promesse solenni unilaterali del cittadino alla città o, rispettivamente, agli dei, godevano di una tutela accordata *extra ordinem* ai rappresentanti della città o ai sacerdoti della divinità affinché ne ottenessero l'adempimento.

Il pagamento dell'indebito (*solutio indebiti*) era il trasferimento della proprietà di una somma di danaro o di altra cosa a titolo di pagamento non dovuto e determinava nell'accipiente l'obbligo di restituzione dell'*indebitum*, legittimando il *solvens* ad esercitare la *condictio indebiti* per la restituzione.

La gestione spontanea di affari altrui (*negotiorum gestio*) consisteva nella gestione di un affare di un altro (*dominus negotii*) fatta dal *negotiorum gestor* nell'interesse di quest'ultimo, ma senza suo incarico, cioè su propria iniziativa. Se l'affare era stato comunque utilmente gerito (*utiliter gestum*) nell'interesse del *dominus negotii* (es.: condomino che pagasse le spese del condominio, terzo che si assumesse le spese per i funerali di un familiare di un soggetto), sorgeva l'obbligo del *dominus negotii* di rimborsare il *gestor* e di indennizzarlo delle spese e dei danni incontrati.

103. Le obbligazioni da *delictum* non ebbero alle loro origini una storia extragiuridica altrettanto sviluppata e articolata quanto quella delle obbligazioni da lecito.

Non vi è dubbio che, nell'ordinamento sociale e religioso primitivo, la regola sia stata quella della responsabilità che incombe su chi arrechi un'offesa immotivata ad altri; né vi è dubbio che questa regola elementare si sia tradotta, secondo la mentalità primordiale, nel riconoscere come

socialmente e religiosamente lecita la reazione dell'offeso, o in altri termini la sua vendetta. L'incertezza sorge su un punto ulteriore: se la responsabilità dell'offensore sia stata già intesa come « obbligo » verso l'offeso di soggiacere alla sua reazione, e non soltanto come abbandono di lui, da parte dell'ordinamento sociale e religioso, ad una vendetta ritenuta lecita. Comunque sia, l'esame delle XII tavole dà la netta impressione che queste si siano essenzialmente impegnate nel ridurre al massimo la pratica del taglione (della *talio*), vigente tra le famiglie, e nell'imporre, almeno per i casi meno gravi e meno sicuri di illecito, penalità pecuniarie e accertamenti del fatto mediante la *legis actio sacramenti in personam*.

In séguito il carattere vendicativo della reazione dell'offeso scomparve quasi del tutto e si affermò, di conseguenza, la categoria delle obbligazioni primarie da illecito. Quanto alle obbligazioni secondarie da illecito, sorgenti dall'inadempimento di un'obbligazione da lecito o di un'obbligazione primaria da illecito, già abbiamo detto a suo tempo (n. 93) che esse indubbiamente non mancarono, ma non furono mai chiaramente viste come categoria unitaria dalla giurisprudenza romana.

104. Nel sistema del *ius civile vetus*, integrato per vero non solo dalla legislazione ma in certi punti dallo stesso *ius honorarium* (n. 13), ebbero rilievi quattro figure di atti illeciti determinativi di responsabilità primaria nei riguardi del soggetto giuridico offeso (e, si badi bene, non ne riguardi, come è oggi per taluni di essi, della comunità): l'ingiuria, il furto, la rapina e il danneggiamento ingiusto. Il termine usato per designare queste quattro figure fu quello di *delicta* (mentre le offese alla comunità erano qualificate *crimina*: n. 48). In ragione di ciò si parlò per esse di *obligationes ex delicto* a carico dell'offensore, o (se questo era *alieni iuris*) a carico del soggetto giuridico da cui l'offensore dipendeva, ed a favore

del soggetto giuridico offeso (offeso in persona propria o indirettamente, cioè a causa dell'aggressione subita da un suo sottoposto).

Caratteristiche comuni delle *obligationes ex delicto* furono le quattro che passiamo a delineare.

Anzitutto, la « nozialità » (da « *nox* », delitto). Essa importava che, visto che degli atti illeciti commessi da un *servus* o da un *filius familias* (o da altro sottoposto) rispondeva il suo *dominus* o il suo *paterfamilias* (si noti: il *dominus* o *paterfamilias* attuale, non quello dell'epoca in cui era stato commesso l'illecito: « *nox* *caput sequitur* »), costui non potesse sottrarsi all'azione dell'offeso, se non cedendogli preventivamente il colpevole (*noxae deditio*).

Secondariamente, la « individualità ». Essa importava che le azioni da illecito fossero strettamente collegate alle persone delle parti, e quindi non potessero né trasmettersi ereditariamente né esercitarsi contro gli eredi dell'offensore. Tuttavia in periodo classico la intrasmissibilità attiva era ormai limitata a pochissime azioni cd. « *vindictam spirantes* ».

In terzo luogo, la « cumulatività », di cui si è già detto in precedenza (n. 90). Essa importava quello che anche oggi importano, se non gli illeciti privati, i cd. delitti pubblici o reati, e cioè che, se del delitto erano responsabili due o più soggetti, essendo pari la gravità della loro colpa, ciascuno dovesse essere tenuto ad adempiere l'intera prestazione.

In quarto luogo, la « penalità ». Essa importava che il responsabile di un delitto fosse anzi tutto e irrinunciabilmente tenuto a subire una *poena*, una sanzione afflittiva per il suo malfatto. Quindi, nella specie (essendo il delitto considerato come un'offesa privata), il responsabile era obbligato a pagare all'offeso una somma di danaro riparatoria, e cioè a prescindere dall'obbligo eventuale del-

la restituzione del maltolto (obbligo per il cui adempimento all'offeso spettava un'« *actio reipersecutoria* »).

105. L'*iniuria* è, tra tutti i delitti civilistici, quello che maggiormente pone in evidenza il travaglio del passaggio dal sistema della vendetta a quello dell'obbligazione di responsabilità primaria.

Le XII tavole disciplinarono tre ipotesi distinte, anche se tra loro chiaramente apparentate: quella gravissima del *membrum ruptum*, da intendersi come mutilazione irreparabile arrecata ad un *paterfamilias* o ad un suo sottoposto, in ordine alla quale il taglione non fu vietato ma fu subordinato al mancato successo di una trattativa tra offeso e offensore per un patto inteso alla riparazione pecuniaria (« *Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto* »); quella dell'*os fractum*, da intendersi come frattura ossea o ferita (l'una e l'altra, dunque, guaribili) arrecata ad un *pater* o ad un suo sottoposto, in ordine alla quale il taglione fu rigidamente escluso e fu introdotta una pena pecuniaria a carico dell'offensore; quella dell'*iniuria* in senso stretto, da intendersi come semplice percossa inferta al *pater* od al suo sottoposto, in ordine alla quale fu del pari introdotta una pena pecuniaria ancora piú lieve (venticinque assi).

Nei secoli successivi, mentre le ipotesi piú gravi di *membrum ruptum* o di *os fractum* praticate su uomini liberi e cittadini tendevano ad essere trasferite (come, a maggior ragione, l'omicidio) nella categoria dei *crimina* repressi dalla pubblica autorità, e mentre le ipotesi di mutilazione o ferimento degli schiavi erano assorbite (come vedremo tra poco: n. 107), nel delitto di danneggiamento, tutto il residuo si concentrò nel delitto di *iniuria*: delitto da intendersi come lesione non del patrimonio, ma della personalità e dignità sociale di un soggetto malmenato personalmente o di cui un sottoposto (figlio, *liber in mancipio*,

schiavo) fosse stato egualmente malmenato, dunque come delitto produttivo di sola *actio poenalis*.

Tuttavia, data la varietà delle ipotesi vecchie e nuove che man mano vennero ad accumularsi sotto il titolo di *iniuria*, sarebbe stato assurdo mantenere il sistema della vecchia pena pecuniaria fissa, tanto più che i 25 assi delle XII tavole erano diventati, per effetto della svalutazione, una miseria. Fu per questo che il pretore introdusse una azione *in aequum concepta* (l'*actio iniuriarum aestimatoria*, infamante e, nei casi più gravi, *vindictam spirans*, dunque intrasmissibile agli eredi dell'offeso), il cui *iudicium* rimetteva all'equo apprezzamento del giudice (salvo in certi particolarissimi casi in cui alla valutazione equitativa procedeva direttamente il pretore) la stima del *quantum* di danaro che poteva considerarsi necessario e sufficiente a riparare pubblicamente la dignità della vittima.

106. Furto e rapina furono due delitti lesivi, oltre che della dignità sociale della vittima, anche, concretamente, del suo patrimonio economico. Davano quindi luogo sia ad azione penale che ad azione reipersecutoria (n. 104).

Il *furtum* fu attentamente regolato dalle XII tavole e poi meglio articolato dalla giurisprudenza e dal pretore. Nella sua configurazione classica, furto era ogni azione rivolta a trarre illecito profitto da una cosa, mobile o immobile, contro la volontà del possessore o dell'avente diritto sulla stessa (cd. *contrectatio*): quindi, tanto la sottrazione di una cosa mobile (*amotio*) al proprietario o all'avente diritto sulla stessa (cd. *furtum rei*, che era l'ipotesi più diffusa), quanto la sottrazione di una cosa al possessore (es.: al creditore pignoratizio) eventualmente ad opera dello stesso proprietario (cd. *furtum possessionis*), quanto l'uso illegittimo di una cosa altrui di cui si avesse lecitamente il possesso (cd. *furtum usus*). In età postclassica fu richiesto nel *fur*, per potersi considerare il ladro real-

mente tale, l'intenzione specifica di trarre profitto dal suo atto (cd. *animus furandi*).

Al derubato spettò contro il ladro, a prescindere dalle azioni reipersecutorie (la *vindicatio*, la *condictio ex causa furtiva*), l'*actio (poenalis) furti*, infamante, che poteva essere diretta ad ottenere il *quadruplum* del valore della cosa rubata se il ladro era stato colto in flagrante (*actio furti manifesti*), il *duplum* se il ladro non era stato colto in flagrante (*actio furti nec manifesti*) e il *tripulum* in alcuni casi particolari.

Quanto alla *rapina*, si trattò di un'ipotesi criminosa introdotta, sulla falsariga del *furtum*, dall'editto pretorio nell'ultimo secolo a.C. (un secolo tristemente noto per la grande diffusione delle aggressioni brigantesche). Rapina (*bona vi rapta*) era, più precisamente, un furto, o comunque uno spossessamento di beni, commesso con uso della violenza fisica sulla vittima. Al rapinato fu concesso una *actio vi bonorum raptorum*, che era in *quadruplum* se esercitata entro l'anno, in *duplum* dopo.

107. Un grosso passo in avanti nella delimitazione concettuale dei *delicta* civilistici (e nel respingimento tra i *crimina* di alcune ipotesi delittuose più gravi) fu operato nel sec. II a.C. dalla *lex Aquilia de damno dato*.

Questa legge introdusse una nuova figura delittuosa, quella del *damnum iniuria datum*, da intendersi non come pura lesione alla persona (caso dell'*iniuria*) o alla persona e al patrimonio (caso del *furtum*), ma come danneggiamento del patrimonio economico (cose inanimate, animali, schiavi) di un soggetto giuridico, di un *dominus* (nel linguaggio antiquato della legge, l'*erus*). La pena consistette, per conseguenza, in una somma approssimativamente corrispondente all'entità economica del danno ingiustamente prodotto (non al valore in assoluto della cosa danneggiata).

La *lex Aquilia* si limitò, per vero (ma per i tempi

era già molto) a punire solo le ipotesi di danneggiamento arrecato alle *res* altrui mediante un'azione positiva e materiale (« *damnum corpore corpori illatum* »), fissando criteri di penalizzazione alquanto rudimentali. Il responsabile era tenuto a pagare il piú alto valore raggiunto dalla cosa danneggiata nell'ultimo anno o, per le cose inanimate e per i casi piú lievi di danno a schiavi e animali, nell'ultimo mese. L'*actio legis Aquiliae* diveniva in *duplum* se il responsabile, anziché fare la *confessio in iure*, opponeva resistenza (*infitiatio*).

I pretori, la giurisprudenza classica e quella postclassica estesero via via le ipotesi di applicazione dell'*actio legis Aquiliae*, riconoscendo in particolare svariati casi di *actio legis Aquiliae utilis*, anche per danni non arrecati corporalmente e non corporali ed anche per ipotesi analoghe di diminuzione del patrimonio altrui.

In diritto giustiniano il concetto che al danneggiamento ingiusto corrispondesse una pena si perse. La condanna del responsabile fu intesa nel senso (comune ai diritti moderni) di mero risarcimento del danno (*damnum Aquilianum*, anche detto danno extracontrattuale) comunque inferito, sia al proprietario che a chiunque avesse risentito nocimento dall'iniziativa o dall'ingiusta omissione del danneggiatore.

108. Ai delitti di marca « civilistica » (i quali, come abbiamo visto, furono tuttavia largamente perfezionati e incrementati dal *ius honorarium*) il diritto onorario altre ne aggiunse col tempo, ma con caratteristiche tali (basti pensare all'assenza della nossalità) da farli ritenere sostanzialmente diversi, cioè appunto delitti (o *maleficia*) anomali.

Tra le principali figure di illecito citeremo le seguenti: l'*effusum vel deiectum*, consistente nella caduta di liquidi o solidi da un davanzale, per la repressione della quale spettava, a chi prima la denunciasse, un'azione (cd. *actio popularis*) intesa ad assicurargli l'importo di una *poena* per

questa sua sollecitudine al servizio della comunità; il *positum vel suspensum*, consistente nel tenere una cosa appoggiata o sospesa all'esterno di un edificio in modo da creare pericolo per i passanti, azione egualmente perseguita col sistema dell'*actio popularis* a vantaggio del passante diligente che l'avesse denunciata; il *litem suam facere* del giudice che in mala fede omettesse di pronunciare la sentenza o emettesse una sentenza ingiusta.

Di grande rilievo fu il *dolus malus* posto in opera da un soggetto per trarre in errore una controparte ed indurla così acconsentire ad un negozio che altrimenti non avrebbe concluso (« *omnis calliditas, fallacia, machinatio ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita* »). Da esso derivava anche un'*actio de dolo in duplum*, penale e infamante, esercitabile solo se alla vittima (al *deceptus*) non fosse stato possibile ottenere una *restitutio in integrum* dal pretore o non fosse possibile difendersi con una *exceptio doli* dall'azione promossa dal *deceptor* per ottenere il controvalore della prestazione cui si fosse obbligata (n. 65).

Vi era infine la *vis animo illata*, cioè la minaccia di un male notevole volta a provocare uno stato di timore (*metus*) in un soggetto giuridico, ed intesa perciò a determinare quest'ultimo al compimento di un negozio che altrimenti non avrebbe compiuto. Da esse derivava del pari, ove non fosse il caso di ricorrere alla *restitutio in integrum* o all'*exceptio*, un'*actio metus* penale *in quadruplum* (n. 65).

109. Resta che si parli delle obbligazioni secondarie di responsabilità. Ma qui il discorso non può essere che molto generico.

La giurisprudenza romana, come si è accennato, non puntualizzò mai l'argomento nel suo complesso, ma lo trattò a proposito delle singole ipotesi di inadempimento, variando non poco (e non sempre spiegabilmente) dall'una all'altra ipotesi e dal periodo classico a quello post-

classico. Quel che può dirsi in termini generali è che il criterio base, da cui partirono i Romani per determinare se e quando, verificandosi l'inadempimento di una obbligazione, una responsabilità per inadempimento sorgesse, fu che l'*obligatus* era tenuto a compiere tutto quanto stesse in lui, e in lui soltanto, per effettuare l'adempimento. Se, dunque, la *res* dovuta periva prima del tempo dell'adempimento per causa a lui non imputabile (*vis maior, casus fortuitus*), egli non era responsabile dell'inadempimento, mentre dell'inadempimento era responsabile quando questo dipendeva da un suo comportamento positivo o negativo (quando « *per debitorem stat quominus praestet* »).

Tuttavia non sempre era ritenuto giusto che l'oggettiva mancanza della prestazione (salvo *casus fortuitus* o *vis maior*) determinasse la responsabilità del debitore per inadempimento. Anzi, in molti casi (sempre di più con l'andar del tempo) si ammise che il debitore dovesse, in più, avere avuto coscienza o addirittura deliberata volontà dell'inadempimento. Nei casi di responsabilità obbiettiva (che furono limitati agli obblighi di restituzione o di consegna di cose) i giuristi classici parlavano di una responsabilità per *custodia* (ad esempio, nel *commodatum*); negli altri casi parlavano di una responsabilità per *dolus* (ad esempio, nell'*emptio-venditio*).

In diritto postclassico fu valorizzato un termine intermedio tra *custodia* e *dolus*, la *culpa*, che fu intesa nel senso di mancanza di *diligentia* e fu ulteriormente distinta in *lata* (« *quae dolo aequiparatur* »), *levis* e *levissima*. La responsabilità per inadempimento sorse, pertanto, talvolta in base a semplice *culpa levissima* (molto vicina alla *custodia* classica) talaltra in base a *culpa levis* e talaltra ancora in base a *culpa lata* (cioè a *dolus*).

Il contenuto della responsabilità per inadempimento era, di regola, la *aestimatio* in danaro della prestazione dovuta (« *quanti ea res est* »). Ma due ipotesi particolari di inadempimento meritano un cenno ulteriore:

la *mora solvendi*, cioè il mero ritardo nell'adempimento, che determinava l'obbligazione dell'inadempiente di sopportare anche i rischi del perimento della cosa per forza maggiore o caso fortuito, nonché, dapprima in certi casi e in diritto postclassico in ogni ipotesi, l'obbligo di corrispondere al creditore speciali interessi (*usurae moratoriae*); la *fraus creditorum*, cioè la dolosa alienazione di propri cespiti patrimoniali da parte del debitore, al fine di creare o aggravare la propria insolvenza, la propria incapacità a tener fede ai propri impegni, danneggiando con ciò i creditori. In questa ipotesi il pretore concedeva ai creditori la *missio in bona fraudatoris*, con possibilità di reclamare le *res* fraudolentemente alienate presso chi le avesse acquistate consapevolmente (con *scientia fraudis*) e con successiva vendita in blocco (*venditio bonorum*) del patrimonio del debitore così reintegrato.

## 18. LA SUCCESSIONE NEL PATRIMONIO PRIVATO

110. Abbiamo in mano, a questo punto, tutti gli elementi, necessari per conoscere nella sua globalità un effetto modificativo dei rapporti giuridici, al quale si dà il nome di successione.

In linea generale va detto che tutte le volte in cui, fermi restando gli altri elementi, un nuovo soggetto subentra nella posizione di una delle parti di un rapporto giuridico privato si suole parlare di una « successione » del primo al secondo, o anche, avuto particolare riguardo alla situazione (attiva o passiva) in cui si subentra, di un « acquisto derivativo » di un diritto o di un obbligo da parte del successore. Si suole distinguere inoltre tra « successione particolare » e « successione universale », a seconda che si subentri in un singolo rapporto, di cui l'anteces-

---

\* DPR. n. 35-41.

sore era titolare attivo o passivo, o in tutti i rapporti di cui l'antecessore era titolare sia attivo che passivo; nonché tra successione ad una persona vivente (*inter vivos*) e successione ad una persona defunta (*mortis causa*), a seconda che si subentri in un rapporto o nei rapporti di cui era titolare un antecessore vivente o un antecessore defunto.

A questa concezione esaustiva del fenomeno della successione il diritto romano arrivò peraltro solo nel periodo postclassico. Nel corso dei secoli precedenti non si giunse, di massima, a concepire la possibilità di una successione a titolo particolare, sia *inter vivos* che *mortis causa*, ma si ritenne che una vera e propria *successio* avesse luogo solo se ed in quanto un soggetto giuridico perdesse la sua qualità di soggetto (per morte o per *capitis deminutio*) ed al suo posto, in ogni sua situazione giuridica, subentrasse un altro soggetto. Mentre perciò, sino a tutto il periodo classico, si parlò di successione nel senso di *successio in locum et ius (alicuius)*, soltanto in diritto postclassico si formò e si diffuse la distinzione tra una *successio in singulas res* ed una *successio in universum ius*: quasi che, in quest'ultimo caso (corrispondente alla *successio in locum et ius* dei periodi precedenti), il complesso dei rapporti giuridici privati facenti capo all'antecessore costituisse anch'esso una *singula res*, risultante dall'ideale unificazione di tutti gli elementi patrimoniali di lui (una cd. *universitas iuris*).

111. Delle ipotesi di successione particolare e di successione universale *inter vivos* già si è discusso quando si è parlato dei singoli rapporti giuridici privati e dei fatti giuridici necessari alla loro costituzione. Qui interessa il regime della successione (universale e particolare) ad una persona defunta, per la grande importanza che l'istituto ebbe ai fini della perpetuazione del patrimonio familiare.

Nel sistema del *ius civile vetus* la *successio in locum*

*et ius* di una persona defunta prendeva il nome di « *hereditas* »: termine che serviva anche a significare il complesso dei rapporti giuridici che trapassavano dall'antecessore al successore (o, in altri termini, il patrimonio oggetto del trapasso). Accanto all'*hereditas* si praticava largamente anche la successione a titolo particolare, attuata mediante l'istituto dei *legata*. Il *ius honorarium* integrò e corresse in molti punti l'antiquato sistema civilistico dell'*hereditas*, dando luogo, praticamente, ad un altro e prevalente sistema successorio (la cd. *bonorum possessio*) (n. 57). Il *ius novum*, sopra tutto nel periodo postclassico, tenne conto di ambedue i sistemi anteriori per riformarli, ed in particolare per creare un sistema unitario di *successio in universum ius mortis causa*.

Tutti questi sistemi furono accomunati dal fatto che, per il verificarsi del fenomeno successorio, non era sufficiente la morte dell'antecessore. Occorrevano inoltre: in primo luogo, una « chiamata alla successione » fatta dall'antecessore mediante testamento (*vocatio ex testamento*) o proveniente, in mancanza di un testamento, dall'ordinamento giuridico (*vocatio legitima* o *ab intestato*); in secondo luogo, l'effettivo deferimento del patrimonio successorio al chiamato a titolo universale (*delatio*), il quale avveniva automaticamente (*ipso iure*) per i figli *in potestate* dell'antecessore (cd. *heredes sui*) e per gli schiavi nominati testamentariamente liberi ed eredi (cd. *heredes necessarii*), mentre in ogni altro caso dipendeva dall'esplicita o implicita accettazione (*aditio*) dell'eredità oppure da una esplicita richiesta (*adgnitio*) della *bonorum possessio*.

Nell'ipotesi di pluralità di eredi (*coheredes*) si verificava la *communio* tra gli stessi del patrimonio ereditario. Per porvi fine, ogni coerede aveva a disposizione, contro gli altri, l'*actio familiae erciscundae*, cioè un'azione divisoria analoga all'*actio communi dividundo* (n. 79) che sfociava nell'*adiudicatio* in proprietà delle giuste parti a ciascun coerede e nella eventuale condanna degli stessi

(o di alcuni tra loro) al pagamento di somme di conguaglio (n. 55). Ma la divisione della *communio*, sopra tutto nei tempi piú antichi, non sempre era conveniente, non fosse altro perché riduceva la « cifra » sociale e censitaria (ai fini cioè dell'ammissione ad una classe superiore dei *comitia centuriata*: n. 10) delle famiglie dei dividenti. Appunto perciò fu largamente praticata in età arcaica la permanenza dei coeredi in *consortium fratrum suorum* (ed anzi avvenne che talvolta vari *patres* non parenti tra loro si unissero volontariamente in un artificiale *consortium ad imitationem fratrum suorum*).

112. La causa sopra ogni altra prevalente di chiamata alla successione *mortis causa* fu il *testamentum*.

A prescindere dalle forme piú antiche (*testamentum calatis comitiis* e *testamentum in procinctu*), la cui storia è assai incerta, la forma testamentaria *iure civili*, che ebbe diffusione nell'età preclassica e classica, fu il *testamentum per aes et libram*: atto derivante da un'originaria alienazione mediante *mancipatio* (n. 78) dell'intero patrimonio (cd. *mancipatio familiae*) ad un *familiae emptor*, che aveva il compito di distribuirne i cespiti tra le persone indicate dal testatore. Le disposizioni del *testator* erano orali, ma venivano generalmente trascritte su tavolette di cera sigillate da lui e dagli altri attori della *mancipatio* (il *familiae emptor*, i cinque testimoni ed il *libripens*).

Dal suo canto, il *praetor urbanus* prese l'uso di concedere ai chiamati che gliene facessero richiesta il permesso di impossessarsi del patrimonio del defunto (*bona defuncti*) nel caso in cui l'acquisto *iure civili* non fosse possibile per mancanza di qualche requisito della solennità testamentaria, e in particolare per mancanza del requisito della *mancipatio familiae*. Tale concessione (cd. *bonorum possessio secundum tabulas*) fu fatta sempre che vi fossero, perlomeno, le *tabulae* e i sette sigilli delle persone

presenti alla cerimonia, considerate ormai tutte solo come testimoni.

Testamento civile e testamento pretorio si fusero, nel periodo postclassico, in quello che Giustiniano denominò *testamentum tripertitum*: documento proveniente dal testatore e contrassegnato dal sigillo di sette testimoni.

Contenuto essenziale del testamento civilistico era la *heredis institutio*, cioè la solenne designazione del *successor in locum et ius* (« *L. Titius mihi heres esto* »), da accompagnarsi con un'altrettanto espressa diseredazione (*exheredatio*) degli *heredes sui* che il testatore volesse escludere dalla successione (« *sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi* »).

Anziché un unico erede, potevano essere istituiti più coeredi, sia in quote eguali che in quote disuguali. Ma la istituzione di erede non poteva essere riferita ad una cosa determinata (*ex certa re*) o con detrazione di un determinato cespite (*excepta re*), dato che bisognava rispettare il principio della successione nella universalità del patrimonio (comprensivo di attivo e passivo) o in una quota ideale di esso. La giurisprudenza classica ritenne, in questi casi, valido il testamento ed invalida la menzione della *certa res* (« *detracta rei certae mentione* »), mentre più tardi si ammise che le indicazioni del testatore dovessero essere eseguite, nei limiti del possibile, in sede di divisione.

Altre clausole eventuali del *testamentum* erano: la *substitutio heredis*, cioè la nomina di un *heres* al *suus heres* impubere, per il caso che questo morisse prima di aver raggiunto la pubertà e con essa la capacità di testare a sua volta (*substitutio pupillaris*), oppure, più in generale, la nomina di un altro o di altri *heredes* al testatore stesso per il caso che le persone da lui istituite non giungessero ad acquistare l'eredità (*substitutio vulgaris*); la *datio tutoris*, relativamente ai figli impuberi e alle donne

(n. 73, 74); la *manumissio* di schiavi (n. 61); e, come si è detto, i *legata* (n. 114).

Il *testamentum* fu considerato sempre revocabile durante la vita del testatore (« *usque ad vitae supremum exitum* »). Non bastava però la distruzione del documento a determinare la revoca: occorreva un nuovo testamento, con una diversa *institutio heredis* o diverse disposizioni accessorie, perché il soggetto giuridico non poteva rinunciare alla iniziativa della chiamata testamentaria del suo successore una volta che l'avesse prescelta.

113. In mancanza di *testamentum* trovava luogo la vocazione *ab intestato*, che si disse anche *legitima* perché fu ampiamente regolata dalle XII tavole.

Le leggi decemvirali stabilirono che, quando non vi fossero *heredes sui* (cioè *filiifamilias*), ai quali il patrimonio ereditario spettava in prima linea (senza bisogno di accettazione, né possibilità di rinuncia), la *familia* e la *pecunia* del defunto (cioè il suo patrimonio in *res mancipi* e *nec mancipi*) fossero devolute all'*adgnatus proximus* e, in mancanza di *adgnati*, ai *gentiles*, cioè ai *patres* della stessa *gens*. Non accettando l'*adgnatus proximus* (o gli *adgnati proximi*) e mancando i *gentiles*, l'eredità diveniva vacante, anche se vi erano altri *adgnati* successibili *ab intestato*.

A questo sistema civilistico più antico importanti riforme furono arretrate dal *praetor*, il quale accordò la sua tutela (mediante la concessione della cd. *bonorum possessio ab intestato*) anche ai figli emancipati (unitamente agli *heredes sui*) sulla base della considerazione che anch'essi erano *liberi* del testatore dal punto di vista della *cognatio*. Il pretore stabilì inoltre: che i *legitimi*, cioè gli altri chiamati dalle XII tavole, costituissero un'*ordo* successorio susseguente a quello dei *liberi*; che, in mancanza di *legitimi*, avessero diritto alla successione i *cognati* (cioè i parenti di sangue che non fossero anche *adgnati*); e che,

mancando i *cognati*, al defunto succedesse il coniuge superstite (*vir* o *uxor*).

In contrasto col sistema civilistico, il pretore ammise anche che, mancando la richiesta (*adgnitio*) del primo chiamato, succedesse nella vocazione chi appartenesse al grado di parentela successivo e che solo quando non avesse fatto richiesta nessuno dei membri di un certo *ordo* successorio la chiamata si trasferisse, sempre con rispetto dei gradi, ai membri dell'*ordo* seguente (*successio ordinum et graduum*). A seguito di ulteriori riforme, si giunse al sistema sancito nelle *Novellae* di Giustiniano, per cui erano chiamati, gradatamente: i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e sorelle, gli altri collaterali.

Nel corso dell'età classica si profilò, accanto alla successione testamentaria ed a quella *ab intestato*, anche un terzo tipo di successione, la cd. « successione necessaria », della quale le specie furono due: la cd. successione necessaria « formale », costituita dalla *bonorum possessio contra tabulas*, e la cd. successione necessaria « sostanziale », concretantesi nella *querela inofficiosi testamenti*.

La *bonorum possessio contra tabulas* fu introdotta dal pretore. Questi, ritenendo non equo che alla successione universale fossero ammessi soltanto i figli *in potestate* e non anche quelli *emancipati*, concesse tanto agli uni quanto agli altri (denominandoli genericamente *liberi*), se gliene facessero richiesta, la *bonorum possessio* in caso che fossero stati omessi nelle *tabulae* testamentarie.

A parte questa ipotesi, sul finire del periodo preclassico i *centumviri* (giudici che, come sappiamo, avevano competenza esclusiva per le questioni ereditarie: n. 53) riconobbero ai piú stretti congiunti del testatore il diritto di attaccare la validità del testamento, anche se fossero stati espressamente diseredati, quando fosse evidente che il testatore, non tenendo alcun conto di loro, avesse infranto quell'*officium pietatis* che occorre avere nei riguardi dei familiari. Di qui sorse la concessione ai pa-

renti trascurati (*praetèriti*) della cd. *querela inofficiosi testamenti*, volta ad ottenere il permesso di esercitare la *hereditatis petitio* almeno in ordine ad una certa frazione dell'asse ereditario. Nei secoli seguenti il sistema fu perfezionato, sin che si pervenne, in età giustiniana, a considerare i discendenti e gli ascendenti (cioè i primi due *ordines* della successione *ab intestato*) come necessari successori, almeno per una certa quota (la cd. « quota di riserva »), del defunto.

114. Tra le disposizioni accessorie di un *testamentum* poteva esservi come si è avvertito, il *legatum*, cioè il lascito di un certo e specifico cespite ereditario ad una determinata persona (legatario o onorato), facendone carico alla persona istituita erede (onerato: « *a quo legatum est* »).

Oggetto di legato potevano essere un diritto reale, un diritto di credito, la remissione di un debito (*legatum liberationis*), una quota dell'eredità (*legatum partitionis*), una rendita alimentare ed ancora altro.

Quanto alle modalità della disposizione, il *ius civile* ne disciplinò quattro. Il *legatum per vindicationem* (nella forma: « *do, lego* ») aveva per effetto l'assegnazione diretta della proprietà di una cosa (o la costituzione di altro diritto assoluto sulla stessa) del testatore al legatario: questo poteva dunque senz'altro esercitare l'*actio in rem* contro chi della cosa trattenesse il possesso (eredi o altri). Il *legatum per damnationem* (nella forma: « *heres meus damnas esto dare* ») aveva per effetto la costituzione di un debito per la *res legata* a carico dell'erede e a favore del legatario, il quale poteva agire per l'adempimento contro il primo con un'*actio in personam* (cd. *actio ex testamento*). Il *legatum sinendi modo*, sottospecie del precedente, era produttivo dell'obbligo dell'erede di permettere che il legatario si impossessasse di una cosa o non pagasse un debito. Il *legatum per praeceptionem*,

aveva per effetto la costituzione di un diritto reale determinato a favore di uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima (*prae-capere*) della divisione ereditaria.

Questi quattro tipi di legato furono fortemente accostati l'uno all'altro da un senatoconsulto Neroniano del I sec. d.C., il quale stabilì che, se un *legatum per vindicationem* non fosse valido (ad esempio, perché il testatore avesse legato una cosa altrui), esso valesse almeno come *legatum per damnationem* (quindi, nell'esempio citato, l'erede doveva acquistare la cosa ed aveva l'obbligo di trasferirne la proprietà al legatario). In nessun caso, comunque, il *legatum* poteva essere acquistato se l'erede non avesse a sua volta acquistato l'eredità. A questo proposito si distingueva il *dies cedens*, cioè il momento della morte del testatore, in cui il legatario acquistava l'aspettativa del diritto al legato, dal *dies veniens*, cioè il momento dell'accettazione dell'erede (se *heres voluntarius*), in cui il legatario acquistava in pieno il diritto (sempre, ovviamente, che non lo rifiutasse).

La pratica dei legati fu tanto diffusa in Roma, che spesso si soleva distribuire testamentariamente tutto il patrimonio in legati, lasciando all'erede un *nudum nomen*, o solamente i debiti. Fu per ovviare a questo inconveniente che vennero emanate, tra il II ed il I sec. a.C., alcune leggi, l'ultima delle quali, la legge Falcidia, dispose che all'*heres* dovesse restare almeno un quarto dell'attivo ereditario (la cd. *quarta Falcidia*) e che, pertanto, i lasciti esuberanti fossero da ridursi in proporzione.

Verso la fine del periodo classico invalse l'uso di effettuare lasciti *mortis causa*, anziché per legato, anche mediante *fideicommissum*, cioè mediante una preghiera, rivolta all'erede o al legatario, di trasferire in tutto o in parte il cespite ricevuto ad un terzo (*fideicommissarius*). La *rogatio fideicommissaria*, assolutamente scevra di forme prestabilite, era fatta, oltre che nel *testamentum*, an-

che a voce, oppure in un documento a parte formato da tavolette cerate (*codicilli*). Da essa sorgeva inizialmente un puro impegno d'onore, non un dovere giuridico dell'onerato, ma Augusto istituì una magistratura *extra ordinem* (il *praetor fideicommissarius*) affinché anche dei fedecommissi fosse assicurata la tutela giudiziaria.

Il *fideicommissum* diventò, in tal modo, un istituto giuridico assai diffuso, che in periodo postclassico mostrò chiara tendenza ad assorbire in sé i legati. Giustiniano finì, infatti, se non per unificare nella struttura, almeno per ragguagliare negli effetti i legati ai fedecommissi (« *per omnia exaequata sunt legata fideicommissis* »).

# I TEMPI DELLA STORIA ROMANA

## PREISTORIA E PROTOSTORIA ITALICA

fino al 1700 a.C. circa	Età della pietra e del bronzo in Italia.
1700-1200 a.C. circa	Età del bronzo. Insediamento di terre- mare nell'Italia settentrionale. Acme della civiltà dei nuraghi in Sardegna.
1200 a.C. circa	Inizio dell'età del ferro. Immigrazione di elementi etnici transalpini (i cd. Italici) nella penisola.
X-IX sec. a.C.	Il Palatino viene abitato. Necropoli ad in- cinerazione nel Foro. Inizio della im- migrazione degli Etruschi.
900 a.C. circa	Civiltà villanoviana.
VIII sec. a.C.	Necropoli ad incinerazione sull'Esquilino.
814 a.C.	Data tradizionale della fondazione di Car- tagine.

## PERIODO ARCAICO (754 a.C. - 367 a.C.)

VIII-VII sec. a.C.	Colonizzazione greca dell'Italia meridio- nale e della Sicilia.
755 a.C.	Greci dell'Eubea fondano una colonia ad Ischia, i cui abitanti poco dopo danno origine, in terraferma, alla colonia di Cuma.
754 a.C.	Data tradizionale della fondazione di Ro- ma (anche attribuita al 753, 752, 751).
736 a.C.	Fondazione di Siracusa.
VII sec. a.C.	Espansione degli Etruschi nel Lazio.
616-510 a.C.	Dominazione degli Etruschi a Roma.
VI sec. a.C.	Il territorio della <i>civitas</i> viene diviso in quattro tribù urbane e sedici rustiche.

---

\* SDR. n. 15-23, 73-83, 155-165, 234-241.

- Istituzione dell'*exercitus centuriatus*.  
Espansione degli Etruschi nella Campania e nell'Italia settentrionale.
- 538 a.C. Ad Alaia, in Corsica, gli Etruschi prevalgono sui Greci.
- 510 a.C. Espulsione dei re e fondazione della *respublica* secondo la tradizione: Bruto e Collatino designati primi consoli della repubblica. Di certo: fine della dominazione etrusca a Roma.
- 509 a.C. Primo anno della repubblica e inaugurazione del Tempio capitolino di Giove, Giunone, Minerva. *Lex Valeria (Poplicolae) de provocatione* (?). Primo trattato di Roma con Cartagine (?).
- 500 a.C. Probabile data di inizio dei Fasti consolari.
- V-IV sec. a.C. Rivoluzione della plebe.
- 497 o 496 a.C. Vittoria dei Romani sui Latini presso il lago Regillo. Costruzione sull'Aventino del Tempio della Triade agraria: Cerere, Libero, Libera.
- 494 a.C. Prima secessione della plebe sul monte Sacro (o sull'Aventino?).
- 493 a.C. Istituzione dei *tribuni* e dei *concilia plebis tributa*, degli *aediles* e dei *iudices decemviri* (mediante *leges sacratae*?). Alleanza romano-latina ad opera di Spurio Cassio (*foedus Cassianum*).
- 486 a.C. *Foedus Hernicum*: trattato di amicizia tra Roma e gli Ernici.
- 480 a.C. Sconfitta dei Cartaginesi presso Cuma.
- 477 a.C. Strage dei Fabi sul fiume Crèmera nella guerra contro i Veienti.
- 474 a.C. Vittoria navale dei Siracusani e dei Cumani sugli Etruschi.
- 471 a.C. Seconda secessione della plebe (sul monte Aventino). Il numero dei tribuni viene portato da due a quattro.
- 451-450 a.C. I *decemviri legibus scribundis*, presieduti da Appio Claudio, redigono le *XII tabulae*.
- 449 a.C. È battuto il tentativo di Appio Claudio

- di instaurare una tirannide. Consolato di Lucio Valerio e di Marco Orazio. *Leges Valeriae Horatiae* (*de plebiscitis, de provocatione, de tribunicia potestate*).
- 448-438 a.C. Quasi ogni anno al potere, in luogo dei *consules*, i *tribuni militum consulari potestate* (prima 3/4, poi 6/8). Tra essi vi sono anche plebei.
- 445 a.C. *Plebiscitum Canuleium*, che ammette il *connubium* tra patri e plebei.
- 443 a.C. Istituzione della censura (?).
- 442 a.C. Roma sconfigge gli Equi.
- 431 a.C. Roma sconfigge Volsci e Sabini.
- 426 a.C. I Romani conquistano Fidene.
- 406-396 a.C. I Romani assediano e conquistano Veio, che è distrutta dal dittatore M. Furio Camillo. Introduzione del soldo per i militari (?).
- 400 a.C. I Romani e i Latini ricacciano gli Equi ed i Volsci.
- 390 a.C. Avanzata celtica verso Roma e sconfitta dei Romani presso il fiume Allia.
- 387 a.C. Incendio di Roma ad opera dei Galli.

#### PERIODO PRECLASSICO (367 a.C. - 27 a.C.)

- 367 a.C. Con le pretese *Leges Liciniae-Sextiae* (*de uere alieno, de modo agrorum, de consule plebeio, de decemviris sacris faciundis*) patriziato e plebe raggiungono un compromesso politico. Riconoscimento dell'esercito centuriato patrizio-plebeo anche come somma assemblea deliberante (*comitia centuriata*) (?). Dei due *praetores* dell'esercito (*consules*) uno può essere plebeo: primo console plebeo L. Sestio Laterano. Istituzione del *praetor urbanus* (con attribuzioni prevalenti di *iuris dictio inter cives*) e degli *aediles curules*: cariche riservate ai patrizi.

- 358 a.C. Rinnovamento della lega romano-latina.
- 357 a.C. *Lex Manlia de vicesima manumissionum*.
- 354 a.C. Trattato di *amicitia* tra i Romani e Sanniti.
- 351 a.C. Il primo dittatore plebeo, C. Marcio Rutilo (?).
- 350 a.C. Coniatura delle prime monete romane, gli *asses librales* di bronzo, divisi in dodicesimi (*unciae*).
- 348 a.C. Trattato di *amicitia* tra i Romani e i Cartaginesi (rinnovo di un precedente trattato del 509 a.C.?).
- 343-341 a.C. Prima guerra sannitica (?).
- 342 a.C. Secessione militare dei plebei.
- 340 a.C. Insurrezione dei Latini con l'appoggio di molte città campane sotto la guida di Capua.
- 339 a.C. *Leges Publiliae Philonis* (*de censore plebeio, de patrum auctoritate, de plebiscitis*). Ai tribuni viene riconosciuto il potere di porre il veto (*intercedere*) contro tutte le magistrature ordinarie della *respublica*.
- 338 a.C. Vittoria dei Romani sui Latini a Sinuessa. Scioglimento della lega latina. Annessione di Capua, i cui cittadini diventano *cives sine suffragio* della *respublica*.
- 327 a.C. Assedio di *Neapolis* da parte dei Romani e scoppio della seconda guerra sannitica.
- 326 a.C. Resa di *Neapolis* e sua ammissione nell'alleanza romana. *Lex Poetelia Papiria de nexis*.
- 321 a.C. Sconfitta dei Romani da parte dei Sanniti alle *Furculae Caudinae*.
- 318 a.C. Il *plebiscitum Ovinium*, confermato dai *comitia centuriata*, attribuisce ai *censores* la scelta dei membri del *senatus*.
- 316-304 a.C. I Sanniti alleati con gli Ernici, con gli Etruschi e con gli Umbri attaccano su piú fronti.

- 312 a.C. Appio Claudio Cieco censore (console nel 307 e nel 296 a.C.).
- 310 a.C. In forza di una riforma promossa da Appio Claudio, l'appartenenza alle varie classi dei comizi centuriati è stabilita in base al censo anche mobiliare (?).
- 306 a.C. Rinnovo del trattato di commercio tra Roma e Cartagine.
- 304 a.C. I Sanniti vengono ricacciati nel Sannio. Conclusione della pace che pone fine alla seconda guerra sannitica. Gneo Flavio pubblica i formulari delle *actiones*: « *Ius Flavianum* ».
- 300 a.C. *Lex Ogulnia*: i plebei cooptati nei massimi collegi sacerdotali dei pontefici e degli auguri. *Lex Valeria (Corvi) de provocatione*.
- 298-290 a.C. Terza guerra sannitica.
- 287 a.C. Terza secessione della plebe. *Lex Hortensia de plebiscitis*, con piena equiparazione dei plebisciti alle leggi.
- 286 a.C. *Lex Aquilia de damno dato*.
- 283 a.C. Vittoria dei Romani sui Galli Senoni al lago Vadimone (Bassano).
- 282 a.C. Alleanza di Roma con la colonia greca di *Thurii*.
- 281 a.C. Guerra con Taranto, alleata di Pirro.
- 280 a.C. Sbarco di Pirro in Italia e vittoria degli Epiroti presso Eraclea.
- 279 a.C. Vittoria di Pirro ad Ascoli di Puglia.
- 279-278 a.C. Negoziati con Pirro. Trattato con Cartagine.
- 278-276 a.C. Pirro in Sicilia.
- 275 a.C. Vittoria dei Romani sugli Epiroti a *Maluentum* (Benevento) e ritorno di Pirro in Epiro.
- 275-270 a.C. Assoggettamento della *Magna Graecia* ai Romani.
- 273 a.C. Trattato di amicizia di Tolomeo Filadelfo con Roma.
- 272 a.C. Resa di Taranto ai Romani.
- 264 a.C. I Romani sbarcano a Messina in aiuto dei Mamertini. Inizio della prima guer-

- ra punica (264-241 a.C.). Siracusa alleata di Roma. Conquista di Agrigento.
- 260 a.C. Vittoria navale sui Cartaginesi di C. Duilio a *Mylae* (Milazzo).
- 256 a.C. Sbarco di Attilio Regolo in Africa: sua disfatta e cattura.
- 253 a.C. Per la prima volta un plebeo, Tiberio Coruncanio, diviene *pontifex maximus*.
- 250 a.C. Assedio di Lilibeo da parte dei Romani.
- 249 a.C. Sconfitta dalla flotta romana a Trapani.
- 247 a.C. Amilcare Barca in Sicilia.
- 242 a.C. Istituzione del *praetor peregrinus* (?).
- 241 a.C. Lutazio Catulo al comando della flotta romana sconfigge i Cartaginesi alle isole Egadi. Il numero delle tribù territoriali viene portato al totale definitivo di 35.
- 241 a.C. Riforma dei comizi centuriati (secondo criteri rimasti oscuri).
- 238-237 a.C. Occupazione romana della Sardegna e della Corsica.
- 229-215 a.C. Campagne contro gli Illiri.
- 227 a.C. Quattro pretori eletti annualmente.
- 226 a.C. Trattato tra Asdrubale e Roma, detto dell'Ebro.
- 220 a.C. Resa di *Mediolanum*. Sottomissione dei Boi e degli Insubri, sconfitti a *Clastidium*.
- 222 a.C. Costruzione della Via Flaminia.
- 219 a.C. Annibale assedia e conquista Sagunto.
- 218 a.C. Roma dichiara guerra a Cartagine. Seconda guerra punica (218-202). Vittorie di Publio e Cneo Scipione in Spagna. Annibale sconfigge al Ticino il console P. Cornelio Scipione e alla Trebbia Tiberio Sempronio Longo.
- 217 a.C. Il console C. Flaminio Nepote è sconfitto da Annibale al Trasimeno.
- 216 a.C. I consoli C. Terenzio Varrone e L. Emilio Paolo sono travolti a Canne da Annibale (2 agosto).
- 212-209 a.C. Assedio ed espugnazione di Siracusa e riconquista di Capua e di Taranto. Filippo V di Macedonia, che intendeva

- portare aiuto ad Annibale, è trattenuto in Oriente da una flotta romana ed impegnato in guerra dalla lega etolica delle città greche e dal regno di Pergamo (prima guerra macedonica).
- 211 a.C. Sconfitta e morte in Spagna dei due Scipioni, Cneo e Publio.
- 209 a.C. P. Cornelio Scipione (l'Africano), figlio di Publio, sconfigge Asdrubale ed espugna *Carthago Nova* (Cartagena).
- 207 a.C. I Romani vincono i Cartaginesi al Metauro. Morte di Asdrubale.
- 205 a.C. Publio Cornelio Scipione viene eletto console. Filippo V di Macedonia conclude una pace separata con Roma.
- 203 a.C. Vittoria romana sugli eserciti cartaginesi e su quelli di Siface, re di Numidia. Vittoria di Scipione ai Campi Magni.
- 202 a.C. Vittoria di Scipione in Africa, presso Zama.
- 201 a.C. Pace con Cartagine. Massinissa re di Numidia, alleato di Roma. Trionfo di Scipione l'Africano.
- 200-197 a.C. Seconda guerra macedonica. Vittoria di Tito Quinzio Flaminio su Filippo V a Cinocefale.
- 198 a.C. Sesto Elio Peto console (censore nel 194): « *Ius Aelianum* ».
- 197 a.C. Il numero dei pretori portato a sei.
- 196 a.C. T. Quinzio Flaminio proclama la libertà della Grecia dalla egemonia macedonica.
- 192 a.C. Roma dichiara guerra ad Antioco III re di Siria.
- 191 a.C. Sconfitta di Antioco III alle Termopoli.
- 190 a.C. Vittoria romana su Antioco a Magnesia e sottomissione degli Etoli. *Lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium*.
- 188 a.C. Pace di Apamea con Antioco.
- 186 a.C. *Lex Atilia de tutore dando*.
- 184 a.C. Censura di M. Porcio Catone.
- 183 a.C. Suicidio di Annibale. Morte di Scipione Africano a Literno.

- 180 a.C. *Lex Villia annalis*, sugli intervalli nella copertura delle cariche magistratuali.
- 178 a.C. Morte di Filippo V di Macedonia; gli succede Perseo.
- 171 a.C. Roma dichiara guerra a Perseo.
- 168 a.C. Il console L. Emilio Paolo batte Perseo a Pidna e lo fa prigioniero, ponendo termine alla guerra di Macedonia.
- 167 a.C. Divisione della Macedonia in quattro piccole repubbliche. Lo storico Polibio arriva a Roma insieme agli altri ostaggi dalle città achee alleate di Perseo.
- 150 a.C. I Cartaginesi muovono guerra a Massinissa, re di Numidia.
- 150-100 a.C. Principali giuristi: Bruto, Manilio, Publio Mucio Scevola, Rutilio Rufo, Aulo Virginio.
- 149 a.C. Inizio della terza guerra punica (149-146). Manio Manilio console. *Lex Calpurnia repetundarum*.
- 147 a.C. La Macedonia viene ridotta in provincia.
- 147-139 a.C. Insurrezione spagnola.
- 146 a.C. Scipione Emiliano distrugge Cartagine. Viene costituita la provincia di Africa. L. Mummio espugna e distrugge Corinto. Una parte della Grecia è annessa alla provincia macedonica.
- 140 a.C. Tentativo di C. Lelio di rinnovare la legge agraria sulla limitazione del possesso dell'*ager publicus* (?). Domata in Sicilia una rivolta di schiavi.
- 139 a.C. *Lex Gabinia tabellaria*, sul segreto nelle votazioni per le cariche magistratuali.
- 137 a.C. *Lex Cassia tabellaria*, sulle votazioni segrete nelle assemblee giudiziarie.
- 133 a.C. Attalo III, ultimo re di Pergamo, lascia il suo regno ai Romani. Presa di Numanzia da parte di Scipione Emiliano e sottomissione della Spagna. Tribuna- to di Tiberio Gracco; destituzione del tribuno Ottavio (*lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*). Ri- forma agraria: istituzione dei *tresviri*

*agris dandis assignandis iudicandis (lex Sempronia agraria)*. P. Mucio Scevola console.

- 132 a.C. Uccisione di Tiberio Gracco.
- 131 a.C. *Lex Papiria Carbonis tabellaria*, sulle votazioni segrete nelle assemblee legislative.
- 123 a.C. Tribunato di Caio Gracco: *lex Sempronia frumentaria*. *Lex iudiciaria*. *Lex Acilia repetundarum*. *Lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda*. Altre leggi Sempronie.
- 122 a.C. Secondo tribunato di Caio Gracco, Tribunato di M. Livio Druso.
- 121 a.C. Uccisione di Caio Gracco. *Lex Minucia de lege Rubria abroganda*. *Senatus consultum ultimum*: repressione anti-gracchiana affidata al console L. Opimio.
- 120 a.C. La *lex Aebutia*, pur non abolendo le *legis actiones*, permette di accordarsi per il ricorso alla procedura dichiarativa per *formulas* (?).
- 117 a.C. *Lex Claudia de sociis*.
- 112 a.C. Giugurta a Cirta massacra mercanti romani e italici.
- 111 a.C. Inizio della guerra giugurtina. *Lex Servilia repetundarum*.
- 109 a.C. Il comando della guerra contro Giugurta è affidato a Q. Cecilio Metello.
- 107 a.C. Primo consolato di Caio Mario, che assume il comando della guerra contro Giugurta.
- 105 a.C. Fine della guerra giugurtina. Riforma di Mario per il reclutamento dell'esercito.
- 104 a.C. Secondo consolato di Mario.
- 103 a.C. Terzo consolato di Mario. Primo tribunato di Apuleio Saturnino. *Lex Domitia de sacerdotiis*. Prime *leges Appuleiae*.
- 102 a.C. Quarto consolato di Mario, che con l'esercito riformato sconfigge i Teutoni ad *Autua Sextiae*.
- 101 a.C. Quinto consolato di Mario, che con il proconsole Q. Lutazio Catulo sconfigge

- ge i Cimbri ai Campi Raudii, presso Vercelli. *Lex de piratis persequendis* (?).
- 100 a.C. Sesto consolato di Mario. Secondo tribunato di Saturnino: legge agraria di Saturnino e uccisione di quest'ultimo. Nascita di Cesare (?).
- 100-27 a.C. Principali giuristi: Quinto Mucio Scevola, Servio Sulpicio Rufo, Aquilio Gallo, Aufidio Namusa, Alfeno Varo, Aulo Ofilio.
- 95 a.C. Quinto Mucio Scevola console.
- 91 a.C. Tribunato e tentativi di riforme di Livio Druso; suo assassinio (90 a.C.).
- 90 a.C. Inizio del *bellum sociale*. *Lex Iulia* che concede la cittadinanza romana ai *socii* italici che non si siano uniti alla rivolta (*lex Iulia de civitate sociis danda*).
- 89-88 a.C. Fine del *bellum sociale*. *Lex Plautia Papiria* che promette la cittadinanza alle popolazioni che entro sessanta giorni abbiano fatto atto di sottomissione. L'Italia a sud del Rubicone è organizzata in *municipia civium Romanorum*.
- 88 a.C. Consolato di L. Cornelio Silla, che ha l'incarico della guerra contro Mitridate. Inizio della guerra civile: Mario, con l'aiuto del tribuno della plebe Sulpicio Rufo, ottiene la revoca della nomina di Silla, ma è poi costretto da Silla a fuggire in Africa.
- 87 a.C. Partenza di Silla per la guerra mitridatica.
- 86 a.C. Settimo consolato di Mario e secondo di Cinna. Morte di Mario (12 gennaio). Vittorie di Silla a Chetonea e a Orcomeno.
- 85 a.C. Terzo consolato di Cinna. Pace di Dardano: fine della prima guerra mitridatica.
- 84 a.C. Quarto consolato di Cinna; sua uccisione ad Ancona.
- 83 a.C. Ritorno di Silla in Italia e ripresa della guerra civile. Licinio Murena attacca di nuovo Mitridate (seconda guerra mitridatica).

- 82 a.C. Vittoria di Silla sui partigiani di Mario a Porta Collina. *Lex Valeria de Sulla dictatore*. Dittatura perpetua e riforme di Silla: proscrizioni, *leges Corneliae*.
- 81 a.C. Fine della seconda guerra mitridatica. *Lex Cornelia de XX quaestoribus*. *Lex Cornelia repetundarum* e altre leggi in materia criminale.
- 79 a.C. Silla si ritira a vita privata. Guerra contro i pirati in Cilicia.
- 78 a.C. Morte di Silla.
- 75 a.C. Questura di Cicerone in Sicilia.
- 74 a.C. Alleanza di Mitridate con Tigrane re dell'Armenia; seconda guerra mitridatica.
- 73 a.C. Sconfitta di Mitridate a Cizico. Rivolta di Spartaco, gladiatore di Tracia, a Capua.
- 71 a.C. Spartaco è vinto ed ucciso da eserciti comandati da Crasso e da Pompeo.
- 70 a.C. *Lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*: primo consolato di Cneo Pompeo e M. Licinio Crasso. *Lex Aurelia iudiciaria*. Orazioni di Cicerone contro Verre.
- 69 a.C. Lucullo sconfigge Tigrane, presso cui si era rifugiato Mitridate, ma è costretto a sospendere le operazioni (68 a.C.).
- 67 a.C. *Lex Cornelia de edictis praetorum*. La *lex Gabinia* affida a Pompeo il comando della guerra contro i pirati.
- 66 a.C. La *lex Manilia* conferisce a Pompeo il comando della guerra mitridatica. Caio Aquilio Gallo pretore.
- 64 a.C. Il Ponto viene ordinato a provincia. Pompeo conquista la Siria.
- 63 a.C. Morte di Mitridate. Consolato di Cicerone. *Lex de ambitu*. Congiura di Catilina. Conquista della Palestina. *Lex Atia de sacerdotiis*. Nascita di C. Ottavio (poi Augusto).
- 62 a.C. Sconfitta e morte di Catilina. Ritorno di Pompeo. La Siria diventa provincia romana.

- 61 a.C. Pompeo celebra un trionfo *de orbe terrarum*.
- 60 a.C. Primo patto di triumvirato tra Cesare, Pompeo e Crasso.
- 59 a.C. Primo consolato di Cesare. La *lex Vatinia* conferisce a Cesare il comando della Gallia Cisalpina per cinque anni.
- 58 a.C. *Lex Clodia*: esilio di Cicerone su suggestione di Clodio. Cesare sconfigge gli Elvezi ed i Germani di Ariovisto.
- 57 a.C. Cesare sottomette i Belgi. *Lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone*: ritorno di Cicerone a Roma su suggestione di Milone.
- 56 a.C. Convegno di Lucca per il rinnovo del triumvirato per cinque anni.
- 55 a.C. Secondo consolato di Pompeo e Crasso. Rinnovo a Cesare del comando della Gallia per altri cinque anni. Prima spedizione di Cesare contro i Britanni.
- 54 a.C. Proconsolato in Siria di Crasso, che assume il comando della spedizione contro i Parti. Seconda spedizione di Cesare contro i Britanni.
- 53 a.C. Sconfitta e morte di Crasso a Carre.
- 52 a.C. Pompeo *consul sine collega*. Cesare sconfigge Vercingetorige. Assedio e resa di Alesia. Uccisione di Clodio da parte di Milone.
- 51 a.C. La Gallia diventa provincia romana.
- 51-50 a.C. Tentativo senatorio di privare Cesare del comando delle Gallie. Servio Sulpicio Rufo console.
- 49 a.C. Inizio del *bellum civile*. Cesare passa il Rubicone. Pompeo lascia l'Italia. Prima campagna di Cesare in Spagna (battaglia di Ilerda). Capitolazione di *Massilia* (Marsiglia).
- 48 a.C. Cesare sbarca a sud di Valona. Battaglia di Farsalo. Pompeo viene ucciso mentre entra in Egitto.
- 48-47 a.C. Cesare in Egitto. *Bellum Alexandrinum*.

- 47 a.C. Vittoria di Cesare a Zela su Farnace re del Ponto.
- 47-46 a.C. Spedizione africana di Cesare, che doma la rivolta egiziana e assegna il regno a Cleopatra.
- 46 a.C. Terzo consolato di Cesare, che sconfigge i pompeiani nella battaglia di Tapso. Suicidio di Catone minore (ad Utica).
- 46-45 a.C. Seconda campagna di Cesare in Spagna (battaglia di Munda).
- 45 a.C. Cesare *consul sine collega*. Introduzione del calendario giuliano. *Lex Iulia municipalis*.
- 44 a.C. A Cesare viene conferita la dittatura perpetua. Uccisione di Cesare (Idi di marzo). I congiurati (capeggiati da Bruto e Cassio) contestati da Antonio. Accorre a Roma C. Ottavio, che diventa Ottaviano per effetto dell'adozione testamentaria di Cesare. Rottura fra Ottaviano e Antonio.
- 43 a.C. Antonio sconfitto nella battaglia di *Mutina* (Modena). La *lex Titia de triumviris* sancisce il triumvirato quinquennale *rei publicae constituendae causa* di Ottaviano, Antonio e Lepido. Proscrizioni: morte di Cicerone.
- 42 a.C. Battaglia di Filippi: sconfitta e morte di Bruto e Cassio. La Gallia Cisalpina è unita all'Italia.
- 41-40 a.C. Antonio ad Alessandria. *Bellum Perusinum*.
- 40 a.C. *Foedus Brundisinum* fra Ottaviano ed Antonio. Divisione dell'*orbis Romanus*. *Lex Falcidia de legatis*.
- 39 a.C. Patto di *Misenum* fra Ottaviano e Sesto Pompeo. P. Alfeno Varo *consul suffectus*.
- 38 a.C. Gli Ubii trasferiti da Agrippa sulla sinistra del Reno. Ottaviano sposa Livia, divorziata da Tiberio Claudio Nerone.
- 37 a.C. Patto di *Tarentum* fra Ottaviano e An-

- tonio. Proroga del triumvirato per altri cinque anni.
- 36 a.C. Battaglia di Nauloco: Agrippa sconfigge Sesto Pompeo. Lepido viene deposto. Guerra di Antonio contro i Parti.
- 36-34 a.C. Campagna di Ottaviano nell'*Illiricum*.
- 32 a.C. Giuramento di fedeltà dell'Occidente ad Ottaviano (*coniuratio Italiae et provinciarum*).
- 31 a.C. Battaglia di Azio.
- 30 a.C. Morte di Antonio e di Cleopatra. L'Egitto diventa provincia romana.
- 29 a.C. Il senato decreta ad Ottaviano il titolo di *imperator* a vita.

#### PERIODO CLASSICO (27 a.C. - 285 d. C.)

- 27 a.C. Il 13 gennaio Ottaviano, dopo aver deposto tutte le cariche straordinarie, viene proclamato *princeps Romanorum* e *Augustus* dal senato, ottenendo un *imperium proconsulare* decennale sulle province non pacificate.
- 27 a.C. ss. Principali giuristi: Capitone e Labeone.
- 27-25 a.C. Augusto in Spagna è vittorioso in una spedizione contro gli Asturi ed i Cantabri.
- 26 a.C. Augusto doma una ribellione nella Gallia Cisalpina.
- 25-24 a.C. Spedizione di Elio Gallo in *Arabia felix* (oggi: Aden).
- 23 a.C. In giugno, Augusto, deponendo la carica ordinaria di console, ottiene dai *concilia plebis* la *tribunicia potestas* a vita e dai *comitia centuriata* vasti poteri di comando superiore non solo sulle province (cd. imperiali) a lui affidate, ma anche sulle province (cd. senatorie) affidate a governatori di scelta del senato. Dal rinnovo e dal consolidamento di questi poteri superiori deriverà, forse solo dopo la morte di Augusto, il

- cd. *imperium proconsulare maius et infinitum*.
- 22 a.C. Augusto riceve la *cura annonae perpetua*.
- 20 a.C. Accordo tra Roma ed i Parti. Protettorato romano sull'Armenia. Augusto assume la *cura viarum*.
- 19 a.C. M. Vipsanio Agrippa completa l'opera di pacificazione in Spagna.
- 18 a.C. Augusto riprende la *praefectura morum* (che aveva avuto nel 28) insieme con Agrippa. *Lex Iulia de adulteriis coercendis*. *Lex Iulia de maritandis ordinibus*. *Lex Iulia sumptuaria*. *Lex Iulia de annona*.
- 17 a.C. *Leges Iuliae iudicariae*. Abolizione, in parte, del sistema procedurale *per legis actiones*. Celebrazione dei *ludi saeculares*: *Senatusconsulta de ludis saecularibus*.
- 16 a.C. *Clades Lolliana* nella regione del Reno.
- 15 a.C. Augusto incarica i figliastri Druso e Tiberio di sottomettere i Reti; vengono create le province della Rezia e del Norico.
- 16-13 a.C. Riorganizzazione della Gallia.
- 12 a.C. Augusto *pontifex maximus*. Tiberio conduce una guerra contro i Pannoni e Druso contro i Germani.
- 9 a.C. Tiberio sottomette i Pannoni: viene creata una nuova provincia, la Pannonia. Morte di Druso.
- 8 a.C. Tiberio porta a termine la campagna del fratello, sconfiggendo i Germani.
- 7-6 a.C. *Edicta Augusti ad Cyrenenses*. Tiberio esiliato a Rodi.
- 6-5 a.C. Nascita di Cristo, posticipata di qualche anno nella cronologia tradizionale anche per un errore che risale al monaco Dionigi il Piccolo.
- 2 a.C. *Lex Fufia Caninia*. Augusto *pater patriae*.
- 2 d. C. Tiberio richiamato a Roma.
- 4 Augusto adotta Tiberio. *Lex Aelia Sentia de manumissione*.

- 5 Vittoriosa campagna di Tiberio contro i Germani. *Lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum.*
- 9 *Lex Papia Poppaea de nuptiis, lex Iulia de senatu habendo.* Sconfitta di Varo nella selva di Teutoburgo.
- 13 Tiberio associato ad Augusto con pari poteri.
- 14 Morte di Augusto a Nola. Tiberio viene acclamato imperatore (14-37). Rivolta delle legioni romane di Germania, domata da Germanico. Rivolta delle legioni romane di Pannonia, repressa da Druso, figlio di Tiberio.
- 14 ss. Si formano le scuole giurisdizionali contrapposte dei Sabiniani e dei Proculiani, le cui dispute dureranno per oltre un secolo. Principali sabiniani: Masurio Sabino, Cassio Longino, Celio Sabino, Giavoleno Prisco, Aburnio Valente. Principali proculiani: Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Pegaso, Celso padre, Celso figlio, Nerazio Prisco. Altri giuristi coevi: Sesto Pedio, Plauzio, Tizio Aristone.
- 14-16 Campagna di Germanico contro i Germani. Egli batte Arminio, ma è richiamato a Roma prima di condurre a termine l'impresa.
- 17-31 Il prefetto del pretorio Seiano esercita un'influenza fortissima sull'imperatore; cospira contro di lui, ma sarà infine condannato a morte dal senato.
- 19 *Lex Iunia Norbana.* Morte di Germanico.
- 23 Morte di Druso figlio di Tiberio.
- 27 Tiberio si ritira a Capri (?).
- 37 Morte di Tiberio a Miseno. Il senato designa imperatore Caio Cesare (Caligola: 37-41).
- 41 Cherea uccide Caligola. Claudio è designato dal senato imperatore (41-54).
- 42-43 Conquista della Britannia e della Mauritania.

- 53-63 Guerra contro i Parti.
- 54 Morte di Claudio. Nerone imperatore su designazione del senato (54-68).
- 55 Nerone ordina l'uccisione di Britannico (?).
- 59 Nerone fa uccidere la madre Agrippina.
- 59-60 Guerra contro i Britanni.
- 61 *SC. Neronianum de legatis.*
- 62 Nerone ripudia e fa uccidere la moglie Ottavia.
- 64 Incendio di Roma e prime persecuzioni di cristiani.
- 65 Congiura antineroniana di C. Calpurnio Pisone.
- 66-70 Guerra contro gli Ebrei. La guerra è affidata a Vespasiano.
- 68 Morte di Nerone. Prima anarchia militare: Servio Sulpicio Galba, M. Salvio Otone, Aulo Vitellio.
- 69 Le legioni di Oriente acclamano *princeps* Tito Flavio Vespasiano (69-79). Le truppe flaviane, capeggiate da Antonio Primo, sconfiggono a Cremona i Vitellioni. *Lex de imperio Vespasiani.*
- 69-70 Vespasiano doma la rivolta gallica capeggiata da Giulio Civile.
- 70 Tito espugna Gerusalemme.
- 73-74 Vespasiano occupa i Campi Decumati sulla destra del Reno.
- 77-78 Domiziano sostiene una guerra contro i Britanni, che verranno sottomessi da Cn. Giulio Agricola.
- 79 Morte di Vespasiano. Tito (Flavio) Vespasiano, assume il potere (79-81) L'eruzione del Vesuvio distrugge Ercolano, Pompei, Stabia.
- 80 Incendio a Roma.
- 81 (Tito Flavio) Domiziano *princeps* (81-96).
- 83 Guerra contro i Catti.
- 85 Domiziano *ensor perpetuus.*
- 85-90 Guerra contro i Daci: Domiziano subisce parecchie sconfitte.
- 88 *Ludi saeculares.*

- 89 Rivolta di Saturnino, che si fa acclamare imperatore a *Moguntiacum*.
- 94 Seconda persecuzione dei cristiani.
- 96 M. Cocceio Nerva *princeps* (96-98).
- 97 *Lex agraria* per la distribuzione della terra; altre riforme sociali.
- 98 Marco Ulpio Traiano *princeps* (98-117).
- 101-102 Prima campagna di Traiano contro i Daci.
- 105-107 Seconda campagna contro i Daci.
- 113-117 Campagna di Traiano contro i Parti.
- 115 Rivolta degli Ebrei.
- 116 L'Oriente in rivolta. La rivolta degli Ebrei si estende all'Egitto e a Cipro.
- 117 Morte di Traiano in Cilicia. T. Elio Adriano *princeps* (117-138). Fiorisce durante il principato suo e del suo successore il giurista Salvio Giuliano, che supera le rivalità tra Sabiniani e Proculiani e pubblica 90 *libri digestorum*. 'Codificazione' dell'*edictum perpetuum* (?). Altri giuristi tra Adriano e Antonino Pio: Africano e Pomponio.
- 122 Adriano visita la Britannia. Nuova rivolta in Africa.
- 130 Gerusalemme viene ricostruita col nome di colonia *Aelia Capitolina*.
- 132-135 Insurrezione giudaica in Palestina; sua repressione.
- 134 Gli Alani invadono la Partia.
- 134-135 Antonino proconsole in Asia.
- 138 (Tito Elio Adriano) Antonino Pio (*divus Pius*) adottato come correggente. Morte di Adriano: Antonino Pio solo *princeps* (138-161). Fiorisce sotto di lui il giurista Gaio, autore delle *institutiones*.
- 161 Morte di Antonino Pio. Marco Aurelio imperatore. Anche a Lucio Vero il titolo di Augusto (*divi fratres*). Giuristi dell'epoca (sino a Commodo): Marcello, Scevola, Papirio Giusto, Florentino, Tarrutenio Paterno.
- 162 I Parti dichiarano guerra a Roma e invadono l'Armenia. Lucio Vero inviato in Oriente.

- 163 Lucio Vero scaccia dall'Armenia i Parti.
- 164 Disfatta dei Parti. Distrutte Seleucia e Ctesifonte.
- 165 Pace tra Roma ed i Parti.
- 166 Successi in Media. Marco Aurelio e Lucio Vero celebrano insieme il trionfo.
- 167 Scoppia la guerra nella Pannonia superiore; invasa l'Italia settentrionale.
- 167-175 Prima guerra contro i Marcomanni.
- 168 Vittorie di Marco Aurelio e Lucio Vero contro i Germani.
- 169 Muore Lucio Vero: Marco Aurelio solo *princeps* (169-180).
- 169-176 Continua la guerra contro i Germani e i Sarmati.
- 171-173 Un'offensiva di Marco Aurelio per assicurare il confine del Danubio porta la pace: Quadi e Marcomanni sgombrano una striscia di terra a destra del fiume.
- 172 Rivolta in Egitto.
- 175 Rivolta di Avidio Cassio, governatore della Siria. Cassio ucciso.
- 177 Vittoria romana in Mauretania. Commodo, già *Augustus*, ricopre il consolato.
- 178-180 Ulteriori sollevazioni lungo il Danubio.
- 180 Morte di Marco Aurelio. Il figlio Aurelio Commodo è proclamato imperatore (180-192).
- 186 Pertinace soffoca la ribellione delle legioni in Britannia.
- 188 Vittoria romana sui Germani ribelli.
- 190 Pertinace placa i disordini in Africa.
- 192 Commodo viene ucciso.
- 193 Pertinace, proclamato imperatore dai pretoriani, tenta alcune riforme, ma è assassinato dopo tre mesi. Viene creato imperatore Didio Giuliano, ucciso in séguito dai suoi stessi soldati. Le armate di Siria, Britannia e Illiria acclamano ciascuna un nuovo imperatore; rispettivamente: Pescennio Nigro, Clodio Albino, Settimio Severo.
- 194 Settimio Severo sconfigge ad Isso Pescennio Nigro.

- 197 Settimio Severo sconfigge in Gallia Clodio Albino, rimanendo solo imperatore (193-211). Principali giuristi dell'età dei Severi (sino al 235): Papiniano, Paolo, Ulpiano, Marciano, Modestino, Trifonino.
- 197-202 Campagne e viaggi di Settimio Severo in Oriente; la Mesopotamia viene elevata a provincia.
- 208-211 Spedizione di Settimio Severo in Britannia, ove muore.
- 211 I fratelli (M. Aurelio Severo Antonino) Caracalla e P. Settimio Antonino Geta *principes*.
- 212 Caracalla uccide Geta e rimane unico *princeps*. *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda*.
- 213 Campagne di Caracalla contro i Germani e in Oriente.
- 215-216 Guerra contro i Parti.
- 217 Caracalla muore per una congiura. M. Opellio Macrino, autore dell'attentato, assume il principato. Sarà trucidato nel 218 dai suoi stessi soldati.
- 218 Elagabalo (o Eliogabalo), nipote di Caracalla, *princeps* (218-222).
- 222 Alessandro Severo, cugino di Elagabalo, *princeps* (222-235).
- 224 Guerra contro i Parti.
- 226-232 Spedizione contro i Parti e Persiani.
- 232 Invasione dei Marcomanni.
- 235 Partito contro gli Alamanni, Alessandro Severo tenta di negoziare con loro, ma viene assassinato dai suoi soldati. Prende il suo posto Caio Giulio Vero Massimino il Trace, capo dei rivoltosi (235-238).
- 235-238 Attacco dei Persiani in Mesopotamia.
- 237 Massimino combatte contro i Germani.
- 238 Gordiano I, acclamato imperatore dal senato, si associa il figlio Gordiano II; entrambi sono trucidati dopo un mese. Pupieno e Balbino sono nominati Au-

- gusti* dal senato. Massimino muore asediando Aquileia. Gordiano III *princeps* (238-244).
- 243 Campagna vittoriosa contro i Persiani che minacciano Antiochia.
- 244 Filippo (« Arabo »), uccisore di Gordiano III, al potere (244-249).
- 248 Celebrazione del millennio di Roma. Invasione di Goti e di Vandali respinta dalle truppe al comando di un illirico, Decio, che viene acclamato imperatore dai soldati.
- 249 Filippo è vinto ed ucciso da Decio nella battaglia di Verona: Decio imperatore (249-251). Persecuzioni dei cristiani.
- 250-251 Guerra contro i Goti.
- 251 Treboniano Gallo è proclamato imperatore dall'armata del Danubio, dopo che Decio è stato ucciso mentre combatteva contro i Goti invasori. Sarà a sua volta ucciso da Emiliano.
- 253 Emiliano al potere. Dopo quattro mesi muore assassinato dai suoi soldati. Governo di Valeriano col figlio Gallieno (253-260): egli tiene per sé l'Oriente e affida a Gallieno l'Occidente.
- 255-260 Continui disturbi alle frontiere (Franchi, Goti, Sciti, Persiani).
- 258 Postumo crea un impero in Gallia.
- 259-260 L'imperatore Valeriano è fatto prigioniero dai Persiani.
- 261 Gallieno imperatore unico (261-268): reprime le ribellioni di Macriano e Ballista; riconosce Settimio Severo Odenato come re di Palmira.
- 267 A Odenato succede a Palmira la vedova Zenobia.
- 268 I Goti saccheggiano e distruggono Atene, Corinto e Sparta. Assassinio di Gallieno. Claudio II *princeps* (268-270). Vittorie contro gli Alamanni (268) e i Goti nella battaglia di Naisso (269).
- 270 Aureliano *princeps* (270-275).

- 271 Aureliano batte gli Alamanni presso Pavia.
- 273 Aureliano distrugge il regno di Palmira.
- 274 Adozione del titolo « *Dominus et Deus* » e introduzione del culto del Sole di Emesa (*Sol invictus*) insieme al culto dell'imperatore come religione di stato.
- 275 Tacito, ultimo imperatore designato dal senato (275-276).
- 276 Floriano imperatore. Probo uccide Floriano e assume il principato (276-282).
- 276-278 Probo riporta grandi vittorie sui Germani.
- 278-279 Probo sconfigge i Vandali.
- 282 Uccisione di Probo da parte dei suoi soldati. Caro proclamato imperatore dai soldati. Morrà durante una spedizione in Mesopotamia (283).
- 283-284 Numeriano e Carino: il primo assassinato da Apro, il secondo sconfitto da Diocleziano in Mesia nel 284.

#### PERIODO POSTCLASSICO (285 - 565 d. C.)

- 285-305 Diocleziano imperatore. Nuova costituzione dell'impero: tetrarchia di due *Augusti* e due *Caesares*. Altro Augusto Massimiano.
- 292 Viene compilato in Oriente (Nicomedia?) un *Codex Gregorianus*, contenente particolarmente *rescripta* da Adriano a Diocleziano.
- 293 Costanzo Cloro e Galerio nominati *Caesares*.
- 295 Sempre in Oriente è pubblicata un'altra raccolta privata, il *Codex Hermogenianus*, comprendente un gruppo di *rescripta* diocleziane del 294-295.
- 296-298 Guerra contro i Persiani.
- 297 Suddivisione dell'impero in province, raggruppate in 12 circoscrizioni amministrative (diocesi), a loro volta riunite in quattro prefetture.

- 300 *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, Pauli Sententiae, Tituli ex corpore Ulpiani* ed altre elaborazioni occidentali di *iura e leges*.
- 301 Calmiere di Diocleziano contro il rincaro dei prezzi (*Edictum de pretiis rerum venalium*).
- 303 Editto di persecuzione contro i cristiani. Diocleziano celebra in Roma i suoi vicennali.
- 305 Abdicazione di Diocleziano e di Massimiano.
- 305-306 Galerio e Costanzo *Augusti*.
- 306 Morte dell'Augusto Costanzo; suo figlio Costantino è proclamato imperatore.
- 306-307 Galerio e Severo.
- 307-323 Galerio, Licinio, Massenzio, Massimiano, Costantino, Massimino (in periodi vari) lottano per il potere.
- 308 Congresso imperiale a Carnunto: nomina di Licinio ad Augusto dell'Occidente; Diocleziano rinuncia alla dignità imperiale.
- 310 Massimiano è sconfitto da Costantino a Marsiglia.
- 311 Editto galeriano di tolleranza della religione cristiana. Morte di Galerio.
- 312 Costantino vince Massenzio al Ponte Milvio.
- 313 Editto di Milano sulla libertà di culto. Sconfitta e morte di Massimino Daia presso Adrianopoli.
- 314-323 Guerra civile tra Costantino e Licinio.
- 315 Licinio è costretto a cedere a Costantino la maggior parte delle province danubiane.
- 323-324 Licinio è sconfitto e ucciso.
- 324-337 Costantino I unico imperatore.
- 325 Concilio di Nicea. Condanna dell'Arianesimo.
- 326-330 Fondazione di Costantinopoli.
- 332 Vittoria di Costantino sui Goti.

- 337                   Battesimo e morte di Costantino. Nuova  
divisione dell'impero.
- 337-340              Costantino II, Costante e Costanzo.
- 340                   Costantino II cade ad Aquileia combat-  
tendo contro Costante I.
- 340-350              Costanzo e Costante si ripartiscono l'im-  
pero.
- 342                   Costanzo e Costante abrogano il procedi-  
mento *per formulas*.
- 343                   Concilio di Sardica.
- 350                   Morte di Costante I. Usurpazione di Ma-  
gnenzio. Costanzo imperatore (350-361).
- 351                   Costanzo sconfigge Magnenzio a Mursa.
- 353                   Suicidio di Magnenzio.
- 355                   Giuliano inviato come Cesare in Gallia.
- 357                   La statua della Vittoria è tolta dal se-  
nato. Vittoria di Giuliano sugli Ala-  
manni presso *Argentoratum* (Strasbur-  
go).
- 359                   Sinodo di Rimini.
- 360                   Giuliano viene proclamato imperatore a  
*Lutetia Parisiorum* (Parigi).
- 361                   Costanzo muore in Cilicia.
- 363                   Giuliano (« Apostata ») muore nel corso  
della campagna contro i Parti.
- 363-364              Gioviano *Augustus*.
- 364                   Valentiniano I in Occidente (fino al 375)  
e il fratello Valente in Oriente (fino  
al 378).
- 367-369              Guerra visigotica di Valente.
- 375                   I Visigoti ottengono di essere accolti nel-  
l'Impero. A Valentiniano I succedono  
i figli Graziano (già associato dal 367)  
e Valentiniano II (in Occidente).
- 378                   Battaglia di Adrianopoli contro gli Unni  
e morte di Valente.
- 379                   Teodosio I imperatore con Valentiniano  
II e Graziano.
- 380                   L'editto di Tessalonica proibisce l'ariane-  
simo in Oriente e accoglie la dottrina  
di Atanasio.
- 381                   Secondo concilio ecumenico a Costanti-  
nopoli.

- 382 Nuovo patto di stanziamento e di pacificazione con i Visigoti.
- 383 Morte di Graziano.
- 384 Trattato di pace e di amicizia tra Teodosio I e Sapore III; spartizione dell'Armenia.
- 388 Vittoria di Teodosio I su Massimo presso Aquileia.
- 391 Il cristianesimo diventa religione di stato (proibizione di tutti i culti pagani).
- 392 Morte di Valentiniano II ad opera dell'usurpatore Eugenio, contro cui Teodosio I prende le armi.
- 394 Battaglia di Frigido. Sconfitta e morte di Eugenio, imperatore di Occidente (392-394), che aveva restaurato il culto pagano.
- 395 Morte di Teodosio I. Definitiva divisione dell'impero in Occidente (Onorio) ed Oriente (Arcadio).

*Occidente**Oriente*

- |         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| 395-423 | Onorio.  | 395-408 | Arcadio (sottoposto all'influenza di Eutropio, poi di Eudossia, poi di Antemio).                           |
| 401     | Alarico conquista Aquileia.                            |         |  |
| 402     | Stilicone sconfigge Alarico a Pollenza.                |         |  |
| 406     | Vandali, Alani, Svevi e Burgundi oltrepassano il Reno. |         |  |
| 408     | Caduta e morte di Stilicone.                           | 408-450 | Teodosio II (sottoposto all'influenza della sorella maggiore Pulcheria, poi di Eudossia, poi di Crisafio). |
| 410     | Saccheggio di Roma ad                                  |         |  |

- opera dei Visigoti di Alarico; questi muore presso Cosenza.
- 413 I Burgundi si stanziavano sulla riva sinistra del Reno (presso Magonza).
- 418 I Visigoti si stanziavano in Aquitania, fra Tolosa e l'oceano.
- 423-425 Giovanni.
- 425-455 Valentiniano III (con Galla Placidia).
- 426 Legge delle citazioni.
- 429 I Vandali, già stanziati nella Spagna meridionale, occupano la provincia d'Africa e la Numidia.
- 429 Una costituzione di Teodosio riconosce validità ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, e nomina una commissione che ha il compito precipuo di raccogliere tutte le *leges generales* da Costantino I in poi.
- 431 Terzo concilio ecumenico a Efeso: si condanna la dottrina di Nestorio e si accetta quella di Cirillo di Alessandria.
- 433 Gli Unni si stanziavano in Pannonia.
- 435 Seconda costituzione preparatoria del *Codex Theodosianus*.
- 438 *Codex Theodosianus*: sua pubblicazione in Oriente e comunicazione al *praefectus praetorio* d'Italia.
- 439 Entrata in vigore del *Codex-Theodosianus*.

- 443 Primo trattato di pace tra l'impero d'Oriente ed Attila.
- 447 Gli Unni alle Termopili; seconda pace tra l'impero di Oriente e Attila.
- 450-457 Marciano.
- 451-452 Gli Unni di Attila invadono la Gallia, dove vengono sconfitti da Ezio ai Campi Catalaunici, e passano quindi in Italia.
- 451 Il quarto concilio ecumenico, a Calcedonia, condanna la dottrina monofisita e accetta quella agostiniana (ortodossa) detta della duplice natura.
- 452 Papa Leone Magno salva Roma dalla minaccia degli Unni di Attila, che si ritirano dall'Italia.
- 453 Morte di Attila.
- 455-456 Avito. I Vandali saccheggiano Roma.
- 457-461 Maiorano.
- 461-465 Libio Severo.
- 466-485 Eurico getta le basi del dominio visigotico in Spagna.
- 467-472 Antemio.
- 472 Olibrio.
- 473-474 Glicerio.
- 474 Leone II e Zenone *Augusti*. Morte di Leone.
- 474-475 Giulio Nepote.
- 474-491 Zenone Isaurico (Tarassicodissa) (475-6: usurpazione di Flavio Basilisco).
- 475 Eurico, re dei Visigoti, pubblica il suo *edictum* (*Codex Eurici*).
- 475-476 Romolo Augustolo. O-

- doacre dà inizio in Occidente ai regni romano-barbarici.
- 480-516 Regno dei Burgundi.
- 491-518 Anastasio.
- 493-526 Teodorico, re degli Ostrogoti (riconosciuto re d'Italia da Anastasio nel 497).
- 500 *Edictum Theodorici regis*. Intorno allo stesso anno pare sia stata compilata la *Lex Romana Burgundionum*, per ordine di Gundobado, re dei Burgundi.
- 506 *Lex Romana Wisigothorum (Breviarium Alaricianum)*.
- 518-527 Giustino I: conferma dell'ortodossia, sostenuta dal partito degli Azzurri contro quello dei Verdi (monofisiti).
- 527-565 Giustiniano I (correggente Teodora).
- 528 Costituzione *Haec qua: necessario*: Giustiniano dispone la compilazione di un *Codex Iustinianus*.
- 529 Prima edizione del *Codex Iustinianus*, pubblicato con la costituzione *Summa rei publicae* (7 aprile). Chiusura della Scuola di Atene.
- 530 *Quinquaginta decisiones*. Costituzione *Deo auctore*: Giustiniano dà incarico a Triboniano di scegliersi dei collaboratori e procedere alla compilazione dei *Digesta*.
- 530-533 Compilazione dei *Digesta seu Pandectae*.
- 532 « Pace eterna » con i Persiani. Rivolta di Nika a Costantinopoli.
- 533 Pubblicazione dei *Digesta seu Pandectae* con la costituzione *Tanta* *ἀπόφασις*.

- 533 Costituzione *Imperatoriam maiestatem*: pubblicazione delle *Institutiones Iustiniani Augusti*.
- 533-540 Guerra contro i Vandali di Gelimero in Africa: occupazione di Cartagine.
- 534 Costituzione *Cordi: Codex repetitae praelectionis*. Belisario distrugge il regno dei Vandali.
- 535-553 Guerra gotica, condotta prima da Belisario e poi da Narsete, per la riconquista d'Italia agli Ostrogoti (Teodato, poi Vitige, poi Totila, poi Teia). L'Italia è proclamata provincia dell'Impero di Oriente con esarca Narsete.
- 554 Conquista della Spagna meridionale e orientale ai Visigoti. *Sanctio pragmatica pro petitione papae Vigili*: estensione all'Italia della legislazione giustiniana. Concilio di Costantinopoli.
- 555 *Epitome Iuliani* delle *Novellae* di Giustiniano.
- 561 Pace di cinquanta anni con i Persiani.
- 565 Morte di Giustiniano.
- 568 Dai Bizantini l'Italia passa ai Longobardi di Alboino.

## GLI ARGOMENTI DEL LIBRO

- Abdicatio tutelae 73, 74  
 acceptilatio 92  
 accessorium sequitur principale 78  
 actio certae creditae pecuniae 96  
   — communi dividundo 79  
   — de in rem verso 64  
   — de peculio 64  
   — exercitoria 64  
   — familiae erciscundae 111  
   — institoria 64  
   — negatoria 79  
   — praescriptis verbis 101  
   — Publiciana 80  
   — quod iussu 64  
   — rei uxoriae 71  
   — tutelae 73, 74  
 actiones arbitrariae 55  
   — adiecticiae qualitatis 64  
   — bonae fidei 96-99  
   — divisoriae 55  
   — legis 53  
   — poenales 104  
   — populares 50  
   — reipersecutoriae 104  
   — utiles 55  
   — vindictam spirantes 104  
 addicti 53, 61  
 adempimento 91  
 adgnati 68  
 adgnatio 67  
 adgnitio bon possessionis 111  
 adiudicatio 55, 79  
 adluvio 78  
 adoptio 68  
 adrogatio 68  
 adsertor libertatis 61  
 adulescentes 75  
 adulterium (crimen) 51  
 adventicium 64  
 aediles curules 10, 12  
   — plebis 10  
 aequitas 13  
 aerarium populi Romani 45, 46  
   — sanctius 45  
 aestimatum 101  
 affectio maritalis 69  
 affrancazioni di schiavi 61  
 ager publicus 45  
 « agere » (iurisconsultorum) 14  
 agere per concepta verba 54  
 agri vectigales 85  
 Alfeno Varo 14  
 alieno iuri subiecti 64, 68  
 alveus derelictus 78  
 ambitus (crimen) 50  
 amministrazione civile 36-39  
   — finanziaria 44-47  
   — militare 40-43  
 amotio rei 106  
 Annales Maximi 33  
 annus 34  
 apparitores 58  
 appellatio 51, 58

---

\* I riferimenti sono ai «numeri» in cui si divide la trattazione.

- apud iudicem 53, 54, 56  
 Appio Claudio cieco 14  
 arbitrium de restituendo 55  
 argentarius 100  
 associazioni private 60  
 atti giuridici 27  
 — di autonomia 27  
 augures 33  
 ausiliari di governo 32  
 auctoritas tutoris 73, 74  
 Aufidio Namusa 14  
 auspicia 33  
 autonomia familiare 29, 60  
 auxilia 42  
 avulsio 78  
 azione (diritto) 25  
 — processuale 25, 52
- Banche dati 2  
 Basilici 22  
 bellum iustum 40  
 bona materna 64  
 bona vi rapta 106  
 bonorum possessio 57, 111  
 — — contra tabulas 113  
 — — secundum tabulas 112  
 — — sine tabulis 113  
 bonum et aequum 35  
 bottino di guerra 41  
 Breviarium Alaricianum 20  
 Bruto (M. Giunio) 14
- Caccia e pesca 78  
 caelibes 69  
 calumnia (crimen) 50  
 campus hostilis 40  
 capacità di agire 64  
 — giuridica 64  
 — — anomala 64  
 — — prodromica 64  
 capitatio plebeia 47  
 — terrena 47  
 carcere 49  
 Capitone (C. Ateio) 18  
 Catone il Vecchio 14  
 — Liciniano 14  
 Cassio (Longino, C.) 18  
 causa donandi 101  
 — negoziale 65  
 casus fortuitus 92, 109  
 « cavere » (iurisconsult.) 14  
 Celso (Giuvenzio) figlio 18  
 censores 10  
 censu manumissio 61  
 centesima rerum venalium 46  
 centumviri 53, 54, 112  
 Cervidio Scevola 18  
 chirographa 95  
 circumscriptio adulescentium 75  
 civitas Quiritium 5  
 — Romana 29, 61  
 civitates peregrinae liberae 42  
 clan gentilizi 5  
 « classicità » del dir. rom. 4  
 clausola condizionale 65  
 — terminale 65  
 clausula stipulatoria 95  
 codex accepti et expensi 95  
 Codex Gregorianus 20  
 — Hermogenianus 20  
 — Iustinianus 22  
 — Theodosianus 20  
 codicilli 114  
 coemptio fiduciae causa 74  
 — matrimonii causa 69  
 cognatio 67  
 cognitio extra ordinem 17, 19,  
 51, 58  
 — de plano 58  
 cohortes praetoriae 42  
 collatio lustralis 47  
 collegia sacerdotum 33  
 coloni 61  
 colonie romane e latine 42

- colonus conductor 98  
 comitia centuriata 10  
 — curiata 10  
 — tributa 10  
 commodatum 96  
 compensatio 92  
 comparazione giuridica 2  
 compravendita 97  
 communio domini 77  
 concepta verba 54  
 conceptus 60  
 concilia plebis 10  
 condanna in ipsam rem 58  
 condemnatio 55  
 condicio negoziale 65  
 conditio 53  
 — ob causam datorum 101  
 — triticaria 96  
 confarreatio 69  
 confessio in iure 54  
 confusio (dominiorum) 83  
 — (obligationum) 92  
 connubium 69  
 consensus facit nuptias 69  
 — in idem placitum 97  
 consistorium principis 39  
 consortium fratrum suorum 111  
 — imitativo 111  
 constitutum debiti 100  
 consuetudines patrizio-plebee 7  
 consuetudo (diuturni mores) 23  
 consules 10, 19  
 constitutio principis 17  
 — Antoniniana 15  
 conti pubblici 44  
 contratti innominati 101  
 contrectatio 106  
 contumacia 58  
 conventio in manum 69  
 — pignoris 86  
 conventiones sine nomine 101  
 Corpus iuris civilis 19, 22  
 correctores Italiae 38  
 cose consumabili 84  
 — fungibili 96  
 crimina 47-51  
 culpa in obligatione 109  
 cumlatività obbligatoria 104  
 cura debilium personarum 75  
 — furiosi 75  
 — impuberis 75  
 — minoris 75  
 — prodigi 75  
 — urbis annonae ludorum 37  
 custodia in obligatione 109  
 — preventiva 49  
 Damnum iniuria datum 107  
 dare, facere, non facere 88, 91  
 datio dotis 71  
 — pignoris 86, 96  
 — rei 96  
 — tutoris 73, 74, 112  
 debiles personae 75  
 decadenza postclassica 21  
 decemviri (iudices) 53, 54  
 — legibus scribundis 7  
 — sacris faciendis 33  
 decurionum munera 46  
 decretum principis 17  
 dediticii Aeliani 61  
 dei praecipui 32  
 delatio hereditatis 111  
 delicta 103-108  
 dementia 75  
 demonstratio 55  
 denegatio actionis 54  
 depositio in sequestrem 87, 96  
 depositum 96  
 derelictio rei 78  
 destinatio patris familias 83  
 dictator 31  
 dictio dotis 71, 94  
 dies F, C, N, EN 34  
 — negoziale 65

- Digesta Iustiniani 22  
 dilectus 40  
 diligentia in obligatione 109  
 diritto 1  
 — privato 59  
 — pubblico 28  
 — romano 3  
 — subbiiettivo 25  
 dioeceses imperii 39  
 divini iuris res 63  
 divi principes 32  
 divortium 70  
 dolus in obligatione 109  
 — in negotio 65, 108  
 dominatus imperatoris 19  
 dominium bonitarium 80  
 — ex iure Quiritium 77-79  
 — provinciale 80  
 — unificato 80  
 donatio 100  
 — ante nuptias 71  
 — propter nuptias 71  
 donativa militibus 44  
 donne 29, 61, 74  
 dos 71  
 do ut des, ut facias 101  
 dovere giuridico 25  
 Duodecim Tabulae 7  
 duoviri perduellionis 48  
 duplicatio 55
- Edicta magistratum 13  
 edictum perpetuum 13, 17  
 — principis 17  
 Edictum Theodorici 20  
 effusus vel deiectum 108  
 emancipatio 68  
 emblemata Triboniani 22  
 emphyteusis 85  
 emptio-venditio 97  
 enti immateriali 60  
 entrate statali 44-47
- epibolé 47, 77  
 epistula principis 17  
 episcopalis audientia 39, 58  
 equites equo publico 41  
 error facti 65  
 esperienza del diritto 2  
 estinzione dell'obbligazione 92  
 exceptio 55  
 — iusti dominij 79  
 — rei venditae et traditae 80  
 exercitor navis 64  
 exercitus centuriatus 7, 41  
 exhereditatio 112  
 expensilatio 92, 95  
 extra ordinem 17  
 evictio 97
- Facio ut des, ut facias 101  
 falsum (crimen) 50  
 familia potestativa 5, 67  
 familiae prequiritarie 5  
 fatti giuridici 27  
 fetiales 33, 40  
 fictio iuris civilis 55  
 fideicommissa 114  
 fidepromissio, fideiussio 94  
 fiducia cum amico 96  
 — — creditore 86  
 filius familias 64, 68  
 fiscus Caesaris 46, 47  
 flamines 33  
 foedera gentium 6  
 foedus feriae 40  
 fondazioni private 60  
 forma negoziale 65  
 formula togatorum 41  
 fraus creditorum 109  
 fructus rei 78  
 frumentationes 38, 44  
 fundi provinciales 42, 80  
 — stipendiarii vel tributarii 80

- furiosus 75  
 furtum 106  
   — possessionis 106  
   — rei 106  
   — usus 106  
 Gaio 18, 22, 23  
 gentes prequiritarie 5  
 gestione di affari 102  
 Giavoleno Prisco 18  
 Giuliano (Salvio) 17, 18  
 giurisdizione tra privati 52-58  
 Giustiniano 19, 22, 23  
 glossemi postclassici 21  
 Gneo Flavio 14, 34  
 gradus cognationis 67
- Habitatio 84  
 haruspices 33  
 heredes necessarii 111  
   — praetorii 113  
   — sui 113  
   — voluntarii 111  
 hereditas 111  
 homicidium (crimen) 50  
 honor matrimonii 69  
 humani iuris res 63  
 hyperocha 86, 96  
 hypotheca 86
- Imperator dominus 19  
 imperium dictatoris 31  
   — domi militiaeque 31  
   — magistratum 10  
   — proconsulare maius 16, 31  
 Imperium Romanum 19  
 impossibilità della prestazione  
   92, 109  
 impuberes 72, 73, 75  
 inadempimento 109  
 in bonis habere 80  
 incestum superveniens 70
- indictiones 47  
 individualità obbligatoria 104  
 in factum intentio 55  
   — ius intentio 55  
 infirmitas sexus 61  
 informazione giuridica 2  
 in integrum restitutio 57  
 intentio 55  
 in iure 53, 54  
   — — cessio 72, 82, 84  
   — — — tutelae 73  
 iniuria 105  
 inquilinus 98  
 inquisitio iudicis 51, 58  
 institor 64  
 institutio heredis 112  
 Institutiones Iustiniani 22  
 insula in flumine nata 78  
 intercessio 10  
 interdicta 57  
   — possessoria 87  
 interdictio prodigi 75  
 interpretatio iuris 35  
   — pontificum 7  
 inventio thesauri 78  
 iudicis nominatio 55  
   — postulatio 53  
 iura e leges 20  
 iura in re aliena 81-86  
   — praediorum 82-83  
 iuridicus per Italiam 38  
 iurisconsulti laici 14, 18, 35  
 iuris dictio 52-58  
   — — mandata 37  
   — — peregrina 12  
   — — urbana 13  
   — interpretatio 35  
   — prudentia 14, 18, 21, 35  
 ius civile novum (cd. gentium)  
   12, 94  
   — — vetus 11, 12  
   — extraordinarium 17  
   — gentium 12, 94

- honorarium 13, 17
- legitimum novum 11
- — vetus 7
- naturale 35, 89
- novum 17, 19, 20
- praetorium 13
- publicum (legibus publicis conditum) 11
- publicum, privatum 23, 24
- Quiritium 6
- sacrum 32
- vetus 17
- ius distrahendi pignoris 86, 96
- liberorum 69
- in agro vectigali 85
- prohibendi 77
- respondendi 17
- iusiurandum in iure 54
- iussum iudicandi 55
  
- Kalendarium 34
  
- Labeone (M. Antistio) 18
- latifundia 45
- latini Iuniani 61
- lectio senatus 10
- legatum per damnationem 102, 114
- — praeceptionem 114
- — vindicationem 114
- sinendi modo 102, 114
- Legge delle citazioni 20
- leges centuriatae 10
- imperatorum 19, 20
- publicae 11, 17
- regiae 6
- Romanae barbarorum 20
- tributae 10
- legis actiones 53, 54
- lex Aebutia 54
- Aelia Sentia 61
- Aquilia de damno 107
- Cincia 100
- curiata de imperio 23, 30
- Falcidia 114
- Iulia iudic. privatorum 54
- — — publicorum 51
- — et Papia 69
- Iunia Norbana 61
- Poetelia Papiria 53
- Romana Burgundiorum 20
- — Wisigothorum 20
- Scribonia 83
- Valeria de provocatione 49
- liberalitas 100
- liberatio obligati 91
- liberi in potestate, manu mancipiove 68
- libertas 29, 60
- liberti 29, 61
- Libri Basilicorum 22
- litem suam facere 108
- litiscontestatio 53, 54, 58, 92
- locatio-conductio 98
- — operarum 98
- — operis 98
- — rei 98
- longi temporis praescriptio 80
- Luceres 5
  
- Magistratus 9, 10, 17
- maiestas (crimen) 50
- malati di mente 75
- mancipatio 78, 82
- nummo uno 100
- mandatum (acceptum) 99
- Manilio (Manio) 14
- manumissio servorum 61
- manus iniectio 53
- maritalis 69
- Marcello (Ulpio) 18
- Masurio Sabino 18
- mater e pater 68

- matrimonium 69  
 membrum ruptum 105  
 mera capacità di agire 64  
 merces 98  
 mercennarius 98  
 meri atti giuridici 27  
 merx vendita 97  
 metus negoziale 65, 108  
 militia civilis 64  
 ministri imperiali 39  
 minorati fisici 75  
 minores aetatis 75  
 missio in possessionem 57  
 Modestino 18  
 modus legis Cincia 100  
 mora solvendi 109  
 mores diuturni 23  
 — maiorum 6  
 Mucio (P. e Q.) 14  
 mulieres 29, 61, 72, 74  
 munera et dona 100  
 — publica 46  
 municipia 38  
 mutuum 96
- Negotiatio 99  
 negotiorum gestio 102  
 negozio giuridico 27, 65  
 Nerazio Prisco 18  
 Nerva (pater e filius) 18  
 nexi 61, 88  
 nobilitas 9  
 nomen transscripticium 95  
 non usus 83  
 nova negotia 100  
 novatio obligationis 92  
 Novellae constitutiones 20, 22  
 nossalità obbligatoria 104  
 nullum crimen sine lege 48  
 nundinae 37  
 nuptiae 69
- Obbligo giuridico 25  
 obligationes civiles 88, 93, 100  
 — contractae 93, 94-96  
 — ex contractu 93, 97-99  
 — — conventionem sine nomine 101  
 — — delicto 103-108  
 — — pacto 101  
 — — variis causis 103  
 — litteris contractae 95  
 — naturales 89  
 — re contractae 96  
 — verbis contractae 94  
 obbligazioni 89-109  
 — cumulative 90, 104  
 — indivisibili 90  
 — naturali 89  
 — solidali 90  
 occupatio 78  
 Ofilio (Aulo) 14  
 officium pietatis 113  
 onera matrimonii 71  
 onus probandi 56  
 operae servorum 84  
 optio tutoris 74  
 oratio principis 17  
 orbi 69  
 ordinamento giuridico 1  
 — sociale 1  
 — statale 1  
 ordines ab intestato 113  
 ordo equester 9  
 — iudiciorum privatorum 52
- Pactum conventum 100  
 — donationis 100  
 Pandectae Iustiniani 22  
 Paolo (Giulio) 18  
 Papiniano 18  
 Parafrasi di Teofilo 22  
 parentela 67

- patricidium (crimen) 48  
 pars pro actore, pro reo 55  
 pater e mater 68  
 — patratu 40  
 patientia 83  
 patres familiarum 6  
 — gentium 6  
 patricii 7  
 patrimonium principis 47  
 patronatus libertorum 61  
 pax deorum 33  
 — Romana 42  
 peculatus (crimen) 50  
 peculium 64  
 — adventicium 64  
 — castrense 64  
 — filiorum 64  
 — profecticium 64  
 — servile 64  
 pecunia 84, 96  
 pecuniae repetundae (crimen) 50  
 pedites 41  
 Pegaso 18  
 penalità obbligatoria 104  
 per debitorem stat quominus  
 praestet 109  
 perduellio (crimen) 48  
 periculum rei venditae 97  
 periodi del dir. romano 4  
 permutatio 101  
 plagium (crimen) 50  
 pignus conventum 86  
 — datum 86, 96  
 plebs 7  
 — nova 9  
 plebiscita 10  
 politica e diritto 1  
 pollicitatio 102  
 pomerium 36  
 Pomponio (Sesto) 18  
 pontifices 7, 33, 34, 35  
 populus Romanus Quiritium 8  
 positum vel suspensum 108  
 possessio 87  
 — ad usucapionem 87  
 — — interdicta 87  
 — civilis 87  
 — naturalis 87  
 — vel usus fructus 80  
 possessores pro alieno 87  
 — pro suo 87  
 potestas tribunicia 16  
 potestates publicae 31  
 praeda bellica 41  
 praediatura 94  
 praefecti iure dicundo 37  
 — principis 38  
 praefecturae imperiales 39  
 praefectus urbi 38  
 praescriptio 55  
 — longi temporis 80  
 praesides provinciarum 10  
 praesumptiones iuris 58  
 praetor exercitus 7  
 — fideicommissarius 114  
 — peregrinus 12  
 praetores 10, 12, 13, 17  
 precedenti giurisdizionali 21  
 prestazione obbligatoria 89, 91  
 pretesa giuridica 25  
 pretium 97  
 princeps civitatis 16  
 principatus 16  
 probationes 56  
 procedura formulare 12, 13, 54  
 processo criminale accusatorio 50  
 — — inquisitorio 50  
 — interdittale 57  
 — sanzionatorio privato 52  
 Proculiani e Sabiniani 18  
 Proculo 18  
 procuratores fisci 46  
 prodigi 75  
 promagistratus 10  
 promissio dotis 71  
 — iurata liberti 94

- proprietà 77-79  
 — pretoria 80  
 — provinciale 80  
 provinciae imperii 39  
 — senatus, Caesaris 42  
 provocatio ad populum 49  
 provvedimenti pubblici 27  
 Publio Mucio 14  
 pupillus 73, 74
- Quanti ea res est 109  
 quaestiones extraordinariae 50  
 — perpetuae 50  
 quaestor Ostiensis 37  
 quaestores 10  
 — aerarii 45  
 — parricidii 48  
 quarta Falcidia 114  
 quasi traditio 83  
 — usus fructus 84  
 querela inofficiosi testamenti 113  
 qui in utero sunt 60  
 Quinto Mucio 14
- Ramnes 5  
 rapina 106  
 rapporti assoluti reali 76-87  
 — familiari 66-71  
 — giuridici 25, 26  
 — parafamiliari 66, 72-75  
 — relativi 88-109  
 rationes publicae 44  
 receptum argentarii 100  
 — nautarum 100  
 regiones Italiae 38  
 — urbanae 8, 38  
 regola di giudizio 55  
 rei vindicatio 79  
 remotio tutoris 73  
 replicatio 55  
 repressione criminale 48-51
- repudium 70  
 res 30, 62, 63  
 — communes omnium 62  
 — extra commercium 30, 63  
 — mancipi, nec mancipi 62  
 — mobiles, immobiles 62  
 — nullius 78  
 rescriptum principis 17  
 « respondere » (iurisconsult.) 14  
 responsabilità secondaria 109  
 res privata principis 47  
 respublica nazionale 8  
 — universale 15  
 rex Quiritium 6  
 — sacrorum 33  
 restitutio dotis 71  
 retentiones ex dote 71  
 revocatio testamenti 112  
 rogatio fideicommissaria 114  
 romanizzazione dell'impero 15
- Sabiniani e Proculiani 18  
 Sabino (Masurio) 18  
 sacerdotes publici 33  
 sacra 33  
 sacramento agere 53  
 Salvio Giuliano 17, 18  
 satisfactio tutelaris 73  
 satisfactio obligationis 91  
 Scaevola (P. e Q.) 14  
 — (Cervidio) 18  
 scholia 22  
 senatus 6, 10, 17, 19  
 senatusconsulta 10, 17  
 Senatuscons. Neronianum de le-  
 gatis 114  
 schiavi 30, 61  
 senex coemptionalis 74  
 septemviri epulones 33  
 servi 64  
 — glabae 61  
 — privatorum 61

- publici 30
- servitutes praediorum 82-83
- — mancipi 82
- — rusticae 82
- — urbanae 82
- Servio Sulpicio Rufo 14
- Tullio 7
- Sesto Elio Peto 14
- sexus muliebris 29, 61, 74
- simulazione negoziale 65
- singraphae 95
- società apolitica 1
- politica 1
- societas 99
- omnium bonorum 99
- unius negotiationis 99
- sodalicia (crimen) 50
- soggetti del ius publicum 29
- Soggetti del ius publicum 29
- del ius privatum 60, 61
- soggezione giuridica 25
- soldo militare 41
- soluti retentio 89
- solutio 88, 91
- indebiti 89
- per aes et libram 92
- sovranità romana 31
- sponsio 94
- stato 1
- di polizia 48
- stipendium vel tributum 42, 80
- stipulatio 94
- storia del diritto 2
- — — romano 3
- substitutio heredis 112
- successio in locum et ius 110
- successione patrimoniale 110-114
- summaria cognitio 58
- superficies 85
- taxatio 55
- teneri honoraria actione 100
- tesoro statale 45-47
- testamento manumissio 61
- testamentum 112
- calatis comitiis 112
- inofficiosum 113
- in procinctu 112
- per aes et libram 112
- praetorium 112
- tripertitum 112
- thesaurus 78
- Tities 5
- traditio (dominii) 78
- possessionis 87
- servitutis 83
- tradizione romanistica 3
- transactio 101
- trasposizione di soggetti 55
- Trebazio Testa 18
- tresviri capitales 37, 49
- Triboniano 22
- tribuni plebis 10
- tribunicia potestas 16
- tribus gentilizie 5
- territoriali 8
- tributum ex censu 45
- — re
- trinocitii usurpatio 69
- triplicatio 55
- tutela impuberum 73
- mulierum 74
- tutor Atilianus 73
- cescicius 73
- ex testamento 73, 74
- fiduciarius 74
- legitimus 73, 74
- optivus 74
- Ulpiano (Domizio) 18, 23
- unus testis 58
- urbs Roma 8, 19
- Talio 103, 105
- tantundem eiusd. generis 84, 96

- uscite statali 45-47  
 usucapio 78  
 — libertatis 83  
 — servitutis 83  
 usureceptio 86  
 usurpatio trinocitii 69  
 usus fructus 84  
 — matrimonialis 69  
 — sine fructu 84  
 utilitas privatorum 23  
 — publica 23  
 utiliter gestum 102
- Vacua possessio 97  
 vadiatura 94  
 vendita 97  
 venditio bonorum 53, 56, 57  
 — trans Tiberim 33  
 vestales 33
- vicesima hereditatum 46  
 — manumissionum 45, 61  
 vindicatio libertatis 61  
 — rei 79  
 — servitutis 82  
 — ususfructus 84  
 vindicta manumissio 61  
 violenza negoziale 65, 108  
 vis animo illata 65, 108  
 — maior 92, 109  
 vita 29, 60  
 vocatio ad hereditatem 111  
 — — — ab intestato 113  
 — — — ex testamento 112  
 — — — contra testamentum  
 113  
 volontà negoziale 65  
 votazioni assembleari 37  
 votum 102  
 vulgo concepti 68

Finito di stampare  
nel mese di settembre 1994  
nella Tipografia A. T. P. - Miano (Napoli)



0001614